



IFEL MATTINA

Rassegna Stampa del 19/11/2012

INDICE

IFEL - ANCI

19/11/2012 Il Sole 24 Ore Contraffazione, al via il piano	10
19/11/2012 ItaliaOggi Sette - Nazionale Autovelox, contabilità separata	12

ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE

19/11/2012 Il Sole 24 Ore Quattro correttivi per ridisegnare una tassa nata male	15
19/11/2012 Il Sole 24 Ore Imu più pesante nelle grandi città	17
19/11/2012 Il Sole 24 Ore Saldo con incognite dagli edifici inagibili al riparto del gettito	18
19/11/2012 Il Sole 24 Ore Ecco dove il catasto rende l'Imu più pesante	21
19/11/2012 Il Sole 24 Ore La tassa vale fino all'1% del prezzo	23
19/11/2012 Il Sole 24 Ore Nei bilanci dei Comuni 15,3 miliardi «fantasma»	24
19/11/2012 Il Sole 24 Ore Un federalismo che moltiplica l'incertezza per i cittadini	26
19/11/2012 Il Sole 24 Ore Alla cassa dei Comuni con i calcoli giusti	27
19/11/2012 Il Sole 24 Ore Caccia all'agevolazione su fabbricati sfitti o locati	30
19/11/2012 Il Sole 24 Ore Le manovre dei Comuni per gli edifici d'impresa	32
19/11/2012 Il Sole 24 Ore Abitazioni al test degli sconti locali	33

19/11/2012 Il Sole 24 Ore	35
Versa l'imposta il coniuge cui è assegnata la casa	
19/11/2012 Il Sole 24 Ore	36
Sgravio limitato soltanto a una pertinenza per tipo	
19/11/2012 Il Sole 24 Ore	37
La vecchia circolare Ici delimita le zone esenti	
19/11/2012 Il Sole 24 Ore	38
Dopo un acconto «light» il saldo pesa sui rurali	
19/11/2012 Il Sole 24 Ore	40
La quota fissa per lo Stato complica il conguaglio	
19/11/2012 Il Sole 24 Ore	43
LE VECCHIE DENUNCE ICI	
19/11/2012 Il Sole 24 Ore	44
La prima casa non si dichiara	
19/11/2012 Il Sole 24 Ore	48
Ora il sindaco deve misurare le tariffe di alberghi e scuole	
19/11/2012 Il Sole 24 Ore	49
Tagliati oltre mille revisori	
19/11/2012 La Stampa - Nazionale	51
"A.A.A. ex scuola vendesi" I Comuni cercano di incassare	
19/11/2012 La Stampa - Nazionale	53
Rating? No grazie. I Comuni sciogliono i contratti con le agenzie	
19/11/2012 La Repubblica - Affari Finanza	54
Autostrade del nord, il polo è Gavio-Chiarotto	
19/11/2012 Corriere Economia	56
Acconti & saldo Imu Il Fisco prepara un colpo da 14 miliardi	
19/11/2012 Corriere Economia	58
Casa Così l'Imu morderà le tredicesime	
19/11/2012 Corriere Economia	60
Affitti La cedolare bussa alla porta E presenta un conto più pesante	
19/11/2012 Corriere della Sera - Nazionale	62
Passera: abbiamo evitato la fine della Grecia «Fiat? Non siamo soddisfatti»	
19/11/2012 Corriere della Sera - Nazionale	63
Monti agli investitori: ora comprate in Italia	

19/11/2012 Corriere della Sera - Nazionale	65
Legge di Stabilità, verso nuove modifiche tra Camera e Senato	
19/11/2012 Corriere della Sera - Nazionale	66
Produttività, verso l'intervento (in extremis) del governo	
19/11/2012 Il Sole 24 Ore	67
Gli introiti devono essere registrati per cassa	
19/11/2012 Il Sole 24 Ore	68
Le sei mosse per essere pronti al redditest	
19/11/2012 Il Sole 24 Ore	72
Irap dei piccoli ad assetto variabile	
19/11/2012 Il Sole 24 Ore	74
Da Pinerolo a Lucera mobilitati per i tribunalini	
19/11/2012 Il Sole 24 Ore	76
Tutte le opportunità legate all'efficienza	
19/11/2012 Il Sole 24 Ore	77
Mediazione con effetto allungato	
19/11/2012 Il Sole 24 Ore	80
Sud e isole in testa sulle intese	
19/11/2012 Il Sole 24 Ore	81
Fusioni e scissioni con iter semplificati e documenti online	
19/11/2012 Il Sole 24 Ore	84
Per il patrimonio netto si guarda al bilancio	
19/11/2012 Il Sole 24 Ore	86
Solo la buona fede salva la detrazione dell'Iva	
19/11/2012 Il Sole 24 Ore	87
Istruzioni e modelli online	
19/11/2012 Il Sole 24 Ore	88
Confermata la riduzione di imponibile al 50%	
19/11/2012 Il Sole 24 Ore	89
Tre modalità di presentazione del modello	
19/11/2012 Il Sole 24 Ore	90
Senza la dichiarazione «multe» fino al 200%	
19/11/2012 Il Sole 24 Ore	91
Sanzioni più leggere se l'accertamento non è ancora partito	

19/11/2012 Il Sole 24 Ore	93
Il mutuo «eccessivo» è nullo	
19/11/2012 Il Sole 24 Ore	95
È estorsione imporre una paga inferiore ai minimi di legge	
19/11/2012 Il Sole 24 Ore	96
Nelle start up innovative lavoro a tempo fino a 4 anni	
19/11/2012 Il Sole 24 Ore	99
Spoil system, valanga di firme dai segretari	
19/11/2012 Il Sole 24 Ore	100
Controlli periodici estesi anche ai tempi di pagamento	
19/11/2012 Il Sole 24 Ore	101
Vincoli di bilancio «pesati» sul rischio	
19/11/2012 Il Sole 24 Ore	102
Nomine discrezionali e incarichi extra assegnati in chiaro	
19/11/2012 Il Sole 24 Ore	104
Sul web i bilanci e i costi dei servizi	
19/11/2012 La Repubblica - Nazionale	105
"Con l'accordo sulla produttività passa il modello Marchionne"	
19/11/2012 La Repubblica - Nazionale	106
Assunzioni, salari e formazione la "rivoluzione rosa" di Draghi scuote i vertici dell'Eurotower	
19/11/2012 La Stampa - Nazionale	107
Allarme sofferenze, le banche da Visco	
19/11/2012 Il Messaggero - Nazionale	108
Ipotesi modifiche con il voto di fiducia	
19/11/2012 Il Messaggero - Nazionale	109
Più risparmio e menì sprechi con l'acqua «di casa» certificata	
19/11/2012 Il Foglio	110
Lo spread della Pa vola a quota 1.000	
19/11/2012 Il Tempo - Nazionale	111
I cinesi sono pronti a costruire il Ponte sullo Stretto	
19/11/2012 Il Tempo - Nazionale	112
Nelle casse dei fondi sovrani 5,1 trilioni per comprare il mondo	

19/11/2012 Il Tempo - Nazionale	114
Irap più leggera dal 2013 per far volare l'export	
19/11/2012 L Unita - Nazionale	115
A rischio 40mila precari pubblici	
19/11/2012 L Unita - Nazionale	116
Crisi, cresce il timore per pensioni e sanità	
19/11/2012 L Unita - Nazionale	117
Code e liste d'attesa E arrivano altri tagli	
19/11/2012 QN - La Nazione - Nazionale	118
Nuccio Natoli ROMA «NON ABBIAMO un'alternativa cre...	
19/11/2012 QN - La Nazione - Nazionale	119
Monti e l'affidabilità dell'Italia «Sul futuro non posso garantire»	
19/11/2012 QN - La Nazione - Nazionale	120
«Il premier lasci una vera eredità L'agenda dei prossimi dieci anni»	
19/11/2012 La Repubblica - Affari Finanza	121
La saga del mattone di Stato perché in venticinque anni nessuno è riuscito a vendere	
19/11/2012 La Repubblica - Affari Finanza	123
Prezzi in giù per gli affitti i proprietari adesso sono disponibili a trattare	
19/11/2012 La Repubblica - Affari Finanza	124
E lo Stato vende per fare cassa "Servono procedure più veloci"	
19/11/2012 Corriere Economia	126
Tasse troppo alte: tagliamo almeno le complicazioni	
19/11/2012 Corriere Economia	127
Tesoro La Cassa? Vale il doppio dell'Iri	
19/11/2012 ItaliaOggi Sette - Nazionale	129
Energia, case e imprese efficienti	
19/11/2012 ItaliaOggi Sette - Nazionale	132
Anche la casa serve per far cassa	
19/11/2012 ItaliaOggi Sette - Nazionale	134
Licenziamenti, il rito Fornero divide i principali tribunali	
19/11/2012 ItaliaOggi Sette - Nazionale	135
Iva per cassa al via, limiti ampi per accedere al nuovo sistema	
19/11/2012 ItaliaOggi Sette - Nazionale	137
Serve l'opzione per sfruttare le regole	

19/11/2012 ItaliaOggi Sette - Nazionale Troppe operazioni, uscita obbligata	138
19/11/2012 ItaliaOggi Sette - Nazionale Pagamenti decisivi per liquidare	139
19/11/2012 ItaliaOggi Sette - Nazionale Banca, prelevamenti sempre tassabili	141
19/11/2012 ItaliaOggi Sette - Nazionale Il gettito fiscale la fa da padrone	142
19/11/2012 ItaliaOggi Sette - Nazionale Giorni contati ai pagamenti lenti	144
19/11/2012 ItaliaOggi Sette - Nazionale Appalti, come evitare l'impasse	146
19/11/2012 ItaliaOggi Sette - Nazionale Contenzioso, vince la sospensione	148
19/11/2012 ItaliaOggi Sette - Nazionale Start up, regole ad hoc sul lavoro	151

GOVERNO LOCALE E AREE METROPOLITANE

19/11/2012 Corriere della Sera - Nazionale Per la Lombardia primarie di coalizione E ci sarà Maroni <i>MILANO</i>	154
19/11/2012 Corriere della Sera - Roma Rifiuti, tra un mese all'estero <i>ROMA</i>	156
19/11/2012 Corriere della Sera - Roma La mappa dei nuovi municipi San Giovanni diviso a metà <i>ROMA</i>	157
19/11/2012 La Repubblica - Roma "No ai tagli", quindici scuole in trincea <i>ROMA</i>	158
19/11/2012 Il Messaggero - Roma La sanità del Lazio non passa l'esame <i>roma</i>	159

19/11/2012 L Unita - Nazionale	160
Legalità, lavoro, welfare: la Lombardia riparta da qui	
<i>MILANO</i>	
19/11/2012 L Unita - Nazionale	161
Torino, l'ospedale valdese rischia di chiudere	
<i>torino</i>	
19/11/2012 La Repubblica - Affari Finanza	162
Le esportazioni tengono a galla la locomotiva dell'Italia Promesse di ripresa dal 2013	
<i>MILANO</i>	

IFEL - ANCI

2 articoli

L'agenda per la crescita TUTELA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

Contraffazione, al via il piano

Sei priorità dalla lotta su internet alla tutela del made in Italy

PAGINA A CURA DI

Barbara Bisazza

Lotta al finto Parmigiano, ma anche alla vendita di pericolosi anabolizzanti su internet. Battaglia sui giocattoli che non rispettano la normativa Ue o ai cosmetici che contengono sostanze tossiche. Tutti fronti articolati in sei aree di intervento che rappresentano le priorità attorno alle quali è nato il piano strategico nazionale per la lotta alla contraffazione che viene presentato oggi agli stati generali, riuniti a Milano in rappresentanza dell'intero sistema Italia.

I sei ambiti d'intervento vanno da un'azione unitaria ed efficace della comunicazione fino al rafforzamento del presidio territoriale, dalla regolamentazione del mercato via Internet alla formazione delle imprese, dalla tutela del made in Italy all'enforcement, ovvero la coerente applicazione delle leggi esistenti e il coordinamento delle attività di contrasto. Le linee guida sono frutto della sintesi di 41 priorità, messe a fuoco da 13 commissioni costituite dal Cnac, il Consiglio nazionale anticontraffazione, previsto dal Codice della proprietà industriale (DI 30/05) e istituito presso il ministero dello Sviluppo economico. Vi hanno collaborato 150 tra associazioni di categoria, enti e istituzioni, comprese le rappresentanze del mondo produttivo e dei consumatori.

«Il Consiglio nazionale anticontraffazione - spiega la presidente, Daniela Mainini - è un'unica "cabina di regia" che racchiude 11 ministeri e l'Associazione dei Comuni (Anci); la sua segreteria è la direzione generale per la lotta alla contraffazione, dello stesso ministero dello Sviluppo. È la prima volta che il sistema Italia si unisce in un'unica visione strategica».

La contraffazione è correlata a disoccupazione e carenza di sviluppo. Lo confermano gli ultimi dati Censis (ottobre 2012), secondo i quali il fenomeno vale in Italia quasi 7 miliardi l'anno, con un mancato gettito per l'erario di 1,7 miliardi. Se al posto dei falsi fossero venduti prodotti ufficiali non contraffatti si avrebbero 13,7 miliardi di valore di produzione aggiuntiva, pari a 5,5 miliardi di valore aggiunto. E ci sarebbero 110mila posti di lavoro in più.

Quali misure concrete contiene il piano? «Abbiamo messo insieme le prime 50 best practices di tutto il sistema Italia, individuando quello che di fatto c'è o può essere già implementato con le risorse disponibili», spiega Mainini. «Il Cnac ha individuato indirizzi specifici per ciascuna delle sei macropriorità, volti anche a ottimizzare la spesa pubblica a parità di valore. Per esempio, occorre un nuovo modo di comunicare, abbandonando la logica dei messaggi spot per puntare su un messaggio unico, istituzionale e ripetuto; soprattutto, impattante sulle giovani generazioni. Bisogna essere presenti nei social network e coinvolgere le scuole e le università. Occorre cambiare la cultura, abituare a non comprare il falso e ad allontanarsi dal falso».

L'Italia è indietro sui brevetti, molte Pmi che delocalizzano in Paesi poco rispettosi del diritto di proprietà intellettuale si trovano in difficoltà. «Uno dei principali problemi - osserva Mainini - è la scarsa consapevolezza da parte degli imprenditori del valore delle risorse intangibili, dell'uso strategico dei diritti di proprietà intellettuale per crescere in un mondo globalizzato. La condizione essenziale è la formazione».

La contraffazione non è solo un problema della moda e del lusso, ma riguarda tutti i settori, anche i più pericolosi per la salute, come alimentari, cosmetici, farmaci, giocattoli, scarpe. «Bisogna contrastare di più questo furto dell'italianità. Il quadro normativo italiano - commenta Mainini - va un po' aggiornato con le modifiche imposte dall'evoluzione del mercato. Oggi i reati di contraffazione sono reati contro la fede pubblica. Il Cnac - e il sistema imprenditoriale - ritiene necessario introdurre, accanto a essi, una norma specifica a tutela dell'industria e del commercio riformulando l'articolo 514 del Codice penale. Un altro fronte -

prosegue - è il contrasto alla contraffazione via Internet, per il quale abbiamo finora avuto proposte di legge eccessive rispetto agli interessi degli internet service provider».

Tra le priorità, anche il rafforzamento del presidio territoriale, con la nascita di consigli anticontraffazione in ciascun capoluogo di regione (a Milano c'è già) e il coordinamento delle forze dell'ordine: «È fondamentale - chiarisce Mainini - adottare modalità standard per l'inserimento dei dati e sistemi informatici il più possibile condivisi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte: Consiglio nazionale anticontraffazione (Cnac)

Le linee d'intervento

Le sei macropriorità del Piano nazionale anticontraffazione

Comunicazione

Informazioni destinate ai consumatori per sensibilizzare questo target e rafforzare la cultura della proprietà intellettuale, soprattutto presso le giovani generazioni

Presidio territoriale

Va rafforzato creando e applicando nei capoluoghi di regione un modello strategico di lotta ai falsi, con il coordinamento e la formazione delle forze dell'ordine

Lotta via internet

Contrasto alla contraffazione in rete, con il tentativo di trovare un giusto equilibrio tra gli interessi dei fornitori di connettività, i gestori dei contenuti e i titolari dei diritti

Formazione alle imprese

Lo scopo è quello di tutelare la proprietà intellettuale, favorendone un uso strategico in chiave non solo nazionale. Decisivo il coordinamento con l'agenzia Ice

Made in Italy

Tutela contro i fenomeni di usurpazione all'estero. L'«italian sounding» è il fenomeno più noto, con un danno enorme al fatturato nei settori tipici del made in Italy

Enforcement

Preservare la specializzazione dei giudici civili (nei Tribunali per l'impresa in cui sono confluite le materie di tutela della proprietà intellettuale) e favorirla per i giudici penali

Le novità previste nel dm al vaglio della conferenza stato-regioni. Rendicontazione online

Autovelox, contabilità separata

Dal 2013 i proventi vanno divisi dalle altre multe stradali

DI STEFANO MANZELLI ED ENRICO SANTI

Nel 2013 i proventi connessi alle sanzioni per autovelox e telelaser dovranno essere contabilizzati separatamente dai proventi derivanti in generale dalle multe stradali, con apposita rendicontazione da inviare per via informatica al ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al ministero dell'interno. Disciplina più dettagliata per l'utilizzo dei misuratori di velocità, con indicazioni supplementari rispetto a quelle contenute nella direttiva del 14 agosto 2009. Sono queste le importanti novità previste dalla bozza di un decreto ministeriale che attende il via libera della conferenza stato-regioni prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La legge n. 120 del 29 luglio 2010 aveva riscritto l'art. 142 del codice della strada in materia di eccesso di velocità e proventi delle multe, prevedendo che per tutte le violazioni dei limiti di velocità accertate mediante l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento oppure attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni i relativi proventi devono essere ripartiti in misura uguale fra l'ente dal quale dipende l'organo accertatore e l'ente proprietario della strada restando comunque escluse le strade in concessione. Le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi ripartiti devono essere destinate alla manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, comprese le spese relative al personale. Ma queste nuove disposizioni non sono mai diventate operative, in quanto non è stato emanato il decreto attuativo. In sede di conversione, con modificazioni, del decreto legge n. 16 del 2 marzo 2012, la legge n. 44 del 26 aprile 2012 ha disposto che il decreto ministeriale di cui all'art. 25, comma 2, della legge 120/2010 deve essere emanato entro 90 giorni dal 29 aprile 2012 e che, in caso di mancata emanazione, saranno comunque applicate le disposizioni sulla ripartizione dei proventi di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'art. 142. Sul punto, però, l'Anci aveva immediatamente chiarito che, in ogni caso, non essendo stato abrogato il comma 3 dell'art. 25 della legge 120/2010, la nuova disciplina non avrebbe trovato immediata applicazione, ma si sarebbe dovuto attendere il 1° gennaio 2013. Dunque, alla luce di questo complesso iter normativo, manca solo il tanto atteso decreto ministeriale attuativo, che, finalmente, sembra essere in dirittura d'arrivo. Infatti, la bozza, già predisposta dai tecnici del ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del ministero dell'interno, deve attendere solo il parere della conferenza stato-regioni prima di poter essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, con entrata in vigore fissata per il 1° gennaio 2013. La bozza del decreto ministeriale prevede che gli enti locali dovranno trasmettere per via informatica al ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al ministero dell'interno entro il 31 maggio di ogni anno (con prima scadenza il 31 maggio 2014) una relazione relativa al periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno precedente, una relazione, suddivisa su tre sezioni, indicando le informazioni generali, i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di propria spettanza di cui all'art. 208, comma 1, e all'art. 142, comma 12-bis, del codice della strada e le informazioni relative alla destinazione dei proventi stessi. Deve essere tenuta una contabilità separata fra i proventi in generale e quelli derivanti da accertamenti delle violazioni dei limiti massimi di velocità. In particolare, per questi ultimi deve risultare la distinzione a seconda che siano di intera spettanza dell'ente locale, oppure siano soggetti a ripartizione al 50% con l'ente proprietario della strada, oppure derivino dagli accertamenti eseguiti da organi accertatori di altri enti locali. Con qualche perplessità sulla conformità al dettato normativo, il decreto esclude dall'obbligo di ripartizione i proventi delle sanzioni derivanti dalle multe elevate dagli organi di polizia stradale dipendenti dallo stato. Le somme introitate per i verbali di contestazione dell'eccesso di velocità rilevato con misuratori elettronici sono attribuiti interamente all'ente da cui dipende l'organo accertatore per gli accertamenti eseguiti su strade e autostrade in concessione (fra le quali sia le autostrade e le strade statali di interesse nazionale che le strade di interesse statale a gestione regionale), su strade di interesse regionale gestite direttamente dalle regioni o da queste

date in concessione e su tutte le altre strade non di proprietà degli enti locali. In via provvisoria, nel 2013 per i proventi da ripartire si dovrà fare riferimento alle somme incassate per pagamento di sanzioni accertate nel corso dell'anno. La ripartizione, da rendicontare entro il 31 gennaio 2014, interesserà il totale delle somme incamerate, al netto delle spese sostenute per tutti i procedimenti amministrativi connessi. Per gli anni successivi saranno contabilizzati anche i proventi incassati, derivanti da accertamenti di violazioni relative ad anni precedenti. Ripartizione dei proventi autovelox Legge di riforma stradale n. 120 del 29 luglio 2010 Ha aggiunto i commi 12-bis, 12-ter e 12-quater all'art. 142 cds, che si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo all'approvazione di un dm attuativo Legge n. 44 del 26 aprile 2012, in vigore dal 29 aprile (conversione del dl 16/2012, in vigore dal 2 marzo) Il dm attuativo deve essere emanato entro 90 giorni dal 29 aprile. In assenza, si applicano le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater all'art. 142 cds. Parere dell'Anci del 5 giugno 2012 Se il dm non viene emanato entro 90 giorni dal 29 aprile 2012, le disposizioni sulla ripartizione dei proventi si applicano comunque solo a partire dal 2013. Decreto ministeriale attuativo Il dm è stato messo a punto dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il ministero dell'interno e attende il parere della conferenza statoregioni. Entrerà in vigore il 1° gennaio 2013.

ECONOMIA PUBBLICA E TERRITORIALE

86 articoli

DAL CATASTO AGLI AFFITTI

Quattro correttivi per ridisegnare una tassa nata male

Alberto Zanardi

Con le decisioni dei Comuni sulla fissazione dell'aliquota autonoma e con l'avvicinarsi del temuto versamento della seconda rata, l'Imu sta arrivando al giro di boa del suo primo anno di applicazione.

Per necessità, dati i tagli ai trasferimenti erariali, più che per scelta, i sindaci hanno deciso di aumentare con decisione, per quanto è loro possibile, le aliquote Imu. Come mostra l'analisi del Sole 24 Ore sui Comuni capoluogo di Provincia, per gli immobili diversi dalle prime case (quelli tassati all'aliquota base dello 0,76%) le delibere comunali hanno in media sfruttato per più di 2/3 i possibili margini di aumento delle aliquote (+0,21% su 0,3%). Sulle prime case le preoccupazioni redistributive e il costo politico di andare a tassare un bene così sensibile hanno spinto i sindaci a decisioni assai più caute: l'autonomia comunale ha accresciuto l'aliquota base (0,4%) soltanto di un quarto dello sforzo fiscale possibile (+0,05% su 0,2%).

In termini di efficienza generale del sistema fiscale l'aumento del prelievo sugli immobili realizzato attraverso l'Imu è stato una scelta opportuna. A parte l'aver riportato la prima casa a tassazione patrimoniale, sanando così un'eccezione tutta italiana, l'Imu risponde all'esigenza di raccogliere gettito per l'aggiustamento della finanza pubblica in modo "meno nemico per la crescita economica" rispetto alle possibili alternative, la tassazione del lavoro o quella delle imprese. Oggi, dopo l'Imu, il nostro prelievo sulla ricchezza immobiliare è in termini di composizione sul gettito tributario complessivo essenzialmente in linea con gli altri paesi Ue.

Se però si vanno a vedere gli effetti sui singoli contribuenti o sui singoli territori, e quindi i profili di equità, l'Imu mostra drammaticamente la corda. L'aumento del prelievo è stato infatti costruito su una base imponibile malata, quella dei valori catastali. Come è ben noto i valori di mercato degli immobili sono di molte leghe superiori a quelli catastali (3,73 volte di più secondo le valutazioni dell'agenzia del Territorio fatte prima dell'Imu). Ma il problema non sta tanto nel livello dell'asticella (a cui si potrebbe rimediare, come ha fatto del resto la riforma Imu, moltiplicando i valori catastali attuali per coefficienti fissi più elevati) quanto piuttosto nella drammatica differenziazione di questo divario tra territori e tra immobili di diverso valore che crea disparità di trattamento divenute oggi inaccettabili.

L'emergenza che l'Imu ha fatto esplodere è dunque innanzitutto quella dell'iniquità del tributo causata dall'obsolescenza del nostro catasto immobiliare.

Giustamente, dunque, la delega per la riforma fiscale in discussione al parlamento ha un suo pilastro fondamentale, forse quello più compiuto, proprio nella revisione organica del catasto. Non è certamente la prima volta che ci si prova. L'allineamento dei valori catastali con quelli di mercato, se mai si realizzerà, avrà forti effetti redistributivi, lasciando sul terreno, a parità di gettito complessivo, vincitori e vinti tra i diversi Comuni e i diversi contribuenti. Ciò significa che per arrivare effettivamente al traguardo (comunque non prima di due o tre anni) la riforma del catasto avrà bisogno di un forte sostegno politico. Tuttavia, questa volta, c'è un puntello in più sul piano tecnico, nei metodi di stima dei valori immobiliari proposti dalla delega e nell'esperienza dell'Omi accumulata in questi anni, entrambi coerenti con le best practice internazionali.

I sindaci hanno in qualche misura dimostrato consapevolezza che il terreno su cui è costruita la loro autonomia tributaria è minato dalle iniquità della base imponibile. Per porci su almeno una pezza hanno usato creatività e fantasia. Ecco allora chi ha differenziato le aliquote sulle abitazioni a seconda che siano di lusso o ordinarie, chi ha tarato la detrazione per la prima casa sul livello di reddito del proprietario o sul suo Isee, o ancora sul numero degli immobili posseduti nel territorio comunale. Sono poco più di pannicelli caldi, bandiere da sventolare, talvolta criticabili sul piano della razionalità del tributo, che cercano invano di porre riparo a un sistema di valori catastali che è invece da rifondare.

Nel cantiere dell'Imu quello del catasto non è però l'unico punto critico su cui lavorare. La riforma Imu ha accresciuto il cuneo fiscale su chi dà in locazione (per la "patrimonializzazione" dell'Irpef sui redditi figurativi

da fabbricati), con il risultato di contribuire a rendere ancor più asfittica l'offerta di abitazioni in locazione e di spingere ancor più verso il mercato irregolare.

Ci sono poi due problemi fondamentali di coordinamento che vanno risolti. Il primo è quello interistituzionale, tra Comuni e Stato. L'Imu è, e deve continuare a essere un'imposta comunale. Solo l'urgenza del momento ha spinto il decreto salva-Italia a scavare dentro l'imposta una componente di gettito statale. Questa va rimossa perché fiacca alla base l'accountability dei sindaci rispetto ai propri cittadini e crea disincentivi alla riduzione autonoma delle aliquote. Ma questa è un'operazione complessa perché va coordinata con un tassello fondamentale, ancora mancante, del federalismo fiscale, che è il sistema perequativo dei Comuni.

Il secondo piano di coordinamento necessario è quello con il sistema tributario generale. Gli ultimi interventi fiscali hanno introdotto nel nostro sistema componenti diverse di tassazione patrimoniale: insieme all'Imu, il bollo sui prodotti finanziari, l'imposta sul lusso, l'imposta sulle attività all'estero. Si discute dell'opportunità di introdurre un'imposta patrimoniale omnicomprensiva, personale e ordinaria, con ampie franchigie, sull'esempio dell'Isf francese. In questa prospettiva, la domanda è: in che modo garantire coerenza all'intero comparto del prelievo patrimoniale in via di costruzione? Come andranno coordinate la tassazione ordinaria degli immobili e la nuova patrimoniale omnicomprensiva?

Alberto Zanardi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMMOBILI Le sperequazioni tra i valori catastali moltiplicano le differenze di prelievo: monitoraggio sui capoluoghi di provincia

Imu più pesante nelle grandi città

A Torino e Roma l'imposta sulla prima casa sfonda il tetto dei 1.000 euro

Roma e Torino guidano la classifica del caro-Imu per la seconda casa e l'abitazione principale, con un importo dovuto per il 2012 superiore a mille euro per un alloggio-tipo di 100 metri quadrati in zona semicentrale. Ma sono quasi tutti i grandi centri a occupare le posizioni di testa nella classifica dei capoluoghi di provincia, perché l'impatto del nuovo tributo - più che alle decisioni dei sindaci - si rivela collegato ai valori catastali. Valori calcolati su tariffe d'estimo datate che attendono la riforma del catasto per essere adeguate. Servizi u pagine 2 e 3

Fisco e immobili LE QUESTIONI APERTE

Saldo con incognite dagli edifici inagibili al riparto del gettito

Manca ancora un iter per i rimborsi Imu

Cristiano Dell'Oste

Pochissimi contribuenti hanno già pagato, ma l'operazione-saldo dell'Imu è ormai partita. I commercialisti stanno calcolando in questi giorni gli importi da versare e i centri di assistenza fiscale stanno seguendo le pratiche di pensionati e dipendenti. Il tutto mentre i funzionari comunali attrezzano gli sportelli per le informazioni al pubblico e cercano di sciogliere gli ultimi nodi dell'imposta municipale. E non sono nodi da poco.

Quota statale e comunale

Uno dei punti più delicati è la divisione del gettito tra quota statale e quota comunale. I contribuenti devono fare attenzione a non sbagliare i conti, ma i Comuni - dal canto loro - devono capire come comportarsi in tutti quei casi in cui il proprietario paga la somma giusta, ma si confonde nel riparto, e magari versa tutto allo Stato. Per correggere l'errore basta un'istanza all'agenzia delle Entrate con cui si rettifica il codice tributo, ma se il contribuente non se ne accorge? E poi ci sono anche quelle situazioni in cui la necessità di deviare il gettito dallo Stato al Comune non dipende da una svista, ma da un cambiamento delle regole.

È ciò che succede, ad esempio, in tutte le città che dopo il versamento dell'acconto hanno deciso di tassare come abitazione principale le case degli anziani ricoverati in istituti di cura o dei residenti all'estero. In queste situazioni, a giugno si doveva calcolare l'acconto con lo 0,76% dividendo la somma a metà tra Stato e Comune, mentre entro il 17 dicembre basterà andare a conguaglio utilizzando un'aliquota più bassa - dallo 0,2 allo 0,6% secondo le scelte locali - e destinando l'intero importo al municipio.

Gli immobili storici

Altre incertezze riguardano alcuni casi-limite. Situazioni tutto sommato rare, ma che in un tributo dai grandi numeri come l'Imu possono facilmente interessare decine di migliaia di contribuenti. Le coppie che si separano, ad esempio, risultano sposate - anche ai fini dell'Imu - finché sul loro caso non si pronuncia un giudice. Solo che tra la presentazione dell'istanza e la convocazione possono passare anche sei mesi o un anno, durante i quali, se si risiede in due abitazioni diverse nello stesso Comune, si è costretti a pagare su una delle due come seconda casa.

Un altro caso particolare riguarda la possibilità di "raddoppiare" lo sconto per i fabbricati che sono al tempo stesso inagibili e di interesse storico-artistico. Il ministero dell'Economia ha negato la possibilità del cumulo, ma resta da affrontare il caso degli edifici storici in cui l'inagibilità deriva da lavori di ristrutturazione: nella peggiore delle ipotesi, potrebbero addirittura pagare l'Imu sul valore dell'area edificabile.

Rischio contenzioso

Per adesso la prassi dei professionisti e dei tecnici comunali si è mossa tutto sommato per trascinarsi rispetto all'Ici, soprattutto per le questioni non disciplinate esplicitamente dalla normativa sull'Imu. Ma ci sono aspetti che sarebbe bene chiarire prima che si traducano in contenzioso: l'Ici, ad esempio, tassava i fabbricati, i terreni agricoli e le aree fabbricabili. L'Imu, invece, colpisce tutti gli immobili, creando i presupposti per tassare i terreni incolti, gli orticelli, gli edifici diroccati e le aree scoperte che non sono pertinenza di un fabbricato. Per ora i Comuni non si sono ancora posti il problema di "accertare" i mancati versamenti - anche perché hanno alcuni anni di tempo per farlo - ma siccome le nuove regole si applicano dal 2012 sarebbe meglio spazzare via tutti i dubbi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In cerca di risposta a cura di Giuseppe Debenedetto e Pasquale Mirto

I principali nodi irrisolti per l'applicazione dell'Imu

L'ABITAZIONE PRINCIPALE

01|DUE ALLOGGI COLLEGATI

Cosa succede quando una famiglia ha unito due alloggi per farne la propria abitazione principale? Secondo il decreto salva-Italia le unità immobiliari devono essere accatastate o accatastabili insieme. La circolare 3/DF richiede invece che siano accatastate congiuntamente, altrimenti una delle due paga come seconda casa. Si dovrebbe però "salvare" l'agevolazione anche nell'ipotesi di accatastamento unitario ai soli fini fiscali, quando non è possibile fondere le due unità a causa della distinta titolarità (ad esempio, una di proprietà del marito, l'altra di proprietà della moglie). In tal caso si può richiedere al Territorio un'apposita annotazione («porzione di u.i.u. unita di fatto ai fini fiscali»)

02|I CONIUGI SEPARATI

Con l'Imu, in caso di separazione o divorzio, il coniuge al quale viene assegnata l'ex casa coniugale vi acquisisce «in ogni caso» il diritto di abitazione. Finché la casa è di proprietà dell'altro coniuge, o comunque in comproprietà, non ci sono problemi. Ma se la casa è di proprietà dei suoceri ed era stata concessa in prestito (comodato) alla famiglia? O se è in affitto? La soluzione più logica pare essere quella di considerare l'assegnatario titolare del diritto di abitazione solo nella misura in cui l'altro coniuge è titolare. Ma servirebbe una conferma

03|L'ISTANZA DI SEPARAZIONE

Separarsi richiede tempi lunghi, anche in via consensuale. Eppure, tra il deposito dell'istanza e l'omologazione da parte del giudice, i coniugi restano tali per l'Imu. E quindi, se vivono in case diverse situate nello stesso Comune - come spesso succede - potranno considerare abitazione principale solo una delle due case. Anche se formano ormai due famiglie. Spesso l'iter per la separazione richiede più di sei mesi, e ci vorrebbe una "toppa" legislativa al problema

GLI ALTRI IMMOBILI

01 | LE AREE SCOPERTE

Mentre l'Ici tassava i fabbricati, i terreni agricoli e le aree edificabili, la legge ora dice che l'Imu colpisce «gli immobili». Affermazione che crea non pochi problemi applicativi. Nel concetto di «immobili», infatti, rientrano anche i terreni agricoli incolti, gli orticelli e più in generale tutte le aree scoperte che non sono iscritte in catasto insieme a un edificio e non sono agricole, né edificabili. Per ora il problema è più giuridico che pratico, perché in fase di prima applicazione gli amministratori locali e i contribuenti si sono concentrati su altri aspetti, ma è meglio far chiarezza sulla questione prima che si sviluppi il contenzioso

02 | IMMOBILI STORICI E INAGIBILI

Un fabbricato inagibile o inabitabile paga l'Imu su un imponibile dimezzato, e la stessa riduzione è prevista per i fabbricati di interesse storico-artistico. Ma se un edificio storico è al tempo stesso inagibile cosa succede? A rigor di logica si dovrebbe dire che paga l'Imu sul 25% del valore catastale, perché si tratta di due sconti diversi, ma il ministero dell'Economia - rispondendo a un quesito del Sole 24 Ore lo scorso 31 maggio - ha escluso il raddoppio dell'agevolazione. Il vero problema, però, riguarda i fabbricati storici in corso di ristrutturazione per i quali occorre considerare la base imponibile dell'area fabbricabile; per questi al momento non c'è risposta: a seconda della tesi che si sceglie, potrebbero pagare comunque sul 50% della base imponibile del fabbricato, sul 50% della base imponibile dell'area fabbricabile o addirittura sul valore "pieno" dell'area

03 | FABBRICATI «COLLABENTI»

Non c'è ancora un orientamento uniforme su come tassare i ruderi, cioè i fabbricati iscritti in catasto come «collabenti» (categoria F/2). Questi edifici non hanno rendita catastale, e quindi non possono essere sottoposti all'Imu. L'imposta, però, può essere applicata sul valore del terreno su cui sorge il fabbricato, inteso come area fabbricabile: il regolamento di Torino afferma esplicitamente questo punto, e molti Comuni seguono la stessa linea, ma servirebbe un chiarimento ufficiale

04 | IMMOBILI NON PROFIT

Sui fabbricati destinati in parte ad attività commerciale e in parte ad attività non profit - compresi quelli della Chiesa - nel 2012 deve essere pagata l'Imu come se fossero interamente commerciali. Dall'anno prossimo, invece, sarà possibile "scorporare" ed esentare la parte di immobile in cui si svolgono attività assistenziali, ricreative, sportive e così via. Dopo la prima bocciatura da parte del Consiglio di Stato per eccesso di delega, il decreto attuativo che contiene le regole per la suddivisione ha incassato l'ok con riserva dei giudici amministrativi, secondo cui la definizione di attività non commerciale va chiarita meglio e allineata al diritto europeo

IL GETTITO TRA STATO E COMUNI

01|IL RIMBORSO DALLO STATO

Quando il Comune ha deliberato un'aliquota più bassa di quella base, o quando ha previsto agevolazioni particolari, un contribuente potrebbe scoprire di aver coperto l'imposta annua con l'acconto, finendo così a credito. Cosa succede in questi casi? Se il credito riguarda la quota comunale, bisogna vedere quali procedure ha dettato il Comune, consultando il regolamento Imu o - in alcune città - il regolamento entrate. Si potrà comunque chiedere il rimborso o, dove è consentito, usare il credito per compensare altri tributi comunali. Se invece il credito riguarda la quota statale dell'Imu, al momento manca ancora una procedura per chiederne la restituzione o compensarlo

02|L'ERRORE NELLA DIVISIONE

Sui fabbricati diversi dall'abitazione principale è il contribuente a dover dividere l'Imu tra quota statale e quota comunale, e questo è un punto su cui già con l'acconto si sono verificati diversi errori. Cosa succede se il proprietario di una seconda casa si sbaglia e paga, ad esempio, 100 euro allo Stato anziché versarne 30 allo Stato e 70 al Comune? La strada più veloce è che il proprietario presenti un'istanza per la correzione dei codici tributo a un qualsiasi ufficio delle Entrate. Ma, per i casi in cui il cittadino non si accorge dell'errore, servirebbe un meccanismo che consenta all'Erario e ai Comuni di regolare la divisione, evitando contestazioni a carico dei contribuenti

Fisco e immobili LA MAPPA DEL PRELIEVO

Ecco dove il catasto rende l'Imu più pesante

Torino e Roma guidano la classifica della prima e seconda casa - A Crotone e Messina la spesa minore

Cristiano Dell'Oste

Prendiamo una casa-tipo di 100 metri quadrati. Prendiamo le aliquote Imu decise dai Comuni. E poi vediamo dove si paga di più per l'abitazione principale e la seconda casa. Ci ha provato l'ufficio studi della Confappi (Confederazione piccola proprietà immobiliare), che ha messo a confronto per Il Sole 24 Ore del Lunedì l'imposizione su immobili di qualità simile in zone cittadine analoghe (centro, semicentro e periferia) nei capoluoghi di provincia italiani.

Risultato: Torino e Roma si scambiano i primi due posti in entrambe le classifiche, quella dell'Imu più cara sull'abitazione principale e quella dell'Imu sulla seconda casa. Nel primo caso il totale annuo da pagare per un alloggio in semicentro supera i mille euro; nel secondo, arriva a più di 2.500 euro.

Uno sguardo d'insieme alla classifica evidenzia che quasi tutti i grandi centri occupano le prime posizioni: da Napoli a Genova, da Bologna a Verona per finire con Milano, che pure appare relativamente indietro nella graduatoria del caro-Imu sulla prima casa. Poi l'esborso diventa via via meno pesante, fino ad arrivare al minimo di Crotone, che chiude entrambe le classifiche.

Oltre gli importi in valore assoluto, colpisce anche la distanza tra la prima e l'ultima città in lista. Di fatto, la seconda casa in semicentro a Roma pagherà sette volte di più di quella di Crotone. A parità di alloggio, zona e inquadramento catastale. Certo l'aliquota Imu approvata dal Comune ha il suo peso, ma a contare - e molto di più - è la base imponibile. In effetti, sono soprattutto i valori catastali, derivanti dalle tariffe d'estimo risalenti a più di vent'anni fa, a creare l'effetto sbilanciamento.

Attenzione: questo non significa che l'Imu dovrebbe avere lo stesso importo in tutte le città. Ma è evidente che alcuni valori catastali presentano differenze del tutto slegate dalle quotazioni di mercato dei fabbricati. E quindi dal loro valore "reale". Basta pensare che due città vicine e con valori immobiliari simili come Pavia e Piacenza hanno la prima il doppio di Imu rispetto all'altra. O che Trento è "quotata" meno della metà di Sassari.

Il divario è ancora più vistoso per l'abitazione principale, dove la detrazione fissa di 200 euro tende ad azzerare il tributo sulle case con le rendite catastali più basse. Ed ecco, per esempio, che Lucca e Isernia hanno una tassazione uguale, mentre il capoluogo toscano vanta prezzi al metro quadrato molto più elevati. E ancora, Potenza e Belluno mostrano un prelievo identico a parità di immobili, così come Cuneo e Caltanissetta. Mentre Livorno supera Firenze, dove però le case costano mediamente di più.

L'analisi della Confappi ha considerato unità immobiliari con caratteristiche omogenee, non solo per metratura, ma anche per categoria catastale e classamento: ad esempio, per l'alloggio in semicentro, si è utilizzata la categoria A/2 con una classe intermedia (quindi la terza classe dove ce ne sono cinque, la sesta dove ce ne sono dieci, e così via). C'è però un aspetto che non è stato possibile considerare, e che è in qualche modo legato alla struttura del catasto: la diversa diffusione nelle città delle differenti tipologie catastali di abitazioni. Valga per tutti l'esempio delle case «ultrapopolari» in A/5: Napoli ne ha più di 54mila, Milano 30mila e Roma 13mila; se si pensa che questa è una delle categorie più povere, e che spesso queste abitazioni sono state ristrutturare negli anni senza aggiornare il catasto, si capisce bene quante differenze possano presentarsi nella realtà. E un altro aspetto è la dimensione media degli alloggi, che tendono a essere più piccoli nei grandi centri e via via più grandi in provincia.

Tutte queste considerazioni, non cambiano, però, la sostanza. E non è un caso che la delega per la riforma fiscale - ora in commissione Finanze al Senato - preveda tra i suoi punti più importanti la riforma del catasto. La promessa del disegno di legge è quella di allineare i valori fiscali ai prezzi delle case senza aumentare la pressione fiscale, redistribuendo in modo più equo il carico dell'Imu. L'unico problema sono i tempi: i tecnici del Territorio non partiranno da zero, perché negli anni scorsi avevano già fatto un grosso lavoro preparatorio

e perché la qualità dei dati dall'Osservatorio sul mercato immobiliare è migliorata parecchio; ma certo serviranno quattro o cinque anni, a patto che i Comuni facciano la propria parte.

c.delloste@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA Citta Torino Roma Napoli Genova Bologna Siena Pavia Livorno Milano Monza Verona Pisa Agrigento Venezia Modena Lecco Firenze Forlì Benevento Ancona Aosta Padova Rimini Trieste Varese Salerno Catania Cagliari Bari Ravenna Como Sassari Caserta Parma Grosseto Alessandria Bergamo Ferrara Savona Brescia Lodi Latina Verbania Pistoia La Spezia Palermo Campobasso Reggio Emilia Arezzo Bolzano Pescara Udine Avellino Pordenone Chieti Cremona Novara Rovigo Taranto Prato Biella Treviso Massa Foggia Lecce Macerata Vicenza Belluno Potenza Ragusa Brindisi Rieti Imperia Perugia Isernia Lucca Teramo Frosinone Pesaro Sondrio Vibo Valentia Mantova Nuoro Vercelli Siracusa Gorizia L'Aquila Viterbo Catanzaro Piacenza Matera Oristano Reggio Calabria Terni Caltanissetta Cuneo Enna Trento Ascoli Piceno Cosenza Trapani Messina Asti Fermo Crotone

SECONDA CASA Roma Torino Bologna Milano Napoli Genova Verona Pisa Venezia Firenze Siena Lecco Pavia Padova Monza Trieste Bari Livorno Bergamo Modena Savona Brescia Latina Benevento Salerno Como Agrigento Ancona Pescara Lodi Chieti Rimini Cagliari Aosta Taranto Forlì Pistoia Ferrara Ravenna Arezzo Biella Mantova Macerata Catania Sassari Varese Palermo Grosseto Lecce Vicenza Udine Campobasso Isernia Lucca Massa Caserta Frosinone Novara Parma Pesaro Siracusa Pordenone Alessandria Imperia Vibo Valentia La Spezia Reggio Emilia Bolzano Treviso Sondrio Potenza Verbania Teramo Cremona Prato Foggia Vercelli Avellino Nuoro Perugia Rovigo Viterbo Ragusa Reggio Calabria Brindisi Piacenza Rieti L'Aquila Gorizia Caltanissetta Trapani Belluno Cosenza Oristano Enna Ascoli Piceno Fermo Cuneo Matera Catanzaro Asti Terni Trento Messina Crotone

Nota: i calcoli sono effettuati partendo da un alloggio-tipo di 100 metri quadrati. Per la zona semicentrale e centrale, la casa è in categoria A/2 (classe elevata per il centro e intermedia per il semicentro). Per la zona periferica, la casa è in categoria A/3 (classe modesta). Il conteggio considera le aliquote decise dai Comuni.

Fonte: Ufficio studi Confappi

Capoluogo per capoluogo

ABITAZIONE PRINCIPALE

Quanto pesa l'Imu 2012 sull'abitazione principale per un alloggio-tipo situato in diverse zone cittadine. Le città sono ordinate in base al valore del semicentro. Dati in euro

SECONDA CASA

Quanto pesa l'Imu 2012 sulle seconde case, non affittate e tenute a disposizione dal proprietario.

Le città sono ordinate in base al valore del semicentro. Dati in euro

Nei grandi centri. Il confronto con le quotazioni immobiliari in 13 città

La tassa vale fino all'1% del prezzo

Silvio Rezzonico

Giovanni Tucci

Il peso in valore assoluto dell'Imu è un dato importante, perché misura - a parità di immobili - le disparità tra le diverse realtà territoriali. Ma resta un dato parziale se non è in qualche modo accostato con il valore di mercato medio degli immobili.

Si scopre così che a Torino l'Imu su un'abitazione di 100 metri quadrati in zona semicentrale incide circa per oltre il 5 per mille sul prezzo di un'abitazione principale e per oltre il 10 per mille di una seconda casa. Detto diversamente, il carico fiscale nel 2012 sarà pari - rispettivamente - allo 0,5% e all'1% - del valore di mercato. Partendo dalle rilevazioni contenute nell'Osservatorio sul mercato immobiliare di Nomisma (luglio 2012) l'ufficio studi di Confappi ha esteso l'elaborazione alle altre 12 grandi aree urbane del Paese. Dopo Torino, seguono Genova e Napoli, mentre Roma appare a metà classifica e Milano, Firenze e Venezia sono nelle posizioni di fondo.

Questi risultati sono il frutto di un incrocio fra tre fattori: le rendite catastali, che hanno fotografato la situazione del mercato immobiliare di fine anni 80; l'andamento delle quotazioni immobiliari negli ultimi vent'anni, che ha fatto crescere in modo diverso i prezzi a seconda della città, del quartiere e della via; e, per finire, le scelte fiscali dei singoli Comuni, che hanno approvato entro il 31 ottobre le aliquote dell'Imu.

Su un arco temporale così lungo, a pesare di più è l'evoluzione delle dinamiche di mercato, anche perché le sperequazioni dei valori catastali tra una città e l'altra sono attuite dal fatto che si tratta pur sempre di grandi centri. Il dato di Torino e Genova, quindi, può essere ricondotto innanzitutto a una dinamica immobiliare storicamente meno vivace che nelle altre metropoli italiane, anche in seguito alle vicissitudini industriali vissute nel corso degli anni dalle due città. Qualcosa di simile vale per Napoli, mentre al contrario Milano sembra ancora beneficiare dei riflessi dell'ultimo boom immobiliare.

L'avvertenza di fondo è che tutti questi ragionamenti sono svolti in relazione a dati medi per un immobile situato in zona semicentrale, e quindi vanno presi con le pinze quando si parla di abitazioni, per le quali - per definizione - non esistono valutazioni standard. La tendenza generale, però, è evidente: l'effetto patrimoniale dell'Imu colpisce una ricchezza in qualche modo "teorica", che non corrisponde necessariamente al prezzo che si potrebbe ricavare da una cessione dell'immobile sul mercato.

Si potrebbe obiettare che in fondo nessuna famiglia venderebbe la propria abitazione principale solo perché l'Imu è più penalizzante che altrove, ma si tratta di una considerazione parziale: la casa è ricchezza immobilizzata, ed è su questa ricchezza che il tributo si abbatte in modo diseguale. Se poi si considera una seconda casa, che invece potrebbe essere ceduta più facilmente, allora l'effetto distorsivo sugli investimenti diventa ancora più marcato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA L'analisi da Bari a Venezia Quanto pesa l'Imu in rapporto al valore di mercato in 13 grandi città, per un alloggio-tipo di 100 mq situato in zona semicentrale. Valori in euro
Città Torino Genova Napoli Bologna Padova Catania Roma Bari Palermo Cagliari Firenze Milano Venezia
Fonte: elaborazione ufficio studi Confappi su dati Nomisma e agenzia del Territorio

Enti locali I NODI DEI CONTI

Nei bilanci dei Comuni 15,3 miliardi «fantasma»

Sono le entrate da tributi e tariffe non riscosse LA FOTOGRAFIA Secondo la Corte dei conti il tasso di riscossione a 2 anni è al 48% per i tributi e sotto al 27% per le voci extratributarie

Gianni Trovati

A Napoli la loro prima ripulitura ha richiesto mesi, ha fatto traballare la Giunta e ha aperto un disavanzo da 850 milioni nel consuntivo 2011; a Reggio Calabria, commissariamento per «continuità» con la 'ndrangheta a parte, fanno ballare il Comune sull'orlo del dissesto, e lo stesso accade a Palermo e in altre città italiane. Tecnicamente si chiamano «residui attivi», ma tradotti in italiano mostrano meglio la loro vera natura: sono le entrate iscritte a bilancio, «accertate», ma mai arrivate nelle casse dei Comuni. Il decreto di luglio sulla revisione di spesa ha cominciato ad affrontare il problema, imponendo ai Comuni di aprire subito un fondo di garanzia pari almeno al 25% delle entrate da tributi e tariffe vecchie di almeno cinque anni e mai incassate. Un primo passo, ancora lontano dall'offrire un paracadute integrale ma già sufficiente a paralizzare i conti delle città più in difficoltà.

I numeri sono imponenti, come mostra l'indagine a tappeto dei consuntivi locali passati in rassegna per Il Sole 24 Ore dalla banca dati Aida PA - Bureau van Dijk. Le cifre (nella tabella in basso i capoluoghi di Provincia) sono quelle degli ultimi certificati consuntivi disponibili, quelli del 2010, ma il dato complessivo è stabile e anzi i primi segnali denunciano un certo peggioramento recente nella capacità di riscossione, frenata anche dalla crisi economica. Solo nelle colonne delle «entrate proprie», cioè in pratica tributi e tariffe (entrate extratributarie), si annidano nei conti comunali italiani 15,3 miliardi di euro presenti nei bilanci, ma non nelle casse del Comune, escludendo dal conto i residui che hanno fino a 12 mesi di anzianità. L'ultima relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali mostra che il tasso di riscossione a due anni è al 48% per i tributi e sotto al 27% per le entrate extratributarie, e con il passare degli anni ovviamente l'entrata invecchia e l'incasso è più difficile.

La geografia del problema è tutt'altro che omogenea, e punta decisamente a Sud con Torino (26esimo posto) e Vercelli (30esimo) a guidare la sparuta rappresentanza settentrionale nelle parti alte della classifica. Per misurare il peso del problema sui conti del singolo Comune basta applicare l'indice elaborato da Giuseppe Farneti ed Emanuele Padovani, docenti di Economia aziendale all'Università di Bologna, che misura il rapporto percentuale fra i residui relativi a tributi e tariffe e il complesso delle entrate proprie dell'ente locale: a Napoli e Vibo Valentia si raggiunge il record, con i vecchi crediti che doppiano abbondantemente le entrate annuali, in altri 13 capoluoghi i residui superano gli accertamenti e in altri 15 pesano fra il 50 e il 99,5 per cento. Morale della favola: in 30 città su 106 il rischio supera in modo più o meno drastico i livelli di guardia, e in altri 39 il rapporto residui/entrate proprie annuali supera comunque il 20 per cento.

Mantenere queste somme in bilancio consente di far quadrare i conti sulla carta, anche se le casse raccontano una realtà diversa e, quel che è più grave, permette anche di conteggiare avanzi (cioè risparmi, l'equivalente pubblico degli utili aziendali) basati su entrate inesistenti che però servono a finanziare spese concretissime. Per rendersene conto, basta tornare per un attimo a Napoli, dove i conti poggiavano anche su «avanzi presunti» prima che l'avvio della ripulitura dei residui facesse emergere il maxi-rosso. Ma accanto ai casi estremi, è la diffusione quasi endemica del problema a preoccupare, perché i bilanci comunali pareggiano in termini di competenza, ma se nella cassa le entrate effettivamente riscosse sono inferiori alle spese pagate, si alimentano deficit che i conti ufficiali non denunciano.

Su un panorama già così problematico, pende la minaccia delle «quote inesigibili» di Equitalia, cioè le cartelle che l'agente nazionale non riesce a riscuotere. Finora nei Comuni si è riversata solo una piccola parte di queste quote, ma con la riforma della riscossione in calendario dal 30 giugno prossimo potrebbe esplodere una mina che le stime valutano fino a 11 miliardi di euro.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA Nelle città Le mancate riscossioni nei Comuni capoluogo di Provincia - Valori in milioni, classifica in base al peso delle mancate riscossioni sul totale delle entrate

Comune Napoli Vibo Valentia Cosenza Reggio C. * Catania Roma L'Aquila Palermo Catanzaro Trapani Caserta Rieti Avellino Messina Terni Oristano Potenza Agrigento Caltanissetta Salerno Lecce Foggia Frosinone Benevento Chieti Torino Brindisi Bari Campobasso Vercelli Alessandria Crotone Pescara Ragusa Nuoro Isernia* Livorno Varese Firenze Sassari Cagliari Arezzo Ancona Lucca Cremona Milano Siracusa Viterbo Biella La Spezia Como Perugia Savona Teramo Ascoli Piceno Mantova Siena Latina * Grosseto Padova Vicenza Novara Forlì Belluno Treviso Verona Enna Massa Parma Pesaro Trieste Andria Prato Matera Monza Barletta Lodi Aosta Pisa Pordenone Gorizia Cuneo Pavia Bolzano Trento Imperia Udine Asti Rovigo Rimini Piacenza Venezia Macerata Verbania Lecco Ferrara Genova Bologna Pistoia Modena Cesena Brescia Ravenna Reggio E. Sondrio Bergamo

Dati tratti dai certificati di conto consuntivo 2010 tranne * certificato di conto consuntivo 2009 - Il dato di Taranto non è disponibile Fonte: Elaborazioni da database Aida PA - Bureau van Dijk

LA PAROLA CHIAVE

Residui attivi

Sono l'espressione, in bilancio, di entrate accertate ma non ancora riscosse, e di entrate riscosse ma non ancora versate. In pratica, rappresentano crediti dell'"azienda pubblica" nei confronti di terzi. Una certa quota di residui è fisiologica, per esempio i «ravvedimenti operosi» dei saldi Ici o Imu che possono essere effettuati all'inizio dell'anno successivo a quello di competenza. I residui indicati in questa pagina, però, superano tutti i 12 mesi di anzianità, e vengono «riportati» da un bilancio a quello dell'anno successivo

L'ANALISI

Un federalismo che moltiplica l'incertezza per i cittadini

Giovanni

Negli Il federalismo, se ben inteso, può essere strada efficace per una diversa amministrazione. Più attenta di sicuro alle specificità del territorio e "di prossimità", anche in termini di possibilità di controllo, al cittadino. Applicato all'amministrazione della giustizia, rischia di fare da volano all'incertezza nell'applicazione delle leggi contribuendo ad accrescere il gap di competitività più volte segnalato anche in sede internazionale della nostra giustizia civile. Con un'avvertenza. Qui ad essere accolta con perplessità non è la (ovvia) libertà della magistratura nell'interpretazione delle leggi, quanto invece le difficoltà con cui anche norme procedurali che sembravano avere un obiettivo chiaro, stentano a trovare un'esecuzione uniforme.

Il caso della riforma Fornero e delle forme procedurali da applicare ai procedimenti sui licenziamenti sta lì a testimoniare, almeno stando alle informazioni raccolte nelle sezioni lavoro dal Sole 24 Ore. Le significative innovazioni, innestate su un rito già in gran parte speciale come quello del lavoro, avevano lo scopo dichiarato di fornire una corsia preferenziale e accelerata a controversie tra datore di lavoro e dipendente che, proprio per la loro delicatezza, non potevano essere assoggettate alla, ahimè tradizionale, lentezza dell'ordinario giudizio civile.

Tempi contingentati, quindi, e conclusione più rapida. Senza perdita di garanzie. Questa, in pillole, la ricetta Fornero che, in parte, faceva sue best practices in uso in alcuni uffici giudiziari. Ora, però, a distanza di qualche mese dal debutto, la verifica sul campo lascia ampi margini di sconcerto. Proprio partendo dalla sottolineatura dell'importanza del fattore tempo per questa tipologia di controversie, la fotografia scattata dal Sole 24 Ore testimonia esiti quantomeno dubbi. I tribunali sembrano infatti procedere un po' in ordine sparso, non solo sul piano dell'organizzazione.

A non volere indagare (per ora) il piano sostanziale, liti che in una sede giudiziaria vengono fatte rientrare nel perimetro della riforma processuale, altrove ne sono assolutamente escluse. Caso eclatante quello delle cause sui licenziamenti che presuppongono una qualificazione del rapporto di lavoro, a volte della stessa identità del datore. Ma anche l'affidamento allo stesso giudice della competenza a intervenire sulla (eventuale) fase successiva al deposito dell'ordinanza che conclude il primo passaggio processuale del procedimento. O ancora, a monte, la disponibilità del nuovo rito, ovvero la sua obbligatorietà o meno rispetto al percorso ordinario.

Questioni importanti che non trovano ancora soluzioni condivise, a volte neppure all'interno dello stesso tribunale. Ma che, nei fatti, rendono abbastanza accidentata una partenza che si sperava più liscia. Anche perché le segnalazioni che arrivano in sede europea, da ultimo il rapporto Cepej che mette a confronto i dati dei sistemi giudiziari di 46 Paesi europei, testimoniano, una volta di più, che, sia pure accelerate, le nostre cause di lavoro durano ancora troppo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla cassa dei Comuni con i calcoli giusti

Entro il 17 dicembre il conguaglio va versato con le regole locali ma la quota dello Stato pesa sul totale

Cristiano Dell'Oste

L'imposta che un anno fa non c'era, si avvicina alla resa dei conti. Mancano 28 giorni alla scadenza del 17 dicembre per il pagamento del saldo dell'Imu, uno dei pilastri su cui poggia il decreto salva-Italia. Un pilastro da oltre 20 miliardi, tanto è il gettito previsto con la relazione tecnica alla manovra dello scorso dicembre.

Che l'esborso sarebbe stato pesante, lo si era capito fin dall'inizio: basta pensare all'aumento medio del 60% dei coefficienti per il calcolo del valore catastale e all'aliquota ordinaria che può arrivare fino all'1,06% (e che di fatto nei capoluoghi di provincia si attesta già allo 0,97% di media). Quello che non si poteva immaginare, però, è il labirinto di complicazioni che ne è seguito. Vediamo allora quattro aspetti da non trascurare in vista del saldo dell'Imu.

Individuare l'aliquota applicabile. Dove le decisioni locali sono arrivate a ridosso del termine del 31 ottobre, è inevitabile che ci sia ancora un certo grado di incertezza, anche perché spesso gli uffici hanno avuto bisogno di qualche giorno per comporre il testo definitivo con gli emendamenti votati in aula. In tutti questi casi, la via più sicura è verificare direttamente con il Comune la disciplina applicabile (sul sito ufficiale o all'ufficio tributi). In ogni caso, anche dove le delibere risalgono a qualche mese fa, potrebbero esserci zone grigie. Le case concesse in uso gratuito ai parenti sono un buon esempio: con l'Imu non possono essere assimilate all'abitazione principale, ma il Comune può prevedere un trattamento di favore, cosa che in effetti avviene nel 28% dei capoluoghi di provincia. Il perimetro dell'agevolazione, però, varia parecchio: a volte lo sconto è riservato ai parenti di primo grado in linea retta (genitori e figli); altre volte è esteso fino al 3° grado, ma con aliquote via via più care; altre volte ancora è subordinato ad altri requisiti, come l'esistenza di utenze intestate al parente da almeno un anno.

Dividere il tributo tra Stato e Comune. Per come è congegnata l'Imu, si può tranquillamente calcolare l'imposta in modo perfetto, e poi sbagliare a pagarla, perché bisogna dividere l'importo tra quota statale e quota comunale su tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale (e fattispecie affini) e dai fabbricati rurali. E se a giugno per ripartire il tributo fra Stato e Comune bastava dividere a metà, adesso bisognerà tenere conto che la quota statale è sempre dello 0,38% su base annua, e che quindi - ai fini del saldo - alle casse erariali va versata una sorta di "Imu fissa" calcolata con l'aliquota dello 0,19%, mentre al Comune, in buona sostanza, va la differenza.

Considerare i "tempi" giusti. Un aspetto spesso sottovalutato è il periodo per cui si possiedono i requisiti che fanno scattare una certa aliquota. Il caso più semplice è quello di un alloggio che resta sfitto per due mesi e viene affittato per gli altri dieci (ricordando che un periodo di almeno 15 giorni conta come mese intero). Ma ci sono anche situazioni più sottili, come la firma di un preliminare di vendita, che non libera il venditore dall'obbligo di pagare l'Imu, neppure se il possesso passa fin da subito al futuro acquirente. In tutti questi casi, l'imposta va parametrata alla durata, variando, se necessario, i codici tributo.

Compilare correttamente il modello F24. È vero che il saldo potrà essere pagato anche con bollettino - non ancora pubblicato - ma per adesso il modello F24 sembra la soluzione più roduta, anche alla luce dell'esperienza dell'acconto. Posto che va barrata la casella «Saldo» indicando la rateazione «0101» per la prima casa, l'arrotondamento va fatto all'euro per singolo rigo d'imposta, e anche la detrazione sull'abitazione principale va arrotondata nello stesso modo. Attenzione poi al numero di immobili: tutti quelli riconducibili allo stesso codice tributo situati nello stesso Comune vanno sommati, contando anche le pertinenze censite in modo autonomo in catasto; ad esempio, chi paga per la casa, un garage e un magazzino, deve indicare «003».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

0,97 per cento*L'aliquota ordinaria**È il livello medio del prelievo fissato dai capoluoghi di provincia*

Dieci passaggi chiave

01

Individua la rendita catastale

Le regole per il calcolo del saldo Imu per due immobili-tipo: un'abitazione principale e una seconda casa, ipotizzando che non ci siano figli al di sotto dei 26 anni e che le aliquote comunali siano fissate rispettivamente allo 0,5% e allo 0,96 per cento. Importi in euro

La rendita catastale può essere individuata nel rogito d'acquisto, nei vecchi bollettini Ici o sul sito dell'agenzia del Territorio (se non si è registrati, servono i dati catastali)

500,00

745,00

02

Rivaluta la rendita catastale del 5%

La rendita va rivalutata del 5%, moltiplicandola per 1,05: è la rivalutazione prevista dalla legge 662/1996, che resta valida anche ai fini dell'Imu

 $500 \times 1,05 = 525$ $745 \times 1,05 = 782,25$

03

Calcola il valore catastale dell'immobile

Il valore catastale va calcolato moltiplicando la rendita rivalutata per il coefficiente corrispondente alla categoria catastale del fabbricato (ad esempio 160 per le case)

 $525 \times 160 = 84.000$ $782,25 \times 160 = 125.160$

04

Individua l'aliquota decisa dal Comune

Le aliquote locali sono contenute nella delibera del consiglio comunale. Attenzione a utilizzare la decisione più recente: il termine per adottarle è scaduto il 31 ottobre

0,5%

0,96%

05

Individua le eventuali detrazioni previste

La detrazione base è di 200 euro, aumentati di 50 euro per ogni figlio fino a 26 anni di età convivente nell'abitazione. I Comuni possono aumentare l'importo dello sconto

200

-

06

Calcola l'Imu dovuta per tutto il 2012

L'Imu dovuta su base annua è quella che risulta applicando al valore catastale dell'immobile l'aliquota e le detrazioni decise dal Comune

 $[(84.000 / 100)$ $\times 0,5] - 200 = 220$ $(125.160 / 100) \times$ $0,96 = 1.201,54$

07

Sottrai le somme dovute in acconto

Il saldo da pagare sull'abitazione principale si individua sottraendo dall'Imu dovuta per tutto l'anno le somme relative all'acconto

$$220 - 68 = 152$$

-

08

Calcola la quota statale

Per la seconda casa, bisogna dividere il saldo tra quota statale e quota comunale.

Per ottenere la quota statale del saldo, bisogna applicare l'aliquota fissa dello 0,38% al valore catastale e sottrarre la quota statale dell'acconto (in questo esempio, 238 euro)

-

$$(125.160 / 100) \times$$

$$0,38 = 475,61$$

$$- 238 = 237,61$$

09

Calcola la quota comunale

Per calcolare la quota comunale sulla seconda casa, un procedimento rapido è sottrarre dall'Imu dovuta per tutto il 2012 la quota statale del saldo e la quota statale e comunale dell'acconto (in questo esempio, 238 per entrambe le voci d'acconto)

-

$$1.201,54 -$$

$$(238 + 238 + 237,61)$$

$$= 487,93$$

10

Compila il modello F24

Completato il calcolo, va compilato il modello F24, dividendo se necessario gli importi tra quota comunale e statale. Gli importi vanno arrotondati all'unità di euro per ogni singolo rigo d'imposta (quindi le quote statali e comunali vanno arrotondate)

152

(Comune)

238 (Stato)

488 (Comune)

Gli altri immobili

Caccia all'agevolazione su fabbricati sfitti o locati

In assenza di bonus si applica l'aliquota ordinaria

Siro Giovagnoli

Emanuele Re

Imu variabile sui fabbricati diversi dall'abitazione principale. Il calcolo del saldo si presenta come un vero e proprio percorso a ostacoli. Mentre l'acconto versato nello scorso mese di giugno è stato quantificato con le aliquote base, il conguaglio da versare alla scadenza del 17 dicembre dovrà essere determinato tenendo conto delle delibere dei Comuni che - soprattutto per gli immobili diversi dall'abitazione principale - possono aver variato le aliquote e previsto agevolazioni.

Il primo step del calcolo consiste nella quantificazione della base imponibile. Per i fabbricati iscritti in catasto, l'imponibile si calcola applicando alle rendite catastali risultanti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (con esclusione dell'A/10) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7: in pratica, le case e le loro pertinenze;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5, che comprendono, tra gli altri, gli edifici a finalità pubblica e i laboratori artigiani;
- 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5, cioè uffici, banche e assicurazioni;
- 60 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (con esclusione di D/5), elevato a 65 a decorrere dal 1° gennaio 2013, gruppo in cui rientrano anche i capannoni;
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1, che contraddistingue i negozi.

Nella quantificazione della base imponibile si deve tener conto anche delle eventuali deduzioni previste, quali ad esempio la riduzione del 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati.

L'aliquota corretta

Dopo aver determinato la base di calcolo, il passo successivo è l'individuazione dell'aliquota corretta per il caso specifico. Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai rurali strumentali, in tutti i casi in cui il Comune non ha dettato un'aliquota ad hoc si applica quella ordinaria, che ogni città può modulare dallo 0,46% all'1,06 per cento. Inoltre, i Comuni possono introdurre altre misure agevolative: una di queste può riguardare i fabbricati locati per i quali è consentito ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4%, anche in considerazione del fatto che la nuova imposta comunale, oltre all'Ici, sostituisce la componente immobiliare dell'Irpef e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari degli immobili non locati. Alcuni Comuni hanno deciso di differenziare l'aliquota solo per i fabbricati locati di natura abitativa e, in alcuni casi, hanno riservato il trattamento di favore ai soli contratti a canone concordato.

La stessa agevolazione può essere estesa anche agli immobili non produttivi di reddito fondiario e a quelli posseduti dai soggetti Ires. Infine, una specifica norma di favore è riservata ai beni merce, con l'aliquota che può scendere fino allo 0,38 per cento. Proprio in considerazione di questa ampia potestà regolamentare, che opera comunque all'interno del perimetro delineato dal legislatore, i contribuenti devono necessariamente leggersi le delibere dei Comuni dove sono localizzati gli immobili, per non commettere errori nel versamento.

Il conguaglio dovuto a saldo

Quantificato l'imponibile ed individuata l'aliquota corretta, il contribuente può calcolare l'imposta complessiva dovuta per il 2012 in relazione a ciascun immobile. La differenza tra questo importo e l'acconto di giugno rappresenta il saldo da versare a conguaglio entro il 17 dicembre. Tuttavia, occorre fare attenzione al fatto che nel modello di versamento vanno riportate distintamente la quota statale e quella di spettanza del Comune. Infatti, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando all'imponibile di tutti gli immobili - a eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze nonché dei

fabbricati rurali ad uso strumentale - l'aliquota di base pari allo 0,76%, cioè lo 0,38% su base annua.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli errori da evitare/1

ALiquota COMUNALE

Il primo passo per non sbagliare il calcolo del saldo dell'Imu è individuare l'aliquota decisa dal Comune. In alcuni casi, il consiglio comunale si è limitato a fissare un'aliquota ordinaria che vale per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale e dai rurali strumentali. Ma spesso sono state fatte distinzioni sottili: ad esempio tra un negozio usato dal proprietario e uno affittato a terzi; o tra una casa sfitta e una casa non affittata, ma "comunque occupata"

QUOTA STATALE E COMUNALE

Mentre a giugno bastava dividere l'acconto per due, ora con il saldo dell'Imu il calcolo della quota statale e della quota comunale si complica. Infatti, bisogna tenere conto che la quota statale è fissa e si calcola sempre con un'aliquota annua dello 0,38 per cento. Ad esempio, su un'aliquota dell'1% si ha questa divisione: 0,19% quota statale sull'acconto; 0,19% quota comunale sull'acconto; 0,19% quota statale sul saldo; 0,43% quota comunale sul saldo

ACCONTO

Il saldo viene individuato per differenza, cioè calcolando l'Imu dovuta per tutto il 2012 in base alle decisioni comunali e sottraendo l'Imu versata in acconto in base alle aliquote base nazionali. Attenzione, però, se con l'acconto si è pagato meno del dovuto, non basta "andare in pari" con il saldo, perché sulle somme non versate a giugno vanno calcolati interessi e sanzioni con il ravvedimento. A meno che l'errore non venga ritenuto scusabile, ma questo va valutato caso per caso

LA DICHIARAZIONE

Se il Comune ha previsto un'aliquota agevolata per una certa situazione - ad esempio, una casa affittata a canone concordato - non bisogna dimenticare che allo "sconto" è abbinato l'obbligo di presentare la dichiarazione Imu (termine attuale 4 febbraio). Ma bisogna fare attenzione, perché eventuali obblighi di comunicazione o certificazione imposti dal Comune potrebbero far venir meno l'obbligo di presentare la dichiarazione

Foto: Quattro cause frequenti d'errore per l'Imu sugli immobili diversi dalla prima casa

PATRIMONI AZIENDALI

Le manovre dei Comuni per gli edifici d'impresa

Pasquale Mirto

La normativa Imu offre ai Comuni un'ampia possibilità di disporre agevolazioni per gli immobili posseduti da imprese, compresa l'esenzione della quota comunale per gli immobili merce - cioè i fabbricati realizzati per la vendita - delle imprese di costruzione. Il Comune può in generale aumentare fino all'1,06% l'aliquota di base, pari allo 0,76%, o diminuirla fino allo 0,46%, ma per certe categorie può arrivare anche allo 0,4 per cento. Si tratta degli immobili delle imprese commerciali e di quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione. La stessa aliquota ridotta può essere riconosciuta in generale per tutti gli immobili posseduti da soggetti passivi Ires.

Il Comune può anche articolare le agevolazioni e differenziarle all'interno delle singole categorie catastali, così come espressamente previsto dall'articolo 8, comma 7 del Dlgs 23/2011. Al riguardo, la circolare 3/2012 del ministero dell'Economia sottolinea che la manovrabilità delle aliquote deve essere sempre esercitata nel rispetto dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione. Nella maggior parte dei casi i Comuni hanno alzato l'aliquota, ma spesso hanno al contempo previsto diverse agevolazioni per una platea selezionata di beneficiari: per esempio, il Comune di Roma ha previsto un'aliquota agevolata sia per i negozi, laboratori ed autorimesse sia per i cinema, individuati con delibera comunale; il Comune di Milano ha concesso un'aliquota "agevolata" pari allo 0,88% per i fabbricati di categoria B di proprietà di enti non commerciali e onlus, utilizzati parzialmente per attività commerciale, a condizione che i proventi finanzino l'attività istituzionale dell'Ente; il Comune di Venezia prevede un'aliquota agevolata dello 0,76% per gli immobili delle aziende che non abbiano licenziato dipendenti nelle due annualità precedenti e che procedano all'assunzione a tempo indeterminato di almeno un dipendente con meno di trent'anni o più di cinquanta. Poi ci sono Comuni (come Vercelli, Pistoia e Mantova) che hanno applicato l'aliquota massima per gli immobili di categoria D/5 (banche e assicurazioni). Sul fronte dichiarativo occorrerà verificare se la delibera comunale subordina l'applicazione dell'aliquota agevolata alla presentazione di un'apposita comunicazione.

Se nulla è previsto scatta l'obbligo di presentare la dichiarazione Imu.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La prima casa

Abitazioni al test degli sconti locali

Detrazioni extra, riduzioni del prelievo e «assimilazioni» possono alleggerire il conto

Giuseppe Debenedetto

Per effettuare il saldo del l'Imu sull'abitazione principale bisogna considerare che solo per quest'anno è possibile versare l'imposta in tre tranches: un primo acconto a giugno pari a 1/3 dell'imposta calcolata con l'aliquota dello 0,4%, un secondo acconto a settembre, calcolato sempre sull'aliquota base nazionale, e il saldo a dicembre. In occasione del saldo, però, bisogna applicare l'aliquota determinata dal singolo Comune - la cui media nei capoluoghi è pari allo 0,45% - e calcolare il saldo al netto degli acconti di giugno e settembre (per chi ha scelto questa soluzione) oppure al netto dell'unico acconto versato a giugno. Il tutto ovviamente a condizione che sussista il requisito dell'abitazione principale, la cui definizione è peraltro più ristretta rispetto all'Ici.

I requisiti

In primo luogo, nell'immobile il contribuente deve avere contemporaneamente la «dimora abituale» e la «residenza anagrafica», mentre con l'Ici le risultanze anagrafiche costituiscono una semplice presunzione. Deve poi trattarsi di «unica unità immobiliare»: non è più possibile, quindi, considerare abitazione principale due immobili contigui, escluso il caso di unità immobiliari catastalmente unite ai soli fini fiscali. Il doppio requisito della dimora abituale e della residenza anagrafica deve riguardare «il possessore e il suo nucleo familiare». Va però chiarito, nel caso in cui i coniugi vivano in case diverse nello stesso Comune, che solo una può usufruire dell'aliquota agevolata, peraltro soggetta all'obbligo dichiarativo. Nell'ipotesi in cui sia invece un figlio a vivere in un altro immobile ubicato nello stesso comune, costituendo così un nuovo nucleo familiare, il genitore perde solo l'eventuale maggiorazione della detrazione. E arriviamo così alle agevolazioni di cui gode l'abitazione principale.

Le agevolazioni

Oltre all'aliquota ridotta, è prevista una detrazione base di 200 euro e una maggiorazione, limitata al biennio 2012-2013, pari a 50 euro per ogni figlio convivente di età inferiore ai 26 anni e fino a 400 euro. Pertanto, il massimo teoricamente raggiungibile dalla detrazione (base + maggiorazione) ammonterebbe a 600 euro. I Comuni possono comunque disporre l'aumento della detrazione, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, anche introducendo varianti correlate al reddito del contribuente o altri elementi. Il comune di Bari, ad esempio, prevede, in caso di reddito inferiore a 50mila euro, un'ulteriore detrazione di 150 euro, se il contribuente è possessore dell'abitazione principale come unico immobile sul territorio nazionale, o di 100 euro se il contribuente, oltre all'abitazione principale, possiede un'altra unità immobiliare nel comune di Bari.

Altra particolarità dell'abitazione principale è costituita dalla devoluzione dell'intero gettito ai comuni, soluzione peraltro prevista anche per i fabbricati rurali strumentali e per gli alloggi IACP e delle cooperative a proprietà indivisa: in questi casi l'imposta perde la sua natura dualistica non essendo dovuta la quota erariale. Di conseguenza, tutto il tributo va versato in un unico rigo del modello F24.

Immobili assimilati

La disciplina delle abitazioni principali si estende inoltre alle assimilazioni legali e a quelle decise dai Comuni. A parte le pertinenze (nel limite di tre), l'unica forma di assimilazione ope legis è costituita dalla casa coniugale assegnata al coniuge separato o divorziato, mentre nel secondo gruppo (facoltativo) rientrano le abitazioni degli anziani e disabili lungodegenti e quelle dei cittadini italiani residenti all'estero. Per gli alloggi IACP e delle cooperative a proprietà indivisa l'agevolazione è invece limitata - secondo l'interpretazione ministeriale - alla sola detrazione base (200 euro), trattandosi di contribuenti non persone fisiche.

Dove l'assimilazione è stata prevista dal Comune - ad esempio per gli anziani ricoverati - è probabile che il contribuente abbia versato un acconto considerando l'immobile come seconda casa (usando peraltro codici diversi) e ora deve pagare il saldo considerandola come abitazione principale, con la possibilità di andare

anche a credito. In questo caso, non è del tutto chiaro come bisogna comportarsi, dal momento che manca una disciplina sui rimborsi della quota statale.

A rigore, la competenza per i rimborsi dovrebbe spettare al Comune, trattandosi di imposta municipale: sarebbe veramente eccessivo imporre al contribuente di presentare due istanze, una al Comune e l'altra all'agenzia delle Entrate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Gli errori da evitare/2

I CONFINI DELLA FAMIGLIA

Attenti a individuare correttamente l'abitazione principale: se i coniugi risiedono in case diverse nello stesso Comune, solo una può avere le agevolazioni. Anche se risiedono in Comuni diversi, però, servono la residenza anagrafica e la dimora effettiva per raddoppiare lo sconto: non basta, insomma, la sola residenza. Nota bene: in caso di separazione, non conta il deposito dell'istanza, e finché non si pronuncia il giudice i coniugi pagano come se fossero sposati

IL PERIODO GIUSTO

Se si acquista una casa con atto stipulato il 10 settembre, ma vi si prende la residenza il 20 ottobre, nel 2012 bisognerà pagare l'Imu per due mesi (2/12) come seconda casa e per altri due mesi come abitazione principale. Lo stesso vale per qualsiasi altro caso: agevolazioni e rincari, compresa la detrazione sulla prima casa, vanno sempre rapportati al periodo in cui si verificano le condizioni. E ogni frazione di almeno 15 giorni conta come un mese intero

IL POSSESSO E I SOGGETTI

Quando un immobile è in comproprietà, tutti i contitolari devono pagare l'Imu, tranne i casi in cui uno di loro abbia il diritto di abitazione. Questa regola vale anche tra marito e moglie, che devono sempre presentare due modelli F24, anche se hanno un unico conto corrente. Altra fonte d'errore sono le comproprietà tra fratelli: se uno risiede nella casa e l'altro (o gli altri) no, solo il primo applicherà l'aliquota ridotta e l'intera detrazione di 200 euro

Foto: Le cause più frequenti d'errore per l'Imu sull'abitazione principale

CASI PARTICOLARI SEPARAZIONE E DIVORZIO

Versa l'imposta il coniuge cui è assegnata la casa

Pasquale Mirto

L'Imu cambia le regole per i coniugi separati o divorziati. L'articolo 4, comma 12-quinquies del DI 16/2012 prevede che, ai soli fini dell'applicazione dell'Imu, l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende «in ogni caso» effettuata a titolo di diritto di abitazione.

In tema di Ici, la Cassazione ha ripetutamente sostenuto che il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento, sulla casa coniugale, ha natura di atipico diritto personale di godimento e non già di diritto reale. Nell'Imu, diversamente dall'Ici, il legislatore ha qualificato espressamente il diritto a usare l'ex casa coniugale come diritto reale di abitazione. Qualche dubbio nasce sulla precisazione operata dal legislatore che l'assegnazione avviene «in ogni caso» a titolo di diritto di abitazione. Il problema sorge quando l'abitazione assegnata non è, interamente o per quota, di proprietà dei due ex coniugi, come, ad esempio, nel caso dell'abitazione posseduta dai suoceri o nel caso di abitazione posseduta a titolo di locazione.

Benché la norma si presti a diverse letture, per cui sarebbe necessario un chiarimento per via normativa, pare corretto interpretare la norma nel senso di considerare l'assegnatario dell'abitazione soggetto passivo Imu solo nella misura in cui l'altro coniuge era soggetto passivo. In altre parole, si ritiene che la normativa regoli i rapporti Imu solo con riferimento alle quote di possesso dei coniugi e non attribuisca, invece, un diritto reale di abitazione anche nel caso in cui l'abitazione fosse di terzi soggetti e fosse occupata, ad esempio, in base a un comodato dei suoceri o in base a un contratto di locazione, rispetto al quale il giudice della separazione dispone il subentro nei confronti del solo coniuge assegnatario.

Peraltro, in questi casi il diritto ad abitare è comunque subordinato alla volontà del proprietario, in quanto, ad esempio, l'assegnazione determina la sola successione nel rapporto di comodato, ma non esclude il diritto del comodante di chiedere la restituzione dell'abitazione (Cassazione, Sezione III, sentenza 15986/2010). Diversamente, si verrebbe a costituire un diritto di abitazione anche più ampio di quello che spetta al coniuge superstite, in base all'articolo 540 del Codice civile, che sorge solo nel caso in cui l'abitazione sia di proprietà di uno o entrambi i coniugi, ma non nel caso in cui l'abitazione sia di proprietà, anche per quota, di terzi (Cassazione, 8171/1991). In conclusione, poiché è certo che l'assegnazione disposta dal giudice della separazione ha contenuto solo personale e non reale, la finzione Imu deve configurarsi solo come una (assai ragionevole) sostituzione del coniuge soggetto passivo che subisce una limitazione della proprietà.

Ai dubbi applicativi si affiancano problemi operativi legati alle lungaggini delle procedure. Sia nel caso di separazione consensuale, sia in quella giudiziale, tra la data di presentazione dell'istanza e la data di emissione del decreto che omologa la separazione consensuale o della sentenza di separazione giudiziale, la soggettività passiva non cambia, perché se anche è avvenuta la separazione di fatto, il nuovo diritto di abitazione sorge solo con il provvedimento del giudice. Il coniuge che non occupa più l'ex casa coniugale sarà costretto dunque a pagare l'Imu, anche per molti mesi, considerando l'abitazione come tenuta a disposizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

BOX, SOFFITTE E CANTINE

Sgravio limitato soltanto a una pertinenza per tipo

Alberto Bonino

Sonia Scagnolari

La normativa Imu ha stabilito che possono essere soggette ad aliquota agevolata l'abitazione principale e le relative pertinenze, ma «esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità a uso abitativo».

La definizione si complica in presenza di unità immobiliari costituite da locali abitativi e «accessori indiretti comunicanti e non», tra i quali soffitte, cantine, lavanderie, legnaie, e così via. Per la normativa catastale, infatti, l'insieme di vani principali e accessori diretti e indiretti costituisce l'unità immobiliare abitativa.

La circolare del ministero dell'Economia n. 3/2012 ha stabilito che, nel caso una pertinenza sia già accatastata con l'abitazione, ad esempio una cantina, come spesso accade con gli alloggi in condominio, allora si potrà applicare l'aliquota ridotta all'unità abitativa e - al massimo - a una pertinenza in C/6 e un'altra in C/7 (la cantina, infatti, è assimilata dalla circolare al «tipo» C/2 anche se non è accatastata in modo autonomo). Se invece le pertinenze già censite unitamente all'abitazione principale siano due - ad esempio una cantina e una soffitta - il contribuente potrà usufruire delle agevolazioni solo per un'altra pertinenza classificata in categoria catastale C/6 o C/7. Nel caso di edifici unifamiliari in cui la presenza di locali accessori indiretti sia superiore a tre, però, il contribuente trova difficoltà oggettive ad applicare la normativa. Per una corretta applicazione della disciplina Imu, sarebbe opportuno che il legislatore chiarisse definitivamente la differenza tra locali accessori e pertinenze. L'attuale normativa fiscale non prevede limiti di estensione per le aree pertinenziali. Il vincolo di pertinenza di un'area nei confronti del fabbricato principale, sia essa cortile, orto o giardino, deve risultare da una dichiarazione o essere iscritto negli atti catastali attraverso la «graffatura». Diversa è la considerazione quando si tratta di area edificabile: per essere qualificata come pertinenza di un fabbricato, questa necessita di una modifica oggettiva e funzionale dello stato dei luoghi che sterilizzi stabilmente il suo potenziale edificatorio (Cassazione, sentenza 10090 del 9 giugno scorso).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I DUE CASI TERRENI

La vecchia circolare Ici delimita le zone esenti

La base imponibile per il calcolo dell'Imu relativa ai terreni agricoli è pari all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto rivalutato in un primo momento del 25% e poi per un coefficiente pari a 135, oppure 110 per i terreni posseduti e coltivati da coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (Iap). L'aliquota applicabile per i terreni agricoli è pari a quella ordinaria, cioè lo 0,76%, sempre modificabile fino allo 0,46% nel minimo e all'1,06% nel massimo da parte dei Comuni. Va notato che se i comproprietari iscritti nella previdenza agricola hanno costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente (articolo 9, Dlgs 228/2001) usufruiscono del minore coefficiente pari a 110.

I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti e Iap, iscritti nella previdenza agricola, purché condotti dagli stessi, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 6mila euro e, per il valore successivo, fino al limite di 32mila euro, usufruiscono di un abbattimento in percentuale della base imponibile. La circolare 3/DF/2012, paragrafo 8, lettera h), ha chiarito che il possesso di terreni agricoli in aree montane o di collina delimitate in base all'articolo 15 della legge 984/1977, non comporta il pagamento dell'Imu. Questa esenzione si applica ai terreni contenuti nell'elenco allegato alla circolare 9 del 14 giugno 1993, riguardante l'Ici: attenzione, è un elenco che non coincide perfettamente con quello Istat dei Comuni montani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'agricoltura

Dopo un acconto «light» il saldo pesa sui rurali

A giugno portici e cascine hanno versato il 30%

PAGINA A CURA DI

Gian Paolo Tosoni

Con l'avvento dell'Imu, i fabbricati rurali perdono l'esenzione di cui avevano beneficiato con l'Ici. La manovra salva-Italia (articolo 13, comma 14, del DI 201/2011) prevede l'abrogazione del comma 1-bis dell'articolo 23 del DI 207/2008 e, di riflesso, l'assoggettamento dei fabbricati rurali all'Imu. In particolare il comma 1-bis disponeva l'esenzione ai fini dell'Ici per «le unità immobiliari, anche iscritte o iscrिवibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità» indicati nell'articolo 9 del DI 557/1993. L'abrogazione di questa norma fa venire meno qualsiasi esenzione per i fabbricati rurali, esenzione che trovava la sua giustificazione nella circostanza che la relativa rendita era già compresa nella tariffa di reddito dominicale.

Case e rurali strumentali

Una volta chiarito che l'Imu si applica anche ai fabbricati rurali, occorre precisare che le regole di tassazione sono differenti a seconda che il fabbricato sia adibito a uso abitativo o a uso strumentale.

L'imposizione dei fabbricati rurali abitativi segue le regole ordinarie, pertanto l'aliquota di base è dello 0,76%, che i Comuni possono diminuire o aumentare sino a un massimo di 0,3 punti percentuali. Tuttavia, nel caso in cui l'immobile sia adibito ad abitazione principale, si ha diritto a godere delle relative agevolazioni: aliquota di base ridotta allo 0,4% e detrazione di 200 euro maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età inferiore ai 26 anni.

I fabbricati rurali strumentali invece sono assoggettati a un'aliquota ridotta pari allo 0,2%, che i Comuni possono diminuire ulteriormente fino allo 0,1% per cento. Rientrano tra questi fabbricati anche quelli a destinazione abitativa dei dipendenti dell'azienda agricola, a tempo indeterminato o determinato, per un numero annuo di giornate lavorative superiori a 100, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento. Sono inoltre esenti dall'imposta i fabbricati rurali strumentali ubicati in Comuni classificati montani o parzialmente montani, in base all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istat, secondo quanto previsto dal comma 8 dell'articolo 9 del Dlgs 23/2011, anche all'indirizzo www.istat.it/it/archivio/6789.

Bisogna notare che per le abitazioni l'acconto di giugno è stato pari a metà dell'imposta (o 1/3, per i proprietari di prime case che hanno scelto di versare anche la rata di settembre), mentre per i rurali strumentali l'acconto è stato del 30%, con la conseguenza che il saldo sarà decisamente più pesante della prima rata, dovendo andare a conguaglio con l'aliquota decisa dal Comune. Per quanto riguarda la base imponibile, in generale i coefficienti da applicare al valore della rendita rivalutata del 5% variano a seconda della categoria in cui sono accatastati gli immobili. I fabbricati rurali a uso strumentale sono generalmente iscritti in catasto fabbricati nella categoria D/10, mentre le abitazioni rurali ricadono nella categoria dei fabbricati classificati nel gruppo catastale A. I coefficienti corrispondenti sono rispettivamente pari a 60 e 160. Tuttavia, come precisato dal decreto ministeriale 27 luglio 2012 e dalla circolare ministeriale 3/DF/2012 i fabbricati rurali mantengono la categoria originaria; quindi ad esempio un ufficio aziendale mantiene la categoria A/10 e, come tale, il coefficiente è 80.

I fabbricati da censire

Il comma 14-ter dell'articolo 13 del DI 201/2011 dispone che i fabbricati rurali iscritti al catasto dei terreni debbano essere dichiarati al catasto edilizio urbano entro il 30 novembre 2012, per consentirne l'assoggettamento a tassazione. Diversamente, questi fabbricati risulterebbero sprovvisti di rendita, e sarebbe impossibile assoggettarli all'Imu. Per i fabbricati iscritti in catasto entro il 30 novembre, l'imposta municipale si versa in una soluzione entro il 17 dicembre, perché in questo caso non è stato versato l'acconto di giugno.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I NON ACCATASTATI**L'OBBLIGO**

L'obbligo di accatastamento dei fabbricati rurali iscritti tra i terreni riguarda i fabbricati sia agricoli sia strumentali che hanno le caratteristiche di fabbricato rurale in base all'articolo 9 del DI 557/1993 e i requisiti qui previsti devono essere rispettati

L'ACCATASTAMENTO

Le modalità di accatastamento sono stabilite con decreto del ministro dell'Economia del 26 luglio 2012 («Gazzetta Ufficiale» 185 del 9 agosto 2012) e circolare 2/2012 del Territorio

IL CLASSAMENTO

Ai fabbricati rurali è attribuito un classamento in base alle regole ordinarie in una delle categorie catastali. Possono essere considerati rurali quindi i fabbricati iscritti nelle categorie A/10 (uffici) o nelle categorie C e D. Ai fabbricati diversi da quelli iscrivibili nella categoria D/10 è apposta l'annotazione «R»

LA DOMANDA

La domanda di accatastamento deve essere accompagnata dalla autocertificazione attestante il possesso dei requisiti di ruralità

Conteggio e modello F24

La quota fissa per lo Stato complica il conguaglio

Il contribuente deve fare i calcoli e dividere l'imposta SOLDI SOLO AL COMUNE L'erario non incassa alcuna percentuale sull'Imu prima casa, per le fattispecie affini e sui rurali strumentali

Luigi Lovecchio

La rata di acconto Imu di giugno è stata versata con le aliquote e la detrazione di base, mentre il calcolo del dovuto effettivo si esegue in sede di saldo. La maggiore difficoltà per i contribuenti è rappresentata dalla conoscibilità delle delibere comunali: il termine per approvare le misure dell'Imu era fissato al 31 ottobre scorso e per la pubblicazione delle delibere vi sono 30 giorni di tempo; non è difficile, allora, comprendere come vi possano essere difficoltà per la scadenza del 17 dicembre. Uno dei sistemi più veloci è quello di consultare il sito internet del Comune o, in alternativa, di rivolgersi all'ufficio tributi.

Il procedimento di calcolo del saldo consiste nel determinare l'importo dovuto per tutto il 2012 in base all'aliquota decisa dal Comune, e nel sottrarre da tale importo l'ammontare versato in acconto a giugno.

La complicazione è che - di norma - il contribuente deve suddividere il saldo tra quota comunale e quota statale, utilizzando due righe diversi del modello F24 e due diversi codici tributo (ad esempio 3918 per la quota comunale e 3919 per quella statale su una casa affittata). La quota comunale è variabile in ragione delle decisioni adottate a livello locale, la quota erariale rimane sempre fissa: quest'ultima è infatti pari allo 0,38% dell'imponibile Imu su base annua. Quindi, al momento del saldo, la quota statale sarà sempre lo 0,19%, mentre quella comunale risulterà per differenza.

In alcuni casi, tutta l'Imu va versata al Comune, senza quota statale. Poiché questo semplifica decisamente le cose, è importante individuare bene queste situazioni. In particolare, si tratta:

edell'abitazione principale e relative pertinenze;

rdelle fattispecie di assimilazione all'abitazione principale eventualmente deliberate dal Comune (unità immobiliari non locate appartenenti a anziani o disabili residenti in istituti di ricovero ovvero a cittadini italiani residenti all'estero);

tdegli immobili degli IACP;

udegli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

idegli immobili in proprietà dei Comuni ubicati sul loro territorio;

odei fabbricati rurali strumentali.

Una prima difficoltà si riscontra nelle ipotesi in cui il Comune abbia deciso l'assimilazione all'abitazione principale in ritardo rispetto alla scadenza della prima rata. In tale eventualità, il contribuente avrà pagato a giugno anche la quota di imposta erariale che, a consuntivo, risulta non più dovuta. Occorrerà pertanto presentare un'istanza di rettifica del codice tributo all'ufficio locale dell'agenzia delle Entrate, e per conoscenza al Comune, allo scopo di imputare all'imposta comunale la somma versata con il codice dell'imposta erariale. È infine evidente che tutto l'importo dovuto a titolo di saldo dovrà essere versato con il codice dell'imposta comunale (in questo caso, 3912).

Una situazione analoga si verifica nell'ipotesi in cui il Comune abbia deliberato una aliquota ridotta per determinate fattispecie. Si faccia l'esempio dell'aliquota minima dello 0,4% per gli immobili locati con contratti a canone concordato. A giugno si sarà versato, fatto 100 l'imponibile teorico, 0,19 a titolo di imposta erariale e 0,19 a titolo di imposta comunale. Il totale dell'anno è pari a 0,38 per lo Stato e a 0,02 per il Comune. Il pagamento effettivo da eseguire a dicembre deve essere dunque di 0,02 residui, interamente a titolo di imposta erariale. Inoltre, è evidente che una parte di quello che è stato versato in acconto a titolo di imposta comunale deve essere imputato a titolo di imposta erariale. Ciò sarà possibile, sempre presentando una istanza di correzione di codice tributo all'agenzia delle Entrate.

Non è difficile tuttavia immaginare che spesso i contribuenti provvederanno a versare il residuo dovuto, senza preoccuparsi della corretta imputazione di quanto pagato in acconto. Vi è da ritenere che in tale

eventualità non possano essere comminate sanzioni di sorta e si dovrà provvedere ad aggiustamenti contabili tra il Comune e lo Stato, sulla base dei conteggi corretti.

Un'altra possibilità è che a saldo risulti un credito d'imposta. Ciò potrebbe accadere, ad esempio, qualora il Comune abbia deliberato una detrazione fortemente maggiorata per l'abitazione principale, di cui l'interessato non ha potuto tener conto in sede di acconto. Si ritiene che il credito, con una apposita istanza presentata al Comune, potrà essere richiesto a rimborso ovvero computato in detrazione dall'Imu dovuta per il 2013.

Ipotizzando la sussistenza di un credito che afferisca sia all'imposta comunale che a quella statale, l'eventuale domanda di rimborso dovrà essere presentata al Comune, in linea di principio, per l'intero importo vantato. Nulla è però previsto su chi debba provvedere concretamente alla restituzione delle somme dovute a titolo di imposta erariale. Sul punto, saranno necessarie delle istruzioni dettagliate da parte delle Finanze.

Con il saldo debutta infine il bollettino postale di pagamento del l'Imu. Sarà quindi possibile effettuare il versamento sia con il modello F24, sia con il nuovo bollettino postale, al momento in attesa di pubblicazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

GLI ESEMPI

a cura di Luciano De Vico

L'ABITAZIONE PRINCIPALE AD ALIQUOTA MAGGIORATA

Alloggio di medie dimensioni (3 vani catastali) in zona centrale a Torino, con una rendita di 836,66 euro. Utilizzato come abitazione principale. Il proprietario ha un figlio piccolo, che fa salire da 200 a 250 euro la detrazione. Il proprietario ha scelto di pagare l'acconto in due rate, a giugno e settembre, con l'aliquota base allo 0,4 per cento. Per il saldo va usata l'aliquota comunale dello 0,575 per cento. Tutta l'imposta va al Comune (codice tributo 3912).

1° ACCONTO 104 euro

2° ACCONTO 104 euro

SALDO IMU 350 euro

L'ABITAZIONE PRINCIPALE CON LA DETRAZIONE EXTRA

Grande appartamento (7 vani catastali) in zona semicentrale a Bari, con una rendita di 935,24 euro. Posseduto e usato come abitazione principale da un pensionato. L'acconto è stato pagato con l'aliquota base dello 0,4% e la detrazione di 200 euro. Per il saldo si applicano le regole comunali: aliquota sempre allo 0,4% e detrazione maggiorata di 150 euro perché il proprietario ha un reddito inferiore a 50mila euro. Tutta l'imposta va al Comune (codice tributo 3912).

ACCONTO 214 euro

SALDO 64 euro

LA SECONDA CASA SFITTA

Alloggio sfitto (3,5 vani catastali) in zona periferica a Firenze, con una rendita catastale di 515,17 euro. Tenuto a disposizione del proprietario. L'acconto è stato pagato con l'aliquota base dello 0,76% dividendo a metà il gettito tra Comune e Stato (codici tributo 3918 e 3919). Per il saldo si applica l'aliquota dell'1,06% decisa dal Comune e il gettito va diviso tra quota statale (0,38% su base annua) e comunale (il resto dell'imposta).

ACCONTO 328 euro

SALDO 588 euro

IL NEGOZIO UTILIZZATO DAL TITOLARE

Negozi in centro a Milano (80 metri quadrati), con una rendita catastale di 2.313,73 euro. Il locale è posseduto e utilizzato direttamente dal titolare. L'acconto è stato pagato con l'aliquota base dello 0,76% dividendo a metà il gettito tra Comune e Stato (codici tributo 3918 e 3919). Per il saldo si applica l'aliquota dello 0,87% decisa dal Comune per queste situazioni e il gettito va diviso tra la quota statale (0,38% su base annua) e la quota comunale.

ACCONTO508 euro

SALDO655 euro

LA COMPILAZIONE

a cura di Luciano De Vico

Chi la deve pagare

Sono tenuti al versamento dell'Imu i soggetti passivi del tributo che, di norma, coincidono con il proprietario dell'immobile o con il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione ed enfiteusi. Nessun obbligo, quindi, per coloro che detengono un immobile in locazione o a titolo di comodato, né tantomeno sui titolari della sola nuda proprietà. Non c'è inoltre soggettività passiva per il periodo antecedente alla compravendita di un fabbricato, anche se il contratto è stato preceduto da un compromesso registrato.

Tra gli altri soggetti passivi, la legge individua il concessionario di aree demaniali e il locatario per i soli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in leasing. In quest'ultimo caso, l'obbligo di versamento vale per tutta la durata del contratto di leasing, a partire dalla data di stipula.

Come si compila il modello F24

Per pagare l'Imu con il modello F24, si può usare anche il vecchio modello che riporta la dicitura «Sezione Ici», indicando i codici tributo istituiti per l'Imu.

Ogni soggetto passivo è tenuto a effettuare il proprio versamento su un modello a lui intestato, anche se si tratta di coniugi comproprietari.

Nella compilazione del modello bisogna indicare il codice catastale del Comune nel cui territorio è situato l'immobile, il codice tributo, il numero degli immobili per cui si esegue il versamento, l'anno d'imposta e l'importo da versare. Quest'ultimo va riportato al netto dell'eventuale detrazione, da indicare in una casella in basso a sinistra, rapportata al numero di rate (metà o un terzo). Gli importi da versare devono essere raggruppati in funzione del codice tributo e del codice Comune, ad esempio inserendo nello stesso rigo tre case affittate situate nello stesso Comune. Gli importi vanno arrotondati - fino a 49 cent all'euro inferiore, da 50 cent all'euro superiore - per ogni rigo del modello.

La casella del saldo va sempre barrata, mentre il software delle Entrate prevede la compilazione della rateazione - indicando «0101» - solo per l'abitazione principale.

Per quanto riguarda l'importo minimo da versare, se il Comune non ha deliberato nulla in proposito, vale la regola statale per cui il versamento non è dovuto se l'importo annuo è inferiore a 12 euro.

Se non c'è nulla da versare a saldo, perché le detrazioni o le agevolazioni decise dal Comune azzerano l'imposta, il modello F24 non deve essere presentato.

I codici tributo per l'Imu

3912 - Imu - Imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze - Comune

3913 - Imu - imposta municipale propria per fabbricati rurali a uso strumentale - Comune

3914 - Imu - imposta municipale propria per i terreni - Comune

3915 - Imu - imposta municipale propria per i terreni - Stato

3916 - Imu - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Comune

3917 - Imu - imposta municipale propria per le aree fabbricabili - Stato

3918 - Imu - Imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Comune

3919 - Imu - Imposta municipale propria per gli altri fabbricati - Stato

3923 - Imu - Interessi da accertamento - Comune

3924 - Imu - Sanzioni da accertamento - Comune

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE VECCHIE DENUNCE ICI

a cura di Pasquale Mirto

I casi in cui la dichiarazione Ici resta valida anche per l'Imu

Le dichiarazioni Ici sono valide anche ai fini dell'Imu, per espressa previsione normativa.

Secondo quanto si legge nelle istruzioni ministeriali, tale previsione trova il suo fondamento nella circostanza che i dati rilevanti ai fini della determinazione del tributo sono rimasti pressoché invariati rispetto a quelli richiesti per la dichiarazione Ici.

Gli oggetti imponibili sono gli stessi, fatta eccezione per i terreni incolti, che nell'Ici erano esclusi dall'imposizione e che di conseguenza andranno dichiarati ai fini Imu. Anche i soggetti passivi sono pressoché identici, ad eccezione del coniuge legalmente separato e ora titolare del diritto di abitazione, la cui dimora era già esente da Ici ma limitatamente alla propria quota di proprietà. In questo caso occorrerà presentare la dichiarazione solo se l'abitazione si trova in un Comune diverso da quello di nascita o da quello in cui è stato celebrato il matrimonio; diversamente, l'informazione è annotata sugli atti di stato civile e quindi conoscibile dal Comune.

L'abitazione principale e relative pertinenze sono già presenti nella banca dati Ici e non occorre dichiararle, salvo il caso in cui lo stesso nucleo familiare abbia stabilito la residenza e la dimora in due diverse abitazioni dello stesso Comune.

Anche per le pertinenze, stando alle istruzioni ministeriali, non c'è alcun obbligo dichiarativo, perché il Comune «dispone di tutti gli elementi necessari» al fine di verificare la correttezza degli adempimenti. Su questo fronte potrebbe essere utile presentare la dichiarazione quando il contribuente possiede più pertinenze della stessa categoria o quando una pertinenza è accatastata unitariamente all'abitazione, perché, in presenza di più pertinenze, di fatto spetta al contribuente decidere quale considerare pertinenza ai fini Imu. Come farebbe, infatti, il Comune a decidere qual è la pertinenza tra due garage (C/6) aventi rendita diversa?

Un generalizzato obbligo dichiarativo emerge invece per tutti i fabbricati che erano esenti dall'Ici e che continuano a rimanere esenti anche dall'Imu, esclusi quelli la cui esenzione è comunque conoscibile dal Comune, come per i fabbricati di categoria E. L'articolo 10, comma 4 del Dlgs 504/1992 escludeva dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Ici i fabbricati esenti, ma questa norma non è stata espressamente richiamata dalla disciplina Imu. Nella generalità dei casi l'esenzione dipende dal fatto che il soggetto passivo utilizza l'immobile esclusivamente per fini istituzionali, come nel caso di enti pubblici, o per esercitare una delle attività individuate dalla stessa norma, come nel caso degli enti non commerciali. Visto che il modo in cui è utilizzato l'immobile è un dato non conosciuto dal Comune, tutti i soggetti esenti, a iniziare dallo Stato, dovranno presentare la dichiarazione (anche se le istruzioni hanno "dimenticato" questa ipotesi); a seguire, per numerosità, dovranno essere dichiarati anche tutti gli immobili degli enti non commerciali, compresi quelli a uso promiscuo, per i quali il nuovo sistema di imposizione, basato sulla percentuale di utilizzo, e la nuova dichiarazione, prevista dall'articolo 91-bis del DI 1/2012, valgono solo a partire dal 2013.

Infine, non dovranno essere dichiarati gli immobili per i quali le informazioni necessarie alla gestione dell'imposta siano presenti nel Modello unico informatico (Mui).

Rappresentano un'eccezione le compravendite delle aree fabbricabili, per le quali manca il valore venale, e dei terreni agricoli, nel caso in cui siano condotti da imprenditori agricoli professionali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Adempimenti amministrativi

La prima casa non si dichiara

Fa eccezione il caso dei coniugi con alloggi diversi - Il termine scade il 4 febbraio

Luigi Lovecchio

C'è più tempo per la prima denuncia Imu. Con un emendamento apportato in sede di conversione del Dl n. 174/12, in fase di approvazione in Parlamento, si è infatti previsto che la scadenza sia prorogata a 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di approvazione del modello ministeriale. Il termine viene così spostato al 4 febbraio dell'anno prossimo, stando alla formulazione attuale del l'emendamento.

I soggetti interessati

Le categorie di soggetti potenzialmente interessati alla prima scadenza sono due:

e i possessori di immobili già denunciati ai fini Ici per i quali la denuncia Ici non è compatibile con le nuove regole dell'Imu;

r i soggetti che hanno realizzato variazioni della situazione immobiliare nel corso del 2012 per le quali il termine ordinario di presentazione della denuncia scadeva prima dell'approvazione del modello ministeriale.

A regime, invece, il termine della denuncia è di 90 giorni dall'evento da dichiarare.

Gli immobili da dichiarare

Il primo punto importante da sottolineare, pensando agli immobili, è che l'abitazione principale non deve essere quasi mai dichiarata, neppure se si ha diritto alla maggiore detrazione di 50 euro per figli conviventi di età non superiore a 26 anni.

Fa eccezione il caso dei coniugi non separati che hanno residenze distinte nell'ambito dello stesso Comune. In tale eventualità, la disciplina del l'Imu prevede che solo a una di esse possano essere applicate le agevolazioni per l'abitazione principale. Questa è l'unità che dovrà essere indicata nella denuncia dall'effettivo proprietario.

Sempre in tema di abitazione principale, se ci sono delibere di assimilazione adottate dal Comune, la dichiarazione è obbligatoria solo per le unità dei cittadini italiani residenti all'estero.

Le istruzioni, invece, non impongono di denunciare le pertinenze della prima casa.

Per gli altri immobili, in via generale, la regola adottata dalle Finanze è quella secondo cui non devono essere dichiarate le notizie che sono conoscibili dai Comuni. Ne deriva che tutti gli atti che transitano dal sistema notarile del Mui (Modello unico informatico) - come ad esempio una compravendita - non devono essere denunciati, in quanto sono disponibili ai Comuni per il tramite del sistema di interscambio dei dati catastali.

Per le medesime ragioni, non devono essere dichiarati i fabbricati rurali, anche se esenti in quanto ubicati in Comuni classificati come montani dall'Istat. La qualifica di ruralità è infatti annotata agli atti dell'ufficio del Territorio. Ugualmente, non vanno denunciati i terreni esenti, perché ubicati in Comuni montani o collinari.

Immobili con aliquota ridotta

Un'importante novità è rappresentata dagli immobili per i quali il Comune ha deliberato un'aliquota ridotta, in attuazione di specifiche disposizioni di legge. Si tratta degli immobili locati, dei fabbricati d'impresa, degli immobili dei soggetti Ires e dei fabbricati merce delle imprese di costruzione. In tale ipotesi, in linea di principio, l'obbligo di presentazione della denuncia sussiste.

Per i beni locati, peraltro, la denuncia è obbligatoria solo se il contratto di locazione è stato registrato prima del 1° luglio 2010. A partire da tale data, infatti, i contratti devono essere registrati all'agenzia delle Entrate con l'indicazione dei dati catastali dell'immobile.

Casi ereditate o inagibili

Le istruzioni ministeriali confermano la regola, già vigente nell'Ici, secondo cui gli immobili ereditati non si dichiarano. Infatti, le denunce di successione sono trasmesse ai Comuni dal l'agenzia delle Entrate.

L'inagibilità o inabitabilità, in quanto già portata a conoscenza dei Comuni, deve essere denunciata solo con riferimento alla data in cui la stessa è terminata. I fabbricati d'interesse storico-artistico, invece, devono essere sempre denunciati, sia all'inizio sia al termine del periodo di spettanza dell'agevolazione Imu.

Regole specifiche e innovative sono dettate per le abitazioni assegnate in sede di separazione o divorzio: la denuncia va presentata solo se l'immobile assegnato è ubicato in un Comune diverso da quello di celebrazione del matrimonio o da quello di nascita dell'assegnatario. A questi Comuni viene infatti trasmesso il provvedimento giurisdizionale di separazione o divorzio.

Per gli immobili di categoria D, non censiti, posseduti da imprese, si conferma la regola secondo cui la denuncia va presentata in presenza di spese incrementative rispetto al costo di acquisizione. Le istruzioni chiariscono al riguardo che, a regime, la denuncia va presentata entro 90 giorni dalla data di chiusura del periodo d'imposta in cui le spese sono contabilizzate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ENTI NON COMMERCIALI

Gli immobili degli enti non commerciali, esenti da Imu, devono essere sempre dichiarati, anche se già denunciati ai fini dell'Ici.

Per tutto il 2012, peraltro, vale la regola secondo cui, ai fini dell'esenzione, l'immobile deve essere esclusivamente destinato alle attività istituzionali agevolate. In presenza di contestuale svolgimento di attività con modalità commerciali, l'Imu è dovuta per intero.

A partire dall'anno prossimo, sarà invece possibile scorporare la parte di immobile adibita ad attività commerciale per conservare l'esenzione sulla parte destinata all'attività istituzionale. Occorre però attendere un decreto attuativo delle Finanze. Sempre con decreto delle Finanze sarà inoltre approvato il modello di dichiarazione che dovrà essere compilato per comunicare lo scorporo.

La casistica completa

Le situazioni per le quali non occorre/occorre presentare la dichiarazione Imu e le possibili soluzioni ai casi dubbi

QUANDO LA DICHIARAZIONE NON VA PRESENTATA

01 | ABITAZIONE PRINCIPALE...

Se i coniugi risiedono nella stessa abitazione, la dichiarazione non va presentata, né va presentata per indicare la presenza di figli conviventi sotto i 26 anni. Va presentata se i coniugi risiedono in case diverse situate nello stesso Comune, con riferimento alla sola unità immobiliare che fruisce delle agevolazioni per l'abitazione principale

02 | ... E SUE PERTINENZE

Le istruzioni precisano che non vanno mai dichiarate

03 | EX CASA CONIUGALE

Assegnata in sede di separazione o divorzio

La dichiarazione deve essere presentata solo se la casa è ubicata in un Comune diverso da quello in cui è stato celebrato il matrimonio o da quello di nascita del soggetto assegnatario. Nelle altre ipotesi, infatti, il provvedimento giurisdizionale di separazione o divorzio è trasmesso al comune competente

04 | TERRENI ESENTI

Situati in Comuni collinari e montani individuati dalla circolare 9/1993, ai sensi dell'articolo 7, lettera h), Dlgs 504/1992

La dichiarazione non deve essere presentata perché i comuni sono a conoscenza dei dati identificativi dei terreni esenti

05 | FABBRICATI RURALI STRUMENTALI

Anche se situati in Comuni montani o parzialmente montani secondo l'Istat

Poiché la qualifica di ruralità strumentale deve risultare da una apposita annotazione apposta dall'ufficio del Territorio e tale annotazione è conoscibile dai Comuni, la dichiarazione non è necessaria

06 | VARIAZIONI DENUNCIATE IN CATASTO

Ad esempio, variazione di rendita a seguito di lavori di ristrutturazione

L'informazione è reperibile attraverso il sistema di interscambio dei dati catastali e dunque non richiede la presentazione della dichiarazione

QUANDO LA DICHIARAZIONE VA PRESENTATA**01 | FABBRICATI INAGIBILI****O INABITABILI E NON UTILIZZATI**

Tali fabbricati vanno dichiarati solo con riferimento alla data in cui cessa il diritto alla riduzione a metà dell'imponibile. Questo perché al momento della decorrenza della riduzione il proprietario deve presentare una perizia e allegarla alla autocertificazione da consegnare al

Comune o, in alternativa, deve richiedere una perizia all'ufficio tecnico comunale, a proprie spese

02 | FABBRICATI DI INTERESSE**STORICO O ARTISTICO**

La dichiarazione iniziale dovrebbe essere sempre presentata perché nell'Imu l'agevolazione (consistente nella riduzione alla metà dell'imponibile) è diversa da quella vigente nell'Ici.

Deve inoltre essere presentata la dichiarazione con riferimento alla data in cui cessa il diritto all'agevolazione

03 | FABBRICATI «D» NON CENSITI

Immobili in categoria catastale «D», non censiti, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati

Per questi beni vige il criterio di tassazione sulla base dei costi contabilizzati, che non sono conosciuti dal Comune. Se è stata già presentata la denuncia Ici, la dichiarazione Imu va presentata solamente se vi sono stati ulteriori costi incrementativi rispetto al costo di acquisto

04 | IMMOBILI IN LEASING

Il soggetto passivo è l'utilizzatore.

Il contratto di leasing non transita attraverso il Mui (Modello unico informatico) e quindi deve essere dichiarato. Se però l'immobile in leasing è stato già denunciato ai fini Ici la dichiarazione ai fini dell'Imu non è necessaria

05 | IMMOBILI LOCATI, D'IMPRESA**O DEI SOGGETTI IRES**

Per queste tre tipologie di immobili, la legge prevede la facoltà dei comuni di ridurre l'aliquota sino allo 0,4 per cento. Se il Comune si è avvalso di tale facoltà, la dichiarazione deve essere presentata. In caso di immobili locati, comunque, la dichiarazione è necessaria solo se la locazione è stata registrata prima del 1° luglio 2010. Da tale data, infatti, i contratti presentati per la registrazione all'agenzia delle Entrate devono contenere i dati catastali identificativi degli immobili. Se però il Comune ha previsto la presentazione di una apposita comunicazione al fine di fruire dell'aliquota ridotta, la dichiarazione

non è necessaria

06 | FABBRICATI-MERCE

Immobili realizzati da imprese costruttrici per la vendita e ultimati da non oltre tre anni

Per questi immobili, la legge prevede la facoltà dei Comuni di ridurre l'aliquota sino allo 0,38 per cento. Se il Comune si è avvalso di tale facoltà, la dichiarazione deve essere presentata. Se però il Comune ha previsto la presentazione di una comunicazione al fine di fruire dell'aliquota ridotta, la dichiarazione

non è necessaria

07 | IMMOBILI IN CONCESSIONE**SU AREE DEMANIALI**

L'atto di concessione non transita dal Mui e quindi deve essere dichiarato

08 | TERRENI AGRICOLI

Posseduti e condotti da coltivatori diretti
e imprenditori agricoli professionali

Tali terreni hanno diritto a riduzioni e agevolazioni e devono essere sempre dichiarati con riferimento alla data

in cui inizia e termina il diritto all'agevolazione

09 | ACQUISTO DI AREA EDIFICABILE

Compresa l'ipotesi di mutamento di qualifica da terreno agricolo a area edificabile

Il contribuente deve indicare il valore di mercato al 1° gennaio di ciascun anno che potrebbe non coincidere con il prezzo di acquisto

10 | AREE SCOPERTE PERTINENZIALI

Se si vuole evitare la tassazione autonoma dell'area scoperta, invece che unitamente al fabbricato, la dichiarazione deve essere presentata

11 | RIUNIONE USUFRUTTO-PROPRIETÀ

Se la riunione di usufrutto e nuda proprietà non è stata denunciata agli atti dell'ufficio del Territorio la denuncia è obbligatoria

12 | USUFRUTTO LEGALE

Nascita e cessazione del diritto

L'evento non transita dal Mui e quindi

deve essere dichiarato

13 | DIRITTO ALL'ESENZIONE

Inizio o termine del diritto all'esenzione

Deve essere presentata la dichiarazione, salvo che non si tratti di informazioni già in possesso del comune (si veda la scheda sui casi in cui non sussiste l'obbligo dichiarativo)

14 | IMMOBILI ESENTI DEL NON PROFIT

Immobili degli enti non commerciali e immobili esenti con destinazione a usi culturali, ex articolo 7, lettera c), Dlgs 504/92 (ad esempio musei)

La dichiarazione va presentata sempre, anche se si tratta di immobili già posseduti al 1° gennaio 2012 ed esenti ai fini Ici

15 | ATTO NON TRANSITATO DAL MUI

Poiché l'atto non è conoscibile dal Comune la denuncia è obbligatoria

I CASI DUBBI E LE SOLUZIONI POSSIBILI

01 | IMMOBILI IN CONCESSIONE

SU BENI DEMANIALI

Non è chiaro se la denuncia Imu deve essere presentata anche per gli immobili già denunciati ai fini Ici. La risposta più corretta sembra negativa, poiché le informazioni sono già in possesso del comune e la disciplina Ici non è diversa

02 | IMMOBILI PUBBLICI ESENTI

Immobili dello Stato e degli altri enti pubblici in quanto adibiti esclusivamente a compiti istituzionali

Non è chiaro se la denuncia Imu deve essere presentata anche per gli immobili già posseduti al 1° gennaio 2012 ed esenti dall'Ici.

La risposta più corretta sembra essere quella positiva poiché, da un lato, si tratta di un tipo di informazione non conoscibile dai Comuni e perché, dall'altro, i suddetti immobili non sono stati dichiarati ai fini Ici, in vigore dell'esonero dall'obbligo dichiarativo per gli immobili esenti

Tributi. Imu di enti non commerciali

Ora il sindaco deve misurare le tariffe di alberghi e scuole

IL CRITERIO L'analisi delle richieste medie è essenziale per individuare i soggetti passivi a cui rivolgersi per il recupero dell'imposta

Pasquale Mirto

Il Consiglio di Stato, con parere n. 4802 del 13 novembre 2012, ha dato il via libera al regolamento del ministero dell'Economia di approvazione della dichiarazione ai fini del riconoscimento dell'esenzione Imu per i fabbricati degli enti non commerciali con utilizzazione mista. Un via libera, però, condizionato a una ricca serie di osservazioni.

Il regolamento aveva ricevuto una prima bocciatura il 27 settembre 2012 (parere n. 7658) in quanto il Ministero aveva definito la nozione di attività commerciale, eccedendo il mandato legislativo.

Successivamente, con una modifica all'articolo 91-bis del DI 1/2012, apportata con il DI 174/2012, è stato assegnato al regolamento ministeriale anche il compito di stabilire i requisiti, generali e di settore, per qualificare le attività elencate nel l'articolo 7 del Dlgs 504/1992 come svolte con modalità non commerciali.

Posto che gli enti non commerciali possono svolgere attività commerciali e che gli immobili destinati a tali attività sono soggetti al pagamento dell'Imu, secondo il Consiglio di Stato i criteri per escludere la natura commerciale previsti per i singoli settori, simili peraltro a quelli già individuati nella circolare delle Finanze n. 2/DF del 2009, non sono coerenti con i principi comunitari, secondo i quali per escludere la natura commerciale di un'attività non è rilevante l'assenza dello scopo di lucro, ma il carattere non economico che deve qualificare l'attività non commerciale; per la Corte di giustizia l'offrire sul mercato beni e servizi costituisce sempre un'attività economica.

Sulla scorta di tali premesse, il Consiglio di Stato critica i criteri di settore individuati nel regolamento, in quanto non garantirebbero la natura non commerciale delle attività, e fornisce una propria definizione generale, valevole per tutte le attività elencate nella norma di esenzione: l'attività non ha carattere commerciale se è svolta dietro «il versamento di rette di importo simbolico o comunque tale da non integrare il requisito del carattere economico dell'attività, come definito dal diritto dell'Unione europea, tenuto anche conto dell'assenza di relazione con il costo effettivo del servizio e della differenza rispetto ai corrispettivi medi previsti per attività analoghe svolte con modalità concorrenziale nello stesso ambito territoriale».

In base a tale impostazione i giudici chiedono al ministero di modificare per l'attività assistenziale, sanitaria, didattica, i due requisiti individuati per escludere la natura commerciale: quello dell'accreditamento o convenzionamento con lo Stato o altro ente pubblico e quello della gratuità o del pagamento di rette simboliche o comunque non superiori alla metà delle rette medie previste per le stesse attività convenzionate.

Stessa sorte per le attività ricettive per le quali il regolamento ministeriale prevede che la non commercialità è garantita da un'accessibilità limitata e dalla discontinuità nel l'apertura, e per la ricettività sociale, rivolta a persone svantaggiate. Anche se è previsto che in questi casi le rette devono essere simboliche o comunque non superiori alla metà delle rette medie delle attività svolte in modo commerciale è necessario, occorre integrare i criteri con il requisito "europeo" del carattere non economico dell'attività.

Per quanto attiene alle attività culturali, ricreative e sportive, la previsione che l'attività vada svolta a titolo gratuito e con corrispettivo simbolico, è sufficiente, invece, a qualificare l'attività come non commerciale.

La portata del parere va oltre il regolamento ministeriale, perché fornisce una definizione di attività non commerciale aderente ai principi comunitari e a quelli della Cassazione (ordinanza 23586/2011), ma completamente diversa da quella indicata nella circolare 2/DF del 2009.

Ora i Comuni, ai fini del recupero, dovranno attrezzarsi per reperire i tariffari medi delle attività sopra elencate.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bilanci. La legge di conversione del DI 174/2012 prevede la decadenza immediata con nuovi collegi

Tagliati oltre mille revisori

Niente professionisti nei Comuni che appartengono alle Unioni EFFETTI SUI GIOVANI Con il riordino tutti i municipi sotto i 5mila abitanti dovrebbero unirsi e si chiuderebbe ogni chance per chi è al debutto

Gianni Trovati

Il decreto enti locali che dopo il voto della Camera si avvia verso la conversione definitiva in legge al Senato segna l'ennesimo giro di giostra per i revisori dei conti, sia dal punto di vista del numero dei posti in gioco sia da quello dei compiti da svolgere nelle verifiche sui bilanci dei Comuni.

Sul primo versante, la novità più rilevante intervenuta a Montecitorio è rappresentata dall'abrogazione dello slancio centralista che aveva spinto il Governo a prevedere la scelta ministeriale del presidente del collegio nelle città con più di 60mila abitanti e nei capoluoghi di Provincia (oltre che nelle Province). Con gli emendamenti approvati alla Camera, i collegi tornano a essere completamente composti da commercialisti e revisori legali, senza l'ingresso dei dipendenti ministeriali che avrebbe comportato più di un problema di professionalità, e forse anche di legittimità costituzionale visto che in base al Titolo V gli enti locali sono allo stesso livello dello Stato nell'architettura della Repubblica. Traducendo il tutto in numeri, si tratta di 208 posti "riconquistati" dalla categoria (nelle 99 città con più di 60mila abitanti, nei 29 Comuni capoluogo di Provincia sotto quella soglia e nelle 80 Province che sopravviveranno al riordino).

Ciò che si recupera negli enti più grandi, però, rischia di venir perso, con gli interessi, nei Comuni più piccoli, e sempre per effetto della legge di conversione del decreto sugli enti locali. Il provvedimento cambia infatti la geografia della revisione nelle Unioni di Comuni, introducendo un collegio di tre membri in capo all'Unione che sostituisce il revisore monocratico oggi al lavoro sia nelle Unioni sia negli enti che le compongono. Già oggi le Unioni sono 370 e raccolgono 1.871 Comuni per cui, come ha calcolato per esempio Patrizio Battisti, presidente della commissione enti locali dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Tivoli (Roma), il saldo sarebbe negativo per 1.131 posti. Ma c'è di più: anche nella versione più flessibile scritta nel decreto di luglio sulla revisione di spesa, il riordino dei piccoli enti porterà all'interno di nuove Unioni molti piccoli enti che oggi vivono "in solitudine", con il risultato di ridurre ulteriormente gli spazi per i professionisti che lavorano con la Pa locale.

Non è finita: nei Comuni che già oggi sono aggregati in Unioni, il cambio della guardia dovrebbe essere rapido. Gli emendamenti approvati la scorsa settimana alla Camera stabiliscono infatti che i revisori attuali «decadono» all'atto della costituzione dei nuovi collegi, che vanno formati con il meccanismo dell'estrazione dalle liste regionali introdotto dalla riforma in via di attuazione. In pratica, la norma non prevede nemmeno la fine del mandato dei professionisti attuali, incappando nello stesso errore che caratterizzava la prima versione del taglio-Lanzillotta del 2006 (quello che portò da tre a uno i revisori negli enti fra 5mila e 15mila abitanti) e che fu poi costretto a cedere il passo alle norme ordinarie del Codice civile.

La riscrittura della revisione nei piccoli enti rischia dunque di tornare a infiammare le polemiche sul ruolo dei professionisti nella Pa locale, e di creare più di qualche problema applicativo. Non è solo questione di posti: in linea teorica l'azzeramento dei revisori nei piccoli enti può essere considerato coerente con la struttura delle Unioni future, con il bilancio dell'Unione che diventa il pilastro dei conti locali a scapito del bilancio del singolo ente. Il compito, però, non si presenta facile, anche perché lo stesso decreto sugli enti locali riempie di nuovi compiti l'agenda dei guardiani dei conti comunali all'interno del nuovo sistema dei controlli interni chiamato a verificare oltre agli equilibri finanziari il grado di attuazione dei programmi e a intervenire con «correttivi tempestivi» a correggere i casi di inefficienza.

Ma c'è un ultimo aspetto, che rischia di avere un effetto paradossale. In teoria, la riforma dei piccoli enti dovrebbe aggregare in Unioni tutti i Comuni sotto i 5mila abitanti, che sono però gli unici in cui possono debuttare i revisori al primo incarico secondo la riforma. Se quindi l'eccezione alle Unioni, che consente ai Comuni di legarsi in convenzioni rimanendo però distinti, non fosse seguita da nessuno, non ci sarebbe più

una via d'accesso al ruolo di revisore dei conti per chi non ha già altri mandati alle spalle.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le novità

01 | NELLE CITTÀ

Cancellata la norma, contenuta nella versione originaria del decreto enti locali, che prevedeva nelle città sopra i 60mila abitanti, nelle Province e nei capoluoghi di Provincia la nomina del presidente dei revisori da parte del Governo, scegliendolo tra i dipendenti ministeriali

02 | NEI PICCOLI COMUNI

Nei Comuni inseriti in Unioni decade il revisore dei conti: la revisione è affidata esclusivamente a un collegio in capo all'Unione, chiamato a controllare i conti della stessa Unione ma anche dei Comuni che la compongono

03 | EFFETTO IMMEDIATO

Si prevede che i revisori decadono all'atto della costituzione dei nuovi collegi

04 | NUOVI REVISORI

Per la riforma i revisori al debutto possono operare solo negli enti fino a 5mila abitanti, dunque la nuova norma rischia di chiudere ogni accesso

il caso

"A.A.A. ex scuola vendesi" I Comuni cercano di incassare

In tutta Italia l'effetto dell'accorpamento degli istituti e del calo di risorse
FLAVIA AMABILE ROMA

Scuole d'Italia vendonsi, prezzi modici: diventeranno villini, discoteche, palestre o chissà che altro ancora mentre gli studenti si stringono in classi sempre più affollate, in istituti di dimensioni sempre più mastodontiche per rimpinguare le casse di comuni in difficoltà, alle prese con una crisi che mostra le sue conseguenze più devastanti proprio nelle generazioni più giovani. Fa un po' effetto leggere l'annuncio diffuso da un'agenzia immobiliare che per la prima volta si è trovata di fronte ad un'ex istituto da vendere sul mercato. In quel caso si tratta di una scuola elementare venduta nel 2005 a Bagnacavallo, in provincia di Ravenna, e acquistata da un privato che l'ha trasformata nella sua casa. Stabile ampio e comodo, non c'è dubbio: 360 metri quadrati che per decenni hanno cresciuto i bambini di un'intera frazione della cittadina e che ad un certo punto si sono rivelati poco utili per mancanza di alunni. Il nuovo proprietario ha vissuto per sei anni in mezzo ai ricordi d'infanzia dei suoi concittadini finché per motivi di lavoro è stato costretto a vendere e rivolgersi all'agenzia Immobiliare.it. Chi vorrà andare ad abitare nell'ex scuola - ora provvista anche di vasca idromassaggio - dovrà pagare un prezzo tutto sommato ragionevole: 840mila euro, circa 2300 euro al metro quadrato. In questo caso la vendita era legata al calo degli alunni nelle frazioni di Bagnacavallo, era stato ceduto contemporaneamente anche un altro istituto elementare e la popolazione aveva capito. Lo stesso è accaduto un anno fa a Casale Monferrato dove è stata messa in vendita una vecchia scuola elementare chiusa dal 1985, prezzo base 74.250 euro. Oppure a Lucca nella frazione Sesto di Moriano. Diversa è la nuova ondata di vendite in arrivo negli ultimi tempi per effetto degli accorpamenti decisi dal governo Berlusconi un anno e mezzo fa o delle necessità di recuperare risorse da parte dei Comuni. Basta digitare su google le parole «scuola elementare in vendita» per essere sommersi dai bandi dei comuni di tutt'Italia e dalle immagini di un Paese sempre più vecchio, e sempre più privo di futuro. A Teramo il comune deve fare cassa e mette in vendita un'ex scuola elementare. Il bando è di quest'ottobre, l'edificio è di 3.162 metri cubi dai quali il Comune punta a ricavare almeno 480mila euro, un prezzo praticamente stracciato. Le offerte vanno presentate in busta chiusa entro il 10 dicembre. Entro il 21 novembre scade il bando per acquistare le ex scuole elementari di San Vincenzo di Oderzo, in provincia di Treviso. Il Comune ha bisogno di soldi e preferisce disfarsi di un immobile ormai inutile anche se nelle vicinanze c'è una scuola materna che è in controtendenza: gli alunni sono in crescita. Base d'asta 455.208 per circa 2.600 metri cubi. A Fasano, in Puglia, gli alunni della scuola elementare della frazione di sono stati trasferiti lo scorso settembre nella scuola media del paese a dispetto delle proteste dei genitori. «E' fortemente appetibile sul mercato - ha spiegato il sindaco Lello Di Bari - tenuto conto, soprattutto, della destinazione d'uso dell'immobile che da «scuola» assumerà quella «residenziale». La prima gara è andata deserta, il secondo bando scade il 23 novembre, prezzo di partenza 404.545,46 euro per 1495 metri quadrati. La crisi non riguarda solo i piccoli centri. Anche in un capoluogo come Cesena le scuole elementari sono state messe in vendita: la San Cristoforo ancora in vendita ad un prezzo base di 670mila euro e la «Torre del Moro», già piazzata dopo un'asta iniziata con una richiesta di 475mila euro.

Foto: Fasano, Brindisi 405 mila euro

Foto: È all'asta la scuola elementare Il primo bando è andato deserto il secondo scade il prossimo 23 novembre: base 405 mila euro

Foto: Bagnacavallo, Ravenna: 840 mila euro

Foto: È già ristrutturata. Era la scuola elementare del paese e il proprietario la acquistò nel 2005: ora la rivende per 2300 euro al metro quadro

Foto: Casale Monferrato 74.250 euro

Foto: Si tratta di una vecchia scuola elementare, in disuso dal 1985 e abbandonata da anni: per questo la base d'asta è inferiore a 80 mila euro

LA GRANDE FUGA DA FITCH, MOODY'S E STANDARD AND POOR'S

Rating? No grazie. I Comuni sciogliono i contratti con le agenzieCostano troppo e sono considerati sempre meno affidabili
LUIGI GRASSIA

Ma a che cosa ti serve, se sei un Comune italiano (e magari un piccolissimo Comune), farti fare il rating da un'agenzia internazionale? Fino a poco tempo fa, molti sindaci si ponevano questa domanda e si rispondevano trovando molti validi motivi per dire che sì, farsi fare il rating è utilissimo, quindi facciamolo e ostentiamolo come una medaglia (se è buono). Ma da un po' di tempo è cominciato il fuggi-fuggi. A partire dal 2010 sono già 37 i Comuni italiani che hanno detto alle agenzie no grazie, i vostri servizi non li vogliamo più, il contratto è rescisso. Ultimi in ordine di tempo sono i quattro enti locali (tre Comuni e una Provincia) che venerdì hanno tagliato il legame con l'agenzia Fitch. Fra questi il piccolo comune di Capannori, 45 mila abitanti in provincia di Lucca. Nel 2007 si era fatto stilare da Fitch il rating, cioè il giudizio sui punti forti e quelli deboli del bilancio. Le luci erano più delle ombre, tant'è vero che la settimana scorsa il giudizio era ancora un valido A-, non eccezionale ma discreto in questi tempi di turbolenze finanziarie. Però la storia è finita, appunto, venerdì 16 ottobre. Capannori ha deciso che non vale la pena di pagare 20 mila euro all'anno per continuare a fregiarsi di un rating. E così, complice la spending review, i vincoli europei di bilancio e chi più ne ha più ne metta, questo Comune si è sfilato dal club del rating, al pari di Cagliari (A-), di Carrara (BBB+) e della provincia di Lecce (BBB+) che nella stessa giornata di venerdì hanno detto addio a Fitch. In totale le defezioni di enti locali da Fitch sono salite a 21 dal 2010, a cui si aggiungono le 15 che hanno coinvolto l'agenzia Moody's e una che ha riguardato S&P. La lista minaccia di allungarsi. Ma perché si fugge dalle agenzie di rating? Non è solo questione di risparmi necessari. C'è anche il fatto che il prestigio delle agenzie è molto decaduto. In Europa i loro tagli di rating vengono spesso contestati a livello politico e bollati come immotivati, o peggio ancora, motivati da finalità speculative. In Italia diversi esponenti di Fitch e S&P sono stati rinviati a giudizio per l'accusa di manipolazione. E poi che servono questi benedetti rating? A valutare la solidità del debito, la capacità di onorarlo da parte di una società o di un ente; ma se quell'ente poi non va sul mercato a emettere obbligazioni, magari perché i rating vanno di male in peggio a ruota di quelli dello Stato italiano e quindi il costo del finanziamento diventa proibitivo, tanto vale tagliare la spesa inutile dell'agenzia.

Autostrade del nord, il polo è Gavio-Chiarotto

CON LA VENDITA DELLA QUOTA DELLA PROVINCIA DI MILANO NELLA SERRAVALLE PARTE UN GIGANTESCO DOMINO CHE TOCCA TUTTO IL SISTEMA AUTOSTRADALE SETTENTRIONALE CON IL CONSOLIDAMENTO DI UNA INEDITA ALLEANZA

Paolo Possamai

Venezia L'occhio del ciclone è posizionato su Milano. Ma si sposterà dapprima su Trento, poi a Verona, a Venezia e infine a Trieste. Ciclone che spazza via l'assetto del sistema autostradale nel quadrante padano orientale. In gioco vi sono società che, messe tutte assieme, valgono ricavi per 1,2-1,5 miliardi di euro e utili netti attorno a 200 milioni. E siccome ormai a tutti è chiaro che, per finanziare nuove opere, occorre disporre di un cash flow sicuro e dunque di caselli con relativi pedaggi, prendere in mano la cassa di Milano-Serravalle, AutoBrennero, Centropadane, Brescia-Padova, Autovie Venete, Concessioni autostradali venete (alias Passante di Mestre) non è partita di poco conto. Difatti sono in gioco i principali big nazionali del settore, oltre a vari gruppi di costruzioni italiani e europei. Gli enti locali, che sono stati i padroni incontrastati di queste mucche da latte fino all'altroieri, sono quasi ovunque in ritirata dinanzi alle gare imminenti e pronti a cedere le quote. Partiamo dall'occhio del ciclone: è in corso da parte della Provincia di Milano la cessione di Asam, che possiede il 53% di Milano Serravalle. Emerge l'interesse della austriaca Strabag (che guarda in particolare alla realizzazione di Pedemontana Lombarda), di Atlantia (al netto di un possibile intervento dell'Antitrust), dell'asse costituito da Gavio e F2i (legati da un patto di earn out). Il biglietto di ingresso in Asam costa oltre un miliardo, tra quote e impegno a aumenti di capitale finalizzati a costruire varie infrastrutture di cui Milano-Serravalle è tra i promotori. Lo sblocco di Milano-Serravalle è importante anche perché consente a Banca Intesa di alleggerire e riclassificare la propria esposizione debitoria nella realizzazione di tutte le grandi nuove autostrade lombarde. Il secondo tassello del mosaico sta in Trentino-Alto Adige. Il 2 ottobre scorso è scaduto il termine per partecipare al bando di Anas per la concessione cinquantennale di A22, dal 2014 in poi. Il presidente della Provincia autonoma bolzanina, Luis Durnwalder, ha anticipato che «ci sarebbero 5 partecipanti tra cui la nostra Autobrennero Spa, il colosso austriaco Strabag, una grande impresa italiana di costruzioni e una società francese». Durnwalder ha taciuto il quinto nome, che potrebbe essere ancora una volta Atlantia. Dinanzi all'assalto, Durnwalder e Dellai hanno messo assieme una cordata che, guidata dal concessionario uscente di A22, raccoglie pure Autostrada Brescia-Padova e le società di costruzioni Pizzarotti, Condotte e Ccc. A proposito della presenza dei costruttori, vale ricordare che l'importo complessivo degli investimenti è atteso alla soglia di 3 miliardi. Tanto interesse dipende dal livello di redditività della A22, pari a 84,4 milioni di utile netto nel 2011. Sono ormai prossime alla scadenza pure le concessioni di Centropadane e di Autostrada BresciaPadova (che fa parte di A4 Holding). Ma occorrerebbe usare il condizionale, probabilmente, visto che la porta di ingresso in Brescia-Padova pare una sorta di porta girevole: soci pubblici in uscita in massa, vari pretendenti privati in entrata. Dipende dal fatto che i costruttori Gavio, Astaldi, gruppo Mantovani detentori con Intesa della maggioranza assoluta delle quote, sono persuasi che non ci sarà affatto a giugno 2013 la morte della società. La convenzione firmata con Anas nel 2007 dice che la concessione scadrà nel 2026, a patto che entro la metà dell'anno venturo sia approvato il progetto definitivo della A31 Nord (Vicenza-Trento). Trattasi di ipotesi inverosimile. Ma i soci privati di Brescia-Padova contestano a Anas l'inadempienza contrattuale di disporre da due anni del progetto preliminare sulla A31 Nord e non averlo mai inoltrato al CIPE per l'approvazione. E chiederanno dunque che sia confermata la scadenza della concessione al 2026. Il riassetto azionario di BresciaPadova, dove una parte di regista/azionista se l'è ritagliata Banca Intesa ma con il proposito di cedere la mano quanto prima, transita attraverso la piccola Autostrada Venezia-Padova (Serenissima), dove tutti i soci pubblici stanno vendendo. A comprare sono Argofin (famiglia Gavio) e Mantovani (famiglia Chiarotto), che si stanno spartendo fifty-fifty - accanto alle società autostradali Autovie Venete al 22% e Brescia-Padova al 19% la torta azionaria di una

piccola scatola che, tra l'altro, controlla l'8% di Brescia-Padova. Un gioco a intreccio che riemerge poi in due operazioni di project financing, che valgono insieme oltre 2,5 miliardi di investimento (Autostrada Nogara-Mare e Grande raccordo anulare di Padova). Merita di essere tenuto in conto poi il caso della Cav, Concessioni Autostradali Venete (Passante di Mestre). Materia ingarbugliata e incandescente. La convenzione nel 2009 avvenne in house e senza gara europea, poiché Anas disponeva del 50% del nuovo concessionario (accanto a Regione Veneto). Ma Anas anticipò allora con la propria cassa, come risulta dal bilancio 2011 di Cav, 986,4 milioni di euro. Adesso tocca a Cav restituire i quattrini a Anas. Bei e Cassa Depositi e Prestiti sarebbero orientate a concedere fino a 350 milioni. In una situazione per tanti versi simile si trova oggi Autovie Venete, che gestisce la tratta Venezia-Trieste, e ha in corso una ardua trattativa con otto banche, Bei e Cdp finalizzata a reperire 2,3 miliardi di euro necessari alla costruzione della terza corsia. Che il piano sia bancabile è materia su cui avremo il verdetto entro l'anno, mentre è già scritto che a fine concessione nel 2017 i soci privati di Venezia-Padova si presenteranno alla gara. E la Regione Friuli Venezia Giulia, controllante l'83% di una Autovie allora indebitatissima, riuscirà a controbattere all'attacco?

Foto: [I PROTAGONISTI]

Foto: Nelle foto qui sopra, Beniamino Gavio (1) Romeo Chiarotto (2) presidente del Gruppo Mantovani ; Vito Gamberale (3) ceo di F2i

Scadenze/1 Entro il 30 novembre il versamento degli anticipi di Unico 2012

Acconti & saldo Imu Il Fisco prepara un colpo da 14 miliardi

Per l'Irpef l'aliquota è del 96%, più alta del 2011. Si paga anche per Irap, Ires e Inps. Con il 730 ci pensa l'azienda

CORRADO FENICI*

Un autunno tutto da pagare. Sta per prendere il via una stagione faticosa, e dolorosa, per i contribuenti. Entro il 30 novembre deve essere versata, infatti, la seconda, o unica, rata dell'acconto Irpef e delle altre imposte del modello Unico. Appena due settimane di tregua, poi entro il 17 dicembre andrà versato il saldo dell'Imu. Un appuntamento molto impegnativo visto che le aliquote da utilizzare per il calcolo sono state deliberate solo da pochi giorni. Tra Irpef e Imu nelle casse dello Stato e degli enti locali dovrebbero entrare oltre 14 miliardi.

Per fortuna quest'anno l'acconto Irpef è un po' più leggero del solito. L'aliquota è stata, infatti, portata dal 99 al 96% (nel 2011 però si era pagato solo l'82%). Ma la riduzione ha effetto solo su questa seconda rata perché la prima andava calcolata secondo le modalità ordinarie. I conti, quindi, andranno rifatti. Una complicazione in più che, forse, si poteva evitare.

La scadenza di fine novembre non interessa solo le persone fisiche. Coinvolge anche le società di persone che devono versare l'anticipo Irap (l'aliquota rimane al 99%), le società di capitali e gli altri soggetti Ires che devono anticipare il 100% dell'Ires e dell'Irap. Gli artigiani, i commercianti e i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata devono corrispondere il secondo acconto dei contributi Inps.

Gli obbligati

L'acconto Irpef è dovuto se al rigo RN33 (differenza) dell'ultimo modello Unico compare un importo pari o superiore a 52 euro. Se questo avviene, possono presentarsi due situazioni:

l'importo del rigo RN33 va da 52 a 260 euro. In questo caso, l'operazione acconto è semplice: basta calcolare il 96% dell'importo qui indicato ed effettuare il versamento in unica soluzione entro il 30 novembre usando il modello F24 (codice tributo 4034);

l'importo del rigo RN33 supera 260,00 euro. Le cose sono più complicate perché a questo livello scatta l'obbligo di versare il doppio acconto. La prima rata, però, andava versata entro il 9 luglio, la seconda scade a fine mese. Per non commettere errori, e controllare i vecchi calcoli, basta determinare il 96% del rigo RN33 e sottrarre quanto versato come prima rata. La differenza corrisponde alla somma da pagare ora. Chi ha differito i versamenti estivi dal 9 luglio al 20 agosto ha aggiunto alla prima rata la maggiorazione dello 0,40% (che nell'F24 andava cumulata insieme all'imposta). Nei calcoli bisognerà tenerne conto, sottraendola dalla prima rata.

I contribuenti ritardatari, che non hanno corrisposto la prima rata, possono correre ora ai ripari corrispondendo l'intera somma più la mini sanzione del 3,75% sulla quota dovuta a giugno/luglio e gli interessi legali al tasso del 2,5% annuo, calcolati con maturazione giornaliera dalla data non rispettata. Nessun anticipo è dovuto per l'addizionale regionale. Per l'eventuale addizionale comunale è previsto un acconto del 30%, che dovrebbe essere già stato versato interamente a luglio-agosto.

Gli esonerati

Ecco chi può sfuggire all'obbligo dell'acconto:

chi ha indicato nel rigo RN33 di Unico una cifra non superiore a 51 euro;

i dipendenti e pensionati che hanno fatto il 730 (alla trattenuta dell'eventuale anticipo ci pensa il datore di lavoro o l'ente previdenziale);

chi non ha presentato la dichiarazione dei redditi per l'anno precedente perché non obbligato (come chi ha solo un reddito di lavoro o pensione oltre all'abitazione principale e relative pertinenze). Chi nel 2012 possiede il solo reddito di lavoro o pensione e l'abitazione principale;

chi ha conseguito solo redditi esenti da Irpef o assoggettati a ritenuta d'imposta (interessi sui depositi bancari e postali oppure sui Bot, Btp o altri titoli pubblici);

i contribuenti che conseguono nel 2012 redditi da dichiarare, ma a giugno non hanno presentato la dichiarazione perché esonerati (come chi ha iniziato un'attività nel corso dell'anno);

gli eredi dei contribuenti deceduti nel 2012. L'esonero si riferisce ai soli redditi del defunto.

Non versa l'acconto di novembre anche chi ha preferito corrisponderlo in unica soluzione a luglio o agosto.

Per i dipendenti che in primavera avevano fatto il 730, ma poi hanno cambiato posto nel corso del 2012, l'eventuale anticipo Irpef va versato personalmente, salvo che non abbiano richiesto al nuovo datore di lavoro di trattenerlo.

**Associazione italiana*

dottori commercialisti

RIPRODUZIONE RISERVATA

Scadenze/2 Il saldo entro il 17 dicembre. Conti da rifare perché bisogna applicare le aliquote definitive, spesso appena approvate

Casa Così l'Imu morderà le tredicesime

Stangata in arrivo sulle seconde case: quasi tutti i Comuni hanno scelto il prelievo massimo
GINO PAGLIUCA

Il conto alla rovescia per l'Imu è già iniziato. La scadenza è fissata per il 17 dicembre, giusto in tempo perché i lavoratori dipendenti possano ricorrere alla tredicesima per fare fronte ai versamenti. Questi, a differenza degli acconti per cui andava obbligatoriamente usato il modello F24, si dovrebbero effettuare anche con il bollettino postale.

L'entità del saldo dipende da tre fattori: la tipologia di immobile, l'aliquota decisa dal comune e la rendita catastale: un mix che quando l'Imu è riferita a un immobile diverso dall'abitazione principale può incidere in misura significativa sulle casse familiari. Ma sarà anche una scadenza impegnativa dal punto di vista dei calcoli perché si dovrà ricalcolare l'Imu dovuta in base alle aliquote definitive e sottrarre quanto pagato a titolo di acconto con le aliquote standard (0,40% e 0,76%).

Come si può vedere dalla tabella la maggior parte delle grandi città ha applicato l'aliquota base dello 0,40% (la stessa dell'acconto) per l'abitazione principale. Le città più care sono Messina e Parma (0,6%) e Torino (0,575%). Per gli altri immobili quasi tutti applicano il massimo previsto (1,06%).

Abitazione principale

Ai fini Imu è considerata abitazione principale l'immobile e le relative pertinenze (cantina, box) che siano contemporaneamente residenza fiscale e dimora abituale del contribuente; i comuni possono applicare l'aliquota ridotta a particolari categorie di contribuenti, come gli anziani ricoverati in case di riposo purché l'abitazione non venga affittata. L'agevolazione non è più ammessa per gli immobili dati in uso gratuito ai familiari.

La base imponibile è pari a 160 volte la rendita catastale originaria dell'immobile rivalutata del 5%. Per l'abitazione principale dalla somma così ottenuta si sottraggono 200 euro più altri 50 per ogni figlio convivente con meno di 26 anni, fino a un massimo di altri 400 euro.

Nella tabella della pagina abbiamo calcolato, partendo dai valori catastali medi rilevati dall'Agenzia del Territorio, il costo dell'Imu di due abitazioni tipo 90 metri quadrati (una casa medio signorile di categoria A2 e una casa civile, A3), senza applicare per l'abitazione principale lo sconto per i figli. Siccome per l'abitazione principale il contribuente poteva scegliere se versare l'acconto in una o due rate in tabella indichiamo il saldo in entrambe le ipotesi.

Sempre riguardo all'abitazione principale, nella categoria A2, Torino, che ha scelto un'aliquota dello 0,575%, vicina quindi ai massimi, richiederà in totale 1.394 euro, Roma vuole in tutto 1.112 euro (0,5%) e Milano 922 euro (0,4%). Il saldo dipende dal numero di acconti: se si è optato per una sola rata nel capoluogo lombardo si devono pagare 461 euro, se si sono già versate due rate si devono ancora 307 euro. Se si considera l'abitazione tipo di categoria A3 per il gioco delle rendite catastali Roma sopravanza Torino: 937 euro contro 880, più moderate le pretese a Milano (526).

Altri immobili

La tredicesima invece rischia di non bastare per l'Imu relativa alle seconde case e ricordiamo che sono sempre considerate tali le abitazioni non locate e dove il proprietario non risiede anche se ha dato l'immobile in uso a un familiare. Il conto sarà molto salato; per una casa A2 l'Imu complessivamente dovuta tocca i 3.069 euro a Bologna (1.969 euro il saldo); si sfiorano i 3.000 euro totali a Torino e a Milano, dove il saldo per l'abitazione sarà di 1.907 euro. Nella Capitale l'imposta dovuta in totale ammonta a 2.782 euro e il saldo sarà di 1.784.

Nelle abitazioni di categoria A3 Roma presenta un totale di 2.410 euro e un saldo di 1.546 euro. L'imposta milanese è più bassa di quasi 500 euro: si pagano, infatti, in totale 1.925 euro e un saldo di 1.235. Cifre così

forti sono dovute alla scelta plebiscitaria delle amministrazioni di porre l'aliquota massima di legge l'1,06%. Per tutti gli immobili diversi dall'abitazione principale bisogna ricordare che nel versamento si deve distinguere la quota comunale da quella erariale; la procedura non è complessa, se si è versata correttamente la rata di acconto: la quota erariale è la medesima indicata a giugno.

In ordine sparso

Nella tabella consideriamo solo le due tipologie di immobili più frequentemente possedute dalle famiglie, ma all'interno delle delibere comunali (che peraltro non sono ancora tutte presenti sul sito del ministero dell'Economia, lo saranno tutte entro fine mese) sono previste sempre disposizioni particolari. Per citare solo le due principali città, Roma ha previsto l'assimilazione all'abitazione principale per gli anziani ricoverati e ha ridotto allo 0,76% l'aliquota ai negozi, laboratori, autorimesse. Milano gradua l'aliquota prima casa a seconda della categoria catastale dell'immobile: per le case signorili in categoria A1 e A8 e A9 (peraltro molto poche) si sale allo 0,6%, per le abitazioni popolari e ultrapopolari delle categoria A4 e A5 si scende allo 0,36% di fatto esentando la maggior parte dei contribuenti. Le case affittate a canone concordato pagano lo 0,65%, quelle a canone libero lo 0,96%, i negozi e i laboratori usati per la propria attività o affittati a un inquilino che li adoperi per la sua attività pagano lo 0,87%, le case degli anziani ricoverati hanno il medesimo trattamento dell'abitazione principale.

RIPRODUZIONE RISERVATA ROMA, MILANO, NAPOLI, TORINO, PALERMO, GENOVA, FIRENZE, BOLOGNA, BARI, CATANIA, VENEZIA, VERONA, MESSINA, PADOVA, TRIESTE, BRESCIA TARANTO, PARMA, REGGIO CALABRIA.

Foto: Il Giro d'Italia

Scadenze/3 Doppio appuntamento per i proprietari di case che hanno scelto la tassa piatta

Affitti La cedolare bussa alla porta E presenta un conto più pesante

L'aliquota è passata dall'85% pagato nel 2011 al 92% attuale Nessun anticipo deve essere versato per i contratti iniziati nel 2012

STEFANO POGGI LONGOSTREVI

Anche la cedolare secca bussa alla porta. Entro il 30 novembre, oltre all'Irpef, i proprietari immobiliari che hanno optato per la tassa piatta sui contratti di locazione di immobili abitativi, e relative pertinenze, devono versare la seconda o unica rata di acconto per il 2012. Con la scelta della cedolare secca i proprietari immobiliari possono usufruire di un trattamento agevolato: i canoni sono tassati con l'aliquota del 21 o del 19% e non sono colpiti dalla progressività dell'Irpef. In contropartita, però, il locatore non può applicare gli aumenti Istat.

L'acconto riguarda i contribuenti che presentano il modello Unico. Per chi ha compilato il 730 l'anticipo viene trattenuto direttamente dal sostituto d'imposta anche per quanto riguarda la cedolare.

Le regole

Per il 2012 l'acconto è pari al 92% e si calcola sull'imposta dovuta per l'anno precedente, ossia con la regola ordinaria del «metodo storico». Il rigo a cui fare riferimento è l'RB11, casella 3, del modello Unico.

Per chi ha già pagato la prima rata di acconto entro il 9 luglio, pari al 38%, adesso va versato il restante 54%. Il metodo più semplice è in questo caso quello di determinare l'acconto complessivo del 92%, calcolato sulla cedolare dovuta per il 2011, e poi sottrarre quanto già versato come prima rata. Se la prima tranche è stata pagata dal 10 luglio al 20 agosto, non va naturalmente considerata la maggiorazione dello 0,40% applicata per il pagamento differito.

Il codice tributo per il versamento del secondo o unico acconto della cedolare da indicare nel modello F24 è: «1841», anno 2012 (sezione Erario).

Se l'importo su cui calcolare l'acconto non supera i 51 euro, non è dovuto alcun anticipo e l'imposta si pagherà tutta con il saldo a giugno 2013.

Per chi non ha versato la prima rata, pur essendo tenuto a farlo, è possibile avvalersi del ravvedimento operoso versando adesso quanto dovuto come prima tranche (codice tributo 1840), oltre agli interessi del 2,5% annuo (codice 1992) e alla sanzione ridotta del 3,75% (8913).

Nuovi contratti

Se un appartamento è stato affittato per la prima volta nel 2012 con opzione per la cedolare in sede di registrazione del contratto non è dovuto alcun acconto, come confermato dalla circolare 20/E del 2012. Infatti solo per il 2011, anno di avvio del nuovo regime della tassa piatta, la legge aveva previsto un meccanismo particolare di calcolo che era basato sugli affitti effettivi dell'anno stesso e sul mese di decorrenza dei nuovi contratti.

Nessun acconto anche per i contratti di locazione abitativi già in essere nel 2011, per i quali l'anno scorso era stata però applicata l'Irpef ordinaria e solo nel 2012 si è esercitata l'opzione per la cedolare con la presentazione del modello 69 all'Agenzia delle Entrate.

Se però nel 2011 era in essere il contratto di affitto con il precedente inquilino, e si era già optato per la cedolare, l'acconto del 92% va calcolato con le regole ordinarie sull'importo dell'affitto 2011 assoggettato a cedolare.

Affitti ridotti

E' possibile anche avvalersi del metodo previsionale per l'acconto, qualora la cedolare per l'anno in corso sia inferiore a quella dell'anno precedente; in tal caso l'acconto versato deve essere almeno pari al 92% dell'imposta che risulterà effettivamente dovuta a consuntivo per il 2012. Altrimenti si incorre nelle sanzioni.

Procedure

Si ricorda che il locatore che opta per la cedolare secca deve averne dato preventiva comunicazione al conduttore. La comunicazione va effettuata con raccomandata postale (Circolare Agenzia Entrate 26/E del 1° giugno 2011) e deve contenere la rinuncia alla facoltà di chiedere, per tutta la durata dell'opzione, gli aumenti del canone previsti dal contratto, inclusi gli aumenti Istat.

Non è necessaria la raccomandata all'inquilino se l'opzione per la cedolare e la rinuncia agli aumenti Istat per tutta la durata dell'opzione sono già indicati nel contratto.

(Associazione italiana

dottori commercialisti)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto:

Foto: Tasse locali I quattro sindaci di città che hanno già deciso le aliquote. Da sinistra in senso orario: Giuliano Pisapia (Milano), Gianni Alemanno (Roma), Luigi de Magistris (Napoli) e Piero Fassino (Torino)

Il ministro a «Domenica in»

Passera: abbiamo evitato la fine della Grecia «Fiat? Non siamo soddisfatti»

Non condividiamo la scelta di ridurre gli investimenti, la crisi si supera facendoli
Antonia Jacchia

MILANO - «Abbiamo evitato di fare la fine della Grecia, abbiamo garantito con i sacrifici degli italiani, di pagare le pensioni e gli stipendi». Il ministro dello Sviluppo economico Corrado Passera, intervistato da Massimo Giletti su Rai1, parla a tutto tondo di politica e di economia, della difficoltà della fase attuale e di tutti gli interventi del governo per far fronte alla crisi economica.

E a proposito di occupazione, sottolinea il ministro a «Domenica In» direi «ai ragazzi di considerare i lavori manuali come lavori artistici che rendono indipendenti economicamente». Ma poi l'ex consigliere delegato di Banca Intesa Sanpaolo entra nello specifico del suo ingresso a Palazzo Chigi: «Se persone come Monti e Napolitano ti dicono: c'è bisogno di te. C'è poca scelta. Tu vai e lasci il resto» ha affermato in trasmissione il ministro dello Sviluppo economico ricordando la giornata in cui è stato chiamato da Mario Monti per entrare nell'esecutivo.

Passera entra quindi nel merito della difficile relazione con la Fiat e con il suo amministratore delegato Sergio Marchionne con cui a più riprese si è trovato in disaccordo. Come nella vicenda della procedura di licenziamento avviata dai vertici del Lingotto per i 19 dipendenti di Pomigliano in seguito alla sentenza che obbliga l'azienda ad assumere i lavoratori lasciati fuori dai cancelli perché aderenti alla Fiom. Decisione che ha suscitato la reazione del ministro Passera (oltre che Fornero). «Marchionne è credibile? Nella vita - risponde il ministro in tv - la credibilità è basata sui fatti». E dopo l'annuncio dello stop a Fabbrica Italia «il governo ha chiamato» Torino. «Il governo non è stato passivo» spiega Passera ricordando l'appuntamento con i dirigenti Fiat (non Marchionne) calendarizzato per più di un mese al ministero dello Sviluppo economico, per dar seguito alla richiesta del manager di trovare un modo per agevolare l'export.

«La Fiat è un'azienda privata e il governo rispetta le regole del gioco» aggiunge il ministro. In ogni caso «l'interlocuzione con Torino è molto forte: gli stiamo addosso. Stiamo studiando dei modi per facilitare le esportazioni delle produzioni italiane, ma gli stiamo sopra alla grande». Perché? «Noi non siamo in nessun modo soddisfatti di come la Fiat si sta comportando in termini di scelte, di investimenti. Non condividiamo, per esempio, la scelta di ridurre gli investimenti per passare la crisi, la crisi si passa facendo gli investimenti, come la stessa Fiat ha fatto a Pomigliano dimostrando che l'Italia è un Paese dove si può investire».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Monti agli investitori: ora comprate in Italia

«Miglioriamo il presente, non garantisco sul futuro». Vendola e Di Pietro: frase inopportuna Prima tappa nel Golfo Prima tappa nei Paesi del Golfo. «È il momento giusto, da noi c'è bisogno di capitali per crescere»
Marco Galluzzo

DOHA (Qatar) - E' venuto a presentare la «nuova Italia» ad emiri, principi ereditari e sceicchi che hanno enormi disponibilità finanziarie da investire. Almeno tre gli argomenti chiave: «C'è bisogno di capitali per la crescita», e dunque anche delle risorse dei Paesi del Golfo Persico; «ci sono buone opportunità per acquistare asset e titoli oggi ai minimi, ma destinati a rivalutarsi»; e c'è uno Stato, quello italiano, che dopo aver perso «dieci o quindici anni di crescita ha ora davanti a sé un potenziale maggiore» rispetto agli altri Paesi dell'eurozona.

E' anche una sorta di *road show* delle riforme fatte quello che ieri il presidente del Consiglio ha iniziato da Kuwait City. Con il fondo sovrano del piccolo Stato, con l'emiro e il principe, ha rilanciato trattative che vedono l'Italia in prima fila per cospicue commesse nel settore della difesa e delle infrastrutture, e soprattutto illustrato il nuovo volto e le prospettive del Paese che governa da un anno esatto.

Nel promuovere l'Italia, l'opera di risanamento e le nuove norme contro quella corruzione che per gli emiri e i fondi sovrani locali è un deterrente all'investimento, Mario Monti ovviamente allarga le braccia di fronte a richieste di garanzie che non può dare. I cronisti a Kuwait city chiedono del futuro, il premier risponde così: «Non posso garantire per il futuro, sarei già contento se potessi migliorare il presente come credo stiamo facendo con lo sforzo di tutti». Parole che fanno subito rimbalzare in Italia la polemica. «Poteva risparmiarsi questa battuta di cattivo gusto» attacca il leader di Sel Nichi Vendola. «Credo che un presidente del Consiglio non possa lanciare strali sul futuro». Mentre secondo Antonio Di Pietro (Idv) quello di Monti è «un ricatto bello e buono: o rivado io al governo, o agli investitori stranieri dico che non garantisco per l'affidabilità del Paese dopo di me».

«Credo che chiunque abbia in mente un impegno futuro - prosegue il presidente del Consiglio - chiunque governerà deve avere come obiettivo non solo quello di garantire le imprese italiane ma anche quello di continuare a garantire la trasformazione della società italiana in termine di crescita, giustizia, lotta alla corruzione e all'evasione». Il credito che il premier riscuote si riflette nel primo giorno di colloqui anche con i protagonisti del mercato dei capitali: diverse trattative sono avviate da tempo, se ne discuterà anche oggi con chi amministra la potente Qatar investment authority, che in Italia ha già comprato fra gli altri il gruppo Valentino, il consorzio Costa Smeralda e che detiene una quota del 45% del rigassificatore di Rovigo. «Ho incontrato qui interlocutori molto attenti e interessati allo scenario italiano e l'evoluzione nella zona euro: li ho rassicurati sugli sforzi messi in campo dal governo sul fronte dei conti pubblici e le riforme, in modo da rendere l'Italia in grado di attrarre maggiormente investimenti dall'estero», dice Monti in conferenza stampa, concetti che probabilmente oggi ripeterà qui in Qatar, di pomeriggio in Oman, e domani a Dubai. L'accento è sempre sugli effetti che produrranno le riforme fatte in quest'anno di governo: «Sono stati varati una serie di provvedimenti per aumentare la concorrenza e favorire la liberalizzazione dei servizi e delle professioni. Tutto questo - sottolinea il premier - crea una base per rendere il Paese più competitivo e attrattivo per gli investimenti stranieri».

Bisognerà vedere quali frutti concreti produrrà il tour. Non sono previste firme di accordi particolari, ma certamente su molti dossier la spinta che il capo del governo potrà dare non sarà irrilevante: il fondo sovrano del Qatar è interessato a investimenti in Italia sia nel settore bancario che in quello dell'energia, secondo una logica di minimo coinvolgimento nella gestione e massimo ritorno sugli utili.

E in questo quadro l'enfasi sulle nuove norme contro la corruzione è più forte che su altri temi. Il Professore ricorda a chi incontra la legge appena approvata dal Parlamento: «Il mio governo si è impegnato con tutte le sue forze per approvare una legge contro la corruzione, un fattore fondamentale per gli investitori stranieri».

mgalluzzo@rcs.it

RIPRODUZIONE RISERVATA

L'agenda

A Kuwait City

Il premier rassicura sulle misure italiane A Kuwait City, ieri, nella prima tappa del suo viaggio nei Paesi del Medio Oriente, il premier Mario Monti ha incontrato l'emiro, il primo ministro e i rappresentanti del governo del Kuwait. E li ha rassicurati sullo sforzo messo in campo dal governo sia per risanare i conti pubblici sia per rendere l'Italia un paese più attrattivo

Tre giorni

Viaggio anche in Qatar, Oman ed Emirati La missione nel Golfo Persico del premier dura tre giorni. Dopo il Kuwait Monti sbarcherà in Qatar, Oman ed Emirati Arabi. Una missione destinata a trasformarsi in un «road show» per attrarre i grandi capitali arabi e aprire nuove strade alle imprese italiane nella regione. E forse anche per corteggiare i fondi sovrani a investire nel sistema Italia

A Bruxelles

22-23 novembre il Consiglio europeo Il 22 e 23 novembre si terrà a Bruxelles la riunione straordinaria del Consiglio europeo. Incontro dove i capi di governo della Ue cercheranno di trovare un accordo sul tetto delle risorse finanziarie europee disponibili e le linee guida di come dovranno essere spese in un arco di cinque anni, 2014-2020

Foto: Incontro A sinistra, il primo ministro Mario Monti ieri mentre parla con l'emiro del Kuwait Sheikh Sabah Al Ahmad Al Sabah (a destra), al Payan Palace di Kuwait City. Il premier oggi sarà in Qatar dove incontra l'emiro Hamad Khalifa Al Thani e nel pomeriggio in Oman per vedere il sultano Qaboos Bin Said Al-Said

Il passaggio parlamentare

Legge di Stabilità, verso nuove modifiche tra Camera e Senato

Legge di Stabilità: si cambia ancora. E la soluzione individuata è che le modifiche arrivino in Senato dove il disegno di legge è atteso dopo la fiducia della Camera. Ma si affaccia anche un'altra ipotesi: visto che Palazzo Madama è super «intasato» (tre decreti, la legge sul pareggio e la riforma elettorale), in caso di accordo politico preventivo, si potrebbe inserire le modifiche direttamente nei tre maxi emendamenti nei quali sarà «spacchettata» la manovra e sui quali sarà posta la fiducia a Montecitorio. E questo anche se per prassi ormai consolidata la fiducia si pone solo sul testo originario uscito dalla commissione. L'ipotesi però non piace a uno dei relatori, Pier Paolo Baretta del Pd. In ogni caso ci sono misure rimaste in sospeso e tra queste temi «non marginali» come la sicurezza, il patto di Stabilità, la Tobin tax, la reversibilità per le pensioni di guerra.

L'accordo Sindacati divisi, le parti sociali ora guardano alla mediazione dell'esecutivo

Produttività, verso l'intervento (in extremis) del governo

Enrico Marro

ROMA - Il governo, col ministro dello Sviluppo, Corrado Passera, potrebbe fare un tentativo in extremis di recuperare la Cgil all'accordo sulla produttività. Questo perché lo stesso Passera, investito dal premier Mario Monti di seguire la trattativa, ci terrebbe a una conclusione unitaria, dicono i suoi stretti collaboratori. Contro l'accordo separato ha intanto già messo in atto un pressing il Pd.

Oggi la Uil di Luigi Angeletti riunirà la segreteria per decidere se firmare o meno l'accordo sulla produttività. La scelta, salvo sorprese, sarà di sottoscrivere l'intesa, sulla quale hanno già concordato tutte le associazioni imprenditoriali (Confindustria, Abi, Ania, Alleanza cooperative, Rete imprese Italia) e due sindacati, la Cisl e l'Ugl. A quel punto mancherà solo la risposta della Cgil, che non è ancora chiaro quando arriverà, anche perché in questi giorni il segretario generale, Susanna Camusso, è in Turchia per impegni di lavoro. E qui potrebbe inserirsi Passera, con una iniziativa formale o riservata, anche se le possibilità che riesca a convincere la Cgil sono basse, visto che questo sindacato ritiene il ministro e più in generale il governo responsabili della conclusione negativa del negoziato.

Anche il Pd è scettico. «Se devo basarmi su quanto ha fatto finora Passera non faccio affidamento sulla sua iniziativa - dice il responsabile Economia del Pd, Stefano Fassina, secondo il quale il testo dell'accordo condiviso finora da imprese, Cisl e Ugl «apre delle prospettive utili per affrontare questa fase difficile, ma contiene alcuni punti che richiedono approfondimenti». Per Fassina, insomma, poiché l'accordo separato va evitato, non c'è che una soluzione: cambiare qualche passaggio del testo, per dare alla Cgil quelle garanzie che chiede, in particolare sulla salvaguardia del ruolo del contratto nazionale. Ma si tratta di una soluzione impraticabile secondo le associazioni che hanno già sottoscritto l'intesa e per le quali il testo, che sposta il peso della contrattazione sui contratti aziendali e decentrati, non è più modificabile.

Fassina si appella al «senso di responsabilità di tutti». Ma ormai nessuno dei contendenti si fida più dell'altro. Anche l'eventuale tentativo di Passera sembra fuori tempo massimo. Si va verso un accordo senza la Cgil. Che creerà non pochi problemi al Pd. «Siamo preoccupati» dice l'ex ministro del Lavoro, Cesare Damiano, che già fa intravedere azioni di disturbo sul governo: «Invece di mettere tutti questi soldi sulla detassazione del salario frutto di accordi di produttività, che in tempi di crisi è difficile se ne facciano tanti, sarebbe meglio aumentare i fondi per la cassa in deroga, di cui invece c'è bisogno».

RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ANALISI

Gli introiti devono essere registrati per cassa

Stefano

Pozzoli Il problema dei residui attivi si riconduce a due enormi debolezze del sistema degli enti locali. La prima è che, quando la gestione dei residui è fatta al di fuori di ogni canone di prudenza, questa nasconde la realtà di enti che vivono al di sopra dei propri mezzi, senza mai sentire il bisogno, se non quando spesso è tardi, di aprire gli occhi sulla realtà.

Come altro si può giudicare il disavanzo di 850 milioni di euro del Comune di Napoli? Un dato clamoroso ma forse ottimistico, perché fondato su un riaccertamento dei residui delle sole annualità molto in là con gli anni, ma che è stato timido sul verificare i valori più recenti, in buona parte destinati, probabilmente, a fare la stessa fine. La verità è che i residui rappresentano non solo un elemento di inattendibilità del bilancio ma sono un modo per non affrontare i problemi di disavanzo strutturale che alcuni enti hanno: sono la droga dei bilanci.

Il Governo Monti è stato coraggioso, imponendo un accantonamento di almeno il 25% a fronte dei residui oltre i cinque anni e introducendo, per i casi più gravi, quella norma di emersione dei problemi che è la procedura di pre-dissesto. Ma la strada da fare è ancora lunga: bisogna combattere la resistenza della politica locale ad affrontare problemi che comportano il rischio di impopolarità.

La seconda debolezza è il consolidato disinteresse di molti Comuni nella gestione degli incassi. Il tema della riscossione non è mai stato, certo, all'ordine del giorno di enti abituati per decenni a ricevere le risorse finanziarie dallo Stato.

Il federalismo comporta però che si abbia una nuova visione delle entrate, e non può prescindere da una organizzazione adeguata per la riscossione e per la lotta all'evasione. Purtroppo, salvo qualche lodevole e rara eccezione, non è stato così. Di fatto molti Comuni continuano ad essere enti orientati alla spesa e con poca o nulla attenzione alla effettività della entrata. E questo per motivi culturali, di scarsità di competenza tecnica e di mera demagogia (è più popolare spendere che pretendere i soldi).

Il risultato è che, se guardiamo l'organizzazione di un Comune, in 20 anni sono cambiate molte cose, ma certo non il peso e gli investimenti nelle funzioni dedicate a produrre entrate e a curare una capacità di effettiva riscossione. Il federalismo, in altre parole, non ha assolutamente modificato le abitudini dei Comuni e la loro scarsa attenzione alla riscossione effettiva. In realtà, le ragioni della "cassa" stanno iniziando a pesare sul mondo delle autonomie, e il legislatore ha cominciato a punire chi è in sofferenza, vietando di usare l'avanzo disponibile ai Comuni che hanno il conto corrente in rosso. Le norme però sono ancora troppo timide. La soluzione è semplice: le entrate devono essere registrate per cassa, senza eccezioni di sorta.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lotta all'evasione NUOVO STRUMENTO IN ARRIVO

Le sei mosse per essere pronti al redditest

Dalla conservazione degli scontrini al bilancio familiare, come fare i conti con il software delle Entrate

Nicola Forte

Giovanni Parente

Il conto alla rovescia è finito. Dopo mesi di attesa e di sperimentazione, l'agenzia delle Entrate fa cadere il velo sul redditest: oggi con un'anteprima per rappresentanti delle categorie produttive e domani con la presentazione ufficiale. Sono passati quasi due anni e mezzo da quando la manovra estiva del 2010 aveva indicato la rotta per arrivare al nuovo redditometro. Si parte, per ora, con il programma a disposizione dei contribuenti, che potranno sperimentare il proprio grado di fedeltà fiscale verificando se il reddito che intendono dichiarare è effettivamente in linea con il tenore di vita. Alla fine apparirà una luce verde se c'è coerenza tra reddito e spese o una luce rossa nel caso in cui ci si è tenuti un po' troppo bassi.

Tutto rimarrà nelle quattro mura domestiche perché il fisco non conoscerà i valori indicati dal contribuente per l'autodiagnosi. Eppure la logica che sta dietro tutto il meccanismo - ricerca della compliance e quindi soprattutto sulla prevenzione - impone di cambiare rotta sulla certificazione e sulla ricostruzione delle spese effettuate. Così per sopravvivere o superare la prova - dipende dai punti di vista - del redditest bisogna entrare nell'ottica di annotare, archiviare, conservare. Insomma, sei passi (riepilogati nella grafica a lato) per arrivare a una sorta di bilancio familiare. Un po' come avviene per le imprese o i professionisti.

Del resto, i cento indicatori (suddivisi in sette macrocategorie) utilizzati dal redditest per "pesare" al meglio la capacità di spesa del contribuente spaziano dall'utile al dilettevole. Spese per la casa, l'istruzione dei figli, investimenti o assicurazioni. Ma anche giochi online, abbonamenti allo stadio o al teatro, viaggi, trattamenti in centri benessere o cene al ristorante. Difficile, o quasi impossibile, ricordarsi a memoria quanto si è speso a cena un anno prima. Ecco perché chiedere lo scontrino o la ricevuta, magari annotarselo da qualche parte e poi archiviare il documento può rivelarsi utilissimo quando si tratterà di chiedere al redditest il responso sull'attendibilità del proprio reddito alla vigilia della compilazione di Unico.

Le future difese

C'è anche un altro aspetto, tutt'altro che secondario. Se è vero che il software in arrivo servirà solo al contribuente, l'operazione nuovo redditometro contempla anche un altro strumento che invece sarà a disposizione dell'amministrazione finanziaria per i controlli successivi alla dichiarazione dei redditi. Giocoforza, il fisco non potrà mai disporre di tutte le informazioni sulle spese effettivamente sostenute dal contribuente. Se, però, negli approfondimenti effettuati, dovesse accendersi la spia rossa (c'è comunque un margine di tolleranza del 20% tra reddito dichiarato e quello ricostruito), il contribuente sarà convocato per un confronto dagli uffici delle Entrate. E allora aver conservato traccia di pagamenti o di somme ricevute può essere davvero uno strumento decisivo per la difesa. È il caso degli investimenti, sia mobiliari che immobiliari. Un acquisto di una casa molto spesso può essere finanziato anche con l'aiuto dei familiari: il passaggio di denaro tramite bonifico lascia una traccia sul conto corrente. L'archiviazione dei report inviati dall'istituto di credito può consentire al diretto interessato di spiegare (transazioni e causali alla mano) al fisco che non ha dichiarato meno di quanto doveva perché la ricchezza aggiuntiva è arrivata da una donazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PAROLA CHIAVE

Redditest

È il software che verrà presentato ufficialmente domani dall'agenzia delle Entrate e che consentirà ai contribuenti di verificare la coerenza tra il reddito che intendono dichiarare al fisco rispetto al tenore di vita. Il redditest monitorerà 100 indicatori di spesa suddivisi in 7 categorie: abitazioni, mezzi di trasporto, assicurazioni e contributi previdenziali, istruzione, attività sportive e tempo libero, investimenti immobiliari e mobiliari, altre spese significative. Alla fine il software fornirà l'indicazione sull'eventuale coerenza o meno con

un semaforo verde o rosso.

Il vademecum

Le mosse per il redditest e i documenti da conservare per alcuni dei principali tipi di spese

LE MOSSE PER PREPARARSI AL REDDITEST

1

ANNOTARE LE SPESE

Prima di tutto il contribuente deve prendere nota quotidianamente delle spese sostenute all'interno del nucleo familiare al quale appartiene

2

DOCUMENTARE GLI ACQUISTI

È necessario farsi consegnare la documentazione delle spese sostenute: bisogna chiedere scontrini, fatture, quietanze, ricevute, attestazioni o altri mezzi di prova

3

CONSERVARE GLI SCONTRINI

Conservare scontrini, fatture, attestazioni durante tutto il periodo a disposizione del fisco per contestare il reddito dichiarato (quattro anni successivi alla presentazione della dichiarazione dei redditi)

4

L'ESTRATTO CONTO NON VA BUTTATO

Diventa fondamentale essere metodici anche nella conservazione (anche in forma digitale) di estratti conto bancari, postali o della carta di credito per quattro anni

5

PAGAMENTI TRACCIABILI

Pagare prevalentemente, qualora sia possibile, con strumenti tracciabili in modo da rendere possibile il controllo delle spese (bancomat, carte di credito, assegni, bonifici e conti correnti)

6

IL BILANCIO FAMILIARE

La raccolta e la conservazione dei documenti possono aiutare a redigere periodicamente un bilancio della famiglia in modo da controllare le spese sostenute

I DOCUMENTI CHE PUÒ ESSERE UTILE CONSERVARE PER TIPOLOGIE DI SPESA

IMMOBILI

01|ABITAZIONE

8Atto di acquisto

8Contratto di locazione registrato

8Ricevute di pagamento dei canoni

8Certificazione bancaria pagamento rate mutuo

8Fatture spese di ristrutturazioni

02|CONDOMINIO

8Ricevute o conti correnti di pagamento spese condominiali ordinarie

8Ricevute o conti correnti di pagamento spese condominiali straordinarie o in alternativa le certificazioni delle spese rilasciate dall'amministratore

03|UTENZE

Fatture luce, acqua, gas, telefonia fissa o mobile

PREVIDENZA

01|ASSICURAZIONI

Attestazioni di pagamento dei premi assicurativi per infortuni, malattia o altri tipi di polizze

02|CONTRIBUTI

Attestazioni di pagamento della previdenza complementare e dei contributi volontari

ISTRUZIONE

01|RETTE SCOLASTICHE
O DI SPECIALIZZAZIONE

Ricevute, conti correnti, fatture di rette per scuole, asili nido, corsi universitari, specializzazioni, master

02|TUTORAGGIO, CORSI DI PREPARAZIONE

Ricevute rilasciate dal tutor o dall'insegnante

03|CANONI DI LOCAZIONE PER UNIVERSITARI FUORI SEDE

8Contratto di locazione

8Ricevute pagamento canoni

TEMPO LIBERO

01|ATTIVITÀ SPORTIVE

Ricevuta di iscrizione e pagamento della quota mensile per la palestra

02|PAY TV

Fattura del canone mensile dell'abbonamento

03|EVENTI

Abbonamenti a teatro, stadio o palazzetto dello sport

04|VIAGGI E VACANZE

8Fattura o ricevuta agenzia o ente che organizza il viaggio

8Biglietti aereo, treno, nave

05|ALBERGHI, RISTORANTI E CENTRI BENESSERE

Ricevute fiscali o fatture

MEZZI DI TRASPORTO

01|AUTO E MOTO

8Fattura per l'acquisto

8Schede carburanti

8Pedaggi autostradali

8Ricevute per spese di manutenzione

8Canoni di noleggio

02|AEREI E IMBARCAZIONI

8Fattura per l'acquisto

8Schede per rifornimento carburanti

8Spese di manutenzione (rimessaggio o altro)

8Canoni di noleggio

ALTRE SPESE

01|ASSEGNI PERIODICI

AL CONIUGE

8Copia della sentenza di separazione/divorzio

8Ricevute pagamento quote mensili

8Fotocopie assegni

02|DONAZIONI

Scambio di corrispondenza, attestazioni di pagamento (se effettuate senza atto notarile)

03|GIOIELLI, PREZIOSI

Ricevute e scontrini fiscali

04|SPESE MEDICHE

E VETERINARIE

Certificazioni mediche, cartelle cliniche, fatture

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

Legge di stabilità FISCO E MINI-IMPRESE

Irap dei piccoli ad assetto variabile

Fondo per l'esonero e delega dovranno «pesare» gli investimenti per tipo di attività

Giovanni Parente

Problema: come fa ogni anno circa un milione e mezzo di mini-imprese e professionisti a sapere se deve pagare o meno l'Irap? Soluzione numero uno: si chiarisce una volta per tutte cosa significhi autonoma organizzazione, vale a dire il requisito in presenza del quale bisogna versare. Soluzione numero due: stabilire l'importo massimo dei beni strumentali che ti costringono a pagare. Al momento sono queste le due opzioni e il loro destino si giocherà al Senato tra questa e le prossime settimane. Il problema dell'Irap dei piccoli, di cui finora si sono occupati prevalentemente le sentenze della Cassazione e dei Tribunali del fisco, è entrato nell'agenda politica con la delega che propone di definire l'autonoma organizzazione e da pochi giorni a questa parte anche con il Ddl di stabilità. Il voto in commissione Bilancio, oltre a modificare l'impostazione iniziale con il tetto a detrazioni e deduzioni e il taglio dell'Irpef, ha messo mano anche all'Irap: con una serie di interventi destinati a ridurre l'incidenza del costo del lavoro a partire dal 2014 e con un fondo ad hoc per coprire le esenzioni di mini-imprese e professionisti. Però, i piccoli non dovranno avere dipendenti mentre l'«ammontare massimo» (come recita testualmente l'emendamento) dei beni strumentali dovrà essere stabilito da un decreto del ministero dell'Economia.

Al di là della dotazione del fondo (248 milioni di euro nel 2014 e 292 milioni dal 2015) che non sembra consentire esoneri su larga scala, l'intenzione di fissare un tetto si trova a dover fare i conti con un aspetto: per ogni attività servono livelli di spesa diversi. Come dimostrano gli esempi a lato - elaborati alla luce dell'esperienza sul campo - un agente di commercio può aver fatto acquisti più costosi di un giovane avvocato per svolgere la sua attività. Ma questo non vuol dire che sia automaticamente «organizzato» e che debba, quindi, pagare l'Irap. Ecco perché nell'applicazione di questa misura bisognerà fare attenzione alle differenze. E questo è uno dei nodi irrisolti a causa del quale si sono sommate nel tempo circa un milione di richieste di rimborso per un valore complessivo di due miliardi di euro (il dato è aggiornato allo scorso anno).

Tra l'altro, dopo l'approvazione del Ddl stabilità in Aula alla Camera calendarizzata per questa settimana, bisognerà capire se il fondo per l'Irap dei piccoli resisterà all'esame del Senato. Intanto a Palazzo Madama, inizia da domani la prova del nove per il destino della delega fiscale. È prevista la votazione degli emendamenti in commissione Finanze e a seguire il testo è atteso anche qui in Aula. Il corridoio è stretto: se il provvedimento dovesse essere approvato con modifiche, dovrebbe tornare di nuovo alla Camera per la terza lettura. Nell'ipotesi di un voto anticipato a marzo, un via libera definitivo al mini-restyling del fisco diventerebbe molto complicato. E venerdì scorso le imprese hanno sollecitato la necessità di arrivare all'approvazione della delega come premessa per la creazione di un contesto favorevole alla crescita.

Tra l'altro sull'attuazione si stava e si sta già ragionando. Sull'Irap dei piccoli - insieme a riforma del catasto, revisione dei regimi semplificati e disciplina dell'abuso del diritto - c'è già qualche idea sul tavolo (si veda Il Sole 24 Ore di lunedì 15 ottobre). Un'ipotesi è quella di stabilire una soglia di valore, che però andrebbe modulata in base al tipo di attività, per non andare a sfavorire chi usa apparecchiature costose. Ulteriore punto chiave su cui si cerca di individuare punti fermi è quello se la presenza di dipendenti o collaboratori faccia scattare l'obbligo di pagare sempre o se sia necessario, invece, considerare l'abitudine o meno dell'aiuto di altri soggetti in studio, a bottega o nella mini-impresa.

Ma la ricerca di una soluzione deve fare i conti anche con l'incognita delle risorse finanziarie. Trovare definitivamente una linea di demarcazione comporta la rinuncia chiara e consapevole a una quota del gettito Irap, che serve in buona parte a coprire la spesa delle Regioni per la sanità. Anche per questo finora è stato così difficile fare chiarezza.

twitter@par_gio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PAROLA CHIAVE

Autonoma
organizzazione

È il requisito in presenza del quale la giurisprudenza riconosce l'obbligo di pagare l'Irap a carico di imprenditori individuali, lavoratori autonomi e professionisti. Le società, invece, sono in ogni caso assoggettate all'imposta regionale. L'autonoma organizzazione esiste se il contribuente: è, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione e, quindi, non è inserito in strutture organizzative riferibili a responsabilità e interesse altrui; impiega beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività o si avvale in modo non occasionale di lavoratori.

I casi-tipo a cura di Sergio Pellegrino e Giovanni Valcarengi

Quattro esempi di mini-attività che non hanno dipendenti con spese per beni strumentali molto differenziate

AGENTE DI COMMERCIO

Svolge l'attività recandosi - a intervalli periodici - presso i clienti della propria zona. Ha soltanto un'autovettura, un telefono cellulare per le comunicazioni e la ricezione della posta elettronica, un computer portatile utilizzato per l'invio degli ordini alla casa mandante e per supporto dei cataloghi elettronici

AVVOCATO

Ha da poco iniziato l'attività che svolge presso la propria abitazione, con l'utilizzo di una minima dotazione di materiale informatico (computer e stampante) e l'arredo della sala utilizzata come studio. Inoltre ha un telefono fisso e un cellulare, oltre a uno scooter per gli spostamenti

CONSULENTE INFORMATICO

Un consulente informatico svolge l'attività recandosi prevalentemente presso la sede dei clienti presso i quali effettua interventi su programmi e reti. Ha un veicolo per gli spostamenti, un computer portatile con i software e di un telefono cellulare che utilizza per la reperibilità

IMBIANCHINO

Svolge l'attività presso le abitazioni dei clienti che provvede a ritinteggiare. Non lavorando in grandi cantieri, ha acquistato soltanto un autocarro, strumenti essenziali (rulli, pennelli, prolunghe, spatole), un piccolo cavalletto smontabile e una scala allungabile

Giustizia LA GEOGRAFIA GIUDIZIARIA

Da Pinerolo a Lucera mobilitati per i tribunali

Forte pressing sul ministero per rivedere i tagli SU PIÙ FRONTI Si moltiplicano i tentativi per una revisione del decreto che ha stabilito la soppressione di 31 piccoli uffici

Valentina Maglione

Giovanni Parente

Sale il pressing per salvare i piccoli tribunali, ridotti dal decreto legislativo 155/2012 sulla revisione della geografia giudiziaria. Infatti, benché la riforma sia in vigore da più di due mesi e il ministero della Giustizia sia al lavoro per mettere a punto le nuove piante organiche degli uffici giudiziari (attese entro fine anno), politici e operatori - complici anche le spinte campanilistiche e le elezioni alle porte - incalzano il ministro, Paola Severino, per conquistare qualche ulteriore ritocco alla lista di 31 tribunali, di altrettante procure e di 220 sezioni distaccate (cioè tutte) cancellati dal decreto.

A chiedere nuovi interventi, in particolare, sono i deputati della commissione Giustizia della Camera, che hanno puntato l'attenzione su sei tribunali. Si tratta di Pinerolo, a 40 chilometri da Torino, Bassano del Grappa (Vicenza), Chiavari, nel Genovese, Tolmezzo (Udine), Lucera, nel Foggiano, e Rossano Calabro (Cosenza): tutti da salvare o, almeno, da fare oggetto di una riflessione aggiuntiva. Questo anche se il Governo ha già corretto in corsa il tiro, accogliendo in parte le proposte del Parlamento. Infatti, mentre la prima bozza del decreto eliminava 37 uffici giudiziari, la versione definitiva ha limitato i tagli a 31 tribunali. Il Governo ha, infatti, deciso di mantenere i presidi giudiziari nelle aree ad alta infiltrazione di criminalità organizzata: Caltagirone e Sciacca in Sicilia, Castrovillari, Lamezia Terme e Paola in Calabria e Cassino nel Lazio.

L'esigenza di tenere alta la guardia sulla lotta alla mafia - secondo i deputati - renderebbe necessario conservare i tribunali di Lucera e Rossano. Mentre gli uffici giudiziari di Bassano del Grappa e di Chiavari dovrebbero essere salvati perché ospitati in sedi nuove, pagate con investimenti pubblici sostanziosi. E quelli di Tolmezzo perché competenti su un territorio particolare, che arriva al confine di Stato. Infine, chiudere Pinerolo «avrebbe l'effetto di ingolfare il tribunale di Torino». Lo sostiene Maria Grazia Siliquini (Popolo e territorio), prima firmataria di una mozione che ribadisce l'elenco dei sei tribunali da salvare, in attesa di essere calendarizzata per la discussione alla Camera. «La soppressione di questi tribunali - spiega Siliquini - viola la legge delega per diversi motivi. Su tutti, la soppressione del tribunale di Pinerolo contrasta con la necessità di razionalizzare la gestione della giustizia nelle aree metropolitane». E la battaglia ha trovato una sponda nel vicepresidente del Csm, Michele Vietti: nei giorni scorsi ha affermato che «sarebbe stato auspicabile mantenere il tribunale di Pinerolo».

Siliquini, nella mozione, chiede al Governo di rivedere i tagli varando un decreto correttivo prima di rivedere le piante organiche. Che sia necessario riesaminare la situazione dei sei tribunali lo sostiene anche Andrea Orlando (Pd). Ma secondo Orlando «la partenza della riforma non va rinviata. Piuttosto, mi auguro che ci sia la volontà del Governo di correggere le incongruità con un intervento chirurgico, sospendendo la revisione delle piante organiche per questi sei tribunali per valutare se mantenerli».

Oltre alla politica, a spingere per rivedere la riforma sono anche gli operatori. A partire dai magistrati: il segretario di Magistratura indipendente, Cosimo Maria Ferri, riafferma la necessità di razionalizzare le sedi giudiziarie, «ma la riforma - dice - andava meditata di più: è necessario salvare i sei tribunali e alcune sezioni distaccate da individuare, specie nelle zone montane». E poi gli avvocati, con il Cnf che sta procedendo su due fronti: da un lato, sta lavorando per una proposta alternativa, per superare i tagli lineari e comunque risparmiare; dall'altro, ha costituito un collegio difensivo ad hoc per impugnare o partecipare ai ricorsi degli Ordini locali contro i provvedimenti in materia di geografia giudiziaria.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE TAPPE

01 | LA LEGGE DELEGA

La delega per la riorganizzazione della geografia giudiziaria è contenuta nella legge 148 del 2011, approvata per la conversione in legge del decreto 138 del 2011 varato dal Governo Berlusconi

02 | I DECRETI LEGISLATIVI

Sono due i decreti legislativi messi a punto dal Governo Monti in attuazione della delega. Si tratta del 155 del 2012, con la nuova organizzazione dei tribunali e delle procure, e del 156 del 2012, dedicato agli uffici del giudice di pace. Entrambi sono stati approvati in via definitiva dal Consiglio dei ministri del 10 agosto

03 | LE PIANTE ORGANICHE

Le nuove piante organiche degli uffici giudiziari e del personale amministrativo, che tengono conto della nuova organizzazione, devono essere approvate dal ministro della Giustizia entro il 31 dicembre

04 | L'EFFICACIA

La nuova organizzazione di tribunali e procure acquista efficacia il 13 settembre 2013, dopo un anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo

I NUMERI DELLA RIFORMA

31

I tribunali cancellati

Il decreto legislativo messo a punto in attuazione della delega sulla geografia giudiziaria, approvato dal Consiglio dei ministri del 10 agosto, elimina 31 piccoli tribunali e altrettante procure della Repubblica: sei in meno rispetto ai 37 della bozza originaria. Infatti, accogliendo alcuni dei rilievi mossi nei pareri dalle commissioni parlamentari, sono stati "recuperati" gli uffici di Caltagirone e Sciacca in Sicilia, di Castrovillari, Lamezia Terme e Paola in Calabria e di Cassino nel Lazio

6

Le chiusure da ripensare

Ripensare alla chiusura degli uffici giudiziari di Pinerolo in Piemonte, Chiavari in Liguria, Bassano del Grappa in Veneto, Tolmezzo in Friuli Venezia Giulia, Lucera in Puglia e Rossano in Calabria. È la domanda avanzata da più parti al ministro della Giustizia, Paola Severino

220

Le sezioni distaccate eliminate

Il decreto legislativo ha soppresso completamente le sezioni distaccate di tribunale. Si tratta, infatti, secondo la relazione al decreto legislativo, di un modello organizzativo che, dopo oltre un decennio di operatività, si è dimostrato «foriero di inconvenienti sotto il profilo dell'efficienza del servizio e del buon andamento dell'amministrazione»

667

I giudici di pace

Tanti sono gli uffici del giudice di pace soppressi dal secondo decreto legislativo emanato in attuazione della delega sulla revisione della geografia giudiziaria

Energia. Questionario Confindustria-Enea

Tutte le opportunità legate all'efficienza

Si potrebbe arrivare a un mezzo punto di Pil aggiuntivo ogni anno, con un milione e mezzo di posti di lavoro in più. A una condizione: stabilizzare gli attuali schemi di incentivo all'efficienza energetica fino al 2020.

Le stime di Confindustria danno la fotografia più immediata di come l'efficienza energetica possa rappresentare un'opportunità. È con questa consapevolezza che Enea e Confindustria hanno unito le forze su un'iniziativa comune: un questionario per le aziende associate produttrici di sistemi, impianti, componenti e tecnologie per l'efficienza energetica. Il questionario online - accessibile dalla pagina dell'area "Info Energia" del sito web di Confindustria - è stato preparato dall'Enea con l'Unità tecnica di efficienza energetica. L'elaborazione dei dati sarà effettuata da Enea e i risultati saranno inclusi nel prossimo "Rapporto annuale per l'efficienza energetica 2011", la cui presentazione è prevista nella seconda metà di gennaio.

Quattro le sezioni. La prima sull'anagrafica dell'azienda; la seconda riguarda l'identificazione dell'area in cui ricade l'attività (se si tratta quindi di tecnologie per gli infissi, o inverter o elettrodomestici, per esempio); nella terza vengono richieste informazioni sulla struttura d'impresa, mentre nella quarta si prendono in esame strategie e performance aziendali.

Le aziende hanno ancora tempo fino al 30 novembre per partecipare alla compilazione del questionario (le elaborazioni dei dati dovrebbero partire dopo la prima settimana di dicembre) e sia dall'Enea sia da Viale dell'Astronomia puntano a un ampio riscontro. Del resto, nell'indotto dell'efficienza energetica l'Italia ha una leadership tecnologica a livello europeo. Anche la platea è ampia: sulla base delle analisi di Confindustria l'efficienza energetica coinvolge (direttamente e indirettamente) quasi 300mila aziende e circa 3 milioni di occupati con settori che vanno dai trasporti alla meccanica, all'elettronica, agli elettrodomestici, ai motori elettrici, alle tecnologie per la riqualificazione energetica degli edifici, solo per fare qualche esempio.

L'efficienza energetica rappresenta anche una importante risposta sul piano ambientale alla riduzione delle emissioni e alla lotta ai cambiamenti climatici. Guardando infatti agli impegni del nostro Paese al 2020, si può vedere che oltre il 70% della riduzione delle emissioni è previsto grazie a investimenti in efficienza energetica.

A. Bio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fisco. Le risposte dell'Agenzia ai quesiti degli esperti del Sole 24 Ore - «Fair play» con il contribuente se il reclamo presenta solo vizi procedurali

Mediazione con effetto allungato

L'accordo raggiunto è un punto fermo in caso di accertamenti relativi ad anni successivi

Lorenzo Lodoli

Benedetto Santacroce

Effetto di giudicato esterno per la mediazione conclusa che si riflette sugli atti relativi agli anni d'imposta successivi. Fair play sui possibili vizi procedurali con la comunicazione al contribuente e sulla segnalazione dell'inammissibilità del ricorso se la fase del reclamo è stata saltata in buona fede. Obbligo di invitare la parte al contraddittorio quando questa ne faccia espressa richiesta. Sono i più importanti chiarimenti forniti dal direttore affari legali e contenzioso delle Entrate, Vincenzo Busa, alle domande del Sole 24 Ore del lunedì sulle questioni procedurali del reclamo/mediazione per gli atti fino a 20mila euro.

Partendo dal presupposto che l'accordo di mediazione può portare all'annullamento totale dell'atto o alla rideterminazione della pretesa, è rilevante l'indicazione a considerare le valutazioni di legittimità e le conclusioni effettuate in sede di mediazione da parte dell'ufficio come riferimento per l'emissione degli atti impositivi successivi relativi alla medesima fattispecie giuridica ed emessi verso lo stesso contribuente. In altre parole l'accordo con la mediazione può portare un effetto di giudicato esterno per l'ufficio competente a emettere gli atti per i successivi anni d'imposta con la conseguenza che, in tal caso, dovrà rideterminare la pretesa impositiva e le relative sanzioni applicando i parametri stabiliti con la mediazione. Non indifferenti i vantaggi per il contribuente il quale - chiuso il primo avviso di accertamento in mediazione - potrebbe così ricevere gli atti relativi agli anni d'imposta successivi (si pensi a una verifica dell'ufficio dove vi siano contestazioni che si riflettono in più anni d'imposta) con la pretesa impositiva calcolata secondo i canoni dell'accordo.

In relazione ai possibili vizi presenti all'interno dell'istanza di reclamo e mediazione, l'input agli uffici - in applicazione del principio di leale collaborazione che deve sussistere tra ufficio e contribuente - è da una parte a segnalare per tempo le eventuali problematiche affinché la parte interessata possa eliminarle e dall'altra a non eccipirle nella possibile e successiva fase giudiziale. Si tratta di un segnale improntato a una maggiore tutela del confronto con il contribuente dove le questioni processuali e/o procedurali si pongono in un secondo piano rispetto all'aspetto sostanziale della pretesa impositiva. In tal caso però si segnala la necessità per il contribuente, anche per la fase pre-processuale, di porre particolare attenzione nell'istanza di reclamo/mediazione in quanto vi sono alcuni vizi procedurali/processuali che sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (proprio come la mancata presentazione dell'istanza di reclamo/mediazione) con la concreta possibilità che l'inammissibilità sia sollevata poi dal collegio giudicante.

Altro chiarimento che arriva alle domande del Sole 24 Ore è che la richiesta di contraddittorio su impulso del contribuente va assecondata dall'ufficio competente quando sussistano i presupposti per raggiungere un accordo di mediazione o quando il confronto diretto appaia necessario per comprendere appieno le ragioni della parte. Infatti il diretto interessato, invece di esporre nel reclamo/ricorso la sua proposta di mediazione, potrebbe presentare un'istanza, all'interno del reclamo stesso o in un atto successivo, con la richiesta di contraddittorio all'ufficio. Laddove, poi, quest'indicazione si dovesse concretamente realizzare, si potrebbe sviluppare un confronto a 360 gradi partendo dalla pretesa richiesta nell'atto, continuando sulle contestazioni eccepite dal contribuente e prendendo in considerazione anche gli esiti e le risultanze di precedenti tentativi di accordo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

c

LA PAROLA CHIAVE

Reclamo

È l'istanza da presentare alle Entrate per chiedere l'annullamento totale o parziale delle contestazioni dell'Agenzia fino a 20mila euro sulla base degli stessi motivi di fatto e di diritto che il contribuente intenderebbe portare all'attenzione della Ctp nell'eventuale contenzioso. La mancata presentazione del reclamo determina l'inammissibilità del ricorso.

Punto per punto

Le risposte del direttore Affari legali e contenzioso dell'Agenzia, Vincenzo Busa, ai quesiti del Sole 24 Ore

LA QUESTIONE

LA RISPOSTA

IL CONTRADDITTORIO

Il contribuente può introdurre e chiedere un contraddittorio sia tramite una richiesta presente all'interno dell'istanza di reclamo sia con una successiva istanza da presentare in via amministrativa? E in presenza di tale richiesta/istanza, gli uffici - anche in assenza di una proposta di mediazione da parte del contribuente - devono comunque invitarlo per un contraddittorio?

Certamente il contraddittorio può tenersi anche su impulso del contribuente che, come previsto nel facsimile di istanza allegato alla circolare 9/E/2012, può farne espressa richiesta. Quest'ultima deve essere assecondata dagli uffici ogni qual volta sussistano i presupposti per raggiungere un accordo di mediazione o quando il confronto diretto appaia necessario per comprendere appieno le ragioni del contribuente

GLI ANNI SEGUENTI

Esiste un giudicato interno-esterno delle Entrate in relazione al quale una volta chiuso in mediazione l'avviso di accertamento per il primo anno d'imposta, l'ufficio competente sia legato a emettere automaticamente gli ulteriori avvisi per gli anni successivi, rideterminando la pretesa sulla base di quanto stabilito con la mediazione del primo avviso?

Considerato che l'accordo di mediazione può portare all'annullamento o alla rideterminazione della pretesa da parte dell'ufficio, che agisce comunque in aderenza al principio di legittimità dell'azione amministrativa, si ritiene che gli effetti della mediazione conclusa debbano riflettersi sull'attività di accertamento per gli anni successivi sulla medesima fattispecie (per esempio, rideterminazione in sede di mediazione del valore dell'avviamento di un'azienda, che si riflette sulla determinazione delle quote ammortizzabili negli esercizi successivi). In generale, le esperienze della mediazione e le valutazioni di legittimità effettuate in quella sede rileveranno come parametri utili non solo per definire le strategie di difesa in giudizio, ma anche per migliorare la qualità della produzione amministrativa

L'INAMMISSIBILITÀ

La circolare 9/E/2012 impegna a segnalare i possibili vizi procedurali di inammissibilità dell'istanza di reclamo e mediazione proposta dal contribuente con lo scopo di permettere al contribuente di eliminarli o di porvi rimedio. In mancanza di una chiusura positiva della fase di reclamo e mediazione e quindi in un successivo ed eventuale giudizio in Ctp l'ufficio dovrà eccepire comunque le questioni di inammissibilità evidenziate al contribuente durante la fase di reclamo/mediazione o dovrà omettere di eccepire in giudizio eventuali preclusioni nei confronti del contribuente in buona fede?

I profili di inammissibilità del ricorso assumono una rilevanza diversa nella fase di mediazione, improntata in generale a un minor rigore formale. Del resto, la finalità del procedimento di mediazione è quella di realizzare la giusta imposizione e insieme evitare un inutile e dispendioso contenzioso. Pertanto - specialmente in fase di prima applicazione - gli uffici sono stati invitati a comunicare, quando possibile, eventuali vizi procedurali, al fine di consentire al contribuente di porvi rimedio nell'ambito della fase di mediazione. Fatte salve le prerogative del giudice tributario, gli uffici ometteranno di eccepire in giudizio eventuali profili di inammissibilità del ricorso presentato da contribuenti che, in buona fede e non in base al deliberato proposito di saltare la fase di mediazione, si siano costituiti in giudizio prematuramente senza attendere l'esito della mediazione

LA SOSPENSIVA

In caso di reclamo contro una cartella di pagamento la successiva tempistica dei 90 giorni comporta la scadenza della cartella con le relative conseguenze. Se l'ufficio non concede la sospensiva amministrativa perché magari l'importo iscritto a ruolo non è alto, il contribuente è esposto alle azioni del concessionario della riscossione e all'aggravio dell'aggio. Pensate di fornire indicazioni al riguardo e in che senso?

Nel caso di presentazione di richiesta di sospensione, gli uffici sono stati invitati a esaminare tempestivamente l'istanza del contribuente, in modo da concludere rapidamente la fase di mediazione, temperando così la tutela del contribuente con gli interessi erariali della riscossione. In tal modo non si renderà necessario concedere l'eventuale sospensione amministrativa, che - in alternativa - gli uffici possono comunque disporre autonomamente

L'andamento. Il 46% delle 7mila istanze definite

Sud e isole in testa sulle intese

In questa particolare classifica il Sud e le isole sono in testa. Quasi il 46% delle mediazioni tributarie già concluse si concentra, infatti, nel Mezzogiorno. Sono Sicilia e Campania a fare da traino: insieme raggiungono 2.300 accordi tra fisco e contribuenti.

È la prima fotografia completa su base regionale (aggiornata a fine ottobre) dal via della nuova procedura di reclamo/mediazione che si applica agli atti emessi dalle Entrate fino a 20mila euro di valore e notificati a partire da aprile. Nel complesso, sono state 27mila le istanze di reclamo presentate, ne è stata esaminata la metà (circa 13.500) e nel 51% (circa 7mila) dei casi ufficio legale dell'Agenzia e contribuente hanno trovato un punto d'intesa rispetto alle posizioni iniziali di partenza (si veda Il Sole 24 Ore di giovedì 15 novembre).

Il primato di Sicilia e Campania per accordi raggiunti è dovuto soprattutto al fatto che sono le due regioni con il maggior numero di istanze di reclamo presentate fino al 31 ottobre scorso (rispettivamente 5.202 e 4.988). Subito dietro c'è la Lombardia, dove sono arrivati 3.278 reclami e in cui si raggiunge un tasso del 61,4% di istanze già definite in mediazione. Anche se il record, per ora, spetta a Trento dove la percentuale è addirittura del 83,3% (30 "strette di mano" su 36 casi esaminati).

Insomma, la macchina si è messa in moto. E si comincia già a vedere un primo effetto in termini di deflazione del contenzioso, se si pensa che rispetto ai primi 9 mesi del 2011 le liti in ingresso nelle Commissioni tributarie di primo grado sono diminuite del 25 per cento. Una contrazione su cui gioca, però, un ruolo di primo piano l'introduzione del contributo unificato a partire dal luglio 2011.

G. Par.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

www.ilsole24ore.com/norme/documenti

Q

APPROFONDIMENTO ONLINE

Tutti i dati per regione

Operazioni straordinarie. Dopo il decreto 123/2012

Fusioni e scissioni con iter semplificati e documenti online

Possibile evitare gli adempimenti se i soci danno parere favorevole

Paolo Meneghetti

Fusioni e scissioni con adempimenti procedurali ridotti al minimo. E debutto della telematica in alternativa al deposito di documenti al registro imprese. Sono queste le novità introdotte dal decreto legislativo 123/2012, che è entrato in vigore lo scorso 18 agosto e che, quindi, si applicherà alle operazioni straordinarie calendarizzate per quest'ultimo scorcio di 2012.

Meno adempimenti

In passato, nelle operazioni societarie che interessano soggetti di piccole dimensioni, spesso senza vera alterità tra i soci coinvolti, si è avvertito il peso di procedure che erano prive di valore sostanziale. Ora, il decreto legislativo 123/2012 permette, con l'eccezione del progetto di fusione/scissione, di omettere tutti gli adempimenti che tradizionalmente accompagnano le operazioni, sempre che i soci coinvolti esprimano parere unanime in tal senso.

Rientrano in questo contesto le modifiche agli articoli 2501-quater e 2501-quinquies del Codice civile, dedicati rispettivamente alle situazioni patrimoniali delle società coinvolte nell'operazione (aggiornate a una data non anteriore di oltre quattro mesi dalla data del deposito del progetto), e alla relazione degli amministratori. Questi adempimenti, in presenza dell'accordo unanime dei soci, ora possono non essere eseguiti, mentre la relazione dell'esperto sul rapporto di cambio era già stata resa facoltativa, sempre con accordo unanime dei soci, dal decreto legislativo 147/2009.

Su tale intervento, sono necessarie due precisazioni.

Il nuovo testo dell'articolo 2501-quinquies del Codice civile, mentre da un lato elimina la relazione degli amministratori, dall'altro lato aggiunge un adempimento a cura dell'organo amministrativo, consistente nell'obbligo di dare una informativa ai soci in merito alle variazioni degli elementi dell'attivo e del passivo avvenuti tra il deposito del progetto e la delibera di approvazione in base all'articolo 2502 del Codice civile. Tale informativa non va considerata quale contenuto della relazione, poiché va resa in un momento successivo a quello in cui la relazione stessa dovrebbe essere eseguita. Si tratta di una informativa che fino a qualche tempo fa era semplicemente suggerita, mentre ora diviene un obbligo. Quanto alla forma e al momento in cui l'informativa deve essere consegnata ai soci, l'articolo 2501-quinquies si limita ad asserire che l'informativa va fatta «ai soci in assemblea» quindi in sede di delibera di fusione/scissione. Di essa dovrebbe essere dato atto nel verbale della stessa deliberazione.

In merito alla possibile rinuncia alla relazione dell'esperto, già sancita dal decreto legislativo 147/2009, va segnalato che essendo posti in capo all'esperto due possibili compiti, cioè la relazione sulla congruità del rapporto di cambio e la stima peritale nel caso di operazione disomogenea (fusione o scissione in cui l'avente causa è società di persone), se la relazione non fosse necessaria, resterebbe comunque imprescindibile la stima peritale, adempimento posto a tutela dei terzi e non dei soci.

Inoltre, il decreto legislativo 123/2012 interviene sull'articolo 2506-ter, comma 3, del Codice civile in materia di adempimenti per le scissioni. Già prima della modifica se la scissione fosse stata a favore di beneficiaria neocostituita e avesse avuto natura proporzionale non sarebbe stata necessaria, di diritto, la relazione dell'esperto.

Dal 18 agosto scorso, a tale esonero, si aggiunge anche l'esonero dalla relazione patrimoniale e dalla relazione degli amministratori. Già nella precedente versione, l'articolo 2506-ter del Codice civile prevedeva che questi adempimenti fossero azzerabili con il consenso unanime dei soci, ma ora nella nuova versione l'esonero prescinde dal consenso unanime e dipende solo dalle condizioni di neocostituzione della beneficiaria e proporzionalità della scissione.

La telematica

Il decreto legislativo 123/2012 ha introdotto la possibilità di eseguire il deposito del progetto pubblicandolo sul sito web della società, in sostituzione sia dell'iscrizione al registro imprese sia del deposito presso la sede della società (in quest'ultimo caso insieme ai documenti previsti, cioè situazioni patrimoniali, relazioni e bilanci degli ultimi tre esercizi).

Ma, anche se si dispone la procedura alternativa del deposito nel sito web, resta obbligatorio iscrivere al registro imprese i documenti previsti dall'articolo 2501-septies del Codice civile, poiché in base all'articolo 2502-bis del Codice civile la delibera di approvazione della fusione/scissione va iscritta al registro imprese insieme ai documenti dell'articolo 2501-septies.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'applicazione delle novità

Come comportarsi nelle ipotesi che si possono presentare nella pratica

ADEMPIMENTI SEMPLIFICATI

IL CASO

La società Alfa Srl, con due soci al 50%, ha deciso di incorporare la società Beta Srl, con un socio al 30% e l'altro al 70 per cento. Il progetto di fusione stabilisce un aumento di capitale di Alfa Srl pari a 100.000 euro con assegnazione ai soci di Beta Srl delle azioni nuove con rapporto di cambio 1:2, cioè una nuova azione per ogni due azioni vecchie detenute. I soci hanno espresso consenso unanime per rinunciare alla relazione degli amministratori, alla redazione delle situazioni patrimoniali, al parere dell'esperto. Non è stata espressa rinuncia ai termini tra l'iscrizione del progetto e la data fissata per la delibera dell'assemblea

I TEMPI

19 NOVEMBRE 2012. Iscrizione al registro imprese del progetto di fusione

20 NOVEMBRE 2012. Deposito in sede sociale del progetto e dei bilanci ultimi tre esercizi

10 DICEMBRE 2012. Delibera di fusione, iscritta al registro imprese il 12 dicembre

15 GENNAIO 2013. Constatato che non vi sono opposizioni dei creditori viene stipulato l'atto di fusione

SEMPLIFICAZIONI E RINUNZIA AI TERMINI

IL CASO

La società Alfa Srl, con due soci al 50%, ha deciso di incorporare la società Beta Srl, con un socio al 30% e l'altro al 70 per cento. Il progetto di fusione stabilisce un aumento di capitale di Alfa Srl di 100.000 euro, con assegnazione ai soci di Beta Srl delle azioni nuove con rapporto di cambio 1:2. I soci

hanno espresso consenso unanime per rinunciare alla relazione degli amministratori, alla redazione delle situazioni patrimoniali,

al parere dell'esperto. È stata anche espressa rinuncia ai termini tra iscrizione del progetto e delibera dell'assemblea e si è ottenuto il consenso scritto all'operazione da parte dei creditori

I TEMPI

19 NOVEMBRE 2012. Iscrizione al registro imprese del progetto di fusione

20 NOVEMBRE 2012. Deposito in sede sociale del progetto e dei bilanci ultimi tre esercizi

23 NOVEMBRE 2012. Delibera di fusione, iscritta al registro imprese il 26 novembre

27 NOVEMBRE 2012. Ottenuto consenso scritto dei creditori

28 NOVEMBRE 2012. Atto di fusione

SENZA SEMPLIFICAZIONI

IL CASO

Alfa Srl, con due soci al 50%, ha deciso di incorporare Beta Srl, con un socio al 30% e l'altro al 70 per cento. Il progetto di fusione stabilisce un aumento di capitale di Alfa Srl di 100.000 euro con assegnazione ai soci di Beta Srl delle azioni nuove con rapporto di cambio 1:2. I soci non hanno espresso consenso unanime per rinunciare alla relazione degli amministratori, alla redazione delle situazioni patrimoniali, al parere

dell'esperto. Le iscrizioni vengono eseguite tramite pubblicazione sul sito web delle società. Non è stata espressa rinuncia ai termini tra iscrizione del progetto e delibera dell'assemblea. Un creditore si è opposto

I TEMPI

19 NOVEMBRE 2012. Pubblicazione sul sito web del progetto di fusione

20 NOVEMBRE 2012. Pubblicazione sul web di: situazioni patrimoniali, relazione degli amministratori e dell'esperto e bilanci

13 DICEMBRE 2012. Delibera di fusione, iscritta al registro imprese il 17 dicembre

3 GENNAIO 2013. Opposizione creditore

25 GENNAIO 2013. Tacitazione del creditore

4 FEBBRAIO 2013. Atto di fusione

BENEFICIARIA NEOCOSTITUITA

IL CASO

La società Gamma Spa, con un socio al 40% e l'altro al 60%, intende eseguire una scissione di un ramo di azienda a favore della società Delta Spa, neocostituita. Le azioni di Delta vengono assegnate ai soci di Gamma con criterio proporzionale. Ciò permette di omettere di diritto la relazione degli amministratori, le situazioni patrimoniali e la relazione dell'esperto. Le iscrizioni vengono eseguite tramite pubblicazione sul sito web delle società. È stata espressa rinuncia ai termini tra iscrizione del progetto e delibera dell'assemblea. I creditori non hanno fatto opposizione, né rilasciato alcun consenso

I TEMPI

19 NOVEMBRE 2012. Inserimento nel sito web del progetto di scissione

20 NOVEMBRE 2012. Inserimento nel sito web dei bilanci ultimi tre esercizi

22 NOVEMBRE 2012. Delibera di scissione (iscritta al registro imprese il 26 novembre)

29 GENNAIO 2013. Dopo aver constatato che nessun creditore ha fatto opposizione viene eseguito l'atto di scissione

Lo snellimento. Cancellato l'obbligo di redigere l'atto con la situazione patrimoniale

Per il patrimonio netto si guarda al bilancio

LA FINALITÀ L'importo deve essere preso a riferimento per calcolare l'entità delle perdite preesistenti che si possono riportare

Luca Miele

Il riporto delle perdite fiscali nelle fusioni può avvenire nei limiti del patrimonio netto risultante dal bilancio. Per valutare l'entità del patrimonio netto, dopo le modifiche apportate all'articolo 2501-quater del Codice civile dal decreto legislativo 123/2012, in vigore dal 18 agosto scorso, si riduce significativamente la rilevanza della situazione patrimoniale. Ma andiamo con ordine.

In base al primo periodo dell'articolo 172, comma 7, del Tuir, le perdite maturate prima della fusione dalle società partecipanti alla fusione possono essere riportate anche nei periodi di imposta successivi alla data di decorrenza della fusione, se sono rispettate determinate condizioni previste dalla legge. In primo luogo, il riporto è consentito se la società che ha prodotto la perdita fiscale ha mantenuto un livello di operatività non inferiore alla soglia minima individuata dall'articolo 172 con riferimento ai volumi di ricavi caratteristici e alle spese per prestazioni di lavoro subordinato. Si tratta della necessità di superare il test di vitalità con l'evidente scopo di impedire il riporto delle perdite maturate prima della fusione da società "decotte" che, presumibilmente, partecipano alla fusione non per valide ragioni economiche ma perché le altre società partecipanti intendono fruire di queste perdite in compensazione con i propri redditi.

Lo step successivo prevede che le perdite delle società che superano il test di vitalità siano riportabili dalla società incorporante nei periodi successivi alla fusione solo nel limite dell'ammontare del patrimonio netto della società di cui si riportano le perdite. Si tratta del patrimonio che risulta: dall'ultimo bilancio d'esercizio della società medesima; o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale eventualmente redatta ai fini della fusione, in base all'articolo 2501-quater del Codice civile.

Le modifiche apportate dal decreto legislativo 123/2012 agli aspetti procedurali di fusioni e scissioni hanno reso non necessaria la redazione della situazione patrimoniale quando vi rinuncino all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna delle società partecipanti alla fusione. Pertanto, il riferimento dell'articolo 172, comma 7, del Tuir alla situazione patrimoniale indicata dall'articolo 2501-quater del Codice civile è superato per effetto della modifica alla disciplina codicistica, nel senso che, laddove la situazione patrimoniale non venga redatta, unico documento di riferimento per verificare l'entità del patrimonio netto è l'ultimo bilancio.

Pertanto, pur nel silenzio della legge, la prassi notarile aveva già ritenuto che le situazioni patrimoniali di cui all'articolo 2501-quater del Codice civile potessero essere omesse quando vi sia il consenso unanime di tutti i soci delle società partecipanti alla fusione e di tutti gli altri eventuali aventi diritto nella decisione di fusione.

L'articolo 172, comma 7, del Tuir prevede anche che nella determinazione del patrimonio netto non vanno computati i conferimenti e i versamenti effettuati negli ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione patrimoniale prevista dall'articolo 2501-quater del Codice civile. Sarebbe stato opportuno fare riferimento anche ai 24 mesi anteriori al bilancio, poiché la situazione patrimoniale potrebbe non essere presentata. In ogni caso sembra ragionevole considerare la data, a partire dalla quale occorre tornare indietro per individuare i 24 mesi rilevanti ai fini della disposizione, del documento contabile - ultimo bilancio o situazione patrimoniale - assunto per individuare il patrimonio netto della società che riporta le perdite fiscali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

c

LA PAROLA CHIAVE

Progetto di fusione

Il progetto di fusione o scissione è l'adempimento principale della fase propedeutica di ogni operazione, in cui l'organo amministrativo prepara i documenti utili per spiegare ai soci la convenienza della scelta. Il progetto

deve contenere, tra l'altro, la data dalla quale le nuove azioni partecipano all'utile e l'eventuale retrodatazione contabile dell'operazione all'inizio dell'esercizio.

Falsità delle fatture. L'estraneità del committente

Solo la buona fede salva la detrazione dell'Iva

Rosanna Acierno

Il diritto alla detrazione Iva è subordinato alla circostanza che il committente non abbia avuto consapevolezza della falsità delle fatture. Pertanto, anche l'accertamento basato sulla presunta inesistenza soggettiva delle fatture è illegittimo laddove il committente riesca a provare la propria buona fede attraverso una serie di elementi che consentono di poter escludere non solo la conoscenza ma anche la conoscibilità di tale circostanza, secondo criteri di media diligenza. È quanto emerge dalla sentenza 136/03/2012 della Ctr Umbria.

La pronuncia scaturisce da una verifica fiscale condotta nei confronti di una ditta individuale al termine della quale emergeva, secondo i verificatori, l'emissione negli anni 2005 e 2006 di alcune fatture ritenute soggettivamente inesistenti verso una Srl. A quest'ultima, dunque, venivano successivamente notificati due avvisi di accertamento (sempre per 2005 e 2006), recuperando a tassazione i costi esposti nelle fatture contestate e rettificando per ciascun anno maggiore Ires, Irap e Iva ritenuta indetraibile, oltre a sanzioni e a interessi.

In sostanza, la ditta individuale - secondo l'amministrazione - aveva emesso fatture nei confronti della società accertata per operazioni in realtà svolte da un altro soggetto che la ditta incaricava e provvedeva autonomamente a pagare.

La società ha impugnato nel 2011 i due atti di accertamento chiedendone l'annullamento, attraverso la dimostrazione della sua buona fede e non conoscenza dei comportamenti scorretti della ditta individuale a cui aveva affidato da anni lavorazioni molto semplici e che venivano effettuate puntualmente e bene, a fronte della consegna in comodato d'uso delle attrezzature necessarie.

I ricorsi riuniti sono stati respinti in primo grado con un'unica sentenza. L'appello, invece, è stato accolto dalla Ctr. In realtà, tra la sentenza di primo grado (sfavorevole) e quella dei giudici regionali, la normativa in materia di indeducibilità dei costi da reato è cambiata. Infatti, inizialmente il recupero a tassazione ai fini Ires e Irap dei costi da reato (derivanti dal pagamento di fatture ritenute soggettivamente inesistenti) era giustificato dall'articolo 14 della legge 573/1993. Ma l'articolo 8 del DL 16/12 (convertito dalla 44/12) ha stabilito la deducibilità del costo relativo a fatture soggettivamente inesistenti ai fini delle imposte dirette, anche per atti posti in essere prima dell'entrata in vigore della nuova disposizione (come poi confermato dalla circolare 32/E/2012). Pertanto, alla luce della nuova disposizione applicabile con effetto retroattivo, la Ctr ha annullato gli avvisi di accertamento per quanto attiene ai recuperi Ires e Irap.

Per quanto riguarda l'Iva, invece, stati dichiarati comunque illegittimi gli accertamenti emessi dall'ufficio in quanto la società ricorrente è riuscita comunque a dimostrare la propria buona fede e, dunque, il proprio diritto alla detrazione dell'imposta applicata sulle fatture soggettivamente inesistenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In sintesi

01|IL CASO

Il fisco ha emesso due avvisi di accertamento nei confronti di una società verso cui erano stati emesse fatture soggettivamente inesistenti

02|LA DECISIONE

La Ctr ha stabilito che l'accertamento basato sulla presunta inesistenza soggettiva delle fatture è illegittimo nella circostanza in cui il committente riesca a provare la propria buona fede attraverso una serie di elementi che consentono di poter escludere non solo la conoscenza ma anche la conoscibilità di tale circostanza. Mentre sono state annullate le rettifiche Ires e Irap per l'entrata in vigore delle nuove norme sui costi da reato

Il dossier internet. L'approfondimento sul sito del Sole 24 Ore

Istruzioni e modelli online

Le aliquote decise dai capoluoghi di provincia, le istruzioni per presentare la dichiarazione Imu e quelle per compilare il modello F24. E, in più, i testi delle norme e una selezione degli articoli pubblicati sul quotidiano. Il dossier online «La tua Imu», disponibile gratuitamente sul sito del Sole 24 Ore, accompagna i contribuenti e i professionisti verso la scadenza del saldo - 17 dicembre - con le informazioni necessarie per il calcolo e il versamento dell'imposta.

Il dossier contiene anche il poster dell'Imu, con le regole generali valide per il calcolo dell'acconto e ancora applicabili anche per il saldo. L'unica vera differenza, infatti, è l'individuazione dell'aliquota applicabile, che in questa tornata dovrà essere quella stabilita dai Comuni: spazio allora ai «Focus città» che illustrano in sintesi le scelte dei singoli capoluoghi di provincia e contengono anche il testo integrale delle delibere e dei regolamenti. Uno strumento indispensabile per il conteggio corretto del conguaglio, dal momento che - anche a parità di aliquota - le condizioni fissate dai Comuni possono essere molto diverse.

La sezione delle norme contiene invece, oltre alle circolari e ai modelli per il pagamento e la dichiarazione, il "testo unico" dell'Imu, una raccolta delle principali norme di legge applicabili al nuovo tributo, dal decreto legislativo 23/2011 fino alla legge 44/2012 che ha convertito il decreto fiscale della scorsa primavera.

Al dossier online è abbinato un nuovo forum con gli esperti: i lettori potranno inviare i quesiti fino alle 18 di oggi collegandosi al sito del Sole 24 Ore. Le prime risposte saranno pubblicate sul quotidiano a partire da domani.

© RIPRODUZIONE RISERVATA www.ilsole24ore.com/saldo-imu Sul sito del Sole 24 Ore il dossier online dedicato all'Imu contiene tra l'altro tutti i principali testi normativi, dalle norme decreto salva-Italia al decreto fiscale, fino alla circolare 3/DF delle Finanze e alle istruzioni con il modello per la presentazione della dichiarazione Imu

NEL DETTAGLIO INAGIBILI O STORICI

Confermata la riduzione di imponibile al 50%

Mirco Mion

Stefano Perego

A risolvere i problemi di applicazione dell'Imu ai fabbricati inagibili o inabitabili, nonché quelli relativi agli immobili vincolati per motivi storico-artistici, è il decreto legge n. 16/2012 (convertito nella Legge n. 44/2012).

Ai fabbricati inagibili o inabitabili - di fatto non utilizzati - l'Ici accordava una riduzione dell'imposta pari al 50%, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistevano queste condizioni. Seppure con diversa formulazione, anche per ciò che riguarda il calcolo dell'Imu il Dl n. 16/2012 ha accordato tale riduzione sulla base imponibile, lasciando sostanzialmente inalterato il risultato.

L'applicazione dell'agevolazione è prevista quando l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con una perizia resa da un soggetto abilitato, con spese a carico del proprietario; quest'ultimo, nel formulare la richiesta d'inagibilità o inabitabilità, deve allegare idonea documentazione, solitamente fotografica. In alternativa, il proprietario può presentare (ai sensi dell'articolo 35 del Dpr 445/2000) un'autocertificazione che attesti le caratteristiche di fatiscenza del fabbricato e la mancanza di elementi che consentono l'abitabilità, come ad esempio l'allacciamento a luce e acqua. Esiste inoltre la possibilità di procedere a un riclassamento nella categoria dei fabbricati collabenti (F/2).

Per quanto riguarda gli immobili d'interesse storico-artistico - espressamente tutelati dall'articolo 9, comma 2, della Costituzione - la base imponibile è ora determinata adottando i criteri ordinari e applicando poi la riduzione del 50 per cento. In precedenza, la base imponibile era determinata rivalutando del 5% la rendita catastale computata in base alla tariffa d'estimo minore, tra quelle previste per le abitazioni site nella stessa zona censuaria.

Nell'interesse pubblico, i proprietari sono tenuti alla conservazione dei beni culturali; per adempiere tale dovere si trovano a sostenere, non di rado, costi di manutenzione elevati; di conseguenza, il reddito effettivo degli immobili risulta non determinabile con certezza.

In considerazione del carattere patrimoniale di un'imposta quale l'Imu, è evidente che per i proprietari d'immobili d'interesse storico-artistico si profila un rincaro. In considerazione del complesso di vincoli e obblighi gravanti per legge sui proprietari d'immobili d'interesse storico-artistico, sarebbe opportuno - in presenza di interventi di manutenzione che li rendano temporaneamente inagibili o inabitabili - introdurre la possibilità di poter applicare alla base imponibile ridotta del 50% l'ulteriore riduzione del 50% prevista per detti fabbricati inagibili o inabitabili, così da consentire il parziale ripristino delle precedenti agevolazioni; la base imponibile verrebbe così, in definitiva, tassata nella misura del 25 per cento.

Anche se la soluzione è preclusa da una delle risposte fornite dal ministero dell'Economia allo Sportello del Sole 24 Ore dello scorso 31 maggio, sul punto sarebbe auspicabile un ripensamento, visto il diverso presupposto delle due riduzioni di imponibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NEL DETTAGLIO LE ISTRUZIONI

Tre modalità di presentazione del modello

Giuseppe Debenedetto

La dichiarazione Imu va normalmente presentata al Comune sul cui territorio si trovano gli immobili e ha efficacia anche per gli anni successivi. Sono previste tre diverse modalità di invio:

econsegna diretta al Comune, che ne rilascia ricevuta;

spedizione a mezzo posta, con raccomandata senza avviso di ricevimento;

invio con la nuova modalità telematica costituita dalla posta elettronica certificata.

Circa l'eventuale spedizione dall'estero, questa dovrà avvenire con raccomandata o altro mezzo equivalente dal quale risulti con certezza la data di spedizione.

In tutti questi casi, la data di presentazione della dichiarazione corrisponde alla data di spedizione, quindi conta il giorno di invio e non quello di ricezione da parte dell'ente. Il decreto ministeriale 30 ottobre 2012 precisa inoltre che il Comune può prevedere diverse e ulteriori modalità di trasmissione della dichiarazione, dando ampia informazione. Si potrebbe ad esempio utilizzare il canale internet, consentendo ai contribuenti di inserire i dati via web direttamente sul sito del Comune, previa registrazione e fornitura di credenziali di accesso: in tal caso sarebbero proprio i contribuenti ad alimentare la banca dati comunale, evitando le successive operazioni di data-entry.

Il modello di dichiarazione è composto di due esemplari, uno per il Comune e uno per il contribuente, mentre non dovrà più essere compilata la copia per l'elaborazione meccanografica (prevista per l'Ici). Molto simili alle dichiarazioni Ici sono le due facciate del modello: la prima si limita a raccogliere i dati anagrafico-fiscali del contribuente e dell'eventuale dichiarante o contitolare, la seconda facciata contiene invece i dati relativi agli immobili oggetto di dichiarazione. Tra le novità si segnalano la casella 16, nella quale indicare la data di «inizio/termine del possesso o variazione imposta», e la casella 18 relativa alla «data di ultimazione dei lavori». È inoltre possibile indicare - con i codici 7.1, 7.2 e 7.3 - l'esatta tipologia di riduzione cui si ha diritto (beni d'impresa, immobili Ires e beni locati).

Nell'ipotesi, residuale, di un immobile situato sul confine tra più Comuni, vanno presentate tante dichiarazioni quanti sono i Comuni interessati, a differenza della disciplina Ici che prevedeva il pagamento dell'imposta al solo Comune in cui insisteva la maggior parte dell'immobile. Nel caso che l'immobile situato nel territorio di più Comuni costituisca l'abitazione principale del contribuente, egli ha comunque diritto alle aliquote e alle detrazioni deliberate da ogni Comune; la dichiarazione va presentata allora ai Comuni diversi da quello di residenza, indicando nel riquadro «Annotazioni» che si tratta di immobile che insiste su territori di Comuni diversi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LE MISURE APPLICABILI

Senza la dichiarazione «multe» fino al 200%

Sanzioni pesanti per i mancati versamenti e per l'omessa o infedele dichiarazione Imu.

I contribuenti che non versano in tutto o in parte l'imposta dovuta, rischiano la sanzione del 30 per cento. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, questa sanzione si riduce a 1/15 per ciascun giorno di ritardo ed è pari, quindi, al 2% al giorno fino ad arrivare al 30% per i ritardi da 15 giorni in avanti (articolo 13, Dlgs 471/1997).

Per quanto riguarda, invece, l'adempimento dichiarativo, la mancata presentazione del modello o l'invio di una dichiarazione infedele, fanno scattare le sanzioni calcolate in percentuale sull'imposta dovuta. In ogni caso, il ravvedimento consente ai contribuenti di sanare le violazioni rendendo il conto meno salato (si veda l'altro articolo nella pagina).

Il sistema sanzionatorio previsto per chi commette violazioni legate alla presentazione della dichiarazione Imu ricalca quello dell'Ici. In particolare, la dichiarazione infedele viene punita con una sanzione dal 50 al 100% della maggiore imposta dovuta. È il caso, ad esempio, di chi versa l'Imu su un'area edificabile dichiarando un valore inferiore a quello di mercato. Con l'accertamento, oltre alla richiesta della maggiore imposta, può scattare la sanzione per insufficiente versamento e quella per infedele dichiarazione. Infatti, molti Comuni, anche sulla base di una recente interpretazione della Cassazione (sentenza 11445/2010), applicano cumulativamente le due sanzioni.

Se, invece, l'errore riguarda elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, la sanzione non va quantificata in percentuale sul tributo ma si applica l'importo fisso da 51 euro a 258 euro. Questa sanzione è prevista anche per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei 60 giorni dalla richiesta o per la loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.

Per quanto riguarda, invece, l'omessa presentazione da parte di chi è obbligato a inviare il modello, la sanzione va dal 100 al 200% dell'Imu dovuta, con un minimo di 51 euro. È il caso, ad esempio, di chi pur versando correttamente gli importi dovuti non adempie agli obblighi dichiarativi.

Ipotesi diversa è quella di chi paga in misura ridotta beneficiando di un'agevolazione deliberata dal Comune ma omette la presentazione del modello. Il rischio è che l'ente, non essendo a conoscenza della situazione soggettiva del contribuente, possa richiedere l'integrazione del versamento disconoscendo di fatto l'agevolazione.

Nei casi di infedele e omessa dichiarazione, la sanzione si riduce a 1/3 se, entro il termine per proporre ricorso in commissione tributaria, il contribuente paga, se dovuto, il tributo e la sanzione.

Ciò detto, va rimarcato il fatto che gli enti locali detengono la potestà regolamentare in materia di accertamento e di riscossione dell'Imu. È opportuno, quindi, che i contribuenti si confrontino con i Comuni dove sono localizzati gli immobili, per verificare le regole specifiche di funzionamento del tributo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il ravvedimento operoso

Sanzioni più leggere se l'accertamento non è ancora partito

L'importo aumenta in base al ritardo

PAGINA A CURA DI

Siro Giovagnoli

Emanuele Re

Il ravvedimento operoso riduce il carico delle sanzioni ai fini Imu. Anche per questa imposta è possibile sanare eventuali irregolarità in modo agevolato, a condizione che le violazioni non siano state già constatate e, comunque, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza.

Le tre opzioni

Una prima ipotesi riguarda la regolarizzazione dell'omessa presentazione della dichiarazione Imu. La sanzione è ridotta a 1/10 del minimo se il modello è presentato con un ritardo non superiore a 90 giorni. È previsto, inoltre, un taglio delle sanzioni per i mancati versamenti:

- entro il 14° giorno successivo alla scadenza, l'omesso versamento può essere sanato con il pagamento dell'imposta dovuta, degli interessi calcolati al tasso legale annuo (ora il 2,5%) e della sanzione pari allo 0,2% per ogni giorno di ritardo;

- se il ravvedimento è perfezionato dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza, in aggiunta all'imposta e agli interessi, è dovuta la sanzione fissa del 3 per cento;

- chi decide di mettersi in regola oltre i 30 giorni può sfruttare, invece, l'ulteriore possibilità del ravvedimento "lungo", pagando la sanzione pari ad 1/8 del minimo in aggiunta all'imposta e agli interessi. Questa strada può essere percorsa anche per sanare le violazioni sugli adempimenti dichiarativi in presenza di errori e omissioni, anche se incidenti sulla determinazione del tributo (ad esempio per regolarizzare l'infedele dichiarazione).

Il ravvedimento lungo

La prima bozza delle istruzioni per la dichiarazione Imu sembrava aver abolito il ravvedimento lungo. Ora la versione definitiva, riprendendo quanto previsto per l'Ici (articolo 13, Dlgs 472/1997), prevede che la riduzione della sanzione ad 1/8 spetta se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dal l'omissione o dall'errore.

Come si declina questa affermazione in relazione all'Imu? Mentre la scadenza della dichiarazione Ici non era autonoma, ma legata a quella stabilita per le imposte sui redditi, la dichiarazione Imu deve essere presentata a regime entro 90 giorni dalla data in cui il possesso dell'immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti per il calcolo del tributo. Come chiarito dalla circolare ministeriale 184/1998, per l'Ici bisognava assumere il termine di presentazione della dichiarazione e non quello annuale, in quanto il procedimento dichiarativo, di liquidazione e accertamento, e il regime dell'autotassazione di questo tributo erano disciplinati in modo analogo a quello previsto per le imposte sui redditi. Presupposti venuti meno con l'introduzione del l'Imu, il cui adempimento dichiarativo risulta svincolato da una scadenza periodica come quella di Unico. Non dovrebbero più esserci dubbi, dunque, sulla possibilità di ricorrere al ravvedimento lungo per l'Imu.

Le decisioni dei Comuni

I Comuni possono anche stabilire ulteriori ipotesi di ravvedimento. È il caso, ad esempio, di Roma, che oltre a confermare la possibilità di ravvedersi entro un anno dalla violazione, prevede un'altra ipotesi di ravvedimento entro il terzo anno, con una sanzione del 5% dell'imposta dovuta e gli interessi legali. Entro lo stesso termine triennale è possibile regolarizzare, inoltre, l'omessa presentazione o infedeltà della dichiarazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'esempio di modello F24

01 | L'ERRORE

Il proprietario di una seconda casa a Roma (rendita catastale di 671,12 euro) ha pagato l'acconto - sbagliando - con le regole per l'abitazione principale. Ha versato, quindi, 125 euro (tutti al Comune) anziché 428 euro (214 euro di quota statale e 214 euro di quota comunale)

02 | IL RAVVEDIMENTO

Il contribuente decide di fare il ravvedimento il 20 novembre 2012. Dovrà quindi pagare 214 euro di Imu allo Stato e 89 euro al Comune, somma quest'ultima che tiene conto dei 125 euro versati a giugno. A entrambi questi importi vanno aggiunte le sanzioni (3,75%) e gli interessi legali (2,5% annuo, rapportato ai 155 giorni di ritardo)

03 | IL VERSAMENTO

Il pagamento va fatto con il modello F24 barrando anche la casella «Ravvedimento» oltre a quella «Acconto» e versando imposta, sanzioni e interessi nello stesso rigo. Inoltre, il solo importo dovuto a titolo di Imu va arrotondato all'unità di euro mentre le sanzioni e gli interessi vanno arrotondati al secondo decimale. L'importo da versare allo Stato è 224,30 euro (214 euro di imposta non versata + 8,03 euro di sanzioni + 2,27 euro di interessi). L'importo da versare al Comune è 93,28 euro (89 euro di imposta + 3,34 euro di sanzioni + 0,94 euro di interessi)

04 | IL CODICE TRIBUTO

Per sanare completamente la propria posizione il contribuente dovrà correggere il modello F24 relativo al versamento di giugno nel quale è stato indicato il codice tributo errato per il Comune (3912 al posto di quello corretto 3918). Ciò è possibile presentando a un qualsiasi ufficio delle Entrate, e per conoscenza al Comune, un'istanza di correzione del modello F24 (circolare 5/E/2002)

Tribunale di Venezia. Immobile sopravvalutato: un decreto nega l'ammissione allo stato passivo con privilegio

Il mutuo «eccessivo» è nullo

L'erogazione oltre il consentito cancella l'intero contratto e l'ipoteca fondiaria LA CRITICA Difficile ritenere che le parti avrebbero voluto stipulare un finanziamento non garantito da un diritto reale e solo chirografario

Angelo Busani

Il mutuo fondiario di importo superiore all'80% del valore del bene ipotecato è totalmente nullo e quindi l'iscrizione ipotecaria si deve considerare come inesistente; con la conseguenza che sarebbe da qualificare come chirografario il credito della banca finanziatrice nella procedura esecutiva cui è sottoposto il proprietario del bene "ipotecato".

Questo è quanto stabilito dal Tribunale di Venezia nel decreto depositato il 26 luglio 2012 ed emesso in conseguenza dell'opposizione allo stato passivo proposta dalla banca erogatrice di un credito fondiario contro la mancata ammissione del suo credito allo stato passivo con il privilegio ipotecario.

Ai sensi dell'articolo 38 del Testo unico bancario, per aversi credito fondiario (e quindi l'applicabilità della relativa normativa, quale quella che, ad esempio, dispone il consolidamento dell'ipoteca in soli 10 giorni) occorre che il finanziamento sia contenuto entro un certo limite di importo, stabilito dalla Banca d'Italia.

A sua volta, con deliberazione del Cibr del 22 aprile 1995, è stato sancito che l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario è pari all'80% del valore dei beni ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi; e che tale percentuale può essere elevata fino al 100% qualora vengano prestate garanzie integrative rappresentate, ad esempio, da fidejussioni bancarie e assicurative o da polizze di compagnie di assicurazione.

Nella causa esaminata era stata erogata dalla banca finanziatrice una somma di 7,5 milioni di euro a fronte di una perizia che aveva stimato l'immobile ipotecato in 13 milioni, quando invece la stima del perito della procedura esecutiva ha poi "ribassato" il valore di questo immobile a 9,2 milioni di euro mentre sussisteva in capo all'impresa finanziata un pregresso residuo finanziamento di circa 2 milioni. In sintesi, l'erogazione di 7,5 milioni si è rivelata eccessiva rispetto al limite di finanziabilità prescritto dalla legge per la concessione di mutui fondiari.

Considerando questa erogazione in violazione di una norma imperativa, il decreto del Tribunale ha sancito una conseguente nullità del mutuo, con il risultato che il credito della banca alla restituzione dell'importo finanziato da parte del suo cliente poi fallito non avrebbe il beneficio dell'iscrizione ipotecaria ma degraderebbe a mero credito chirografario.

Il ragionamento del Tribunale, tuttavia, non sembra plausibile. Infatti, anche se le parti del contratto di mutuo (e cioè la banca e il cliente) avessero avuto l'intenzione di stipulare un mutuo fondiario, l'erogazione disposta in misura superiore a quella consentita non pare qualificabile come clausola affetta da nullità; e, in più, affetta da una nullità tale da contaminare l'intero contratto e renderlo anch'esso totalmente nullo.

Sostenere, come fa il Tribunale di Venezia, che la nullità inerente la clausola contrattuale avente a oggetto l'entità della somma erogata, corromperebbe l'intero contratto di mutuo (di conseguenza mandando nel nulla la correlativa iscrizione ipotecaria) sulla base del ragionamento che le parti altro mutuo non avrebbero stipulato se non un mutuo fondiario, è una conclusione che appare francamente eccessiva.

Indagando sulle intenzioni delle parti contraenti, è più plausibile ritenere che se avessero saputo di questa nullità (cosa che sapevano perché, se l'avessero conosciuta, non avrebbero certo stipulato il contratto in quel modo), avrebbero ugualmente voluto stipulare un mutuo ipotecario.

Ciò che si proponevano era infatti un mutuo garantito da ipoteca e quindi, se non si fosse conseguito l'obiettivo di ottenere una ipoteca "fondiaria", è plausibile ritenere che i contraenti avrebbero almeno voluto avere a che fare con un finanziamento garantito da una ipoteca "ordinaria", ma non certo con un mutuo chirografario, privo di garanzie reali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La decisione e i precedenti

01|MUTUO TROPPO ELEVATO

Il mutuo fondiario concesso per un valore superiore all'80% di quello del bene ipotecato è totalmente nullo. L'iscrizione ipotecaria si deve quindi considerare come inesistente. Di conseguenza, va qualificato come chirografario il credito della banca finanziatrice nella procedura esecutiva cui è sottoposta l'impresa proprietaria del bene ipotecato. Lo ha affermato il tribunale di Venezia con il decreto depositato lo scorso 26 luglio in risposta all'opposizione allo stato passivo proposta dalla banca che aveva erogato un credito fondiario contro la mancata ammissione del suo credito allo stato passivo con il privilegio ipotecario

02|ELEMENTI INTRINSECI

La Corte di cassazione, con la sentenza 19024 del 2005, si era soffermata ad analizzare le cause di nullità del contratto. In particolare, aveva affermato che la nullità per contrarietà a norme imperative, prevista dall'articolo 1418, comma 1, del Codice civile, richiede che la violazione attenga a elementi intrinseci, cioè relativi alla struttura o al contenuto del contratto. Quindi, l'illegittimità della condotta tenuta nel corso delle trattative per la formazione del contratto, o della sua esecuzione, non determina la nullità del contratto, indipendentemente dalla natura delle norme con le quali sia in contrasto. Questo a meno che la sanzione non sia espressamente prevista anche per questa ipotesi, come accadeva nel caso della vecchia disciplina delle clausole vessatorie contenute nei contratti del consumatore

03|COMPORTAMENTO

La Corte di cassazione si è occupata di nullità del contratto per violazione di norme imperative anche con la sentenza 26725 del 2007.

In particolare, la Suprema corte ha confermato la tradizionale impostazione secondo la quale, ove non altrimenti stabilito dalla legge, solo la violazione di norme inderogabili concernenti la validità del contratto può determinarne la nullità. Non basta, quindi, a determinare la nullità del contratto la violazione di norme, anch'esse imperative, che riguardano il comportamento dei contraenti; questa violazione può però essere fonte di responsabilità

Lavoro. Condanna confermata al datore

È estorsione imporre una paga inferiore ai minimi di legge

IL PRINCIPIO Per la Cassazione, la condotta illecita deriva dal pagamento di somme inadeguate dietro minaccia di risoluzione del rapporto

Stefano Rossi

Costringere i dipendenti ad accettare uno stipendio inferiore ai minimi retributivi con la minaccia di licenziamento configura il reato di estorsione. Lo ha precisato la Cassazione con la sentenza 42352 depositata il 30 ottobre.

I titolari di un'azienda commerciale erano accusati di aver costretto alcuni dipendenti ad accettare somme inferiori rispetto a quelle indicate in busta paga. In particolare, il datore di lavoro avrebbe messo i lavoratori di fronte all'alternativa di accettare le somme o interrompere il rapporto di lavoro. Dopo le condanne di merito, la vicenda approda in Cassazione. I titolari della società criticano il ragionamento della Corte di appello: i magistrati non avrebbero considerato la differenza che intercorre tra l'ipotesi di minaccia di licenziamento se il dipendente non accetta una retribuzione inferiore ai minimi contrattuali, e quella di prospettare allo stesso la necessità di dimettersi se il trattamento economico corrisposto non è ritenuto adeguato. Del resto, si legge nel ricorso, se le dimissioni postulano una libera valutazione del prestatore di lavoro sull'opportunità di accettare un diverso trattamento retributivo, non è possibile affermare la natura di minaccia dell'alternativa lasciata alla libera scelta del lavoratore.

Di diverso avviso la Cassazione, che, dichiarando inammissibile il ricorso, ritiene irrilevante se la minaccia sia consistita nel licenziamento o nella prospettazione di dimissioni. L'evento ingiusto, prosegue l'estensore, va rappresentato proprio nell'interruzione del rapporto di lavoro, essendo le dimissioni un fatto solo apparentemente volontario ma sempre imposto dalla abusiva condotta altrui. In realtà, la condotta illecita è discesa dal pagamento di somme inferiori rispetto a quelle risultanti dalle buste paga, dietro la minaccia di interrompere il rapporto di lavoro se i dipendenti non le avessero accettate.

La sentenza si pone nel solco di altre recenti pronunce. In particolare, la sentenza della Cassazione 4290/2012 affronta il caso di un imprenditore che formalmente versava una retribuzione corrispondente ai contratti collettivi tramite assegno bancario, ma all'atto del pagamento si faceva restituire la differenza in contanti con la sottoscrizione di una quietanza liberatoria. Il tutto dietro minaccia dell'immediato licenziamento e del pericolo di non poter più trovare lavoro in altre imprese a seguito delle pressioni effettuate sui colleghi del datore. L'imprenditore affermava, in sua difesa, che tutto ciò era frutto di una «libera contrattazione», e che la deroga a quanto previsto dal contratto nazionale o di settore poteva dare luogo al massimo alla violazione della normativa in tema di lavoro. La Cassazione afferma invece che integra il delitto di estorsione la condotta del datore di lavoro che, approfittando della situazione di mercato a lui favorevole per la prevalenza dell'offerta sulla domanda, costringe i lavoratori, con la minaccia larvata di licenziamento, ad accettare trattamenti retributivi deteriori e condizioni di lavoro contrarie alle leggi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Flessibilità in entrata. Le deroghe alla regola generale nel DI 179/2012

Nelle start up innovative lavoro a tempo fino a 4 anni

La retribuzione si compone di una parte fissa e di una variabile

PAGINA A CURA DI

Roberto Rocchi

Alessio Vagnarelli

Contratti a termine più flessibili nelle start up innovative. La disciplina delineata dal decreto sviluppo-bis (il DI 179/2012 in vigore dal 20 ottobre e ora all'esame del Senato per la conversione in legge) introduce novità per il ricorso, da parte di queste società, ai contratti di lavoro a tempo determinato, in parziale deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 368/2001 (che ha attuato in Italia la Direttiva 1999/70/Ce sull'accordo quadro per il lavoro a tempo determinato). Le eccezioni per le start up innovative potranno trovare applicazione per quattro anni o per il più limitato periodo di tempo previsto dall'articolo 25 del decreto legge (tre anni se la start up è stata costituita entro i tre anni precedenti, e due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti).

La causale

In base al comma 2 dell'articolo 28 del DI 179/2012, la qualifica di start up innovativa deve intendersi idonea a integrare di per sé una delle ragioni che consentono il ricorso al contratto a termine. Queste società non dovranno dunque specificare le «ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo» che devono normalmente risultare in modo espresso nell'uso dei contratti a termine (fatte salve le fattispecie di acausalità introdotte dalla legge 92/2012). Sarà, invece, necessario indicare nei contratti a termine stipulati dalle start up innovative che il lavoratore sarà impiegato nello svolgimento di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale.

La durata del contratto

Un'ulteriore novità riguarda la durata minima del contratto che nelle start up innovative non può essere inferiore a sei mesi. Sulla durata massima, invece, è confermato il termine di 36 mesi, così come previsto, in termini generali, dall'articolo 4, comma 1, del Dlgs 368/2001. È consentito tuttavia alle start up innovative di concludere, anche oltre il periodo massimo di 36 mesi, un successivo contratto a termine (che in questi casi richiederà l'assistenza della Direzione territoriale del lavoro) fino al raggiungimento della durata massima complessiva di applicazione delle nuove disposizioni (quattro anni o il termine inferiore previsto dall'articolo 25, comma 3, del DI 179/2012).

Per i nuovi soggetti societari sono eliminati, poi, gli intervalli temporali minimi che devono generalmente intercorrere nel l'ipotesi di successione di diversi contratti di lavoro a tempo determinato, in base all'articolo 5, comma 3, del Dlgs 368/2001 (come modificato dalla legge 92/2012 e da ultimo interpretato dal ministero del Lavoro con la circolare 27 del 7 novembre 2012). Nel rispetto della durata massima del rapporto a termine, le start up innovative non dovranno attendere che trascorra un intervallo minimo per poter procedere alla stipulazione di un nuovo contratto di lavoro a tempo determinato.

Per quanto non previsto, l'articolo 28 (comma 7), rinvia espressamente all'impianto normativo fissato nel Dlgs 368/2001. Anche i contratti di lavoro a tempo determinato sottoscritti dalle start up innovative saranno pertanto destinatari delle regole sul diritto di precedenza dei lavoratori a termine, nel caso di assunzione con contratti a tempo indeterminato, e delle altre previsioni contenute nel Dlgs 368/2001.

La retribuzione

Il comma 7 dell'articolo 28 detta criteri specifici per la composizione del trattamento retributivo dei lavoratori delle start up innovative. In particolare, la retribuzione dei dipendenti deve essere articolata in una parte fissa, non inferiore al minimo tabellare previsto dai rispettivi contratti collettivi applicabili, e in una parte variabile. Quest'ultima si dovrà sostanziare «in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le

parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni». La norma dispone che la retribuzione «è costituita» con le modalità sopra esposte: l'uso dell'indicativo presente orienta l'interprete verso una definizione della struttura retributiva che non dovrebbe ammettere soluzioni alternative e che affida alle componenti variabili della retribuzione un ruolo fondamentale, ulteriormente sostenuto dal riconoscimento delle agevolazioni fiscali e contributive previste dall'articolo 27 del decreto legge (si veda l'articolo sotto).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PAROLA CHIAVE

Causale

È la ragione di carattere tecnico, produttivo, organizzativo che deve giustificare l'apposizione di un termine al contratto di lavoro. La riforma del lavoro ha introdotto alcune deroghe a quest'obbligo, ad esempio per il primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 12 mesi, anche nell'ambito della somministrazione. Per le start up innovative, il DL 179/2012 riconosce una nuova deroga: la motivazione si intende sussistente (e quindi non si richiede di specificare la causale) se il contratto a termine è stipulato da una start up innovativa per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale della società

Il perimetro dei contratti

L'identikit della start up innovativa e degli incubatori che possono applicare le deroghe e le condizioni previste

LA START UP INNOVATIVA

01|LA FORMA

Spa, Srl, società cooperativa, societates europaea (residente in italia) non quotate

02|I REQUISITI

8Maggioranza delle quote o azioni detenute da persone fisiche

8Costituita e operativa da non più di quattro anni

8Sede in Italia

8Volume della produzione annua (dal 2° anno di attività) inferiore a 5 milioni di euro

8Non ha distribuito utili

8Oggetto sociale esclusivo: sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti innovativi ad alto valore tecnologico

8Non è stata costituita per fusione, scissione o a seguito di cessione d'azienda o di ramo d'azienda

8Possesso di almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

8Spese per ricerca e sviluppo superiore al 30% del maggiore tra costo e valore della produzione;

8Impiego di dipendenti e collaboratori con dottorato di ricerca o con laurea e almeno 3 anni di attività in Istituti di ricerca pubblici o privati maggiore di 1/3 della forza lavoro complessiva;

8Titolari o licenziatari di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale o biotecnologica o a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una varietà vegetale

L'INCUBATORE CERTIFICATO

01|LA FORMA

Spa, Srl, società cooperativa, societates europaea (residente in italia)

02|I REQUISITI

8Oggetto sociale: offerta di servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative

8Possesso di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative (spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca);

8Possesso di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative (sistemi di accesso a internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi);

8Amministrato o diretto da persona di riconosciuta competenza in materia d'impresa e innovazione;

8Disponibilità di una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente;

8Regolari rapporti di collaborazione con Università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start up innovative;

8Possesso di adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative

ASSEGNAZIONE DI STRUMENTI FINANZIARI

TIPOLOGIA

Strumenti finanziari (comprese le opzioni) e ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari

EMITTENTE

Start-up innovativa (o incubatore certificato) e società direttamente controllate

REGIME FISCALE

Non concorrenza al reddito di lavoro del valore degli strumenti finanziari assegnati ai dipendenti, collaboratori e amministratori; esclusione dal reddito complessivo del valore degli strumenti finanziari ricevuti a fronte dell'apporto di opere e di servizi o a titolo di compensazione di crediti

REGIME CONTRIBUTIVO

Il reddito di lavoro che deriva dall'assegnazione di strumenti finanziari agli amministratori, ai dipendenti, o ai collaboratori continuativi delle start up innovative, non concorre alla formazione della base imponibile previdenziale

CONDIZIONI

Divieto di riacquisto degli strumenti o diritti dalla start up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente li controlla o ne è controllato

PLUSVALENZE

Si applicano le regole ordinarie. È da chiarire se rientra nelle regole ordinarie anche il regime di esenzione applicabile alle plusvalenze da cessione di partecipazione in start up "ordinarie" (articolo 68, comma 6-bis, del Tuir)

La petizione

Spoil system, valanga di firme dai segretari

I segretari comunali scendono in campo e si rivolgono direttamente al Governo per lamentare lo spoil system a cui sono soggetti. Il fatto degno di nota è che la petizione, circolata in rete nei giorni scorsi (<http://petizionepubblica.it>) ha già ricevuto la firma di oltre mille sottoscrittori, coinvolgendo quindi circa un terzo dei segretari oggi in attività.

Lo spunto per la presa di posizione è la norma del decreto legge sugli enti locali, confermata con qualche correzione durante la conversione in legge alla Camera, che blindava la figura dei responsabili dei servizi finanziari; con le nuove regole, per revocare l'incarico occorre il riscontro di «gravi irregolarità nell'esercizio delle funzioni», e l'ordinanza di revoca firmata dal sindaco deve ricevere il via libera da parte del collegio dei revisori dei conti (nella versione originale del decreto 174/2012 era addirittura previsto il timbro da parte della Ragioneria generale dello Stato). «Perché noi no?», si chiedono in sostanza i segretari comunali, che rimarcano la «scarsa considerazione prestata alla figura del segretario, a cui è esplicitamente affidata la direzione dei controlli interni, e che opera oggi in condizione di assoluta precarietà, dato che il suo incarico scade alla scadenza del mandato del sindaco». L'incongruenza agli occhi dei segretari si fa più grave alla luce delle nuove regole scritte nello stesso decreto legge sugli enti locali, che affidano proprio a segretari e responsabili dei servizi finanziari compiti gemelli nel coordinamento dei nuovi controlli interni. Segretari e ragionieri capo, solo per fare un esempio, devono sovrintendere alle nuove regolazioni di inizio e fine mandato previste per sindaci e presidenti della Provincia, e rispondono personalmente con il dimezzamento dello stipendio per tre mesi se l'adempimento non viene effettuato. Senza «un adeguato sistema di tutela del ruolo - sostengono però i segretari - il potenziamento dei controlli è vanificato nella sostanza».

G.Tr.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nuovi compiti. Dopo il recepimento della direttiva Ue

Controlli periodici estesi anche ai tempi di pagamento

ESAME COSTANTE Va rilevato tempestivamente l'emergere di possibili passività non previste a causa degli automatismi sugli interessi di mora

Amedeo Sacrestano

Dal primo gennaio prossimo, i revisori degli enti locali dovranno preoccuparsi di verificare con maggiore attenzione la dinamica dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni sottoposte al loro controllo.

È questo uno degli effetti - e non certo di poco conto - del recepimento in Italia della Direttiva 2011/7/EU del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla «lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali». Con le modifiche apportate al Dlgs 231/2002, per le operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2013, gli enti locali saranno tenuti a onorare i propri impegni di pagamento al massimo entro 60 giorni dal ricevimento della fattura (o da altri particolari, specifici momenti individuati dalla norma). Ogni possibile eccezione a questo adempimento è stata rimossa proprio dalla Direttiva citata, e dal conseguente provvedimento varato dal nostro Governo lo scorso 31 ottobre. La sanzione per l'inadempimento è l'applicazione all'intero importo dovuto (somma scaduta e relative imposte, tasse e altri oneri applicabili) di pesanti interessi di mora (oggi fissati a un tasso di circa il 10% annuo).

Il Testo unico degli enti locali prevede che l'organo di revisione vigili sulla regolarità contabile, finanziaria e - in questo caso - economica della gestione, relativamente all'effettuazione delle spese e all'attività contrattuale, anche con tecniche motivate di campionamento. Pertanto, sarà compito specifico dei revisori effettuare delle verifiche periodiche (anche a campione) sulle modalità con le quali vengono disciplinate - in via contrattuale - le modalità di attribuzioni di penali e risarcimenti per danni subiti da ritardo di pagamento, tenendo a mente che il nuovo testo del Dlgs 231/2002 prevede la nullità di eventuali clausole che stabiliscano l'impossibilità di applicare interessi di mora, che escludano il risarcimento per i costi di recupero o che siano finalizzate a predeterminare o modificare la data di ricevimento della fattura.

Ancora con maggiore attenzione, l'organo di revisione dovrà monitorare la corretta dinamica dei pagamenti, rilevando - ove ne ricorrano i presupposti - i pericoli dell'emersione di passività non preventivate, ovvero quelle legate al l'eventuale necessità di corrispondere i non certo "economici" interessi di mora.

A tal fine, sarà necessario implementare - nei casi, non infrequenti, in cui non sia stato già fatto a cura del responsabile economico finanziario dell'ente - procedure ad hoc che effettuino il monitoraggio costante (e automatico) del decorso dei giorni dal recepimento ufficiale delle fatture passive, di modo da segnalare per tempo l'avvicinarsi del termine massimo per il pagamento (che, per i casi "normali", è addirittura di 30 e non 60 giorni). Tale procedura sarà, ovviamente utile per i "controlli in itinere" - demandati agli uffici dell'ente - ma anche all'organo di revisione che, oggi più di ieri, non potrà esimersi dal rilevare potenziali oneri non previsti, in tutti i casi di sfioramento dei tempi massimi.

Bisogna, infatti, al riguardo rammentare che il creditore dell'ente ben potrebbe attivare le procedure giurisdizionali per l'ottenimento degli interessi moratori anche dopo il soddisfacimento del credito residuo e che - dunque - l'ente locale non è al riparo da tale evenienza nemmeno a pagamento effettuato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Corte dei conti. Contratti di disponibilità

Vincoli di bilancio «pesati» sul rischio

Luciano Cimbolini

È la ripartizione del rischio il criterio per la valutazione degli aspetti contabili del contratto di disponibilità. Lo ha affermato la Corte dei conti, sezione Lombardia, nel parere 439/2012.

Un ente ha chiesto se il contratto di disponibilità possa comportare la violazione dei tetti agli interessi passivi, e se per il Patto il canone vada imputato alla spesa corrente (Titolo I, int. 4) o in conto capitale imputarsi alla spesa corrente o a quella in conto capitale

Il contratto di disponibilità rientra nell'ambito del partenariato pubblico-privato contrattuale, che pone il rischio in capo al privato. Il contratto prevede l'affidamento, a rischio e spesa del privato, della costruzione e messa a disposizione della Pa aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio a fronte di un corrispettivo.

La legge, secondo la Corte, riconosce la possibilità di personalizzare la causa giuridica del contratto in base alle esigenze dell'opera, potendosi integrare il canone con altri corrispettivi monetari. Di conseguenza, spetta all'interprete valutarne le caratteristiche anche per definire i corretti profili di finanza pubblica, verificando che, nella ripartizione del rischio, siano rispettati gli indirizzi di Eurostat. In particolare va tenuta presente la decisione 11/02/2004 sul trattamento contabile delle partnership, dove si chiarisce che non rilevano nei conti delle Pa, ai fini dell'indebitamento netto e del debito, i contratti che prevedano un sostanziale trasferimento di rischio al privato. Perché questo accada, il privato deve assumersi il rischio costruzione e uno fra il rischio disponibilità (impossibilità di pagamenti costanti in caso di scadenti o insufficienti modalità di gestione dell'opera in termini di quantità e qualità del servizio) e il rischio domanda (impossibilità di pagamenti garantiti per prestazioni non erogate a causa della minore domanda del servizio).

Nello specifico dei quesiti, la Corte ritiene che se non vi sia il trasferimento del rischio al privato, il contratto debba essere considerato indebitamento, rilevando così anche sui limiti agli interessi passivi. L'impatto dovrebbe però essere limitato agli oneri riferibili alla parte di finanziamento.

Circa la rilevanza ai fini del patto, invece, dal parere (sibillino) si può dedurre che se c'è un corretto trasferimento del rischio, non essendo il contratto qualificabile come indebitamento, il canone possa essere imputato a spesa corrente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Legge anticorruzione. Forte spinta alla trasparenza delle Pa

Nomine discrezionali e incarichi extra assegnati in chiaro

Va attestata l'assenza di un conflitto d'interessi

PAGINA A CURA DI

Alberto Barbiero

La legge anticorruzione "stringe" sulla trasparenza delle nomine discrezionali e l'assegnazione di incarichi nella pubblica amministrazione, imponendo una serie di nuovi adempimenti, finalizzati a mettere in chiaro i criteri di scelta e a garantire che l'affidamento di attività extradoveri d'ufficio non generi conflitti di interesse.

Le amministrazioni e le società partecipate devono anzitutto comunicare al dipartimento della Funzione pubblica - tramite organismi indipendenti di valutazione - tutti i dati utili a rilevare le posizioni dirigenziali attribuite a persone, anche esterne alle Pa, individuate discrezionalmente dal l'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione. La previsione (articolo 1, comma 39 legge 190/2012) è finalizzata a garantire al meglio la separazione tra indirizzo politico e gestione.

Nella prospettiva invece di ridurre il rischio di potenziali conflitti di interesse, le nuove norme delineano un intervento integrativo nella legge 241/1990, inserendo nella stessa un articolo (il 6-bis) che disciplina la regolazione generale di questa situazione.

La disposizione prevede che il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.

Se la norma incardinata nella legge sul procedimento amministrativo fornisce garanzie per l'azione dei funzionari pubblici in relazione alle attività amministrative, la legge anticorruzione rafforza e rende più stringenti le procedure relative all'autorizzazione di incarichi professionali ai dipendenti pubblici da parte di soggetti privati o pubblici, rimodulando e integrando varie parti dell'articolo 53 del Dlgs 165/2001.

In particolare, il provvedimento con cui l'amministrazione di appartenenza consente al dipendente di svolgere queste attività esterne deve ora contenere l'attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. E la linea di tutela si estende anche a un periodo di garanzia successivo all'eventuale cessazione del rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica.

È infatti previsto che i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La massima responsabilizzazione dei dipendenti pubblici sarà peraltro sostenuta (comma 44) con un nuovo e più articolato codice di comportamento generale, rispetto al quale ciascuna amministrazione definirà un proprio codice integrativo (con la collaborazione dell'organismo indipendente di valutazione).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA PAROLA CHIAVE

Nomine discrezionali

Si tratta delle posizioni dirigenziali attribuite nella Pa a persone anche esterne all'amministrazione, senza selezione pubblica. La legge anticorruzione impone alle Pa, alle aziende e alle società partecipate dallo Stato e da altri enti pubblici, di comunicare alla Funzione pubblica i dati utili a rilevare queste posizioni.

I punti cardine

TRASPARENZA DELLE INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

8 È inserita nei livelli essenziali delle prestazioni inerenti i diritti sociali e civili

8 Sono rafforzati gli elementi presenti nel quadro normativo vigente

PUBBLICAZIONE SU INTERNET DI INFORMAZIONI**E PROVVEDIMENTI**

8 Informazioni sui procedimenti amministrativi (con modalità facilmente accessibili)

8 Bilanci e conti consuntivi (principio di pubblicità dei documenti contabili)

8 Costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche (modello dati Avcp)

8 Costi unitari di produzione dei servizi erogati ai cittadini

TIPOLOGIE DEI DOCUMENTI E DEI DATI ESSENZIALI PER GARANTIRE LA TRASPARENZA

8 Autorizzazioni e concessioni

8 Contraenti scelti negli appalti e modalità di scelta

8 Concessioni ed erogazioni di contributi

8 Risultati di concorsi e di prove selettive del personale

STRUMENTI DI RAFFORZAMENTO DELLA TRASPARENZA**NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI**

8 Monitoraggio dei tempi dei procedimenti amministrativi

8 Indirizzo Pec per presentare istanze e per richiedere informazioni sui procedimenti

8 Accessibilità ai procedimenti amministrativi mediante strumenti informatici

8 Provvedimenti espressi anche a fronte di istanze irricevibili o domande infondate

8 Motivazione degli accordi infraprocedimentali in base all'articolo 11 della legge 241/1990

Cittadini. L'accesso agli atti è garantito come i diritti sociali e civili

Sul web i bilanci e i costi dei servizi

La legge anticorruzione ha elevato la trasparenza dell'attività amministrativa a livello essenziale delle prestazioni relative ai diritti sociali e civili in base all'articolo 117 della Costituzione, individuando una serie di adempimenti che permettano ai cittadini conoscere le dinamiche operative delle Pa.

Prima di tutto, vanno pubblicate le informazioni sui procedimenti amministrativi, in modo tale da risultare facilmente accessibili e semplici da consultare. Nel sito entrano poi i bilanci e i conti consuntivi, così da rendere operativo il principio di pubblicità previsto per questi documenti dall'articolo 151 del Tuel.

Ampia evidenza va fornita anche ai costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche, in base a un modello schematico che dovrà essere approvato dall'Authority appalti. E, allo stesso modo, vanno resi pubblici i costi unitari di produzione dei servizi erogati ai cittadini, così come avviene oggi per solo i servizi a domanda individuale (peraltro in relazione alla percentuale di copertura con le tariffe).

Per garantire appieno l'accessibilità ai cittadini, la pubblicizzazione deve riguardare alcuni particolari tipi di documenti e dati: i provvedimenti di autorizzazione e di concessione, le informazioni sulla scelta dei contraenti e sulle modalità selettive per gli appalti pubblici, le concessioni di erogazioni e contributi, le informazioni sui concorsi e le prove selettive del personale. Si tratta peraltro di atti che, in forme diverse, hanno già percorsi di pubblicizzazione strutturata, come ad esempio l'albo dei beneficiari di contributi e di benefici economici o gli avvisi di post-aggiudicazione degli appalti.

La legge anticorruzione prevede anche norme specifiche sulla gestione dei procedimenti amministrativi. Scatta infatti l'obbligo di monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie: i risultati del monitoraggio devono essere resi consultabili nel sito web.

Ogni amministrazione deve anche rendere noto almeno un indirizzo di Pec al quale i cittadini possono inviare le istanze dei procedimenti e ricevere informazioni sull'attività amministrativa che li riguarda. Questo profilo si correla alle previsioni che rendono obbligatoria la messa a disposizione dei cittadini di strumenti telematici e informatici per accedere ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, comprese quelle relative allo stato della procedura e ai tempi.

La formalizzazione delle decisioni delle Pa va garantita anche in caso di istanze manifestamente irricevibili, inammissibili, improcedibili o di domande infondate: in tutte queste ipotesi vanno prodotti provvedimenti espressi, redatti in forma semplificata, con una motivazione che può consistere in un sintetico riferimento all'elemento ritenuto risolutivo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Con l'accordo sulla produttività passa il modello Marchionne"

Le tensioni sociali Tensioni in aumento perché saltano posti di lavoro e diritti Anche quelli degli studenti Landini: su orari e mansioni si va contro la Costituzione
ROBERTO MANIA

ROMA - «Marchionne se ne sta andando dall'Italia, ma il suo modello rischia di estendersi a tutto il paese. Tutto questo può sembrare paradossale, ma è così. E tutto questo è anche contro le nostre leggi e i principi costituzionali». Maurizio Landini, 51 anni, da due segretario generale della Fiom, i metalmeccanici della Cgil, parte dalla Fiat per spiegare il suo no all'accordo sulla produttività proposto dalle imprese, ma anche per parlare di una nuova alleanza tra lavoratori e studenti che ruota intorno ai diritti (al lavoro e all'istruzione pubblica) «mentre - sostiene - assistiamo a un pericoloso processo di involuzione democratica».

La produttività intanto. Perché la Fiom, come la Cgil, è contro l'intesa? Perché, anche in questo caso, ritorna una sorta di "ossessione Fiat" da parte vostra? «Perché quel testo mette in discussione l'esistenza stessa del contratto nazionale».

Non c'è scritto da nessuna parte. «No? Quando non è affatto scontato che il contratto nazionale fissi i minimi retributivi per tutti non si mette in discussione forse il ruolo del contratto nazionale? E quando si punta a dare piena attuazione al famigerato "articolo 8" voluto dalla Fiat e scritto da Sacconi non si finisce per legittimare contratti che sono contro le nostre leggi e pure contro la Costituzione?». A cosa si riferisce? «Alla possibilità che con un accordo tra privati, quale è un contratto di lavoro, si possa derogare alle norme di legge sugli orari di lavoro, superando il tetto delle 40 settimanali, delle otto giornaliere, e il concetto stesso di straordinario. Con un contratto si potrà pure demansionare un lavoratore e controllarlo attraverso gli audiovisivi, cosa che lo Statuto dei lavoratori vieta. Tutto questo è antidemocratico, come lo è il fatto che da anni ormai i lavoratori non votano più sui contratti e sulle pensioni. È per questa via che sta vincendo il modello Marchionne. Il governo non ha certo cancellato la norma di Sacconi e la Confindustria sta pensando di recuperare la Fiat attraverso il peggioramento delle condizioni dei lavoratori. Non è così che si aumenterà la produttività». Ma se si votasse e i lavoratori dicessero sì all'accordo, lei lo rispetterebbe? «Guardi, io credo che ci siano diritti indisponibili tutelati dalle leggi e dalla Costituzione. Detto ciò bisognerebbe far votare sempre i lavoratori altrimenti c'è il rischio che il sindacato venga legittimato dalle sue controparti: il governo e la Confindustria. Per esempio trovo singolare che il segretario della Cisl, Raffaele Bonanni, che in questi anni non avendo argomenti di merito non ha fatto altro che calunniare la Fiom perché sarebbe diventato un soggetto politico, proprio nel giorno in cui dava il suo assenso alle proposte delle imprese partecipava alla costruzione di un nuovo partito che propone l'attuale capo del governo come leader. Le sembra questo un modo di fare il sindacalista?».

La crisi economica sta peggiorando. Vede il pericolo che le tensioni sociali possano aggravarsi nei prossimi mesi? «Assolutamente sì. Non solo perché stanno saltando migliaia di posti di lavoro, ma anche perché sono in discussione i diritti. Quelli del lavoro, come ho già detto, e pure quelli degli studenti: il loro diritto a una istruzione pubblica fino a quello di assemblea messo in discussione dalla legge Gelmini».

La Fiom a fianco del nuovo movimento studentesco. Prenderete iniziative comuni? «Abbiamo già in programma uno sciopero generale dei metalmeccanici il 5 e 6 dicembre prossimi. Il nostro Comitato centrale ha votato un documento a sostegno delle manifestazioni studentesche e contro le aggressioni che hanno subito».

Operai e studenti uniti nella lotta: si torna agli anni 70? «Non solo uniti nella lotta: uniti per cambiare questo modello sociale». © RIPRODUZIONE RISERVATA PER SAPERNE DI PIÙ www.fiom.cgil.it
www.sviluppoeconomico.gov.it

Foto: LE PROTESTE Le manifestazioni contro l'austerità e, a sinistra, Maurizio Landini e Susanna Camusso

Il caso

Assunzioni, salari e formazione la "rivoluzione rosa" di Draghi scuote i vertici dell'Eurotower

I risultati di un documento interno della Bce Le mosse del presidente della banca centrale dopo lo stop alla nomina di Mersch
ELENA POLIDORI

ROMA - Riequilibrio rosa alla Bce. Mario Draghi non ci sta a passare come il capo dell'istituzione europea più maschilista di tutte. Così, dopo il no del Parlamento Ue alla nomina del lussemburghese Yves Mersch nel board, si è fatto fare una ricerca sulle donne in banca. La conclusione: a livello di impiegati, la presenza femminile è assicurata. Ma tra i quadri dirigenziali no, «non facciamo bene», riconosce lo stesso Draghi. E difatti nella struttura di vertice, quella che ha maggiormente irritato gli europarlamentari, favorevoli ad un riequilibrio di genere nelle grandi istituzioni, sono tutti uomini: ben 23 consiglieri, scelti tra i governatori delle banche centrali nazionali e i membri del board. «Un club di vecchi ragazzi», come li ha definiti il parlamentare verde Philippe Lambert. O forse, un caso di «misoginia bancaria».

Ora la ricerca è pronta. In 14 pagine dattiloscritte cerca di rimediare al troppo grigio dell'Eurotower con proposte che si articolano in tre ambiti: le assunzioni, i salari, la formazione. Per meglio comprenderle bisogna tenere presente che la Bce seleziona il suo personale non attraverso concorsi ma sul mercato e segnatamente nel mondo delle banche centrali, della finanza, delle università, delle imprese. Perciò, il modello prescelto è quello in uso tra le grandi aziende private straniere che Draghi chiama «mentoring». In pratica è una guida, una sorta di tutore, una figura professionale che dovrebbe facilitare i percorsi di carriera alle donne, senza disgiungerli dal merito: un progetto-pilota sta per partire. Seguono suggerimenti per specifiche «politiche di genere». Per esempio, va comunicato se nel posto da occupare è previsto un part-time, se la mansione è soggetta a spostamenti, quanto l'impegno è gravoso. Resta inteso che, a parità di merito, il consiglio è per assunzioni femminili. Vanno abolite le disparità di trattamento economico uomo-donna. Vanno assicurati gli asili nido per le neomamme.

Draghi, da sempre, mostra una certa attenzione per il femminile e dunque per le cosiddette pari opportunità. Anche quando era in Banca d'Italia, fu lui a nominare Anna Maria Tarantola nel Direttorio, prima e unica donna nella storia centenaria dell'Istituto. Ma l'innovazione è durata poco: ora che la signora è diventata presidente della Rai, il suo posto lo ha preso Fabio Panetta. Nel board della Bce, solo in due casi si è vista una presenza femminile: agli albori, con la finlandese Sirkka Hamalainen e, nel 2003, con l'austriaca Gerturde Tappel-Gugerell. Poi più nulla. E anche adesso gli osservatori s'aspettano che, alla fine, Mersch si trasferirà a Francoforte. Ma la battaglia è comunque servita per formalizzare l'impegno davanti al Parlamento Ue ad aprire alle donne, a tutti i livelli di carriera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA MERSCH CANDIDATO La procedura per la candidatura di Yves Mersch nel board Bce viene avviata da Van Rompuy IL NO DEL PARLAMENTO L'Europarlamento bocchia Mersch contestando la mancanza di donne nell'esecutivo della Bce GIOVEDÌ IL CONFRONTO La questione della nomina di Mersch sarà al tavolo del vertice Ue giovedì sera, anche se non è in agenda PER SAPERNE DI PIÙ www.governo.it www.ecb.int

Foto: IL BOARD Nella foto sopra, il board in carica della Bce. A fianco, le due ex componenti Sirkka Hamalainen (a sinistra) e Gerturde Tappel-Gugerell

VERTICE TRA IL GOVERNATORE E IL DIRETTORIO DI VIA NAZIONALE CON I CINQUE PRINCIPALI ISTITUTI, MEDIOBANCA E L'ABI

Allarme sofferenze, le banche da Visco

Preoccupa il peggioramento della qualità dei prestiti. Si discute anche di Basilea III. Gli istituti più grandi sembrano solidi ma potrebbero esserci difficoltà per i medi. La Bce ha detto che nel terzo trimestre le banche europee si sono irrigidite con le aziende.

TONIA MASTROBUONI TORINO

La qualità del credito sta rapidamente peggiorando - soprattutto a causa delle difficoltà che stanno affrontando le imprese - e le sofferenze raggiungeranno un picco nella prima metà del 2013. Il dato è emerso dal "Rapporto sulla stabilità" diffuso lunedì scorso dalla Banca d'Italia. È dunque per affrontare anzitutto la difficile congiuntura per gli istituti di credito italiani, esposti agli effetti della recessione e al nervosismo sui mercati per lo stallo in Europa su alcune questioni fondamentali come il salvataggio della Grecia, che Ignazio Visco ha convocato per oggi i vertici delle cinque principali banche, l'Abi e Mediobanca per fare il punto della situazione. Una riunione che ha cadenza annuale ma che in questo quadro acquista un'importanza particolare. In settimana l'Eurostat ha certificato per il terzo trimestre del 2012 il ritorno dell'area della moneta unica in recessione e l'Istat, in particolare, ha reso noto che è stato il quinto trimestre consecutivo di crescita negativa per l'Italia; è evidente che la complicata situazione economica sta avendo effetti negativi sulla situazione creditizia - non solo per la debolezza della domanda ma anche per l'irrigidimento delle banche nell'erogare crediti. Dal bollettino della Bce di novembre diffuso nei giorni scorsi è emersa infatti la tendenza delle banche europee, tra luglio e settembre, a tenersi le risorse soprattutto per «esigenze di correzione dei bilanci», recita il testo, e non tanto a causa del cattivo merito di credito delle aziende. L'irrigidimento nella concessione di prestiti è aumentata del 15%, contro il 10% del secondo trimestre. Sul tavolo di Visco e dei vertici di Unicredit, IntesaSanpaolo, Ubibanca, Mps, Banca Popolare, ci sarà anche l'imminente avvio delle nuove regole di Basilea 3, tanto più dopo il clamoroso freno degli Stati Uniti nel recepimento dei nuovi criteri su patrimonio e i bilanci delle banche. È probabile che Visco, in sintonia con la Commissione europea e come ha fatto anche nei mesi scorsi, rinnovi l'invito alle banche a rafforzarsi, anche alla luce dell'indebolimento della loro redditività. Il Roe, il ritorno sul patrimonio, è sceso al 3,2% nei primi sei mesi dell'anno, rispetto al 4,1% del periodo gennaio-giugno del 2011. Visco stesso ha messo in evidenza settimane fa la necessità di favorire «un recupero di redditività» che dovrà «sostenere il necessario, ulteriore miglioramento della posizione patrimoniale». Quanto al quadro sulle singole banche, è stato il direttore generale, Fabrizio Saccomanni a ricordare di recente che gli istituti italiani sono in una situazione che desti preoccupazioni. Un ragionamento che vale soprattutto per quelli più grandi, stando agli stress test dell'autorità europea Eba e ai controlli rigorosi degli ispettori di via Nazionale. Quelle medie, tuttavia, sono più fragili perché sono più esposte ai rischi derivanti da eventuali fallimenti delle imprese, schiacciate da una recessione che continua a mordere. Non è un caso che su tre istituti di credito come Cr Ferrara, Banca Marche e Bpm si sia diretta l'attenzione dell'agenzia di rating Moody's che potrebbe tagliarne il rating. Infine, come rilevato dal rapporto sulla stabilità finanziaria, sono aumentate nella prima metà dell'anno le rettifiche di valore nei bilanci a fronte del rischio di credito. Anche su questo versante potrebbe arrivare un monito di Visco a mantenere il rigore: via Nazionale sta intensificando il monitoraggio sulle riclassificazioni e ha scritto nel rapporto che «alle banche che presentano tassi di copertura inadeguati sono richiesti rapidi interventi correttivi». [twitter@mastrobradipo](https://twitter.com/mastrobradipo)

Foto: Il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco

Legge di stabilità

Ipotesi modifiche con il voto di fiducia

Legge di Stabilità: si cambia ancora, nonostante gli stravolgimenti della Camera. E la soluzione più semplice è che le modifiche arrivino in Senato dove il disegno di legge (insieme al Bilancio) è atteso dopo la fiducia della Camera. Ma si affaccia anche un'altra ipotesi: visto che Palazzo Madama è decisamente intasato si potrebbe, in caso di accordo politico preventivo, inserire le modifiche direttamente nei tre maxi-emendamenti nei quali sarà spacchettata la manovra e sui quali sarà posta la fiducia a Montecitorio. E questo anche se per prassi ormai consolidata la fiducia si pone solo sul testo originario uscito dalla commissione. Ma un accordo potrebbe superare la prassi. L'ipotesi però non piace a uno dei relatori, Pier Paolo Baretta del Pd, secondo il quale bisognerebbe riaprire il testo in commissione Bilancio alla Camera e che comunque il governo «dovrebbe rivedere le disponibilità» In ogni caso Baretta ricorda che ci sono «tre o quattro cose rimaste in sospeso» e tra queste temi «non marginali come la sicurezza, il patto di stabilità, la Tobin tax».

Una foto emblematica: autobotti riforniscono l'invaso di Porto Tolle, a secco, per consentire alla centrale elettrica di funzionare

Più risparmio e menî sprechi con l'acqua «di casa» certificata

Parte la campagna per aumentare utilizzo e trasparenza
Roberta Amoroso

L'obiettivo è comune per Coop e Federutility: sensibilizzare le famiglie a minimizzare gli sprechi e valorizzare il lavoro che c'è dietro ogni goccia d'acqua che esce dal rubinetto. Ecco perchè da oggi in 500 punti vendita Coop in tutta Italia (7 a Roma) sarà promossa l'acqua «di casa», con tanto di analisi aggiornata settimanalmente sulle 9 componenti previste dall'Istituto superiore di sanità. Il senso della campagna lanciata insieme alla federazione delle imprese energetiche e idriche, «Sull'acqua il massimo della trasparenza» è proprio questo: spingere su un consumo consapevole dell'acqua. «I continui rilevamenti e la composizione dell'acqua dimostrano che la rete degli acquedotti è importante e sotto controllo», spiega il vicepresidente vicario di Ancc-Coop, Enrico Migliavacca. Di qui la decisione di promuovere nei nostri punti vendita l'acqua del rubinetto, privilegiando nella nostra rete solo la minerale imbottigliata a km zero, cioè proveniente da fonti vicine al punto vendita. Una scelta che ha comportato anche dei «sacrifici economici, considerato la riduzione delle vendite delle acqua minerali in bottiglia pari al 2%», ammette Migliavacca. Sforzi ripagati, però, dalla «responsabilità sociale d'impresa». In questo modo «avremo anche meno camion che girano per il Paese», spiega il vicepresidente, senza contare la riduzione della plastica delle bottiglie. Del resto, i numeri parlano chiaro. In Italia vengono prodotti 12 miliardi di litri di acque imbottigliate, con l'utilizzo di oltre 350.000 tonnellate di Pet e l'emissione di quasi un milione di tonnellate di CO2, sottolinea Mauro D'Ascenzi, vicepresidente di Federutility. Per non parlare dei costi. Il valore dell'acqua in bottiglia arriva in alcuni casi anche a 0,70-0,75 euro per unità. Cifre da «capogiro» per D'Ascenzi, che ricorda il costo dell'acqua «di casa»: 1,2 euro in media per 1000 litri. Come immaginare di mettere in fila 1.000 bottiglie di acqua minerale da un litro e pagarle poco più di un euro. «Una cifra, tra l'altro, pari ad almeno un terzo o un quarto rispetto al prezzo dell'acqua distribuita nelle case delle principali città europee, fa notare ancora il rappresentante di Federutility: «A Parigi costa 3 euro ogni 1000 litri, 6 euro a Copenhagen, 4,5 euro a Berlino». Questo a fronte di standard qualitativi tra i più alti d'Europa, per l'Italia, conclude lo stesso D'Ascenzi. A Roma, per esempio, «facciamo 5.000 prelievi e 200.000 analisi dell'acqua ogni anno», dice Sandro Cecili, presidente di Acea Ato2. E sono «stati aumentati i controlli in continuo, 24 ore su 24, anche con il biomonitoraggio, per potenziare il controllo dei prodotti tossici». Da oggi, infine, per chi vorrà conoscere i parametri sulla qualità dell'acqua garantiti dal gestore del servizio idrico di Roma e Provincia, basterà andare sul sito. Del resto, «molto spesso manca una corretta informazione sull'acqua, spiega Luca Lucentini, direttore del reparto Igiene delle acque interne dell'Iss. Ma l'impegno a garantire la trasparenza c'è: «i gestori lavorano giorno per giorno per adeguarsi ai cambiamenti climatici e mantenere l'integrità delle fonti», conclude Lucentini.

Lo spread della Pa vola a quota 1.000

ItaliaOggi, martedì 23 ottobre

Mentre lo spread tra Btp decennali e gli analoghi Bund veleggia verso quota 300, quello tra la qualità, l'efficienza e la produttività della pubblica amministrazione (p.a.) italiana e di quella tedesca corre verso quota 1.000. Se ne parla poco, ma nella stagione del credit crunch, del mercato unico europeo e della globalizzazione, questo differenziale è ben più pericoloso di quello finanziario per la crescita del pil, l'occupazione e la capacità di attrarre capitali, soprattutto in una stagione nella quale la pressione fiscale sulle imprese ha raggiunto una percentuale record. Qualche esempio sul campo della p.a. con database, processi informatici e qualità dei servizi da modello Grecia e lontana anni luce da Berlino. Un ufficio Inail di Roma ha rilasciato lo stesso giorno due Durc diversi, uno di conformità e uno no, alla stessa azienda richiedente. Il ritardo nel pagamento delle fatture da parte della p.a. si è amplificato anche perché l'Inps ritarda nel rilasciare i Durc a chi deve pagare (in piena google economics dovrebbe essere tutto in tempo reale e via web). Se un'impresa richiede un certificato antimafia aspetta mediamente un anno per ottenerlo, nel frattempo i pagamenti della p.a. si bloccano. Una società che esegue un ravvedimento con l'Agenzia delle entrate con apposito F24 è praticamente certa che, dopo qualche mese, gli verrà notificata una cartella da Equitalia per la stessa operazione. Perché? Semplice, perché i sistemi informativi dei due soggetti non agganciano in automatico gli F24 così i commercialisti devono andare fisicamente negli uffici a ottenere lo sgravio. Eppure Equitalia e Agenzia delle entrate hanno da molti anni lo stesso provider per l'informatica che costa ai contribuenti più della Nasa: 377 milioni di euro all'anno. Ma tutte le informazioni fiscali sono bloccate nei silos dei singoli tributi, quelli pensati negli anni Settanta, con di fatto nessun livello di operatività orizzontale. Ecco perché, se un contribuente paga due F24 in successione con stesso codice fiscale ma diversi codici tributo, il sistema «si smarrisce». E così via. Mentre il mondo del business globale procede alla velocità della tecnologia In-memory post database relazionale e rende tutti i dati accessibili da un'app, la p.a. italiana scarica tutta la sua costosa inefficienza sulle imprese. In questo modo, nessuna ripresa potrà essere solida e, difficilmente, lo spread di produttività potrà essere assorbito. Che poi, con questo livello di qualità amministrativa, dopo qualche mese possano nascere tante startup innovative è davvero tutto da provare sul campo della competizione transfrontaliera. Qualche dubbio lo abbiamo. Edoardo Narduzzi

Soldi esteri Pechino ha consegnato un memorandum. Tra le imprese interessate la Cccc, colosso da 30 miliardi di fatturato

I cinesi sono pronti a costruire il Ponte sullo Stretto

Non ci sono solo gli arabi interessati ad investire in Italia. La realizzazione del Ponte sullo stretto di Messina, ad esempio, interessa molto i Cinesi che sarebbero pronti ad investire con le loro imprese anche in altre infrastrutture del Mezzogiorno, dalle ferrovie fino a una piattaforma logistica a Gioia Tauro. Abituati a costruire grattacieli tra Shanghai e Pechino e dighe ciclopiche non si spaventano certo per realizzare quello che è il progetto italiano più discusso degli ultimi 30 anni. La conferma del loro interesse è arrivata ai primi di novembre da Giuseppe Zamberletti, presidente dal 2002 della società Stretto di Messina Spa: «Ci sono capitali cinesi pronti a finanziare l'opera», ha detto, in risposta alla decisione del governo Monti di congelare l'opera in vista dell'abbandono definitivo del progetto. Zamberletti, in particolare, ha fatto i nomi dei possibili partner orientali: China Investment Corporation (Cic), fondo sovrano del governo di Pechino, e la China Communication Construction Company (Cccc), una delle più grandi società al mondo. La Cccc è un colosso da 30 miliardi di fatturato che vanta realizzazioni da primato. Per esempio il ponte di Hangzhou, il più lungo del mondo (35 chilometri). Oppure il ponte Sutong Yangtze, più corto (8 chilometri). «Non è vero che il progetto non interessa», ha commentato Zamberletti, alla guida della società con capitale pubblico che 30 anni fa è stata costituita in vista della costruzione del ponte, già costato 300 milioni di lire. Gli fa eco Enzo Siviero, docente dell'Università di Venezia, uno dei maggiori esperti in Italia nel campo dell'ingegneria delle infrastrutture: «Nella settimana scorse a Istanbul, dove Astaldi sta per iniziare la costruzione del terzo ponte sul Bosforo, c'è stato un incontro fra i rappresentanti della Cccc e Giuseppe Fiammenghi, direttore generale della Società Stretto di Messina. I cinesi hanno consegnato un memorandum in cui si dichiarano disponibili a realizzare l'opera». La Cccc, sempre secondo Siviero, avrebbe presentato un piano, chiamato «Ulisse», per realizzare anche altre infrastrutture.

Foto: Progetto Un'immagine al computer del Ponte

Obiettivo Investono i proventi del petrolio e i surplus commerciali in beni e attività Lo scorso anno nel Paese sono arrivati 650 milioni. Nel 2012 già raggiunti 1,5 miliardi

Nelle casse dei fondi sovrani 5,1 trilioni per comprare il mondo

In Italia hanno azioni di un terzo delle società quotate in Borsa Norvegia Il fondo pensionistico ha in portafoglio azioni e bond per 10 mld Nel mirino Il mattone di Stato che sarà sul mercato con le dismissioni Filippo Caleri f.caleri@iltempo.it

n Nel 2015 saranno per massa finanziaria la terza potenza economica del mondo. Sono la somma di 62 fondi sovrani, gli organismi di investimento controllati dagli Stati, che oggi hanno nelle loro casse un patrimonio di 5,1 trilioni di dollari, destinato tra tre anni a raggiungere i 10 trilioni. Nell'economia globalizzata del terzo millennio a questi 62 soggetti istituzionali guardano i paesi occidentali, in particolare quelli europei alle prese con una recessione generata da una crisi strutturale e con debiti pubblici in vertiginosa crescita, per riportare flussi di cassa in patria e riavviare con l'ossigeno finanziario le macchine produttive. Un potere crescente ormai abbondantemente studiato e con il quale tutto il mondo deve fare i conti. Italia compresa. Secondo un recente studio del Monte dei Paschi di Siena nel nostro Paese gli investitori legati ai governi sono già fortemente presenti. Detengono, infatti, partecipazioni azionarie rilevanti nel 36% delle società quotate alla Borsa di Milano. Solo il fondo norvegese, uno di quelli costituiti per supportare il sistema pensionistico del paese scandinavo investendo i proventi del petrolio, ha nel suo portafoglio pacchetti di azioni e obbligazioni italiane per circa 10 miliardi di euro. E i flussi sono destinati a salire. Sia per l'azione politica del governo Monti, che è riuscito a cambiare con le riforme e il rigore fiscale la percezione del Belpaese all'estero, sia perché l'appeal del made in Italy resta elevato, e oggi i prezzi per poterne acquistare una fetta dopo cinque anni di crisi finanziaria ed economica sono a livello di saldo. La spia dell'interesse crescente è quanto avvenuto quest'anno con gli investimenti noti, ovvero annunciati alla stampa o resi pubblici per disposizioni regolamentari dei mercati. Questi sono stati nel 2012, oltre 1,5 miliardi di euro, dunque triplicati rispetto ai 650 milioni di euro del 2011. Gli organismi sovrani detengono partecipazioni azionarie nel 36% circa delle società quotate in Italia. E dei 650 milioni investiti lo scorso anno, spiega il dossier del Monte dei Paschi di Siena, 100 milioni di euro sono arrivati dal fondo Libyan Investment Authority (Lia) per il 2% di Finmeccanica. Non sono i soli. Come detto l'Italia continua a far gola e nella corsa a prenderne un pezzo sono presenti in forza la pattuglia dei paesi del Golfo: l'Abu Dhabi Investment Authority, il fondo Mudabala di Dubai, il Kuwait Investment Authority, il Qatar Investment Authority insieme ai fondi sovrani libici della Central Bank of Libia e la Libyan Foreign Bank. Nel gruppo sono presenti anche i fondi di altre aree del pianeta altrettanto ricche di liquidità come il già citato Government Pension Fund di Norvegia, la Temasek di Singapore, l'altro SWF di Singapore (Gic), la Korea Investment Corporation, il Fondo Sovrano della provincia canadese dell'Alberta. Solo per citare alcune delle operazioni più evidenti messe a punto quest'anno sono da segnalare l'operazione in Unicredit a inizio anno con il potenziamento dal 4,99 al 6,50% della quota del fondo Aabar di Abu Dhabi, e poi l'acquisto dei cantieri navali Ferretti da parte dei cinesi per 374 milioni, di Valentino da parte del Qatar per 735 milioni di euro), del 2% di Finmeccanica da parte del fondo libico. Non mancano molte operazioni più piccole meno note e più mirate all'acquisto di pezzi pregiati della tecnologia, della logistica e delle materie prime soprattutto nel comparto alimentare, ma anche nel turismo. Lo scorso aprile, ad esempio, per 600 milioni di euro la Colony Capital dello statunitense Tom Barrack ha ceduto all'emiro del Qatar, Hamad Bin Kalifa Al-Thani, attraverso il fondo sovrano del paese arabo, Qatar Holding, già socio con una quota del 14,3%, la Costa Smeralda holding, proprietaria della cassaforte che custodisce quattro tra i più prestigiosi alberghi a cinque stelle del mondo: dal Cala di Volpe al Pitrezza, dal Romazzino al Cervo Hotel, oltre alla Marina e al Cantiere di Porto Cervo e il Pevero Golf Club. L'interesse per l'investimento nelle terre sarde non sarebbe finito. Lo stesso Al Thani avrebbe confidato nei giorni scorsi di voler investire un miliardo di euro per rivalorizzare il polo turistico fondato dall'Aga Khan e di guardare anche al sud dell'isola dove sarebbe prevista la realizzazione, su una superficie di 100 ettari, di un allevamento di cavalli arabi. Insomma l'Italia fa gola.

Non solo marchi ma anche immobiliare. E qui i fondi stanno valutando con un certo appetito il programma di dismissioni e di valorizzazione del patrimonio pubblico annunciato dal ministro dell'Economia, Vittorio Grilli. Caserme, terreni, grandi edifici della pubblica amministrazione nei centri storici delle grandi città e ancora carceri e fari nei punti più spettacolari del Paese. Il menù è assortito e le occasioni con i prezzi del settore in calo sono tante. Gli emissari degli arabi, dei norvegesi, di Singapore e dei russi sono da tempo in giro per cominciare a prendere contatti e fare le prime analisi. Il mattone italiano, quello di pregio non solo delle città ma anche dei mille borghi storici da valorizzare, è nell'obiettivo di chi ha capitali freschi da aumentare ma anche da proteggere dall'inflazione. Che oggi cova sotto la cenere e non è un pericolo. Ma che con il possibile innesco della guerra in Medio Oriente potrebbe tornare, causa impennata dei prodotti petroliferi, a togliere ricchezza alle moneta. Le porte ai fondi sembrano ormai aperte. E il calo della quotazione dell'euro che si profila potrebbe far decollare gli acquisti.

500 milioni Unicredit Il fondo di Abu Dhabi Aabaar nella fase di ricapitalizzazione ha portato la quota dal 4,9 al 6,5%

735 milioni 374 milioni 600 milioni 114 milioni Valentino La maison è passata a luglio nelle mani del gruppo del Qatar «Mayhoola for Investments Spc» Ferretti Yacht I super yacht sono stati acquistati da un gruppo cinese che ora ha una partecipazione del 75% Finmeccanica Il fondo sovrano Lybian Investment Authority (Lia) è salito al 2,01% nel gruppo italiano Costa Smeralda È passata all'emiro del Qatar Hamad Bin Kalifa Al-Thani attraverso il fondo sovrano del paese arabo Ferrari Il 5% del capitale Ferrari è stato ceduto alla Mubadala Development Company per 114 milioni di euro

INFO Chi sono I Fondi Sovrani ottengono risorse indirettamente dai proventi delle materie prime del Paese che li controlla (è il caso della maggior parte dei fondi sovrani sauditi, di Abu Dhabi, del Kuwait e in generale del Medio Oriente) o dai ricavi ottenuti dalle esportazioni (è il caso dei fondi cinesi e del Sud Est asiatico in particolare). Un fondo sovrano può ottenere le proprie risorse anche da surplus della bilancia dei pagamenti, da operazioni in valuta straniera, dai proventi di operazioni di privatizzazione da surplus fiscali. L'ultimo nato è il fondo dell'Angola che investe i proventi del petrolio

Foto: Ricchezza I paesi del Golfo hanno investito i ricavi del petrolio sul loro sviluppo immobiliare. Le eccedenze vanno verso i mercati esteri

abruzzo Fisco e impresa Confindustria spera nella riduzione delle tasse

Irap più leggera dal 2013 per far volare l'export

Lo Svimez: «L'Abruzzo ha retto meglio alla crisi»

n PESCARA Un «alleggerimento dell'Irap e in particolare dell' Irap sul settore manifatturiero per l'Abruzzo sarebbe ancora più importante perchè darebbe più fiato alla capacità di esportazione della Regione e di crescita del prodotto e quindi alla crescita del reddito procapite». Lo ha detto il presidente dell'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, Adriano Giannola, in merito all' annuncio del presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi, sulla possibile imminente riduzione delle aliquote Irap e Irpef regionali del 30% per i cittadini abruzzesi. «Se dovessimo dire, tra favorire i redditi della popolazione e la ripresa dei consumi, che pure è importante, e attenuare il cuneo fiscale e rendere più competitive le imprese manifatturiere - ha sottolineato Giannola - noi diremmo che ci può essere un mix fra le due cose ma con un'attenzione particolare all'alleggerimento dell'Irap». In merito ai dati sulla Regione elaborati in uno studio Svimez dello scorso giugno che riguardavano una simulazione per stimare gli effetti delle manovre sul prodotto delle varie regioni sia per il 2012 che per il 2013, il presidente Svimez ha riferito che, all'interno della proiezione 2012 estremamente pesante per l'Italia con poco più del -2%, e in particolare per il sud, con il -3,5% sul Pil del mezzogiorno, nel suo complesso l'Abruzzo tra le regioni del sud «reggeva meglio la pesantezza della manovra recessiva» con -2% e, sempre in base alla simulazione, «per il 2013 risultava l'unica regione del mezzogiorno in positivo» (0,5%, lo 0,4% in Italia) e con una capacità di ripresa legata alle previsioni della capacità di esportazione, terza dopo Lombardia e Veneto. «Guardando ai due anni meno drammatici del 2012, cioè il 2010-2011 - ha spiegato Giannola - questa solidità risulta confermata da un tasso medio di sviluppo del prodotto di 1,8% contro lo 0,1% del mezzogiorno e lo 0,4% dell'Italia». «È una Regione che dimostra quindi una sua vivacità e dinamicità rilevante confermate anche come prodotto pro capite che cresce dell'1,5% contro lo 0% del mezzogiorno e lo 0% italiano nel biennio 2010-2011». Oggi intanto a Pescara importante incontro promosso da Confindustria Abruzzo dove è prevista la presenza del presidente nazionale, Giorgio Squinzi. Sul tavolo la possibile e imminente riduzione delle aliquote Irap nella regione.

INFO Adriano Giannola Parole di fiducia verso l'Abruzzo da parte del numero uno Svimez

A rischio 40mila precari pubblici

L'allarme Fp Cgil: «In pericolo servizi essenziali come il 118» Eccedenze , ancora incertezza sui numeri Mercoledì i sindacati incontreranno il ministro Patroni Griffi per chiedere una proroga Dettori (Fp Cgil): «A dicembre scadrà quasi la metà dei contratti a termine»

LUIGINA VENTURELLI MILANO

«Ad oggi non abbiamo alcuna certezza, né su quante saranno le eccedenze nel pubblico impiego, né sulle tempistiche con cui si arriverà a stabilire il numero degli esuberanti, né su quali saranno le alternative per gestirli» denuncia Rossana Dettori, segretaria nazionale della Fp Cgil. «Solo una cosa è certa, il panico diffuso in queste settimane tra i lavoratori in attesa di conoscere il loro destino. Non si placa la polemica tra il sindacato di Corso d'Italia e il ministro Filippo Patroni Griffi. E non potrebbe essere altrimenti, dopo il recente annuncio - anche attraverso social network - di oltre 4mila eccedenze nella pubblica amministrazione, subito seguito da una precisazione per correggere la cifra al rialzo di altre 2mila unità. L'EMERGENZA PRECARI Un dato ben lontano dall'essere definitivo e che, in ogni caso, non tiene conto delle decine di migliaia di lavoratori precari con i contratti in scadenza a fine anno. «Si stima siano circa 40mila, ma il numero preciso non lo conosce nemmeno il ministero, data la variabilità delle tipologie contrattuali e la capillare diffusione dei lavoratori atipici nei diversi servizi ai cittadini, soprattutto nella sanità e nelle strutture per l'infanzia» precisa la sindacalista. Il conto annuale dei precari, infatti, parlava di 150mila persone, un terzo dei quali è già stato lasciato a casa nel corso del 2012. E quasi il 50% dei rimanenti vedrà scadere il proprio contratto a dicembre. Per discutere di quest'emergenza, mercoledì i sindacati saranno ricevuti dal ministro Patroni Griffi: «Ci auguriamo che il ministro sia pronto a fornire qualche garanzia sulla proroga di questi contratti, perché si tratta di lavoratori che tengono in piedi servizi essenziali. Nella sanità, ad esempio, il 118 di gestione delle emergenze è retto in gran parte da personale con contratto atipico. Così come, negli enti locali, lo sono gli asili nido e le scuole materne: in molti comuni, Napoli ad esempio, già non possono garantire i servizi pomeridiani, a causa della mancanza di risorse per rinnovare i contratti in scadenza» spiega Rossana Dettori. IL CONTO DELLE ECCEDENZE L'incontro del 21 novembre, dunque, si complica ulteriormente. Sul tavolo di Palazzo Vidoni due vertenze socialmente esplosive e potenzialmente in conflitto tra loro: quella dei precari che rischiano di restare a casa tra poche settimane, e quella delle eccedenze che potrebbero andare incontro allo stesso destino, seppur con tempi ancora da stabilire. «Eccedenze, esuberanti e licenziamenti sono concetti molto diversi tra loro» aveva sottolineato il ministro, parlando di «una gradualità del ridimensionamento delle strutture con strumenti che sono, in primo luogo, i pensionamenti ordinari e, in secondo luogo, la mobilità volontaria e contratti di solidarietà con la formula del part-time». Al netto dei lavoratori che potranno andare in pensione o che sceglieranno di dare le dimissioni dalla pubblica amministrazione, però, si arriverà agli esuberanti in senso tecnico. Poi scatterà la mobilità obbligatoria per due anni con riduzione dello stipendio e, dopo, i licenziamenti. Un destino che inizialmente doveva accomunare 4.028 persone, come annunciato da Patroni Griffi ai sindacati e via Twitter. Ma il conteggio continuerà a salire fino a dicembre, perché non tutte le amministrazioni hanno ad oggi verificato il numero delle eccedenze. Mancano all'appello, tra gli altri, i ministeri della Giustizia e dell'Interno. Poi, a primavera, potrebbero iniziare i tagli. «È difficile dire esattamente quante saranno le eccedenze, a spanne potrei dire altre 2.000» aveva aggiunto il ministro attirandosi le ire della Funzione pubblica Cgil, che poco aveva apprezzato la prontezza del ministro nel «dare i numeri», invece di aspettare cifre definitive e, sulla base di quelle, aprire una seria trattativa con le organizzazioni sindacali per fronteggiare la difficile situazione che si verrà a creare. «Andiamo all'incontro senza enormi speranze. Ma pretenderemo garanzie sulla proroga dei contratti a termine in scadenza, così da avere poi il tempo di discutere degli organici in modo compiuto. Altrimenti ci mobilitiamo» conclude la segretaria Fp Cgil.

Crisi, cresce il timore per pensioni e sanità

Un lusso per Un'indagine rivela le paure degli over 75 per la scure usata dal governo pochi le polizze private
MARCO VENTIMIGLIA MILANO

Giovani senza prospettive, lavoratori sempre più precari ma anche, e per certi versi soprattutto, gli anziani. La crisi, infatti, colpisce e spaventa maggiormente le persone più avanti con gli anni, che nella stragrande maggioranza dei casi traggono il loro sostentamento dalla pensione e si curano attraverso il Servizio sanitario nazionale. Ebbene, entrambi questi pilastri appaiono adesso sempre più fragili. Lo ha prima certificato un'indagine del Censis relativa alle attese per l'andamento della previdenza sociale, con quasi la metà dei lavoratori italiani che prevede una vecchiaia di ristrettezze con assegni pensionistici di poco superiori alla metà dello stipendio. Poi, in occasione del Congresso Nazionale della Società Italiana di gerontologia e geriatria (Sigg) è stata illustrata la prima indagine nazionale condotta per approfondire il rapporto esistente fra gli anziani e il servizio sanitario nazionale. SENZA ALTERNATIVE Uno studio che evidenzia i grandi timori alimentati dai recenti tagli e più in generale dalla crisi economica. In particolare, l'80% degli over 75, 5 milioni in tutto, teme che la scure degli interventi per il risanamento dei bilanci colpisca le cure che ricevono dal servizio sanitario, anche perché solo in 300 mila possono permettersi un'assicurazione privata. L'indagine ha coinvolto 1500 cittadini con più di 75 anni, che in sei casi su dieci soffrivano di due o più malattie e si potevano perciò considerare fruitori «assidui» di prestazioni sanitarie. E c'è da sottolineare come se da una parte ci sono forti timori per il futuro, dall'altra c'è piena tuttora fiducia nei confronti della sanità: l'80 per cento si rivolge con fiducia ai medici delle strutture pubbliche e solo tre su dieci ritengono le prestazioni del servizio sanitario nazionale sono poco o per nulla adeguate alle proprie esigenze. Ed ancora, il 65 per cento degli interpellati preferirebbe un ricovero in un ospedale pubblico all'assistenza domiciliare e solo uno su dieci sceglierebbe una residenza assistenziale privata. Del resto le scarse risorse economiche fanno sì che pochissimi possano comunque pensare concretamente a forme di assicurazione sanitaria alternative. Secondo i dati raccolti, «solo il 5% ha un'assicurazione privata sulla salute, sebbene il 20 % ci abbia almeno pensato». «I timori degli anziani per la propria salute - ha commentato il segretario dello Spi-Cgil, Carla Cantone sono più che mai giustificati. I pesantissimi tagli del governo precedente si sommano infatti a quelli appena operati dal governo Monti ed indeboliscono profondamente il sistema sanitario nazionale». Per la rappresentante sindacale «il rischio è che un numero sempre più elevato di anziani sarà costretto a rinunciare alle cure e questo è assolutamente inaccettabile».

Code e liste d'attesa E arrivano altri tagli

Pronto soccorso in affanno, farmaci e ticket troppo costosi Dossier del Tribunale dei diritti del malato
L'impovertimento dei servizi pubblici si sta avvertendo con maggiore chiarezza
VALERIO RASPELLI ROMA

Il taglio dei posti letto negli ospedali, previsto dalla Spending review, farà sentire il suo peso nei prossimi mesi. Andrà ad aggiungersi agli altri tagli e agli aggravamenti di spesa che, manovra dopo manovra, sono già fortemente avvertiti dai cittadini che hanno la necessità di curarsi. Il punto, anche quest'anno lo ha fatto il Tribunale di diritti del malato in un rapporto che ha preso il titolo «Servizio sanitario nazionale e cittadini: lo Stato (A)sociale». Farmaci e ticket troppo costosi. Disagi al pronto soccorso, dove sono pochi e medici e pure le ambulanze, e difficoltà anche ad essere ricoverati per mancanza di posti letto. È il percorso a ostacoli denunciato dai cittadini al Tdm, che ha raccolto e analizzato oltre 24mila segnalazioni. Calano, fortunatamente, le denunce per errori veri o presunti del personale medico e per casi di malasanità genericamente intesi: la percentuale è sempre alta (si tratta del 16,3%) ma in diminuzione. Restano alte le lamentele per le liste di attesa: se calano di dieci punti percentuali le segnalazioni di tempi troppo lunghi per essere sottoposti a una tac o a una risonanza magnetica, aumentano quelle per le attese per le visite specialistiche, dove si può aspettare fino a 11 mesi per una visita oculistica, e più di 7 per essere visitati dal cardiologo. «UN PESO INSOSTENIBILE» In ascesa, invece la «percezione» dei tagli che gli ultimi governi hanno assestato al Servizio sanitario nazionale: si aggrava il peso economico, in particolare per ticket e farmaci, che - riferisce il dossier - diventa sempre più «insostenibile». I cittadini, ha sottolineato il coordinatore del Tribunale di diritti del malato, Giuseppe Scaramuzza, tra tagli e piani di rientro, ormai hanno l'impressione che «lo Stato sociale stia vivendo un progressivo impoverimento a danno e sulla loro pelle». Ecco allora che crescono di quasi 3 punti le lamentele di chi denuncia l'estrema difficoltà a far fronte al carico economico sempre più gravoso dei ticket (attestandosi al 48,6%) così come crescono i problemi per l'accesso ai medicinali, non solo quelli in fascia C ma anche quelli rimborsati dal Servizio sanitario nazionale, con una impennata di 5 punti percentuali (17,9% delle lamentele nella categoria), dovute alla scelta di far pagare ai cittadini la differenza di prezzo, anche notevole, tra il griffato e il generico. «Non si può dire che i tagli non tocchino i servizi che già stanno peggiorando», ha detto il presidente della Fiaso Giovanni Monchiero, secondo il quale l'anno prossimo arriverà anche l'impatto dei tagli ai posti letto a peggiorare l'accesso all'assistenza.

Destra e sinistra hanno lasciato al premier le misure più impopolari Poi su Spending e Province hanno teso dei trappoloni

Nuccio Natoli ROMA «NON ABBIAMO un'alternativa cre...

Nuccio Natoli ROMA «NON ABBIAMO un'alternativa credibile a Mario Monti». Il segretario della Cisl, Raffaele Bonanni, non ha dubbi: «La situazione è tale che non possiamo fare a meno di un medico rigoroso. Pensare di sostituirlo con chi ci inonda di chiacchiere e demagogia significa volere il male del nostro Paese». Sta schierando la Cisl con Montezemolo e il partito del Monti bis? «Alt, la Cisl non fa, e non farà mai, politica. Siamo e resteremo un sindacato che ha cuore solo gli interessi dei lavoratori». Però, parla da fans del presidente. «Secondo alt, io penso all'Italia. Il momento è nero. Piaccia o no, siamo obbligati a dare garanzie ai mercati e all'Europa. Se non lo facciamo il rischio di affondare è altissimo e il costo maggiore finirà sui più deboli, sui lavoratori, i pensionati, le piccole imprese». Quindi? «Dato il quadro, solo Monti è in grado di dare le garanzie necessarie. Aggiungo che il Professore non solo ha una grande stima internazionale, ma è anche considerato un pilastro dell'Europa. So per certo che nelle più importanti cancellerie del vecchio continente e negli Usa si pensa che senza Monti rischia il tracollo pure l'Europa». Ossia, è l'Europa a chiederci un Monti bis? «Diciamo che l'Europa ci guarda e aspetta la nostra tornata elettorale con il fiato sospeso. Pure i mercati ci osservano e sono pronti a saltarci addosso se daremo la sensazione di essere divisi sulle cose da fare». Eppure non è che il governo dei tecnici le abbia azzeccate tutte. «Vero, ma di chi sono le colpe maggiori? Non dimentichiamo che i nostri partiti si sono comportati con tanta ipocrisia e altrettanto cinismo. Hanno affidato a Monti il governo, ma gli hanno negato uomini di partito». Come lo spiega? «Semplice, così gli hanno fatto fare tutte le cose più pesanti per non essere loro a perdere voti, ma lo hanno bloccato su tutto ciò che avrebbe toccato nel vivo i loro interessi di bottega». Accusa pesante. «È un fatto che i partiti hanno chiuso gli occhi su riforma delle pensioni e del lavoro, sulle tasse, ma hanno fatto tanti trappoloni su spending review, sui costi della politica, sulle Province, sulle municipalizzate, eccetera». Un Monti bis non equivale a rottamare persino il concetto di politica? «Non confondiamo il Monti bis con un nuovo governo formato tutto da tecnici. Io credo che l'Italia abbia bisogno di un governo formato da politici in base ai risultati elettorali, ma guidato dal Professore».

Monti e l'affidabilità dell'Italia «Sul futuro non posso garantire»

Stoccata del Professore, in Kuwait a caccia di investimenti

KUWAIT CITY L'ITALIA è sulla strada giusta e «proficua», è tornata «affidabile» ed è un'ottima opportunità per gli investitori stranieri grazie anche al fatto che una volta tornata la crescita, correrà più degli altri. Ma la fotografia è ad oggi. Per il dopo voto, invece, «non posso garantire». Mario Monti esordisce così rispondendo a chi gli chiede se le stesse garanzie che può fornire ora ai capitali stranieri saranno le stesse nel dopo elezioni. Sembra un monito, quello lanciato dal premier in Kuwait, prima tappa della sua missione del Golfo che ha tra gli obiettivi proprio quello di attrarre gli investitori esteri presentando i progressi fatti dall' 'azienda Italia'. Ma il messaggio è chiaro: «Non posso garantire per il futuro». TENENDO a precisare, ancora una volta, che la strada da seguire nel 'dopo voto' deve essere quella intrapresa dal suo governo. «Chiunque governerà in futuro - avverte - deve avere come obiettivo quello di continuare a garantire la trasformazione della società», lavorando su temi quali «la crescita, la giustizia, la lotta alla corruzione e all'evasione». Parole che fanno infuriare Nichi Vendola e Antonio Di Pietro. «Credo - dice il leader di Sel - che un presidente del Consiglio non possa lanciare strali sul futuro», mentre Di Pietro parla di «un ricatto bello e buono: o rivado io al governo, o agli investitori stranieri dico che non garantisco per l'affidabilità del Paese dopo di me». L'immagine dell'Italia che Monti ha cercato di restituire di in Kuwait comunque è quella di un Paese con un risanamento dei conti avviato e riforme messe in campo, soprattutto quelle contro la corruzione e per lo sviluppo, dove oggi è conveniente investire. Il premier, infatti, non dimentica l'importanza dell'apporto di capitali esteri per «la crescita». Un'Italia dove conviene investire visto che, rispetto alle sue potenzialità, è a 'saldo'. Asset, equity, titoli, real estate, insiste Monti, hanno valutazioni «basse», sono «a buon mercato» e gli investitori «più avveduti», quelli che hanno capito la strada intrapresa, possono fare buoni affari: ci sono le condizioni, questo governo le ha create perché quei titoli e quegli asset si rivalutino. NON SOLO. A rivalutarsi sarà tutto il sistema Paese perché una volta rimesso in carreggiata, appena tornerà a crescere, correrà «più di altri paesi» visto che deve recuperare 10-15 anni di mancata ripresa. Monti lascia oggi il Kuwait per proseguire la missione in Qatar, in Oman e quindi negli Emirati Arabi. Ma non senza aver prima assicurato l'Emiro e il suo governo che l'Italia è una buona 'occasione'. E aver gettato le basi per una nuova spinta alle imprese italiane nel Paese. Il premier italiano cita il piano 2010-2014 da 150 miliardi che il Kuwait ha messo in campo per rilanciare le sue infrastrutture, il settore petrolifero, la difesa e la sanità, aprendo anche alle aziende estere. E parla delle possibili commesse e gare a cui potranno partecipare le imprese tricolori, a cominciare da quella per la costruzione di 8 ospedali. Ma nei piani kuwaitiani ci sono, forse soprattutto, le infrastrutture, dai porti agli aeroporti e alle autostrade. E le strutture petrolifere. Perché il Kuwait, che ha oltre l'8% di riserve mondiali di oro nero, punta ad aumentare la sua produzione: dagli attuali 3,1 a 3,5 milioni di barili al giorno. Image: 20121119/foto/292.jpg

INTERVISTA L'ECONOMISTA ALBERTO QUADRIO CURZIO

«Il premier lasci una vera eredità L'agenda dei prossimi dieci anni»

Olivia Posani ROMA ALBERTO Quadrio Curzio, da economista e da professore quale voto darebbe a Mario Monti? «Direi che un sette e mezzo se lo merita tutto». Con quale motivazioni? «Ha concorso in modo autorevole a riportare in un alveo di fisiologia i rendimenti dei nostri titoli di Stato. Inoltre Monti ha contribuito a rimuovere il rischio che il finanziamento del debito pubblico potesse avvenire a tassi insostenibili. La sua azione è stata integrata dalla Bce di Mario Draghi». Solo giudizi positivi o vede anche delle ombre? «Non posso non rilevare che il Pil italiano quest'anno scende quanto meno del 2,3%, la disoccupazione si avvicina all'11%, gli investimenti stanno calando. Siamo in recessione piena». Colpa del governo? «Non dico questo, ma non posso nemmeno dire che merito del governo sia la ripresa dalla recessione. Dobbiamo prendere atto che l'obiettivo del pareggio di bilancio nel 2013, accettato dal governo Berlusconi, rappresenta un vincolo che ha aggravato la nostra recessione». C'erano alternative? «Quella sgradita ai più: avendo dimostrato di assumere posizioni dure di finanza pubblica il governo poteva chiedere l'attivazione dello scudo anti spread. Avremmo dovuto firmare il memorandum di intesa, ma nessuno avrebbe potuto chiederci di più di quello che avevamo già deciso di fare. Ci sarebbe stato un abbassamento più forte dei tassi liberando risorse utili alla crescita». Molti osservatori criticano il governo per essere stato blando su liberalizzazioni, sburocratizzazione, lotta alla corruzione... «Si tratta di caratteristiche negative di lunga data, che difficilmente possono essere rimosse in 12 mesi. L'importante è avviare queste riforme e poi non abbandonarle, quale che sia la maggioranza che uscirà dalle elezioni. Il problema serio del nostro Paese è che tante riforme buone impostate vengono abbandonate quando subentra un altro governo. Nel '98, quando Prodi e Ciampi lasciarono il governo, l'Italia sui titoli decennali pagava un tasso più basso della Germania: erano i tedeschi a dover fare i conti con lo spread. Ora bisognerebbe lavorare molto sulla riforma della semplificazione e sulla conseguente riduzione dei costi della politica. La maggioranza che ha sostenuto il governo tecnico non è stata particolarmente sensibile al tema». Mezza Europa è scesa in piazza contro il rigore. Che politica dovrebbe adottare ora l'Italia? «L'Europa sta prendendo una linea pericolosissima. Con delle finanze pubbliche migliori di quelle degli Stati Uniti ha impostato una politica di rigore di bilancio che in condizioni di recessione è pericolosissima perché può danneggiare l'economia reale e avere effetti sociali per superare poi i quali ci vuole molto tempo». Qualcuno accusa anche Monti di aver adottato il mantra del rigore. E' così? «Lui ha avuto condizioni di mercato peggiori. Ha scelto di assicurare i mercati. Ora dovrebbe mettere tutta la sua autorevolezza per spiegare agli europei che il patto per la crescita e l'occupazione che l'Ue prefigura è solo un quaderno di buone intenzioni. E se vuole lasciare una vera eredità deve chiarire cosa intende per Agenda Monti, definizione che gli è stata attribuita, non inventata da lui. Dire di quali riforme ha bisogno il paese per i prossimi 10 anni. La sua credibilità internazionale dovrebbe spingerlo a formulare chiaramente un programma di due legislature in cui mette tutti di fronte alle necessità di un paese che vuole diventare moderno».

La saga del mattone di Stato perché in venticinque anni nessuno è riuscito a vendere

DOPO DODICI MESI SI È ARRESO ANCHE IL MINISTRO DELL'ECONOMIA GRILLI: SI FARÀ UN FONDO DA SOLI 3-5 MILIARDI SU UN PATRIMONIO DI CIRCA 400. LE RESISTENZE DELLE AMMINISTRAZIONI CHE USANO I BENI PER UNA POLITICA DI POTERE

Adriano Bonafede

«Il valore degli immobili su cui possiamo lavorare è tra i 3 e i 5 miliardi. Si tratta di caserme, di beni già conferiti alla Cassa depositi e prestiti e di 350 beni individuati dal demanio potenzialmente conferibili ai nuovi fondi della costituenda sgr». Ecco le conclusioni del ministro dell'Economia Vittorio Grilli sulla vendita degli immobili pubblici che per un anno ha dominato il pubblico dibattito, con svariate proposte (da quella del duo Bassanini-Amato a quella del Pdl, da quella dell'ex Ragioniere dello Stato Andrea Monorchio a quella del presidente della Consob, Giuseppe Vegas, per finire a quella del Pdl). Un dibattito che aveva acceso speranze per una vendita accelerata dei beni pubblici con il fine di ridurre drasticamente il debito pubblico da 2.000 miliardi di euro e alleviare in questo modo i sacrifici degli italiani, tartassati da ogni genere d'imposta. Ma il mesto Grilli, a un recente seminario a porte chiuse ha gelato tutti: massimo 3-5 miliardi. Come a dire una goccia in un mare da circa 400 miliardi di immobili (i calcoli sono i più vari e vanno da un'ipotesi minima di 190 miliardi - vedi grafico in pagina - a 500 e oltre) che, secondo il ministro, nessuno riuscirà a vendere. Il mattone di Stato - caserme, edifici, siti industriali, uffici e così via - non si può vendere, dice Grilli, o al massimo se ne possono vendere briciole e un po' per volta. Rispetto alle "grandi speranze" sollevate un anno fa, la delusione non poteva essere più cocente. Un oscuro deputato dell'Italia dei Valori, Francesco Barbato, dopo la risposta a una sua interrogazione, mercoledì scorso, da parte del sottosegretario all'Economia Vieri Ceriani, ha chiosato: «È particolarmente censurabile che il governo, nonostante la sua caratterizzazione tecnica, non sia stato ancora in grado di assumere iniziative decise in questo campo». In effetti Vieri Ceriani ha fatto presente che di tutta questa massa di immobili sparsi fra segmenti dello Stato ed enti locali, si sa ancora abbastanza poco: «Il primo approccio sistematico per una completa conoscenza dell'attivo pubblico è rappresentato dal progetto "Patrimonio della pubblica amministrazione" avviato dal ministero dell'Economia ai sensi della legge finanziaria 2010. Una prima fase di raccolta dati, terminata nel marzo del 2011, ha riportato una risposta complessiva pari al 53 per cento del totale». Quasi la metà degli enti pubblici non aveva risposto, tanto che lo stesso Vieri Ceriani ha detto che la prossima rilevazione sarà integrata con banche dati ufficiali. Certo, il tempo passa e prima o poi tutto finisce nell'oblio. Ma è strano che Vieri Ceriani (o chi ha per lui scritto la risposta all'interrogazione) abbia completamente dimenticato che già nella seconda metà degli anni Ottanta una commissione pubblica, presieduta da Sabino Cassese, aveva prodotto, con un lavoro certosino durato due anni, un completo censimento di tutti gli immobili pubblici. Perché anche allora, nell'era del Prima Repubblica, qualcuno si era posto il problema della vendita di una grossa parte dell'immenso (e inutilizzato o mal utilizzato) patrimonio immobiliare pubblico. Il lavoro della Commissione Cassese non andò completamente perduto. Nel 1993 fu costituita Immobiliare Italia, dove entrarono vari soggetti allora pubblici, come Imi, Bnl, Banca di Roma, Crediop, Iccri, Comit, Credito Italiano, Fonspa e Eni. La società aveva l'ambizioso obiettivo di portare nelle casse dello Stato 50 mila miliardi di lire (circa 25 miliardi di euro). I precedenti storici erano incoraggianti: nel 1862, l'allora ministro delle Finanze Quintino Sella, aveva creato una spa partecipata dalle banche che, vendendo proprietà immobiliari pubbliche, sanò per il 48 per cento il deficit delle casse regie. La Repubblica Italiana non sembra però riuscire, nelle sue cangianti versioni di "Prima" o "Seconda", laddove il Regno aveva avuto successo. Infatti dopo tre anni Immobiliare Italia fu chiusa senza aver venduto un solo immobile. I tentativi successivi di cavare qualche ragno dal buco del mattone di Stato sono stati numerosi, ma tutti velleitari. Il governo Prodi nel 1998 istituì una commissione presieduta da Giacomo Vaciago che però non si tradusse in alcun risultato concreto. Poi arrivò Berlusconi e il ministro

Tremonti provò con le cartolarizzazioni immobiliari denominate Scip 1 e Scip 2. La prima ebbe un relativo successo (ma gli enti previdenziali, che avevano ceduto le abitazioni, si lamentavano perché il prezzo pagato a loro era basso, mentre erano stati i privati entrati nel veicolo a guadagnare), la seconda fu un vero fallimento. Una serie di successivi interventi sparsi un po' qui e un po' là dal vero deus ex machina di quella fase, cioè Giulio Tremonti, hanno creato una specie di diaspora che perdura tuttora. Nel 2002 era stata creata Patrimonio dello Stato Spa (a capo della quale era stato messo Massimo Ponzellini), che sarebbe dovuta diventare il soggetto a cui trasferire tutti i beni dello Stato, ma che è stata chiusa nel 2011. Mentre nasceva Patrimonio dello Stato sorgeva anche Fintecna, che doveva pensare alla valorizzazione e alla vendita dei beni pubblici anche grazie all'accordo con partner privati: l'operazione più importante è stata quella per le torri dell'Eur dell'ex ministero delle Finanze, ancora in fieri. Nel 2004 il Mef aveva costituito il Fondo Immobili Pubblici che doveva vendere (e ancora sta vendendo) immobili per 3,3 miliardi. Qual è adesso la situazione? Fintecna è da poco pervenuta alla Cassa depositi e prestiti. Quest'ultima, comunque, ha già una Direzione immobiliare, che si occupa di aiutare gli 8 mila enti locali a vendere i loro asset. In Cdp c'è anche un'sgr che insieme ad altri partner gestisce il fondo di housing sociale e un altro fondo (Fiv) che opera per valorizzare gli asset delle utilities locali. Infine, last but not the least considerando la proliferazione di interventi che si sovrappongono, nascerà una nuova sgr che farà capo questa volta al ministero dell'Economia (mentre in un primo tempo avrebbe dovuto far capo al Demanio, molto attivo in quest'ultimo anno), per creare un fondo da 3-5 miliardi. «Lo Stato negli ultimi 20 anni ha fatto molti tentativi di vendita del patrimonio - dice Cesare Ferrero, country manager di Bnp Paribas Real estate - con risultati di alterna fortuna e senza una regia stabile. Bisogna domandarsi perché. Io credo che l'errore sia nelle procedure di vendita straordinarie senza strategia industriale. Io suggerirei di procedere a un'operazione di privatizzazione del patrimonio, conferendo a una Spa pubblica 4050 miliardi di asset, come avvenuto per Fs, Eni, Enel o Autostrade. Poi la società, ben gestita da un buon management, attuerà la migliore strategia gestionale e verrà quotata». Ma perché tutti i tentativi esperiti finora finiscono regolarmente nel (quasi) nulla? «L'ostilità della struttura burocratica - spiegò nel 1996 l'allora presidente di Immobiliare Italia, Luigi Scimia - ha pesato in misura decisiva sul fallimento». «È ancora così - dice oggi Gualtiero Tamburini, presidente di Federimmobiliare - Ci sono le resistenze sotterranee da parte di tutti quelli che il patrimonio immobiliare pubblico lo utilizzano per fare favori (affitti regalati, prezzi di vendita ridicoli). Nessuno si priva di uno strumento di potere. Per spezzare questo circolo vizioso occorre un coraggio e una lungimiranza che questo governo d'emergenza forse non poteva avere».

Foto: A fianco, il ministro del Tesoro, Vittorio Grilli Dopo un anno di approfondimenti ha detto che si farà un fondo per vendere immobili per 3-5 miliardi

Foto: Qui sopra, il ministero dell'Economia di via XX settembre a Roma In alto a sinistra, il patrimonio pubblico totale per categoria

Foto: Qui sopra, l'ex ministro della Economia , Giulio Tremonti (1), Massimo Ponzellini (2) e il presidente di Cdp, Franco Bassanini

Prezzi in giù per gli affitti i proprietari adesso sono disponibili a trattare

I CANONI RISULTANO IN DIMINUZIONE DEL 3,2% SIA PER I BILOCALI CHE PER I TRILOCALI LE MOTIVAZIONI SONO LA MINORE DISPONIBILITÀ DI SPESA DEI POTENZIALI CONDUTTORI E LA SUPERIORE OFFERTA DI ABITAZIONI SUL MERCATO (r.rap.)

Milano Secondo Tecnocasa nel I semestre 2012 sul mercato delle locazioni, nelle grandi città, si registrano canoni in diminuzione del 3,2% sia per i bilocali che per i trilocali. Le motivazioni sono la minore disponibilità di spesa dei potenziali conduttori e la maggiore offerta di abitazioni sul mercato. Il 40,5% di chi ha preso in locazione lo ha fatto per motivi abitativi, il 5,7% per lavoro e ben il 53,8% per studio. Il 43% di coloro che cercano casa in affitto ha un'età compresa tra 18 e 34 anni e i rendimenti lordi immobiliari sono del 4%. Nel mercato locativo, secondo Gabetti si è riscontrata una tenuta della domanda in un contesto di maggiore trattabilità dei canoni. Tengono in termini di canoni e domanda soprattutto le città universitarie e quelle caratterizzate da un mercato del lavoro più dinamico, in cui la richiesta da parte di studenti e lavoratori fuori sede favorisce la domanda locativa. Si segnala, inoltre, lo spostamento di parte della domanda che in questo momento non riesce ad accedere all'acquisto, costituita da giovani e stranieri, verso la soluzione locativa. Se il sogno degli italiani è sempre la casa ora, complice la crisi, l'obiettivo non è più l'acquisto bensì l'affitto: per Immobiliare.it nel I semestre 2012 la domanda di immobili in locazione è cresciuta del 16%, a un ritmo due volte superiore rispetto a quello degli immobili in vendita e il trend si conferma anche sul fronte dell'offerta. Le ragioni del fenomeno non sono da ricercare solo nelle dinamiche dell'economia ma anche nei cambi normativi che hanno interessato il settore immobiliare. È questo il caso dei tanti proprietari di immobili, magari con necessità di liquidità e difficoltà di vendita, che hanno preferito concedere in locazione il bene posseduto per evitare di sostenere la nuova tassazione Imu per immobili inutilizzati. © RIPRODUZIONE RISERVATA

E lo Stato vende per fare cassa "Servono procedure più veloci"

ANTONIO INTIGLIETTA ORGANIZZA L'EXPO DI MILANO DEDICATA AL REAL ESTATE E AVVERTE "L'OCCASIONE DELLA VENDITA DEL PATRIMONIO PUBBLICO VA MANEGGIATA CON CAUTELA". UN VOLUME D'AFFARI PREVISTO SINO A 20 MILIARDI L'ANNO
Christian Benna

Milano «Un'occasione formidabile, da maneggiare però con cautela. Perché se prevale solo la voglia di fare cassa, il sistema paese rischia un sonoro flop. Invece dobbiamo valorizzare al massimo il nostro patrimonio. E per vendere al meglio gli immobili pubblici è necessario creare destinazioni d'uso importanti, che possano avere ricadute positive su tutti, comunità incluse». Antonio Intiglietta è il presidente di Ge-Fi spa, la società che organizza in Fiera Milano l'Eire, la Expo italiana del real estate. E dal suo osservatorio privilegiato vede con favore il processo di dismissione del patrimonio immobiliare per la riduzione del debito pubblico. Un'idea maturata nella scorsa legislatura poi messa a punto dal ministro alle Finanze Vittorio Grilli, (promettendo "vendite di beni pubblici per 15-20 miliardi l'anno") e che oggi si avvicina al rush finale con la creazione di un'apposita Sgr. La nuova società di gestione del risparmio, che sarà controllata dall'Agenzia del demanio (60%) e dal Tesoro (40%), avrà come primo compito la valorizzazione di un lotto di 350 immobili, per circa 2-3 miliardi di euro. Secondo l'Agenzia del Demanio, il patrimonio di beni di tutte le altre amministrazioni centrali e locali, dallo stato ai comuni, ammonta ad almeno 350 miliardi di euro. Fin qui, in attesa che si metta in moto la macchina burocratica - il 25 ottobre, il ministro Grilli, parlava di nomine "a breve" del consiglio della Sgr - tutto bene. Lo Stato ha bisogno di soldi, e il patrimonio immobiliare italiano può fare gola a molti, in primis i fondi internazionali. Tuttavia, secondo Intiglietta occorre una riflessione. «La riapertura della partita strategica inerente alla valorizzazione del patrimonio pubblico e privato del Paese impone trasparenza e realismo. Occorre, infatti, evitare la continua promozione di valori teorici, iscritti unicamente nel libro dei sogni della pubblica amministrazione e dei bilanci delle imprese, e, allo stesso tempo, è necessario sfuggire dalla logica di fare cassa a tutti i costi, svendendo beni e depauperando il patrimonio». Quindi, prima di tutto c'è «la questione delle destinazioni d'uso di beni e aree. L'incertezza al riguardo, unita al rischio di procedure lunghe e farraginose, ci rendono deboli sul mercato». Intiglietta prende spunto dalle pousadas portoghesi: «Antiche dimore ed edifici dismessi poi restaurati che oggi sono destinazione del turismo di lusso. Ecco un modo per valorizzare un immobile, tanto da diventare simbolo di un paese e generatore di business. E noi in Italia abbiamo bisogno di strategie di questo tipo. Altrimenti, soprattutto ora, in un momento di condizioni negative di mercato, rischiamo di svendere o avere aste deserte». L'esempio delle pousadas è solo uno dei tanti che si possono fare. «Finalmente gli operatori si trovano di fronte alla possibilità di valorizzare il patrimonio e uscire dalla logica di costruire nuovi edifici. Un'occasione fantastica. Ci vuole però un piano di destinazione d'uso. Non possiamo immaginare di mettere in gara in modo anonimo e non organizzato immobili che potrebbero invece essere valorizzati». Si sta muovendo l'Agenzia del demanio. L'ente pubblico ha appena lanciato un nuovo progetto di valorizzazione del patrimonio, "Dimore d'Italia". «Un'iniziativa che va a prendere le chicche italiane che sono tante e sono diffuse sul territorio e sviluppa progetti come quello firmato il 7 novembre a Bologna, che vanno ad aumentare i flussi turistici, i flussi culturali e l'economia nelle città», ha affermato il direttore dell'Agenzia, Stefano Scalerà. A Bologna, è stato avviato con il Comune un piano da 200 milioni per 19 complessi, ex caserme. «Noi, aspettando la Sgr del Tesoro, continuiamo a preparare progetti come abbiamo fatto a Bologna, Torino, in Toscana. Sono tutti progetti che hanno la doppia valenza creazione del Pil, e quindi crescita, e riduzione del debito. Città come Torino o Piacenza si stanno rimettendo in gioco completamente». Per centrare questi obiettivi, come già accaduto a livello locale, le istituzioni dovranno confrontarsi con gli operatori per «trasformare un bene in una destinazione utile». Sul fronte delle destinazioni d'uso, Antonio Intiglietta propone tre grandi temi: «centri storici, social housing e coste turistiche». Nel primo caso, si possono «valorizzare antichi borghi e i centri storici trasformandoli in centri commerciali. Non

snaturandoli, certamente. Ma ripensandoli per valorizzare le attività artigiane». L'altra opportunità è quella dell'abitare sociale, destinando gli immobili a chi ha chi difficoltà di reddito o soffre del disagio abitativo. E infine il discorso legato alle nostre coste, per «ridare linfa al turismo, creando strutture adeguate e di pregio».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Nella foto Antonio Intiglietta presidente di Ge-Fi che organizza in Fiera Milano l' Eire

IL PUNTO

Tasse troppo alte: tagliamo almeno le complicazioni

MASSIMO FRACARO

S'alza Italia. Crescita. Sviluppo. Stabilità. L'azione del governo Monti, che ha festeggiato il 16 novembre un anno di attività, è passata attraverso alcune tappe, che assomigliano alle pietre miliari delle antiche strade romane. Ognuna con il suo provvedimento. E il suo slogan. Le esigenze di gettito, la necessità di garantire il pareggio di bilancio - e mantenere, quindi, la promessa fatta ai mercati e all'Unione Europea - hanno impedito, finora, di aggiungere al programma delle opere compiute un'altra pietra miliare, assai importante (se non la più importante): il «Salva Tasse». O il «Taglia tasse». Non c'è aria di riduzione della pressione tributaria, nonostante il gettito sia in crescita, la lotta agli evasori stia dando risultati positivi, pur con qualche esagerazione, e si stia riducendo la spesa per interessi. La prova la si ha nel faticoso cammino del disegno di legge Stabilità. La versione del governo conteneva cose buone (il taglio dell'Irpef), cose meno buone (l'aumento dell'Iva) e cose cattive (la stretta retroattiva sugli sconti fiscali). La versione finale è un puzzle che cerca di accontentare po' tutti: aumentano le detrazioni, ma di poco. L'aliquota Iva del 10% resta invariata. Sono state salvate le detrazioni. Ma quando si parla di riduzione delle tasse, il quanto è importante. Diluire gli sgravi in mille rivoli serve a poco. Visto che il capitolo «taglia tasse» rischia di restare in bianco, salvo un'accelerata finale, il governo potrebbe impegnarsi per aggiungere un'altra pietra miliare alla strada che sta costruendo: quella della semplificazione fiscale. Pagare le tasse non è un piacere, ma farlo dopo aver sudato sette camicie, o aver dovuto ricorrere a un professionista, le rende ancora meno piacevoli. Un esempio? Manca meno di un mese al pagamento dell'Imu e ancora non c'è certezza sulle aliquote. Eppure i calcoli andranno rifatti. Da qui al 17 dicembre i contribuenti sono chiamati a uno sforzo imponente: solo di acconto Irpef e saldo Imu dovranno sborsare almeno 14 miliardi. Il governo non ha potuto lasciarci in eredità minori tasse, potrebbe almeno disegnare un sistema meno complicato e un modo più semplice di pagare le tasse? Non è molto. Ma sarebbe già un piccolo inizio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Inchiesta Ricerca Università Bocconi per Corriere Economia. Attivo di 296 miliardi contro i 138 dell'Istituto di ricostruzione industriale nell'83

Tesoro La Cassa? Vale il doppio dell'Iri

Sorpresa: l'ente di via Goito ha più benzina di quello inventato da Beneduce. Ma anche meno aziende e una missione diversa. Preferisce i fondi alle azioni

ALESSANDRA PUATO

La potenza di fuoco della Cassa depositi e prestiti è più che doppia rispetto all'Iri degli anni d'oro. Anche nel suo recinto c'è (o ci sarà) un po' di Finmeccanica (Avio e Ansaldo Energia), ci sono i cantieri navali (Fintecna), gli aeroporti (Napoli e Milano anziché Roma), le telecomunicazioni (Metroweb invece della Stet, denominatore comune Vito Gamberale), e alcuni tratti d'asfalto (il Brennero e la Cisa al posto di Autostrade). Le analogie, però, per ora si fermano qui: la Cassa ha più benzina, ma sembra correre in un'altra direzione, se non altro perché ha spesso partner ai quali rendere conto.

La ricerca

Rispetto all'Iri del 1983, anno del picco d'investimenti (50.656 miliardi di lire, presidente Romano Prodi), i dipendenti e le aziende della Cassa sono di meno, i ricavi dalle partecipate maggiori, il modello diverso. L'universo Cdp e l'Istituto di ricostruzione industriale ispirato nel '33 dal tipografo Alberto Beneduce (che divenne nella fase finale un carrozzone di Stato) sono stati accomunati per il crescente peso della Cassa nell'economia italiana (è del 9 novembre il perfezionamento dell'acquisto di Fintecna, Sace e Simest). Ma hanno matrici distanti.

Lo dice l'analisi condotta da *CorriereEconomia* con l'Università Bocconi. L'équipe del prorettore Stefano Caselli ha spulciato i bilanci dell'Iri dal 1979 al 1983, per delineare un perimetro di confronto. Vediamo i risultati, con una premessa: più che un raffronto scientifico è un gioco, sia per la difficoltà di rintracciare dati omogenei sia per la differente missione: Cdp usa il risparmio postale, cioè i soldi dei cittadini, deve investire con prudenza e spesso rileva quote di minoranza attraverso i fondi, in coinvestimento con altri soci.

Partiamo dal dato più indicativo: l'attivo consolidato, cioè il valore delle partecipazioni. Nell'83, quello dell'Iri era di 84.268 miliardi di lire, dice la Bocconi. Ai valori attuali, sono circa 138 miliardi di euro (vedi grafici e box): meno della metà dei 296,6 miliardi registrati dalla Cassa depositi e prestiti nell'ultima semestrale. Attenzione, però, di questi solo 20,248 miliardi, meno del 10%, sono riferiti a partecipazioni e titoli azionari, il resto sono strumenti di debito, prestiti a enti locali e imprese. I 138 miliardi dell'Iri, invece, erano tutti o quasi in quote d'aziende.

Veniamo al portafoglio. A dispetto del minore attivo, l'Iri aveva più aziende della Cassa attuale. Erano almeno 541 le sue partecipate nell'83, rivela l'analisi: 467 imprese industriali e 74 banche (in testa Comit, Credito Italiano, Banco di Roma). Con 515.800 dipendenti, queste aziende generavano ricavi per 26.997 miliardi di lire, come dire 60 miliardi di euro oggi. Per la Cassa depositi e prestiti non c'è un dato comparabile, si arriva però a una stima per difetto di 325 aziende sommando le partecipazioni dirette (Eni, Terna, Sace, Simest, Fintecna, Gasdotto Tag) a quelle attraverso i fondi maggiori (F2i, Fii, Fsi, Ppp Italia, Inframed, Marguerite, vedi grafico): e sono comprese le 256 partecipazioni di Simest, da Parmacotto a Pomellato in Cina. Quanto agli occupati, sono almeno 119.718 quelli dell'universo Cdp (escluse le società Simest), mentre i ricavi delle maggiori partecipate, dirette e indirette, sono sui 166 miliardi, il triplo dell'Iri.

I beni dei comuni

La difficoltà di comparare i due enti viene da un fatto: buona parte degli investimenti in equity della Cassa è con altri partner attraverso i fondi, che fra l'altro entrano nelle aziende, ma con l'obiettivo di uscirne, guadagnando. L'ultimo nato si chiama Fiv Plus ed è l'undicesimo: controllato al 100% da Cdp e con un miliardo di capitale, investirà nella «valorizzazione ed eventuale messa sul mercato degli immobili degli enti pubblici», spiega la Cassa: compera i palazzi che comuni e regioni dovranno dismettere per far quadrare i conti. Poi cercherà di rivenderli. Basta questo per capire la differenza sostanziale fra la Cassa del 2012,

guidata da Giovanni Gorno Tempini e presieduta da Franco Bassanini, e l'Iri. Quella investiva direttamente nelle aziende, dall'Alitalia alla Stet, questa soprattutto nei fondi: di private equity, immobiliari, stranieri, italiani, che a loro volta investono soldi. Ovunque.

C'è il Fondo strategico (Fsi) che ha deliberato d'investire in Metroweb, Avio ed Hera e c'è il Fondo italiano d'investimento (Fii) che ha un piede ormai in 26 piccole e medie imprese, come la True Star che imballa le valigie nella plastica all'aeroporto. C'è l'F2i di Gamberale che si è preso una fetta della quotanda Sea (parte oggi l'offerta pubblica) e il fondo Marguerite entrato nell'autostrada spagnola verso i Paesi Baschi. C'è Inframed che ha il 20% del porto turco di Iskenderun e c'è Ppp Italia con i suoi nove investimenti (sette nel fotovoltaico). Una leva portentosa, i fondi: con i maggiori, ormai Cassa è dentro 51 aziende. Senza investire un patrimonio.

Mentre nel portafoglio dell'Iri nel 1983 c'era davvero tutta l'industria italiana. Tolto l'alimentare, la parte del leone la facevano le banche (30,33% del valore netto patrimoniale), seguiva la siderurgia (19% con Finsider), poi le telecomunicazioni (18,6%, in testa Stet) e la meccanica (10,58%), con Finmeccanica e Alfa Romeo. Quindi le autostrade, la Rai, Tirrenia. Certo, proprio l'Avio e la piccola Ansaldo Energia sono ora nel mirino di Fsi, il fondo più grande di Cdp. E nel consiglio di Fsi siede anche Alessandro Pansa, che di Finmeccanica è il direttore generale. «Nessuna marcia indietro», dice Bassanini. Ma ecco, forse è sul futuro il vero punto di domanda per la Cassa.

RIPRODUZIONE RISERVATA Il metodo P er aggiornare al 2011 il valore delle partecipazioni dell'Iri, rivalutate a 138 miliardi di euro (84.268 miliardi di lire nel 1983), l'Università Bocconi ha utilizzato il parametro della crescita del valore aggiunto su dati Ameco Commissione Ue. Questo scenario è stato preferito ad altri due. 1) Rivalutazione in base al tasso di crescita dei Bot a 12 mesi (media ponderata del rendimento lordo '83-2011). In questo caso, l'attivo dell'Iri sarebbe oggi di 283 miliardi di euro. 2) In base alla crescita della Borsa: valore ponderato del prezzo delle azioni delle società del portafoglio Iri quotate nell'83 e ancora quotate nel 2012. Il valore delle partecipazioni sarebbe qui di 234 miliardi di euro.

Foto: Dove investe Cdp

Foto: Espansione Giovanni Gorno Tempini, amministratore delegato della Cassa depositi e prestiti, che investe in circa 325 aziende contro le 541 dell'Iri nell'83

Foto: Maramotti

Le istruzioni per accedere al fi nanziamiento previsto dal Conto termico sulle fonti rinnovabili

Energia, case e imprese efficienti

Fondi di 700 mln per chi migliora l'impianto di riscaldamento

Pagina a cura DI ROBERTO LENZI

Arriva il conto termico per persone fisiche, condomini e imprese. Uno stanziamento di 700 milioni di euro finanzia i soggetti privati che effettuano interventi per migliorare le prestazioni termiche dei propri edifici. Mentre altri 200 mln di euro sono a disposizione delle pubbliche amministrazioni. Il decreto ministeriale congiunto tra sviluppo economico, ambiente e tutela del territorio e del mare e ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è stato approvato negli scorsi giorni ed è ora al vaglio della conferenza unificata. Una volta pubblicato in Gazzetta Ufficiale potranno essere avviati gli investimenti a seguito dei quali i soggetti interessati potranno richiedere l'erogazione dell'incentivo. Si tratterà di un contributo che potrà coprire circa il 40% della spesa sostenuta, con dei limiti massimi di potenza, e sarà erogato in un periodo di due o cinque anni a seconda del tipo di intervento. Il soggetto gestore dell'agevolazione sarà il Gse, a cui andranno presentate le domande di accesso all'incentivo. Ai fini dell'accesso agli incentivi, i beneficiari possono avvalersi dello strumento del finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico ovvero di un servizio energia, anche tramite l'intervento di un fornitore di servizi energetici. Finanziabili caldaie e solare termico. Il conto termico finanzia interventi di piccole dimensioni di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di sistemi ad alta efficienza, con una potenza massima di 500 Kw (700 mq in caso di solare termico). È possibile ottenere un contributo per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche. Inoltre, è finanziabile la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti con impianti di climatizzazione invernale dotati di generatore di calore alimentato da biomassa. Infine, l'incentivo sostiene anche l'installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling, nonché la sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore. Ammissibili manodopera, apparecchiature e opere murarie. Per gli interventi impiantistici relativi alla produzione di acqua calda, anche se destinata, con la tecnologia solar cooling, alla climatizzazione estiva sono finanziabili le spese per smontaggio e dismissione dell'impianto esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte degli impianti organicamente collegati alle utenze. Per gli interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale, sono invece ammissibili lo smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale o di produzione di acqua calda sanitaria preesistenti nonché i sistemi di contabilizzazione individuale. Oltre a quelli relativi al generatore di calore, sono ammessi anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, sui sistemi di estrazione e alimentazione dei combustibili nonché sui sistemi di emissione. Sono inoltre comprese tutte le opere e i sistemi di captazione per impianti che utilizzino lo scambio termico con il sottosuolo. L'avvio delle spese sarà possibile solo a partire dal giorno successivo all'entrata in vigore del decreto. Contributo del 50% per la certificazione energetica. Sono ammesse a contributo anche le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi finanziabili e per la redazione di diagnosi energetiche e di attestati di certificazione energetica relativi agli edifici oggetto degli interventi. Infatti, per molti degli interventi finanziati, la normativa richiede la presentazione della relativa certificazione energetica. I soggetti privati possono ottenere un contributo secco del 50% sulle spese per la relativa certificazione. Rata unica se il contributo è inferiore a 600 euro. Il contributo viene erogato in rate annuali per un periodo di due o cinque anni a seconda della complessità dell'intervento. L'unica possibilità di ottenere immediatamente il contributo spettante è che

lo stesso sia inferiore o uguale a 600 euro. Possibile il cumulo con altri incentivi. L'incentivo può essere cumulato con altri incentivi statali sotto forma di fondi di garanzia, fondi di rotazione e contributi in conto interesse. In caso di incentivi non statali cumulabili, anche se in conto capitale, l'incentivo è attribuibile in misura complementare fino al raggiungimento dei massimali stabiliti, per specifici interventi, o al raggiungimento dell'incentivo che sarebbe stato erogabile per il medesimo intervento senza considerare il cumulo. © Riproduzione riservata Tipologia di intervento Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche con potenza termica utile nominale maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 500 kW Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore Installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar cooling, con superficie cie solare lorda inferiore o uguale a 50 metri quadrati Installazione di collettori solari termici, anche abbinati sistemi di solar cooling, con superficie cie solare lorda superiore a 50 metri quadrati e inferiore o uguale a 700 metri quadrati Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale al focolare inferiore o uguale a 35 kW Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre con generatori di calore alimentati da biomassa con potenza termica nominale al focolare maggiore di 35 kW e inferiore o uguale a 500 kW 2 5 2 2 5 2 5 Tipologia di intervento e durata dell'incentivo Durata dell'incentivo (anni)

Domande presentate a consuntivo La domanda di contributo deve essere presentata direttamente dal soggetto responsabile al Gse entro 60 giorni dall'ultimazione dell'intervento. Pertanto, la domanda di contributo va presentata solo a consuntivo, i fondi non possono essere prenotati anticipatamente all'intervento. Questo, ovviamente, rappresenta, per chi effettua l'intervento, un rischio dovuto alla possibilità di arrivare a presentare domanda una volta che lo stanziamento sia già esaurito. Per quanto riguarda il termine dei 60 giorni, ci sarà probabilmente più tempo per i primi che richiederanno l'incentivo, visto che il Gse dovrà pubblicare sul proprio sito la modulistica di accesso; se la pubblicazione arriverà in ritardo, è da quel giorno che decorreranno i 60 giorni per presentare domanda. - I documenti richiesti. Fra i documenti richiesti, in alcuni casi è previsto l'attestato di certificazione energetica redatto secondo quanto definito nel decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192 e successive modifiche e integrazioni. Il certificato, con riferimento alla situazione ante operam, deve raccomandare l'intervento oggetto della richiesta di incentivo, valutandone costi e benefici sia in termini economici che energetici, e deve altresì certificare la prestazione e la classe energetica raggiunta post operam. All'istanza dovranno anche essere allegate le schede tecniche dei componenti o delle apparecchiature installate, come fornite dal produttore, dalle quali risulti l'osservanza dei requisiti prescritti, nonché l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti l'appropriato dimensionamento del generatore di calore nonché la rispondenza dell'intervento ai pertinenti requisiti tecnici e prestazionali. Dovranno essere presentate anche le fatture attestanti le spese sostenute per gli interventi oggetto della richiesta d'incentivazione e relative ricevute di bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento, dai quali risultino la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto responsabile e il codice fiscale e il numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato. Infine, ove previsti, saranno necessari anche l'ottenimento del titolo autorizzativo, la dichiarazione di conformità dell'impianto, il certificato per il corretto smaltimento degli interventi oggetto di sostituzione e smaltimento, il certificato rilasciato dal produttore attestante il rispetto dei livelli emissivi in atmosfera, ai fini dell'applicazione del fattore premiante, distinto per tipologia installata. - Occasione da non perdere anche per i fornitori di servizi energetici. Il Gse pubblicherà sul proprio portale un elenco di fornitori di servizi energetici interessati alla realizzazione e al finanziamento degli interventi incentivabili, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto. L'iscrizione a tale elenco, aggiornato su base trimestrale, è volontaria e aperta a tutti gli interessati. Questi dovranno fornire al Gse le informazioni per una completa e corretta informativa alle amministrazioni, quali, a titolo di esempio non

esclusivo, sede legale e sedi operative, capitale sociale, strutture operative e ambito territoriale di operatività, esperienze maturate nel settore specifico e referenze per lavori già svolti, impegnandosi a informare su ogni eventuale variazione.

Alcuni consigli e le istruzioni per trasformare la propria abitazione in una fonte di reddito

Anche la casa serve per far cassa

Come guadagnare con set cinematografici o ricevimenti
Pagina a cura DI MARI PADA

Trasformare la casa nel bancomat di famiglia. In tempi di lmu, utenze che salgono oltre il tasso di in azione, prezzi di vendita in calo e poi la manutenzione e il mutuo, è possibile difendersi trasformando il bene-casa in una forma di reddito anziché di sola uscita. I metodi per farlo possono essere diversi, ma molto dipende dalla zona in cui è ubicato l'immobile, dalle dimensioni, dal tipo di residenza e dalla disponibilità. Per chi ha più stanza inutilizzate c'è la possibilità di aprire un bed and breakfast; coloro i quali disponessero di una sala di rappresentanza potrebbero ospitare cene, eventi e ricevimenti. Chi ha la fortuna di avere una casa grande e di design può trasformarla in un set cinematografico per fiction tv e video musicali. Ma a queste opzioni da ricreare nel proprio appartamento, se ne affiancano altre da attivare per il condominio. Aprire un B&B: fino a 150 euro a notte. Se dovete ristrutturare casa o se i figli vanno a studiare fuori sede è il momento di tenere da parte almeno una stanza in più e un bagno per dedicarlo al vostro nuovo B&B. Se la casa è situata in una città visitata, per turismo o magari perché si svolgono fiere, convegni o è presente un polo universitario è meglio. Il bed and breakfast non è altro che il vecchio affittacamere e unisce la semplicità di organizzare il servizio e di proporlo, per avere in cambio fino a circa 150 euro a persona, in base anche all'allestimento offerto. L'arredamento minimo comprende: letto, armadio, comodino, cestino rifiuti, presa elettrica, specchio. Per farsi notare sarà necessario avere un sito internet (ne esistono di base anche 30 euro l'anno) e farsi indicizzare dai più comuni motori di ricerca di alberghi e sistemazioni che tratteranno una commissione dal 10 al 20%, ma offriranno la dovuta visibilità. A livello autorizzativo e burocratico bisognerà fissare la propria dimora o residenza nell'appartamento. La normativa è regionale e di solito richiede la denuncia di inizio attività, la comunicazione dei prezzi per stanza e stagione, la verifica dei requisiti minimi di igiene e sicurezza, la possibilità di non aprire partita Iva ma di fornire al cliente la semplice ricevuta fiscale, fino a quando non vengono superate determinate soglie di reddito che trasformano l'attività da occasionale a imprenditoriale. Se le stanze sono più di una e fino a sei, situate anche in due appartamenti, da B&B vi trasformerete in affittacamere. Se si ha a disposizione una casa vacanza, allora sarà possibile affittarla a turisti senza particolari autorizzazioni del comune, almeno fino a quando l'attività non si trasformi in case vacanza (Cav), quando si gestiscono più di tre immobili a livello imprenditoriale. Corsi di cucina e ristorante in casa a 30 euro a persona. Organizzare corsi di cucina da 15/20 persone può essere piuttosto impegnativo, soprattutto perché bisognerebbe dotarsi di strumenti «industriali» più che casalinghi, di solito costosi (forno professionale, abbattitore di temperatura, bancone con top postazioni e lavandini ecc.) e di impatto sulla bolletta elettrica. Diverso è invece sfruttare cucina e sala da pranzo per minicorsi e cene per ospiti. Molti sono, infatti, gli chef casalinghi che organizzano a domicilio o a casa propria per 3 massimo 8 persone veri e propri corsi a pagamento sui 30-40 euro a partecipante, cadenzati o una tantum, tematici o trasversali. Seguendo la filosofia dei minicorsi o ripetizioni individuali o a gruppetti di 4-5 partecipanti, in più periodi dell'anno, per chi ha le conoscenze adatte sarà possibile fare anche lezioni di cucito, musica, lingue, e altre specializzazioni. Altro modo per raggranellare un po' di entrate extra è trasformare la sala da pranzo in una minilocanda. Nasce dagli Stati Uniti ed è arrivato anche in Italia l'esperimento dell'home food, il cibo tipico della tradizione cucinato per commensali che in cambio si iscrivono a un'associazione o semplicemente offrono una «donazione» concordata per il disturbo e il materiale, soluzione apprezzata da stranieri e turisti in cerca del «tipico». Concerti, feste e mostre. Una sera in giardino, mansarda, terrazza o l'intimità di un salotto per aprire le porte ad artisti e musicisti. Di questo si occupano diverse associazioni che effettuano concerti e mostre a domicilio. Funziona così: chi è disponibile a ospitare invia le foto degli spazi di casa propria e i giorni. Poi viene ricontattato per conoscere l'artista che andrà a ospitare, la lista dei partecipanti/invitati, è previsto un buffet per cui gli invitati pagano un contributo di partecipazione e quando tutti saranno andati via, resterà un

rimborso, la sistemazione e la pulizia degli ambienti. Un discorso che può valere per servizi fotografici, compleanni per bambini, esposizioni temporanee. Ma si può andare anche oltre, creando un set fotografico o cinematografico, per film, fiction o pubblicità negli spazi di casa. Le agenzie che mediano non cercano solo ville e residenze storiche, ma anche normali ambientazioni e pagano dai 500 euro a 4.500 euro al giorno, sia lasciando l'appartamento durante le riprese, magari lo si può fare durante le vacanze, sia per brevi shooting. Non c'è bisogno di alcuna autorizzazione, salvo che si debbano utilizzare spazi comuni al palazzo, per cui serve l'approvazione dell'assemblea condominiale. Se la produzione dà l'ok si passa alla stipula tra le parti di un contratto di locazione temporanea, con tanto di copertura assicurativa all-inclusive e deposito cauzionale. Postazioni di coworking con impegno minimo. In tempi di crisi avere uno studio o un ufficio e mantenerlo proprio potrebbe essere costoso, soprattutto perché i costi fissi delle utenze, dei macchinari (fotocopiatrici, telefoni, fax, computer) e del personale va a incidere sui ricavi finali. Perché non sfruttare parte del proprio spazio? Se vi restano stanze extra, dotate di scrivania, telefono e connessione internet perché non offrirle ad altri professionisti e lavoratori? Allo stesso modo si può fare per le sale riunioni, un modo per abbattere le spese vive di un immobile altrimenti inutilizzato e creare networking anche tra i lavoratori presenti all'interno della struttura. © Riproduzione riservata www.homefood.it www.houseconcert.it www.affittolocal.com Gli indirizzi giusti www.castingproduction.com www.faceandplace.com www.enelgreenpower.it

Si snellisce e unifica la procedura nelle cause di lavoro, ma si moltiplicano le interpretazioni

Licenziamenti, il rito Fornero divide i principali tribunali

DI DANIELE CIRIOLI

Il rito Fornero sta spaccando l'Italia dei tribunali. Che, infatti, si muovono in ordine sparso, proprio su ciò che avrebbe dovuto facilitare e soprattutto accelerare le cause sui licenziamenti: una nuova e unica procedura. Tre i principali problemi: la facoltà per chi ricorre di scegliere il rito tra l'ordinario e il nuovo; la facoltà per il datore di lavoro di avvalersi del nuovo rito; la possibilità di utilizzare il nuovo rito per domande diverse, ma contestuali a quella sull'illegittimità del licenziamento. Il rito Fornero. È stato introdotto nell'ambito della riforma del mercato del lavoro dalla legge n. 92/2012 (riforma Fornero). Si applica alle controversie relative all'impugnazione dei licenziamenti previsti dal nuovo articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300/1970). Il nuovo rito, particolarmente snello, tra l'altro elimina tutte le formalità procedurali ritenute non essenziali al contraddittorio. Tuttavia, può articolarsi in quattro gradi di giudizio. Il procedimento si svolge essenzialmente in due fasi. - una prima fase, necessaria, volta ad assicurare la tutela urgente del lavoratore e che si conclude con una rapida decisione di accoglimento o meno della domanda; - una seconda fase, eventuale, che prende avvio con l'opposizione tramite ricorso avverso la decisione di accoglimento o rigetto (strutturata sul giudizio di merito di primo grado davanti al giudice del lavoro, già previsto dal codice di procedura civile). La fase della tutela urgente, che è poi quella che costituisce la maggiore novità, si apre con il ricorso al Tribunale del lavoro, con cui il lavoratore può opporsi alla decisione del datore. In tal caso il giudice deve fissare l'udienza preliminare entro 40 giorni dal deposito del ricorso (prima il termine era di 60 giorni). Punto centrale di questa prima fase è l'ampia discrezionalità del giudice nella gestione dell'istruttoria, con esclusione di ogni formalità che egli ritenga non essenziale al contraddittorio. Già alla prima udienza, il giudice decide con ordinanza immediatamente esecutiva. La fase successiva si svolge davanti allo stesso tribunale. È la fase della possibile opposizione all'ordinanza di accoglimento o di rigetto del ricorso, con nuovo ricorso da depositarsi entro 30 giorni dalla comunicazione della prima decisione. Il termine per fissare l'udienza di discussione è di 60 giorni. Al contrario di quanto previsto nella prima fase «urgente», in questo caso sono previsti 10 giorni di tempo prima dell'udienza di discussione per la costituzione dell'opposto con memoria scritta. Qui si conclude il nuovo rito. Dopo la decisione sull'opposizione si passa all'eventuale terza fase, che è quella del reclamo davanti alla Corte d'appello (il reclamo va depositato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione con udienza entro 60 giorni dal reclamo). Ultima tappa, infine, è il ricorso alla Corte di cassazione, entro 60 giorni dalla decisione d'appello, con udienza fissata non oltre 6 mesi dal ricorso.

Foto: Elsa Fornero

Il regime parte il 1° dicembre. Ammessi i contribuenti con volume d'affari fino a 2 milioni

Iva per cassa al via, limiti ampi per accedere al nuovo sistema

In partenza l'Iva per cassa per i contribuenti con volume d'affari fino a 2 milioni di euro. Le convenienze di certo non mancano ma la gestione del sistema può essere un freno non indifferente al successo dell'operazione. Soprattutto per i soggetti fino ad oggi in contabilità semplificata l'accesso al regime vuol dire tener conto delle movimentazioni finanziarie con tutte le complicazioni che ciò comporta. Un po' a sorpresa il decreto del ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2012 ha fissato l'avvio del nuovo regime dal 1° dicembre 2012. Le disposizioni non rappresentano un'assoluta novità in quanto seppure in misura più limitata la possibilità di «liquidare» l'Iva per cassa è già prevista dal nostro ordinamento dall'art. 7 del decreto legge 185/2008. Questa disciplina (che cesserà di avere valenza dal 1° dicembre di quest'anno e cioè in coincidenza con l'entrata in vigore delle nuove disposizioni) è però alquanto diversa da quella innovata. Per segnalare le differenze di maggior rilievo segnaliamo:

- ambito soggettivo: il sistema prevede la possibilità di accedervi per coloro i quali hanno un volume d'affari fino a 200 mila euro. Il futuro sistema estende il limite a 2 milioni di euro;
- ambito oggettivo: l'attuale sistema consente l'accesso per singola operazione a scelta del contribuente. Quello futuro comporta invece, una volta esercitata l'opzione, l'applicazione dello stesso a tutte le operazioni del contribuente salvo alcune eccezioni;
- detraibilità: l'attuale sistema non comporta conseguenze con riguardo al diritto alla detrazione. Nel futuro sistema invece così come l'esigibilità dell'imposta è posticipata al momento dell'incasso (salvo alcune eccezioni) anche la detraibilità dell'imposta sugli acquisti è posticipata al momento del pagamento del fornitore;
- conseguenze per cessionari e committenti: nell'attuale sistema chi riceve una fattura emessa in base al sistema «per cassa» non può detrarre l'Iva fino al momento in cui non paga tale fattura. Nel futuro sistema invece i committenti e cessionari di soggetti che hanno optato possono godere del diritto alla detrazione secondo le regole ordinarie. La fonte normativa è il comma 1 dell' art. 32-bis del decreto 83/2012 il quale stabilisce che «In esecuzione della facoltà accordata dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate da soggetti passivi con volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro, nei confronti di cessionari o di committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, l'imposta sul valore aggiunto diviene esigibile al momento del pagamento dei relativi corrispettivi». Un punto senza dubbio qualificante è l'ingente aumento dei limiti quantitativi previsti: i contribuenti potenzialmente interessati è molto più ampia di quanto accade oggi ricomprendendo tutti i soggetti passivi Iva che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 2 milioni di euro. Come già accennato una volta esercitata l'opzione per il regime per cassa tutte le operazioni effettuate dal contribuente devono considerare tali regole salvo le eccezioni così da riassumere. Operazioni attive che non seguono il regime per cassa:

 - le operazioni effettuate nell'ambito di regimi speciali di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto;
 - le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio d'impresa, arti o professioni;
 - le operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile;
 - le operazioni di cui all'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Operazioni passive che non seguono il regime per cassa:

 - gli acquisti di beni o servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con il metodo dell'inversione contabile;
 - gli acquisti intracomunitari di beni;
 - le importazioni di beni;
 - le estrazioni di beni dai depositi Iva.

In base al contenuto nel decreto dello scorso ottobre si può ritenere che coloro i quali rientrano in un regime speciale Iva possono adottare il regime per cassa previa separazione dell'attività a norma dell'art. 36 del dpr n. 633/1972, applicando sia regimi speciali Iva sia il regime ordinario. L'esclusione di talune operazioni passive dal sistema per cassa è da illustrare considerando che nello stesso oltre al posticipo dell'esigibilità sussiste un obbligo di posticipare la detrazione dell'imposta fino (in linea generale) al pagamento del fornitore. Ciò se applicato anche alle operazioni sopra indicate avrebbe comportato una

ingiustificata penalizzazione del contribuente oltre in alcuni casi ad una impossibilità di applicazione (con riguardo a quelle operazioni che non prevedono un pagamento). © Riproduzione riservata Soggetti Detrazione Committenti e cessionari Ambito oggettivo Volume d'affari fi no a 200 mila euro Sistema attuale Nessuna conseguenza Impossibilità di detrarre l'iva fi no al momento del pagamento Accesso per singola operazione a scelta del contribuente IVA PER CASSA PRIMA E DOPO Volume d'affari fi no a 2 milioni di euro Nessuna conseguenza Sistema in vigore dal 1 dicembre 2012 Accesso per tutte le operazioni effettuate (salvo eccezioni di legge) La detraibilità è posticipata al momento pagamento

Serve l'opzione per sfruttare le regole

Necessaria l'opzione per accedere al sistema per cassa. Il decreto prevede che è necessaria un'opzione per sfruttare le nuove regole. Fino ad oggi non si conoscono le modalità che sono demandate a un apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Provvedimento che nel contempo dovrà anche determinare le modalità per revocare la scelta. Sul punto vi è da dire che sembra possibile (è questa la condivisibile tesi sostenuta da Assonime) che l'opzione possa essere manifestata anche tramite il cosiddetto comportamento concludente. In linea generale l'opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, dalla data di inizio dell'attività. La fissazione della data di entrata in vigore delle nuove regole impone però di coordinare tale previsione appunto con la data fissata dal decreto. Si può ritenere che chi già oggi adotta il sistema per cassa sia tenuto al pari degli altri contribuenti a esercitare l'opzione. Infatti l'attuale regime per espressa previsione decadrà alla data del 30 novembre e quindi pare logico sostenere la tesi sopra esposta. Il decreto prevede anche che le operazioni già liquidate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di esercizio dell'opzione sono escluse dalla disciplina dell'Iva per cassa. Per esemplificare: • opzione esercitata con effetto dal 1° gennaio 2013; • nel dicembre 2012 sono state poste in essere due operazioni una cessione e un acquisto; • l'Iva della cessione è divenuta esigibile nel dicembre 2012: la cessione non entra nel regime per cassa anche se al 1° gennaio il corrispettivo non risulta incassato; • l'Iva dell'acquisto è divenuta detraibile nel dicembre 2012: l'acquisto non entra nel regime per cassa anche se al 1° gennaio il corrispettivo non risulta pagato.

Troppe operazioni, uscita obbligata

Fuoriuscita obbligata dal regime al superamento dei 2 milioni di volume d'affari. Il decreto detta le regole da seguire per il caso in cui il numero di operazioni effettuate porta a superare i limiti quantitativi stabiliti per poter essere ammessi al sistema per cassa. Si prevede infatti che qualora nel corso dell'anno sia superato il limite di 2 milioni di euro di volume d'affari le disposizioni non si applicano alle operazioni attive e passive effettuate a partire dal mese successivo a quello in cui il limite è stato superato. Non vi è nella sostanza una fuoriuscita immediata (come oggi previsto) ma è lasciato un termine al contribuente per adeguarsi e, soprattutto, per accorgersi di questa eventualità. Qualora ci si dovesse trovare in tale ipotesi o anche nel caso di revoca dell'opzione il decreto prevede:

- nella liquidazione relativa all'ultimo mese in cui è stata applicata l'Iva per cassa è computato a debito l'ammontare dell'imposta, che non risulti ancora versata, relativa alle operazioni effettuate e i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati;
- a partire dalla stessa liquidazione può essere esercitato il diritto alla detrazione dell'imposta, che non risulti ancora detratta, relativa agli acquisti effettuati e i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

Quindi si ipotizzi questo caso. Alfa è nel regime per cassa ma nel mese di febbraio supera il limite di 2 milioni di volume d'affari. Da marzo dovrà tornare a essere un contribuente ordinario. Nella liquidazione di febbraio deve però computare a debito l'imposta non ancora versata per le operazioni i cui corrispettivi non sono stati ancora incassati e nel contempo può esercitare la detrazione dell'Iva, non ancora detratta, relativa agli acquisti i cui corrispettivi non sono ancora stati pagati.

Pagamenti decisivi per liquidare

Pagamenti decisivi per poter liquidare l'imposta. Questo potrebbe essere un limite per l'accesso al sistema dei contribuenti di minori dimensioni e cioè per coloro i quali, adottando la contabilità semplificata, fino ad oggi hanno sempre potuto considerare ininfluenti ai fini fiscali le movimentazioni finanziarie. Una volta esercitata l'opzione occorre verificare il comportamento da tenere sia con riguardo alle operazioni attive che a quelle passive. Con riferimento al primo aspetto il regolamento ha stabilito che l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari o committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione, diviene esigibile all'atto del pagamento dei relativi corrispettivi. L'imposta diviene, comunque, esigibile decorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, salvo che il cessionario o committente, prima del decorso di detto termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali. La prima cosa da notare è che il sistema per cassa porta a differenziare il momento di effettuazione dell'operazione rispetto a quello di esigibilità dell'imposta (che abitualmente per le regole interne sono invece coincidenti). Ciò significa che l'effettuazione continuerà ad intervenire in base a quanto previsto dall'art. 6 del dpr 633/72 mentre solo l'esigibilità risulterà essere posticipata. Se tizio vende e consegna un bene il giorno X, in tale giorno l'operazione si considera effettuata (e, per esempio, da quel momento scattano gli adempimenti come la fatturazione) mentre l'imposta può essere lasciata sospesa fino al pagamento. Sono tre differenti le ipotesi in cui l'imposta diviene esigibile per i soggetti per cassa: • in linea generale l'esigibilità interviene all'atto del pagamento del corrispettivo; • qualora il pagamento non intervenga decorso un anno dall'effettuazione; • ma che se il cessionario o committente prima del decorso dell'anno sia stato assoggettato a procedure concorsuali allora l'imposta può continuare a rimanere sospesa. Tutto ciò è confermato dal decreto il quale, infatti, stabilisce: • per le operazioni poste in essere da soggetti per cassa il cedente o prestatore adempie gli obblighi di cui al titolo secondo del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; • tali operazioni concorrono a formare il relativo volume d'affari del cedente o prestatore e partecipano alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all'articolo 19-bis del dpr 633/72 con riferimento all'anno in cui le operazioni sono effettuate; • le operazioni di cui all'articolo 1 sono computate nella liquidazione periodica relativa al mese o trimestre nel corso del quale è incassato il corrispettivo, ovvero scade il termine di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione. Particolare attenzione deve essere prestata ai cosiddetti pagamenti parziali, ovvero a quelle ipotesi in cui il pagamento non risulta essere pari al corrispettivo pattuito (si pensi al caso più che frequente dei pagamenti rateali). In tal caso il decreto prevede che «nel caso in cui sia effettuato un incasso parziale del corrispettivo, l'imposta diventa esigibile ed è computata nella liquidazione periodica nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione». Ciò non semplifica la gestione. Infatti comporta che a fronte di un corrispettivo complessivo di 100 incassando solo 700 si dovrà rendere esigibile unicamente il 70% dell'imposta relativa a quella fattura. Inoltre vi è anche l'ipotesi dei pagamenti cumulativi ovvero di quei pagamenti che coprono l'importo di più di una fattura. In tal caso se indicati negli accordi le fatture a cui gli stessi si riferiscono si hanno meno problemi, ma se invece ciò non accade una soluzione potrebbe essere quella di imputare alle fatture più «anziane» i pagamenti. Senza considerare che anche in questo caso potrebbero incrociarsi i casi del pagamento cumulativo e di quello parziale (si pensi a un pagamento che copra per intero una fattura e solo parzialmente un'altra) con una difficoltà di gestione non indifferente. Il decreto impone che le fatture attive emesse dal soggetto che adotta il sistema di cassa debba contenere l'annotazione «che si tratta di operazione con "Iva per cassa", con l'indicazione dell'articolo 32-bis del decretollegge 22 giugno 2012, n. 83». In realtà tale obbligo non pare avere una precisa motivazione. Considerando che i soggetti che ricevono tali fatture godono della detraibilità in base alle regole proprie del sistema da loro adottato, e non sarà più legata invece alle scelte del soggetto attivo delle operazioni, tale

adempimento poteva probabilmente essere evitato. I casi possibili

Caso 1 Cedente Iva per cassa Cessionario Iva ordinaria Operazione effettuata il giorno X Esigibilità dell'imposta posticipata al pagamento Detraibilità dell'imposta immediata

Caso 2 Cedente Iva per cassa Cessionario Iva per cassa Operazione effettuata il giorno X Esigibilità dell'imposta posticipata al pagamento Detraibilità dell'imposta posticipata al pagamento

Caso 3 Cedente Iva ordinaria Cessionario Iva ordinaria Operazione effettuata il giorno X Esigibilità dell'imposta immediata Detraibilità dell'imposta immediata

Caso 4 Cedente Iva ordinaria Cessionario Iva per cassa Operazione effettuata il giorno X Esigibilità dell'imposta immediata Detraibilità dell'imposta posticipata al pagamento

IL NUOVO REGIME L'esigibilità interviene all'atto del pagamento del corrispettivo Se il pagamento non interviene decorso un anno dall'effettuazione Se il cessionario o committente prima del decorso dell'anno sia stato assog gettato a procedure concorsuali allora l'imposta rimane in sospeso

Eccezioni Operazioni effettuate nell'ambito di regimi speciali Cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di privati Operazioni effettuate nei confronti dei soggetti che assolvono l'imposta me diante il meccanismo dell'inversione contabile

Le operazioni di cui all' articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto del presidente della repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 Il diritto alla detrazione dell'imposta relativa ai beni acquistati o servizi ricevuti è esercitato a partire dal momento in cui i relativi corrispettivi sono pagati In ogni caso il diritto spetta decorso un anno dal momento in cui l'imposta diviene esigibile secondo le regole ordinarie e alle condizioni esistenti in tale momento

Nel caso di pagamento parziale del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge in capo al cedente o prestatore nella proporzione esistente fra la somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione

Eccezioni Acquisti di beni o servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con il metodo dell'inversione contabile

Gli acquisti intracomunitari di beni

Le importazioni di beni;

Le estrazioni di beni dai depositi Iva

Occorre una giustificazione idonea

Banca, prelevamenti sempre tassabili

DI MASSIMILIANO TASINI

Prelevamenti bancari sempre tassabili se non idoneamente giustificati. È il principio estraibile da due sentenze della Ctr di Roma (sez. staccata di Latina n. 39, dep. il 19/7/2012, nn. 398 e 400). La fattispecie. L'art. 32 comma 1 n. 2) del dpr n. 600/1973 stabilisce che versamenti e prelevamenti non giustificati possono essere posti a base delle rettifiche del reddito dichiarato, salvo che il contribuente non dimostri che di tali movimentazioni ha già tenuto conto nella determinazione del reddito, ovvero che egli non ha legittimamente tenuto conto in quanto irrilevanti a tali fini. Le questioni sul tappeto sono tantissime: dalla natura della prova contraria che il contribuente è chiamato a fornire, alla accertabilità dei prelievi per i professionisti alla deducibilità dei costi afferenti ai maggiori ricavi così accertati. Molto delicata è la questione relativa al riconoscimento dei costi negli accertamenti finanziari. L'art. 32 dpr 600/73 è chiaro: i prelevamenti non giustificati assumono rilevanza reddituale. Tra le possibili giustificazioni, la legge prevede la possibilità di indicare il beneficiario. Si tratta, in buona sostanza, di «autodenunciare» nella «catena» dei flussi finanziari in evasione di imposta i prenditori delle somme. Il contribuente ha pertanto due possibilità: a) accollarsi l'intero onere derivante dalla presunzione legale, che «cambia il segno» dei prelevamenti e li trasforma in ricavi; b) indicare il prenditore delle somme, nel qual caso l'operazione diviene irrilevante. Nel caso della sentenza resa dalla Ctr Roma, il contribuente si è «avvalso» della opzione a), probabilmente non essendo nemmeno in grado di fornire la dimostrazione richiesta dalla norma. Tuttavia, egli ha avanzato una richiesta per così dire subordinata, ritenendo che i prelevamenti non giustificati, se anche avessero assunto la natura di ricavi, avrebbero comunque imposto al fisco il contemporaneo riconoscimento di un abbattimento per costi (da contrapporre ai ricavi accertati) in misura pari ai prelevamenti, pena la (ritenuta) violazione dell'art. 109 Tuir. Questa domanda è stata però completamente elusa dalla Ctr di Roma, che si è limitata a fare tre affermazioni: 1) secondo l'art. 32/600, i prelevamenti giustificati costituiscono ricavi; 2) dei prelevamenti effettuati non è stata fornita dimostrazione in ordine alla relativa irrilevanza reddituale; 3) il principio generale secondo cui i costi certi e inerenti sono deducibili (art. 109 Tuir) è drogato da quello speciale secondo cui i prelevamenti non giustificati (art. 32/600) costituiscono ricavi e non costi. Ma non era questo o comunque non era solo questo il tema posto dalla difesa. L'art. 32/600, infatti, trasforma senza dubbio i prelevamenti non giustificati in ricavi, ma non stabilisce affatto, né potrebbe farlo, l'esistenza di una equazione tra ricavi e reddito. Sulla delicata questione è già intervenuta la Corte Costituzionale che, con la sent. 8/6/2005 n. 225, ha avuto modo di precisare che l'art. 32 predetto si sottrae a una censura per violazione del principio di capacità contributiva solo laddove l'ufficio riconosca percentualmente i costi afferenti ai maggiori ricavi accertati. Questo non significa che i costi siano pari ai prelevamenti trasformati in ricavi, bensì solo che per tutti i ricavi accertati l'ufficio ha l'onere di riconoscere i corrispondenti costi. È «pratica commerciale sleale» quella consistente nell'informare il consumatore del fatto che ha vinto un premio e nell'obbligarlo al fine di ricevere tale premio, a sostenere un costo di qualsiasi natura. Costituisce pratica ingannevole il fatto di descrivere un prodotto come gratuito, senza oneri o simili se il consumatore deve pagare un sovrappiù rispetto all'inevitabile costo di rispondere alla pratica commerciale e ritirare o farsi recapitare l'articolo.

Dai condoni al calcolo delle imposte: excursus sui paradossi delle norme tributarie

Il gettito fiscale la fa da padrone

Sempre più lontani i principi di certezze e giusto prelievo
Pagina a cura DI ANTONIO MASTROBERTI

L'incertezza distrugge la materia imponibile, scriveva Einaudi. Il punto focale è per lo più sempre lo stesso, ovvero le esigenze di cassa dell'Erario, da contemperare, però, con obiettivi quali la realizzazione di una fase di distensione, di fiducia e di tranquillizzazione nei rapporti fra Stato e contribuente. La recente evoluzione in materia di reddito d'impresa è ben rappresentata dalle disposizioni recate dalla legge finanziaria 2008: la riduzione dell'aliquota Ires a parità di gettito, da inserire anche in un quadro di competizione internazionale, ha instillato nuove tensioni sul fronte della base imponibile, anche per l'ambito Irap, con una chiara conferma della tendenza di favore verso regimi di imposizione sostitutiva (c.d. cash). Poi abbiamo l'irruzione della crisi economica, e una rinnovata, sostanziale frenesia antievasiva, per alcuni versi incentrata sulle modalità di determinazione della base imponibile o sulle comunicazioni da inviare all'Erario. Inevitabilmente, molte tensioni si sono trasferite sul versante della riscossione, pure interessando, negli ultimi anni, da una ridda di provvedimenti non sempre pienamente coerenti e intelleggibili, se non si hanno sotto mano almeno altri tre o quattro provvedimenti di legge. Importanti novità sono state introdotte in tema di accertamento esecutivo e di crediti d'imposta, nonché in materia di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, non senza sorvolare a piè pari su ambiziose disposizioni dello Statuto (art. 8), da taluni (anche qualche giurisprudenza) ritenute già applicabili, peraltro, anche senza provvedimento attuativo. Non ci si deve meravigliare: la costante compressione dello Statuto sta a confermare null'altro che lo schiacciamento della dinamica del prelievo tributario sulle esigenze del gettito, il che vuol dire che stando a queste tendenze sarà molto difficile proiettarsi realmente in una dimensione di un Fisco moderno, incentrato sulla tax compliance e sul perseguimento del giusto prelievo, avulso da questa sorta di moto perpetuo in cui le imprese rincorrono senza sosta le forme di determinazione del prelievo tributario e i correlati adempimenti. Una questione simbolica che per esempio andrebbe risolta una volta e per tutte, si riscontra ogni qual volta il legislatore, nell'introdurre modifiche che di legge, siano esse a favore o a sfavore del contribuente, richiede di anticiparne o di sterilizzarne gli effetti in sede di versamento degli acconti (quest'anno il problema si pone ancora una volta in modo assai accentuato). È questa una chiara ostentazione delle tendenze in atto. Non si guarda tanto per il sottile, anche su un problema che è «solo» finanziario e non attiene al quantum prelevabile, ma chi ci va di mezzo sono le imprese costrette a far di conto due volte (se va bene) in relazione al medesimo obbligo tributario, spesso in relazione a già complesse novità fiscali, per le quali nemmeno si è ancora metabolizzato il meccanismo di funzionamento. Sembra che da questo punto di vista la strada da percorrere sia ancora lunga. Il sistema fiscale dovrebbe poi essere improntato alla certezza, specie quando si parla di agevolazioni, senza rincorrere gli annunci. Non si può introdurre, per esempio, un nuovo regime fiscale di favore, come quello dei minimi, sottoponendo chi aderisce a complesse operazioni di assestamento nel passaggio da un regime all'altro, per poi estrometterlo, qualche anno dopo, in virtù della ridefinizione al ribasso del perimetro di accesso (aliquota ridotta, per pochi ma buoni, se giovani). Non resta che un interrogativo: siamo sicuri che il complesso delle norme tributarie sia progredito in linea con le esigenze del nostro tessuto produttivo, ma anche con la stessa evoluzione dell'amministrazione, a sua volta profondamente evolutasi, a partire dal 2000? Siamo cioè in presenza di un insieme di principi e di regole accessibili e razionali, improntate all'efficienza, all'equità, al giusto prelievo, alla semplificazione, alla trasparenza? Avendo in mente il vecchio brocardo secondo cui per riformare le norme occorre partire dai principi, forse vale la pena di chiedersi se la sfera tributaria ha saputo produrre, nel corso del tempo, un insieme di principi, di regole non scritte, giurisprudenza, dottrina, tali da vincolare in modo decisivo l'azione del legislatore e conseguentemente la funzione amministrativa. La risposta deve essere lasciata al lettore, avvertendo, però, che è la stessa dignità scientifica di materia, intesa come autonomia rispetto ad altre

partizioni scientifici che, a essere rimessa fatalmente in discussione, se qui non rimane molto da discutere sugli ingranaggi, altrimenti è l'intera macchina a bloccarsi. Si paga forse, nel complesso, uno scotto che nel diritto tributario è assai più cogente rispetto ad altre discipline giuridiche, ovverosia una certa centralità degli aspetti tecnici e operativi rispetto alle evoluzioni della sfera dottrinale. I problemi in sospenso Contrasto all'evasione e condoni fi scali Il condono risponde ad esigenze di gettito ma è del tutto avulso dal sistema basato sull'adempimento spontaneo con controlli a campione Tassazione sostitutiva Ampio ricorso a forme di tassazione sostitutiva in funzione di una celere e sicura monetizzazione Con itto discipline di nicchia con regole generali (es: società di comodo) Irrazionalità disciplina società di comodo, con particolare riferimento al discorso perdite reiterate. Nodo capacità contributiva. Tassazione sulla base di un reddito calcolato a forfait, non effettivo. Disciplina antielusiva Mancanza di coordinate precise. Politica tributaria Altalenante politica fi scale, ad esempio nel tracciamento dei pagamenti. Si incomincia con un percorso ma poi sull'onda del malcontento, anche mediatico, si fa un passo indietro, e poi ancora una nuova sterzata Politica tributaria Concentrazione del prelievo diretto sui redditi di lavoro e di impresa. Leggera inversione di tendenza con l'innalzamento delle aliquote sostitutive sui redditi di natura fi finanziaria Tutela del contribuente in buona fede incorso in errore sfavorevole Emendabilità della dichiarazione a favore; sistema incoerente quanto ai termini di decadenza (art. 2, comma 8-bis, DPR 322/1998) e contrastante con i principi espressi dalla Cassazione Norme procedurali che contraddicono la disciplina sostanziale di tutela riservata a determinati istituti Art. 182-ter, transazione fi scale - art. 23 e 97 Costituzione - indisponibilità del tributo. Soggetto d'imposta ed Agenzia possono accordarsi per ridurre l'importo del prelievo Statuto del contribuente Indisponibilità del tributo Mancata attuazione principi dello Statuto e principio di legalità. La disapplicazione dei principi dello Statuto favorisce la discrezionalità amministrativa Abuso del diritto Se ne dovrebbe occupare la delega in corso di approvazione Irretroattività Tematica Termini della questione Si tratta di un tema, anch'esso tutelato dallo Statuto, che è tornato all'ordine del giorno anche con il DDL stabilità. Le modifi che tributarie sostanziali dovrebbero valere solo per il futuro. Natura della TIA Questione Iva su TIA, sentenza 238/2009 Corte Costituzionale La TIA è un tributo e non un entrata non tributaria, sicché si pone il problema del rimborso dell'IVA pagata prima delle decisione della Corte Indeducibilità IRAP dalle imposte sui redditi Provvedimenti tampone rispetto a pronunce di incostituzionalità: es: deduzione Irap dalle imposte dirette - Si riconosce per via giurisprudenziale il principio ma esigenze di cassa portano ad un riconoscimento parziale Norme completamente "fuori sistema" Contraddizioni disciplina di assegnazione in godimento dei beni ai soci (in parte risolte in via interpretativa). Doppia imposizione e contraddizioni di sistema Certezza del diritto e stabilità delle forme di imposizione Discorso ampio, ma assume dei caratteri parossistici quando si ha a che fare con presunte agevolazioni, che condizionano le imprese, mai applicate (es: ZFU). Altri esempi: mutevolezza del sistema sanzionatorio nei casi di defi nizione della pretesa tributaria od anche in relazione al ravvedimento operoso Lotta all'evasione e perdite fi scali reiterate. La perdita, da situazione giuridicamente tutelata assume il ruolo di vero e proprio indice di evasione ai fi ni dell'azione di controllo Semplifi cazione delle norme e delle procedure Complessità sistema. Elevati costi di adempimento per i contribuenti e per gli Uffi ci Raddoppio dei termini accertamento (legge delega) Disciplina che contrasta con l'affi damento del contribuente ed il generale principi o di neutralità delle procedure Accertamento esecutivo Riscossione anticipata rispetto alla defi nizione del rapporto tributario - solve et repete Incostituzionalità Robin tax (maggiorazione Ires) Violazione art. 3 e 53 costituzione. Inasprimento del prelievo solo per determinate categorie di contribuenti. Maggiore prelievo a parità di capacità contributiva Irrazionale complicazione del calcolo delle imposte Esempio: pratica (assai diffusa) della rideterminazione della base imponibile ai fi ni dell'acconto Tecnica legislativa Da mettere al bando la tecnica legislativa per rinvii - riscrivendo sempre le norme oggetto di modifi ca

Pubblicato in G.U. il decreto che recepisce la norma Ue. Regole al via dal 1° gennaio 2013

Giorni contati ai pagamenti lenti

La p.a. dovrà saldare i conti dei fornitori entro un mese

Pagina a cura VALENTINA BARBANTI

Tempi certi nei pagamenti alle imprese fornitrici di beni o servizi alla p.a. È stato pubblicato, infatti, sulla G.U. n. 267 del 15 novembre scorso il decreto 9 novembre 2012, n. 192 che fissa a trenta giorni il termine di pagamento (con possibilità di deroghe distinte a seconda che si tratti di contratti tra privati o di transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni), eleva il tasso minimo degli interessi legali moratori (da sette a otto punti percentuali della maggiorazione del tasso fissato dalla Bce) e chiarisce cosa si intende per «grave iniquità» che fa scattare la sanzione della nullità del contratto tra le parti. Le nuove regole, che entrano in vigore il 30 novembre 2012, ma si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2013, riguardano tutti i «contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo». Il decreto, in attuazione della delega contenuta nel cosiddetto Statuto delle imprese (legge 11 novembre 2011, n. 180), recepisce con largo anticipo rispetto alla scadenza (fissata al 16 marzo 2013) la direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 2011 relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e per farlo modifica le norme dettate dal precedente decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002 che aveva recepito la prima direttiva comunitaria sul tema (direttiva 2000/35/CE del 29 giugno 2000). L'urgenza di approntare una soluzione al problema della tempestività dei pagamenti fra imprese e, soprattutto, di quelli della pubblica amministrazione alle imprese non è una novità. Lo stesso governo, nella relazione illustrativa del decreto, parte dalla constatazione che l'Italia è all'ultimo posto nelle classifiche europee in relazione a questo problema, «che riguarda tutte le imprese ma finisce per colpire principalmente le piccole e medie imprese e gli artigiani, che costituiscono l'ossatura del tessuto produttivo italiano, che hanno minore capacità finanziaria e di ricorso al credito e minore forza contrattuale nei rapporti con le grandi aziende e con la pubblica amministrazione, così da essere spesso indotti a rinunciare contrattualmente ai diritti ad essi spettanti per legge». La nuova disciplina si applica alla pubblica amministrazione, per tale intendendosi «l'amministrazione aggiudicatrice» prevista dal cosiddetto Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163/2006), ma ricomprendendo anche soggetti di diritto privato quando svolgano attività per la quale sono tenuti al rispetto della disciplina sui contratti pubblici. Restano, invece, esclusi: a) i debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito; b) i pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore. Il sistema approntato dal decreto distingue i contratti tra imprese da quelli tra imprese e pubbliche amministrazioni quando definisce i termini di pagamento imposti, mentre il precedente decreto fissava a 30 giorni il pagamento per ogni tipo di transazione commerciale e con libertà delle parti di accordarsi per un termine superiore rispetto a quello legale a condizione che le diverse pattuizioni fossero stabilite per iscritto e rispettassero i limiti concordati nell'ambito di accordi sottoscritti dalle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale. A partire da gennaio prossimo, invece, il termine di 30 giorni indicato nei contratti tra le imprese potrà essere derogato fino a un massimo di 60 giorni, sempre che l'accordo sia in forma espressa (per iscritto) e non risulti «gravemente iniquo» per il creditore. Per quanto riguarda i contratti in cui il debitore è una pubblica amministrazione sarà possibile fissare un termine legale di pagamento fino a un massimo di sessanta giorni in due casi: (1) per le imprese pubbliche che svolgono attività economiche di natura industriale o commerciale, offrendo merci o servizi sul mercato; (2) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria; fatta eccezione per tali casi, è lasciata facoltà alle parti di concordare, anche in questo caso in forma (scritta) espressa, un termine superiore a 30 giorni ma comunque non superiore a 60 giorni, se questo termine risulta oggettivamente giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o da particolari circostanze esistenti al momento della conclusione dell'accordo. Sempre nell'ottica di un doppio binario, il

decreto distingue i contratti tra privati da quelli tra imprese e p.a. prevedendo che siano corrisposti, nel primo caso, «interessi moratori» (che sono interessi legali di mora o interessi a un tasso concordato tra le imprese) e, nel secondo caso, «interessi legali di mora» (ossia interessi a un tasso che non può essere inferiore al tasso legale, vale a dire il tasso Bce maggiorato dell'8%). In aggiunta al rimborso dei costi e fatta salva la prova del maggior danno (che può comprendere anche i costi di assistenza per il recupero del credito), si prevede anche la corresponsione di una somma forfettaria di 40 euro, volta a rimborsare i costi amministrativi e interni di recupero del credito, che si cumula agli interessi di mora e che dovrà essere corrisposta senza che sia necessaria la costituzione in mora ed indipendentemente dalla dimostrazione dei costi. Il decreto assicura la facoltà delle parti di concordare pagamenti a rate: in tal caso, le conseguenze negative del ritardo (interessi e risarcimento) saranno calcolate esclusivamente sulle singole rate scadute. Infine, la nullità del contratto tra le parti è stabilita nei casi in cui risultano «gravemente inique» le clausole relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori e al risarcimento dei costi di recupero. Mentre il precedente decreto forniva solo degli orientamenti all'interprete per decifrare il concetto di «grave iniquità» ora vengono considerate ex lege gravemente inique, senza ammettere prova contraria, le clausole che escludono il diritto al pagamento degli interessi di mora e quelle relative alla data di ricevimento della fattura e si presumono gravemente inique quelle che escludono il risarcimento dei costi di recupero. Il decreto Dal 1° gennaio 2013 il decreto si applicherà ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una "transazione commerciale", per tale intendendosi ogni tipo di "contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo" Soggetti pubblici Le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti; ogni altro soggetto, quando svolga attività per la quale è tenuto al rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) Debiti oggetto di procedure concorsuali 1. aperte a carico del debitore, comprese le procedure finalizzate alla ristrutturazione del debito Pagamenti effettuati a titolo di risarcimento 2. del danno, compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore Termini di pagamento 30 gg., salvo deroghe minime o deroghe IMPRESI ES ES ES ESE IMPRESE-PA RES IMPRESE Fino a 60 gg.: con accordo espresso non gravemente iniquo per il creditore Fino a 60 gg.: Sempre possibile per le imprese pubbliche 1. che svolgono attività economiche di natura industriale o commerciale, offrendo merci o servizi sul mercato Sempre possibile per gli enti pubblici che 2. forniscono assistenza sanitaria In forma espressa e se giustificato dalla 3. natura o dall'oggetto del contratto o da particolari circostanze esistenti al momento della conclusione dell'accordo i moratori Interessi moratori Interessi legali di mora o interessi ad un tasso concordato tra le imprese e gli altri Interessi legali di mora Interessi ad un tasso che non può essere inferiore al tasso legale (tasso BCE)

Gli effetti della nuova disciplina sulla responsabilità solidale Iva. Non sono esclusi i privati

Appalti, come evitare l'impasse

Dalle sanzioni all'entrata in vigore: le soluzioni ai nodi irrisolti
Pagina a cura DI NORBERTO VILLA

La nuova responsabilità solidale e sanzionatoria per Iva e ritenute nel caso di appalti e subappalti rischia di bloccare le attività. Una norma volutamente rigida ma scritta forse troppo frettolosamente sta creando un numero incredibile di difficoltà. I comportamenti da tenere non sono ancora certi e considerando i rischi a cui si va incontro in caso di errore, spesso le imprese stanno tenendo un comportamento orientato alla massima prudenza. Ci si muove con cautela con il risultato però di rallentare anche la produttività. Ecco allora da un esame del testo normativo le questioni di maggiore rilevanza ancora sul tappeto con le possibili soluzioni. Appalto e subappalto. L'ambito oggettivo di applicazione è delineato dal comma 28 dell'art. 35 del decreto 223/2006 come dal dl 83/2012. La locuzione utilizzata è molto secca facendo riferimento ai casi di «appalto di opere o di servizi». Il riferimento normativo per definire la fattispecie è l'articolo 1655 del codice civile che dispone «l'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro». Tale definizione è però alquanto difficile da declinare nei casi concreti, i quali non di rado non sono nemmeno formalizzati in forma scritta. Senza contare che proprio su tale definizione la stessa cassazione ormai da decenni fornisce interpretazioni che non permettono di riconoscere con certezza i limiti di tale fattispecie contrattuale. Se si cerca un aiuto nella prassi un riferimento può essere nella circolare 7 del 7 febbraio 2007 che ha illustrato le regole in tema di ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore. Anche in questo caso la norma limita l'ambito di intervento ai corrispettivi «dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi». La prassi interpretando questo passaggio (ed estendendo il contenuto letterale della norma) ha affermato che «deve ritenersi che la norma trova applicazione per le prestazioni convenute nei contratti d'opera in generale e, in particolare, nei contratti che comportano l'assunzione, nei confronti del committente, di un'obbligazione avente ad oggetto la realizzazione, dietro corrispettivo, di un'opera o servizio, nonché l'assunzione diretta, da parte del prestatore d'opera, del rischio connesso con l'attività, svolta senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente». Si può non essere d'accordo (il contratto d'opera non è un contratto di appalto) ma certo la posizione della prassi in assenza di indicazioni contrarie deve essere quanto meno considerata. I privati. Il comma 28 ter prevede che «Le disposizioni di cui ai commi 28 e 28-bis si applicano in relazione ai contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto». Ciò ha fatto dire che i privati sono esclusi da tale normativa. In realtà nonostante sia questa la soluzione da preferire sarebbe bene un intervento che elimini qualsiasi dubbio. Infatti fermandosi al testo i dubbi possono esistere. Il committente infatti in base a quanto indicato nel comma 28 bis è responsabile nel caso di irregolari inadempimenti sia dell'appaltatore che del subappaltatore. Se ipotizziamo una situazione in cui con un committente privato intervengano quali appaltatori e subappaltate due esercenti attività d'impresa, è chiaro che il contratto tra questi ultimi due è concluso «da soggetti che stipulano i predetti contratti nell'ambito di attività rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto». Quindi la norma si applica in tutte le sue parti e anche in quella che prevede una responsabilità sanzionatoria del committente per le irregolarità del subappaltatore. Almeno la prassi elimini in fretta questo dubbio. I non residenti. Difficile dal testo normativo escludere i non residenti dall'ambito di applicazione. Se l'appaltatore o il subappaltatore (più facilmente) non sono soggetti italiani non vi sono particolari limiti di applicazione. Se ci si ferma al modo di definire ipotizzare che, ad esempio, il subappaltatore che viene a lavorare in una cantiere in Italia non svolga un'attività rilevante ai fini Iva (anche se magari solo nel suo paese). Quindi anche a costoro è da richiedere l'autocertificazione. Il committente. È fuori di dubbio che anche il committente abbia una responsabilità seppur di natura sanzionatoria. La stessa è riferita alle irregolarità di tutti gli anelli della possibile catena (appaltatore,

subappaltatore 1, subappaltatore 2 ecc.). Il comma 28 bis prevede infatti che «il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante (...) Il committente può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione della predetta documentazione da parte dell'appaltatore». Da qui una piccola notizia positiva: il committente ha la possibilità di avere a che fare solo con il committente. È a lui che può richiedere la documentazione attestante la regolarità anche dei subappaltatori e sospendere il pagamento fino al mancato ricevimento di questa da parte dell'appaltatore. D'altra parte spesso capita che il committente non sappia neanche o quanto nemmeno conosce i subappaltatori. Le sanzioni del committente. C'è un limite alle sanzioni a carico del committente ma nonostante ciò le stesse possono essere sproporzionate. Il comma 28 bis trattando della sanzione a carico del committente si prevede che «ai fini della predetta sanzione si applicano le disposizioni previste per la violazione commessa dall'appaltatore». Quindi deve valere la previsione secondo cui la stessa deve rimanere «nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto». Oltre al dubbio a quale corrispettivo occorre riferirsi nel caso di presenza di subappalto (a quello del contratto di appalto in genere o del singolo subappalto) tale locuzione lascia aperto il rischio della sproporzione. Si pensi a un contratto che prevede corrispettivo di 5 mila euro (con Iva 10%). L'appaltatore non versa 500 euro la sanzione a carico del committente è quella minima che però è di 5 mila euro (10 volte l'importo non versato!!!). Il settore edile. Giustamente si sta cercando in via interpretativa di limitare l'ambito di applicazione della norma. Torna allora il riferimento al fatto che la norma in questione è contenuta nell'art. 13 ter del dl 83/2012 e precisante nel capo III del provvedimento intitolato misure per l'edilizia. Ma questo unico elemento per limitare all'edilizia la nuova previsione non pare decisivo (almeno fino a quando almeno la prassi non dovesse confermare tale soluzione). Si noti inoltre che la norma è «di passaggio» in questo provvedimento in quanto l'art. 13 ter in questione va a sostituire il comma 28 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 articolo intitolato «Misure di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale» compreso nel titolo III a sua volta intitolato «Misure in materia di contrasto all'evasione ed elusione fiscale, di recupero della base imponibile, di potenziamento dei poteri di controllo dell'Amministrazione finanziaria, di semplificazione degli adempimenti tributari e in materia di giochi» (e qui il riferimento al comparto edile non lo si ritrova più). Entrata in vigore. La circolare 40 ha affermato che la norma si applica solo per i contratti di appalto e subappalto stipulati a decorrere dal 12 agosto e con riguardo ai pagamenti effettuati dall'11 ottobre 2012 (grazie allo statuto del contribuente). Una presa di posizione favorevole ma che comporta la necessità di verificare la data di stipula del contratto. Ora nel caso di contratto verbale (fattispecie alquanto comune e che non pare poter essere esclusa dall'ambito di applicazione) non è di certo facile individuare tale data e soprattutto non sarà poi facile in futuro riuscire a provare la stessa. La nuova responsabilità per appalti e subappalti Appalto e subappalto Vale il riferimento all'articolo 1655 del codice civile. La prassi in un caso analogo (circolare 7/2007) ha esteso l'ambito anche ai contratti d'opera (che sono un'altra cosa) I privati Il testo non esclude in toto i privati dall'applicazione della norma. Ciò nel caso in cui il privato sia committente e intervenga anche un subappaltatore che stipula pertanto con l'appaltatore un contratto tra soggetti Iva I non residenti La norma non prevede una specifica esclusione Le sanzioni per il committente Sono limitate all'importo del corrispettivo. Ma possono risultare sproporzionate rispetto alla irregolarità Il settore edile La limitazione al settore edile è ad oggi più una speranza che una certezza. Dal testo normativo tale limitazione non traspare con chiarezza.

Casi pratici legati alla misura cautelare sempre più utilizzata. Conta la fondatezza delle ragioni

Contenzioso, vince la sospensione

Le imprese in diffi coltà puntano sullo stop giudiziale dell'atto

Pagina a cura DI ANDREA BONGI

La sospensione giudiziale dell'atto impugnato è ormai un ricorso nel ricorso. Dopo l'avvio degli accertamenti esecutivi e l'accelerazione delle procedure di riscossione, una buona parte del contenzioso tributario si basa infatti, sempre più spesso, sugli esiti della misura cautelare, la cui decisione è rimessa alla commissione tributaria provinciale. Richieste di sospensione degli effetti dell'atto impugnato il cui numero è andato crescendo in maniera esponenziale negli ultimi anni come testimoniato dagli ultimi dati aggiornati sul contenzioso tributario in Italia, diffusi recentemente dal dipartimento delle finanze del ministero dell'economia. Le diffi coltà finanziarie di imprese e contribuenti impongono dunque di concentrare molti degli sforzi difensivi proprio nella dimostrazione dei due elementi base per l'ottenimento di detta misura cautelare: la fondatezza delle ragioni del contribuente (*fumus boni iuris*) e il danno grave e irreparabile che la riscossione a titolo provvisorio può creare al contribuente (*periculum in mora*). Sforzi difensivi che dovranno concentrarsi soprattutto nella dimostrazione puntuale e contestuale delle diffi coltà finanziarie del contribuente e del danno che verrebbe a causarsi se la commissione non dovesse sospendere gli effetti dell'atto impugnato. Quanto ai dati statistici nell'anno 2011 le istanze di sospensione accolte dalle commissioni tributarie provinciali italiane si attestano al 51,6%, con punte maggiori di accoglimento in Abruzzo (65,6%), Marche (59,0%), Umbria (57,4%), Sicilia (57,3%), Molise (54,7%) e Lombardia (54,5%). Per quanto attiene invece al tempo medio che intercorre dalla data della richiesta della sospensione dell'atto impugnato a quella della decisione in merito la media nazionale è pari a 157,9 giorni, perfettamente in linea con il termine meramente ordinatorio fissato dal comma 5-bis dell'articolo 47 citato in 180 giorni. Ma torniamo alla delicata questione della prova dei requisiti necessari per ottenere la sospensione dell'atto impugnato da parte del contribuente. Quanto alla fondatezza delle ragioni del contribuente è ovvio che la richiesta delle misure cautelari non può che fare rinvio a quanto illustrato nella parte motiva del ricorso. È quindi abbastanza ovvio che in ipotesi di ricorsi meramente dilatori o privi di fondate eccezioni da parte del contribuente la commissione tributaria chiamata a deliberare sulla sospensione in camera di consiglio, dopo aver sentito le parti, non potrà che respingere la richiesta stessa. Ovvio che la commissione non potrà che rigettare la richiesta di sospensione nei casi in cui il ricorso risulti, prima ancora che non sufficientemente fondato, viziato o mancante di uno dei suoi elementi sostanziali. È il caso, ad esempio, della mancanza di sottoscrizione del ricorso da parte del difensore (Ctp Grosseto n.112/1996) o della impossibilità di verificare la tempestività del ricorso per mancanza di data della notifica (Ctp Brescia, n.969/1996). Per quanto attiene invece alla prova del danno grave ed irreparabile le possibilità e gli spunti per il contribuente sono numerosi. È ovvio che se si vuole sperare in una pronuncia favorevole da parte della commissione il contribuente, e il suo difensore, dovranno supportare le argomentazioni relative alla prova del danno grave e irreparabile anche con adeguata e pertinente documentazione. Sia che la richiesta di sospensione venga inclusa nel ricorso introduttivo, o in un apposito atto separato, sarà dunque necessario fornire alla commissione tributaria quel supporto probatorio utile per l'esatta verifica delle condizioni di difficoltà finanziarie attraversate dal contribuente nel particolare contesto temporale in cui la richiesta stessa si colloca. In ordine alla valutazione del danno la commissione tributaria dovrà infatti verificare le condizioni economiche del contribuente e gli effetti che possono derivare dall'esecuzione dell'atto impugnato alla sua attività imprenditoriale. In linea generale il danno deve essere considerato grave ogni volta in cui esiste uno sproporzionato divario tra il vantaggio ricavabile dal precedente rispetto al pregiudizio che subisce il debitore. Per quanto attiene invece alla irreparabilità del danno stesso questa non può che essere valutata dalla commissione tributaria in ordine alle ripercussioni che l'esecutività dell'atto può avere sul tenore di vita del contribuente o sull'esercizio della sua attività. In quest'ottica è evidente che la gravità e l'irreparabilità del danno non potranno che essere valutate in via relativa dipendendo

infatti anche dalla qualifica e dalla qualità del soggetto istante. È ovvio infatti che il danno generato dall'esecutività dell'atto avrà effetti e impatti diversi a seconda che il contribuente sia una persona fisica, una società di persone, una società di capitali, un gruppo societario ecc. In linea generale si può comunque affermare che il danno debba essere ritenuto grave e irreparabile quando non sia più possibile rimediare allo stesso anche nell'ipotesi di successiva sentenza favorevole al contribuente con conseguente diritto alla restituzione di quanto pagato nelle more del giudizio. Esempi di danni ritenuti gravi ed irreparabili dalla giurisprudenza tributaria ve ne sono molti. In alcuni casi si è ritenuto grave e irreparabile il danno che può generarsi a causa dell'importo in contestazione e alla lunghezza dei tempi necessari per il suo successivo ed eventuale rimborso. Quando il ricorrente è una società in difficoltà finanziaria documentata da consistenti esposizioni e scoperti bancari, l'esecuzione dell'atto impugnato, anche se di importi non considerevoli, può essere ritenuta danno grave irreparabile perché in grado di pregiudicare la continuazione della stessa attività d'impresa. Situazione di difficoltà finanziaria o di vera e propria carenza di liquidità che la società potrebbe dimostrare anche tramite la presenza di atti esecutivi, protesti, procedure di licenziamento o di ristrutturazione concordata con le rappresentanze sindacali, e così via. Anche lo smobilizzo di beni patrimoniali per poter adempiere alla esecutività dell'atto potrebbe essere ritenuto dalla commissione tributaria elemento in grado di supportare la prova del danno grave e irreparabile alla base della concessione delle misure cautelari.

Caratteristiche e casi pratici La norma: (art.47, comma 1, dlgs 546/92) Il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave e irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto... La procedura: (art.47, commi 1-8, dlgs 546/92) Con istanza motivata nel ricorso o in atto separato; Trattazione in camera di consiglio, sentite le parti; In casi di urgenza il presidente può disporre la sospensione finò all'udienza; Effetti: finò alla pubblicazione della sentenza di primo grado La fondatezza del ricorso: (Fumus boni iuris) Consiste di fatto nella fondatezza delle argomentazioni dedotte dal contribuente nel ricorso contro l'atto impugnato di cui chiede la sospensione dell'esecutorietà; La gravità e irreparabilità del danno: (periculum in mora) Elevato importo in contestazione e lunghezza tempi per l'eventuale rimborso; Sproporzione fra somma iscritta a ruolo e patrimonio del debitore; Situazione comprovata di tensione finanziaria con consistenti esposizioni bancarie; Atti esecutivi in corso nei confronti del contribuente; Necessità di ricorrere a smobilizzi o atti straordinari per far fronte al debito a ruolo

La sospensione oltre il primo grado: (pronunce favorevoli) Corte costituzionale sent. 217 del 19.6.2010; Ctr Torino ord. 4 del 27.9.2010; Ctr Milano ord. 2 del 18.1.2011; Ctr Roma ord.136 del 29.9.2011; Ctr Roma ord. 1 del 18.1.2011; Corte Costituzionale sent.109 del 26.4.2012 Istanze sospensione 2011: (dati Mef) Istanze presentate in Ctp: 142.985; Istanze decise dalle Ctp: 77.513; Accolte: 51,6%; Respinte: 48,4%.

Quando presentare l'istanza Una delle questioni spesso dibattute sia in dottrina che in giurisprudenza riguarda il momento di presentazione dell'istanza di sospensione. Secondo il primo comma dell'articolo 47 del dlgs n. 546/92 il ricorrente può chiedere alla commissione provinciale la sospensione dell'esecuzione dell'atto impugnato con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato. L'istanza deve in ogni caso essere notificata alle altre parti e successivamente depositata presso la segreteria della commissione tributaria con l'osservanza delle disposizioni valide per la costituzione in giudizio del ricorrente. Per quanto sopra risulta dunque evidente che se l'istanza di sospensione è contenuta all'interno del ricorso introduttivo la stessa verrà notificata alle controparti e depositata presso la segreteria della commissione tributaria assieme al ricorso stesso. Nel caso in cui invece si decida per l'atto separato il contribuente, o il suo difensore, dovranno farsi carico di eseguire tutte le incombe previste in ipotesi di presentazione del ricorso introduttivo ivi compresa l'attestazione di conformità dell'atto, disposta dal terzo comma dell'articolo 22 del dlgs n.546/92. Per quanto sopra appare abbastanza evidente come sia conveniente per il contribuente inserire la richiesta motivata di sospensione dell'atto impugnato all'interno del ricorso introduttivo onde evitare doppie notifiche che, doppie attestazioni di conformità, doppie procure alle liti, e via discorrendo. Esiste tuttavia un caso in cui la produzione dell'istanza di sospensione nel ricorso introduttivo può essere oggetto di contestazione da parte della commissione tributaria. Ciò si verifica nel sistema dei tributi riscossi ancora tramite ruolo per i quali

alcune commissioni tributarie sono orientate nel ritenere che l'avviso di accertamento non possa formare oggetto di richiesta di sospensione dell'esecuzione se non al momento in cui l'ente impositore, a seguito proprio dell'impugnazione del contribuente, proceda con l'iscrizione a ruolo delle somme dovute a titolo provvisorio e alla successiva notifica della cartella di pagamento.

La disciplina introdotta dal dl n. 179/2012 prevede inoltre zero tasse e contributi su stock option

Start up, regole ad hoc sul lavoro

Contratti a termine liberi, anche per riassunzioni e proroghe

Pagina a cura DI DANIELE CIRIOLI

Contratto di lavoro a termine ad hoc. Fisco e contributi azzerati sulle stock option a collaboratori, ad amministratori e a dipendenti. Retribuzione pari solamente al minimo tabellare, più eventuale parte variabile legata alla produttività, per tutti i lavoratori assunti. Queste le principali novità in deroga per favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico e l'occupazione giovanile con riguardo alle cosiddette imprese start up innovative, previste dal dl n. 179/2012 in vigore dal 20 ottobre. Start up innovative. Le novità appartengono al quadro di norme finalizzato allo sviluppo tecnologico e all'occupazione soprattutto giovanile, per cui il dl n. 179/2012 disciplina le misure per le cosiddette imprese start up innovative. Sono novità che trovano applicazione limitatamente a un periodo di quattro anni dalla data di costituzione della società start up, ovvero per il più limitato periodo previsto dallo stesso per le società già costituite (si veda box in pagina). Contratto a termine più libero. Le nuove norme danno facoltà di assumere a termine liberamente, cioè senza vincolo di giustificare l'apposizione del termine, a patto che le assunzioni siano destinate allo svolgimento di attività inerenti all'oggetto sociale della società. Infatti, viene stabilito che le ragioni legittimanti la stipula di un contratto a termine (ragioni previste dall'articolo 1, comma 1, del dlgs n. 368/2001), si intendono sussistenti qualora il contratto a tempo determinato sia stipulato da una start up innovativa per lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale della stessa. L'assunzione potrà avere una durata minima di sei mesi e massima di 36 mesi, comunque entro il periodo di validità del regime speciale (quattro anni dalla costituzione ovvero per il più limitato periodo previsto dallo stesso per le società già costituite). Arrivati a 36 mesi, inoltre, è data la possibilità di siglare un ulteriore contratto a termine (fatti non a coprire l'intero periodo di quattro anni ovvero per il più limitato periodo previsto dallo stesso per le società già costituite) a condizione che la stipulazione avvenga presso la direzione territoriale del lavoro competente. Durante tutto il periodo di validità del regime speciale, inoltre, i rapporti a termine possono essere anche più di uno e possono succedersi senza soluzione di continuità, purché stipulati per lo svolgimento delle attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale della start up senza l'osservanza dei termini previsti dall'articolo 5, comma 3, del dlgs n. 368/2011 (intervalli per le riassunzioni e per le prosecuzioni) o anche senza soluzione di continuità. Questa liberalizzazione d'assunzione temporanea (quattro anni) è soggetta a un'ipotesi sanzionatoria ad un vincolo. La sanzione scatta al superamento del limite di 36/48 mesi del rapporto a termine o in caso di assunzione fuori del periodo di quattro anni; in tali ipotesi, infatti, il contratto di lavoro verrà considerato a tempo indeterminato. Il vincolo, invece, scatta al raggiungimento dei termini massimi di lavoro a termine: con quello stesso lavoratore (per i quali sono stati raggiunti i limiti), la start up non potrà stipulare contratti di lavoro diversi da quello dipendente a tempo indeterminato (è preclusa la possibilità di stipulare altre tipologie di lavoro, compresi quelli di natura autonoma). Per il resto della disciplina, valgono le disposizioni del dlgs n. 368/2001. Inoltre, nel caso in cui sia stato stipulato un contratto a termine da una società che non risulti avere i requisiti di start up innovativa, il contratto si considera stipulato a tempo indeterminato. Retribuzioni: quota fissa e quota di «produttività». La disciplina speciale per le start up, inoltre, prevede regole specifiche che in merito alla retribuzione dei «lavoratori assunti da una società start up». In tal caso, dunque, si tratta di regole applicabili a «tutti» i lavoratori dipendenti assunti dalle start up e non soltanto a quelli a tempo determinato. In particolare, viene stabilito che la retribuzione sia costituita di due quote: a) da una parte che non può essere inferiore al minimo tabellare previsto, per il rispettivo livello di inquadramento, dal contratto collettivo applicabile; b) e, dall'altra, da una parte variabile, consistente in trattamenti collegati all'efficienza o alla redditività dell'impresa, alla produttività del lavoratore o del gruppo di lavoro, o ad altri obiettivi o parametri di rendimento concordati tra le parti, incluse l'assegnazione di opzioni per l'acquisto di quote o azioni della società e la cessione gratuita delle medesime quote o azioni. Voce alle relazioni

industriali. Ma nazionali. Infine, è riconosciuta ai contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale la possibilità di definire, anche con accordi interconfederali o avvisi comuni: • criteri per la determinazione di minimi tabellari specifici e funzionali alla promozione dell'avvio delle start up innovative, nonché criteri per la definizione della parte variabile della retribuzione; • disposizioni finalizzate all'adattamento delle regole di gestione del rapporto di lavoro alle esigenze delle start up innovative, nella prospettiva di rafforzarne lo sviluppo e stabilizzarne la presenza nella realtà produttiva. Zero fisco e zero contributi sulle stock option. Non concorre alla formazione del reddito imponibile, sia ai fini fiscali che ai fini contributivi, il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start up innovative e degli incubatori certificati, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi (co.co.co., lavoratori a progetto) di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari. L'azzeramento di fisco e contributi è previsto a condizione che gli strumenti finanziari o diritti non siano riacquistati dalla start up innovativa o dall'incubatore certificato, dalla società emittente o da qualsiasi soggetto che direttamente controlla o è controllato dalla start up innovativa o dall'incubatore certificato, ovvero è controllato dallo stesso soggetto che controlla la start up innovativa o l'incubatore certificato. Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale vincolo, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione. La predetta esenzione (fisco e contributi) si applica esclusivamente con riferimento all'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start up innovativa e dall'incubatore certificato con la quale i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonché di quelli emessi da società direttamente controllate da una start up innovativa o da un incubatore certificato. L'esenzione trova applicazione con riferimento al reddito di lavoro derivante dagli strumenti finanziari e dai diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo la conversione in legge del dl n. 179/2012. Infine, le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start up innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del dpr n. 917/1986, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento. Un rapporto a termine ad hoc Durata Assunzioni Sono libere. Per l'instaurazione di un contratto a tempo determinato, infatti, non occorre individuare e precisare una "ragione" giustificante l'apposizione del termine a patto che riguardi lo svolgimento di attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale della start up L'assunzione deve avere una durata minima di sei mesi e massima di 36 mesi, comunque entro il periodo di validità del regime speciale (quattro anni dalla costituzione ovvero per il più limitato periodo previsto dallo stesso per le società già costituite). Arrivati a 36 mesi, inoltre, è data la possibilità di siglare un ulteriore contratto a termine (fino a coprire l'intero periodo di quattro anni ovvero per il più limitato periodo previsto dallo stesso per le società già costituite) a patto che la stipulazione avvenga presso la direzione territoriale del lavoro competente Riassunzioni e proroghe Sono libere. Infatti, i rapporti a termine possono essere anche più di uno e possono succedersi senza soluzione di continuità, purché stipulati per lo svolgimento delle attività inerenti o strumentali all'oggetto sociale della start up, e senza l'osservanza degli intervalli (sia per le riassunzioni che per le prosecuzioni) o anche senza soluzione di continuità

GOVERNO LOCALE E AREE METROPOLITANE

8 articoli

MILANO

Le Regionali Pressing su Albertini: corri o scegliamo un altro

Per la Lombardia primarie di coalizione E ci sarà Maroni

Vertice ad Arcore: decisivo l'asse con la Lega La lista civica I colonnelli pdl favorevoli alla soluzione. Ma l'ex sindaco vuole una lista civica lontana dai partiti

Maurizio Giannattasio

MILANO - È un coro generale. «Per scegliere il candidato del centrodestra in Lombardia facciamo le primarie di coalizione». Ma non è l'Inno alla Gioia, è un coro tragico perché deve fare i conti con il invitato di pietra che risponde al nome di Gabriele Albertini, l'ex sindaco di Milano, che con la sua discesa in campo potrebbe costringere alla sconfitta il centrodestra nella roccaforte di Silvio Berlusconi.

Vertice ad Arcore. L'ex premier incontra il coordinatore regionale del Pdl lombardo, Mario Mantovani. Sul tavolo la candidatura per la successione di Roberto Formigoni. «È stato confermato da Berlusconi che lavorare con la Lega è indispensabile - attacca Mantovani -. Berlusconi, anche se non è un gran fan delle primarie, non si è detto contrario alle primarie di coalizione e ci ha incaricato della decisione. Domani (oggi per chi legge, ndr) ci sarà il tavolo regionale. Inviteremo Albertini a partecipare alle primarie come esponente del Pdl. Ci dirà lui se vuole mantenere l'equidistanza dal partito o se vuole recuperare il rapporto con il Pdl». Una sorta di ultimatum per l'ex sindaco di Milano. O con noi partecipando alle primarie o fuori (Berlusconi preferirebbe fuori). In quest'ultimo caso, il Pdl correrebbe alla ricerca di un candidato da contrapporre a Maroni che in caso di sconfitta sia pronto a fare il vice di Bobo. Si fa il nome del presidente della Provincia di Milano (destinata a scomparire dal prossimo anno), Guido Podestà e dello stesso coordinatore Mario Mantovani. La risposta arriva da chi è molto vicino ad Albertini: «Partecipare alle primarie di coalizione vorrebbe dire snaturare il progetto di Albertini che è un progetto civico. E non si capisce perché Ambrosoli abbia accettato di partecipare alle primarie civiche. Una vera e propria contraddizione».

La decisione era nell'aria. Suggesta dalle tante dichiarazioni dei colonnelli del Pdl. Ignazio La Russa, Fabrizio Cicchitto, Mariastella Gelmini, Paolo Romani, Maurizio Lupi, Luigi Casero. La conferma è arrivata puntuale dal segretario della Lega, Roberto Maroni che a «Che tempo che fa» ha dato la sua disponibilità a correre per le primarie: «Sono disponibile alle primarie. Sono un bagno di democrazia che fa bene, come dimostra il Pd. Più che dire che sono disposto a farle, non posso fare». Aggiungendo che non «cerca alleanze a tutti i costi» e se «nel Pdl qualcuno ci sta a sostenere il progetto, ben venga». «Bisognerebbe capire quale Pdl - continua Maroni -. Ce ne sono almeno tre o quattro in Lombardia. C'è la componente che fa capo a Formigoni, che sostiene Gabriele Albertini, e la segreteria regionale che dice il contrario».

Insiste il Pdl: «Albertini deve fare un atto di coraggio - attacca La Russa -, o dice ok come candidato di una lista civica e partecipa alle primarie o diventa tutto molto difficile. Ha poco tempo per decidere». «La scelta delle primarie mi convince - dice Gelmini - perché è l'unica che non divide la coalizione. Albertini veda di buon grado questa soluzione». «La disponibilità di Maroni per le primarie di coalizione - continua Cicchitto - è interessante e va colta positivamente». «Le primarie sono la soluzione - concorda Romani -. Strano che Albertini si voglia sottrarre alla scelta dei cittadini». «Non possiamo permetterci di dividerci in Lombardia» chiosa Casero. E Lupi: «La gente del centrodestra ha voglia di scegliere e non vuole candidature calate dall'alto».

Ma la risposta da Albertini arriva via email. Quella inviata da uno dei suoi sostenitori, tra i numeri uno del commercio italiano: «Caro Gabriele, scusami. Però vorrei confermare che il mio supporto e l'uso del mio nome si riferiscono a una tua candidatura in una lista civica, fuori da ogni sigla di partito. Tanti tanti auguri». Chiaro?

RIPRODUZIONE RISERVATA

45,7

Foto: la percentuale di preferenze ottenute da Lega Nord (8,3%) e Pdl (37,4%) alle Politiche del 2008 alla Camera. Al Senato il Carroccio prese l'8,1% e ottenne 25 scranni (a Montecitorio 60). Nel 2009 l'exploit alle Europee: il partito all'epoca guidato da Umberto Bossi prese il 10,2% dei voti

Foto: In tv

Foto: Il segretario della Lega Nord, Roberto Maroni, 57 anni, stringe la mano di Fabio Fazio: il leader del Carroccio ed ex ministro dell'Interno è stato ospite ieri di «Che tempo che fa»

ROMA

Emergenza Pronto il bando di gara: costerà cinquanta milioni all'anno smaltire il «non trattato»

Rifiuti, tra un mese all'estero

Milleduecento tonnellate al giorno in discariche straniere Il piano Proroga per Malagrotta, gli impianti di smaltimento di Colari e Ama sono insufficienti

Alessandro Capponi Ernesto Menicucci

Milleduecento tonnellate di rifiuti, sacchetto più sacchetto meno, dal primo gennaio partiranno da Roma ogni giorno: destinazione, da stabilire. L'Ama, l'azienda municipalizzata, presenterà oggi il bando che «ufficializza» ciò che ha già fatto discutere la città, sull'orlo dell'emergenza da tempo e, da tempo, incapace di immaginare un futuro sostenibile al problema: così, adesso, in attesa che quel futuro venga costruito, sia pure con ritardo, parte dell'immondizia di Roma finirà lontano.

Delle quattromila tonnellate prodotte ogni giorno dalla Capitale, dunque, poco più del venticinque per cento sarà trattato, smaltito, riciclato e sfruttato economicamente altrove: la legge italiana non prevede il viaggio da regione a regione, ma il problema si potrebbe aggirare con l'autorizzazione dei governatori interessati. Dunque, il bando servirà proprio per selezionare l'azienda alla quale toccherà «farsi carico» del lavoro: quindi è impossibile, al momento, stabilire se andranno in Germania, in Olanda, o in Emilia Romagna. Dipende da chi farà la migliore offerta. L'unica certezza è che Roma, tra qualche mese, spedisce i suoi sacchetti d'immondizia lontano. Con quale spesa? Anche qui, difficile fare previsioni: non si conoscono cifre precise neanche in quei Comuni che già impacchettano e spediscono via i rifiuti. Napoli, per fare un esempio, li manda in tre regioni e, secondo gli esponenti della giunta De Magistris, spende circa 150 euro a tonnellata. Secondo le prime stime calcolate quando si cominciò a parlare dei viaggi dell'immondizia, Roma spenderebbe una cifra vicina ai 50 milioni l'anno, 15 in più di quanto costerebbe trattarli in proprio. Per la Capitale è un momento cruciale: domani le valutazioni degli enti locali su Monti dell'Ortaccio arriveranno al commissario Goffredo Sottile. Il «piano» sembra chiaro: proroga di Malagrotta, 25% dei rifiuti lontano dal Gra, sito provvisorio già individuato, nonostante le proteste della Valle Galeria. Gli impianti di trattamento del Colari di Manlio Cerroni dovrebbero raggiungere la massima potenzialità entro dicembre, quelli dell'Ama dovrebbero già viaggiare sugli stessi standard. Sui rifiuti all'estero, lo staff di Cerroni disse: «Sarebbe un pugno, vorrebbe dire che la città non è autosufficiente».

RIPRODUZIONE RISERVATA

150

Foto: Euro al giorno è il costo che sostiene la città di Napoli per trattare ogni tonnellata di immondizia che viene spedita fuori dalla Campania

8

Foto: Gli impianti nel Lazio per trattare i rifiuti. Quattro sono di proprietà dell'Ama, municipalizzata del Comune, gli altri del consorzio Colari di Cerroni

ROMA

Campidoglio Vanno ridisegnati entro il 2 dicembre. Tre le ipotesi

La mappa dei nuovi municipi San Giovanni diviso a metà

E. Men.

Roma Capitale, il tempo - adesso - stringe. Entro il 2 dicembre la riforma dei Municipi, con il passaggio dagli attuali 19 ai 15 previsti dalla legge, va approvata: pena, per i partiti (e soprattutto la maggioranza di centrodestra del Campidoglio) l'intervento «commissariale» del prefetto. Un fatto che riscrive l'agenda politica dell'aula Giulio Cesare, che dovrà prima dedicarsi a questa modifica (che comporta anche una correzione allo Statuto, dove vengono indicati i confini dei territori romani) e poi ai nodi ancora aperti da qui a fine consiliatura (urbanistica, cartelloni, piano regolatore sociale). E dopo la «sconfessione» dell'assessore Davide Bordoni (che avrebbe voluto fare una delibera di giunta, ma è stato «stoppato» dal sindaco Alemanno), tra martedì e mercoledì, in commissione «Roma Capitale», il presidente Francesco Smedile (Udc) porterà le due proposte principali, sulle quali poi cercare una sintesi. Una, di Gianluca Quadrana (Lista civica Rutelli), ipotizzava la nascita della «city»: I (Centro storico), XVII (Prati), II (Parioli) e III (San Lorenzo) insieme, con attribuzioni specifiche. Proposta, però, avversata dal Pdl.

L'altra idea è dello stesso Smedile, che potrebbe avere una maggiore convergenza. Unire I e XVII, II e III, VI (Casilino) e VII (Centocelle), IX e X. Ma c'è una terza ipotesi: quella di «spacchettare» San Giovanni. Un pezzo col centro, un altro con Cinecittà. Si discute sulla linea di confine: o l'anello ferroviario, oppure via Magna Grecia a fare da spartiacque, piazza Tuscolo al decimo, Porta Metronia al primo.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Basilica San Giovanni diviso: la zona dove sorge la Basilica (*nella foto*) potrebbe finire nel Municipio del centro

ROMA

Le occupazioni Al Tasso lezione di Asor Rosa sulla Resistenza. Al Rossellini genitori in campo per far cambiare la forma di lotta ai ragazzi

"No ai tagli", quindici scuole in trincea

Scritte antisemite Al Manara rinviato l'incontro sulla promulgazione delle leggi razziali
SARA GRATTOGGI

CONTINUANO le iniziative degli studenti del liceo Tasso contro il ddl ex Aprea. I ragazzi, che ieri inscenato un originale flash-mob a piazza del Popolo travestendosi da medici, infermieri e pazienti per «curare la scuola pubblica», da domani faranno lezione all'aperto sotto l'obelisco. Ospite della prima giornata di corsi a piazza del Popolo, il critico e scrittore Alberto Asor Rosa, che dalle 11 alle 12 terrà una lezione sugli autori della Resistenza, da Fenoglio a Calvino. Fra le lezioni organizzate dagli studenti che non partecipano all'occupazione perché contrari (ma che stanno lavorando in sinergia con i compagni all'interno della scuola, pur in forme diverse), anche un focus sul contestato ddl 953 sulla riforma degli organi collegiali, letture di Shakespeare e un corso di lingua giapponese. «Il programma delle giornate successive è ancora in via di definizione - spiega Caterina Miracle, studentessa dell'ultimo anno - ma martedì dovrebbe intervenire Massimo Scalia». Nel frattempo, nell'istituto occupato di via Sicilia, ieri pomeriggio c'è stata un'assemblea a cui ha partecipato anche la preside per tentare di ristabilire un dialogo e riprendere regolarmente le lezioni. Ma i ragazzi, in serata, hanno deciso di continuare a occupare l'istituto ancora per qualche giorno. Oggi in programma, all'interno del liceo occupato, gli incontri con lo storico Piero Bevilacqua, con esponenti della Fiom e di Da Sud, sul tema "lavoro e salute", e con il costituzionalista Gianni Ferrara, «che discuterà del perché la Costituzione non debba essere modificata» spiegano i ragazzi.

La occupazioni proseguono anche in una quindicina di altri istituti della capitale, dal Socrate al Righi e al Rossellini dove genitori e insegnanti stanno cercando di «convincere i ragazzi a desistere dall'occupazione per coinvolgerli in altre forme di protesta condivise che non mettano a repentaglio il diritto allo studio di tutti» spiega Rosa Dardano, una delle insegnante. I ragazzi del Rossellini, dopo l'incontro, avrebbero acconsentito ad abbandonare l'istituto giovedì, per poi dare il via a iniziative unitarie con i docenti.

È stato, invece, rinviato a data da destinarsi l'evento organizzato dalla comunità ebraica capitolina, nell'anniversario della promulgazione delle leggi razziali, al liceo Manara, nel quartiere di Monteverde, dove una settimana fa erano comparse scritte antisemite e simboli fascisti. L'assemblea, che avrebbe dovuto tenersi questa mattina e alla quale avrebbero partecipato Comune, Provincia e Regione, è stata rinviata «al fine di favorire la più ampia presenza delle istituzioni locali, degli studiosi di settore e delle istituzioni scolastiche del territorio» spiegano il presidente della comunità ebraica romana, Riccardo Pacifici, e la preside del liceo, Maria Urso.

Gli istituti IL TASSO Il liceo classico di via Sicilia è stato occupato giovedì scorso dopo una lunga assemblea IL MAMIANI Venerdì nel liceo di Prati gli studenti hanno organizzato la Notte Bianca della protesta IL NEWTON Nove anni dopo l'ultima agitazione, gli studenti hanno deciso di occupare il liceo scientifico

roma

La sanità del Lazio non passa l'esame

Bocciatura da parte del programma nazionale di valutazione dei servizi IL CASO
 Mauro Evangelisti

Si chiama Programma valutazione esiti (Pne) ed è curato dall'Agenas, l'agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Prendendo come riferimento 42 prestazioni erogate in 1.438 ospedali pubblici e privati italiani, valuta l'efficacia delle cure nel 2011. Una sorta di classifica che va valutata con grande prudenza: è evidente che in un importante ospedale vanno i casi più gravi e quindi ci sono più esiti negativi. Ma per il Lazio, comunque, il responso resta poco lusinghiero. Osserva la Cgil che, su impulso del segretario laziale Claudio Di Bernardino, ha rielaborato i dati: «Dal Pne c'è una ulteriore conferma di quanto era stato evidenziato anche dal Ministero della Salute con il rapporto sul mantenimento dei Lea, (i livelli essenziali di assistenza), in cui descrive la situazione del Lazio come critica. In sintesi: le prestazioni e i servizi sanitari che devono essere garantiti a tutti i cittadini presentano gravi inadempienze». Altro elemento scoraggiante: nel Lazio ci sono centri di eccellenza e grandi policlinici, ma sono più i pazienti laziali che vanno a curarsi in altre regioni, di quelli che da altre zone d'Italia vengono a curarsi nel Lazio. Ma vediamo nel dettaglio le quattro tipologie di prestazioni prese in esame (utilizzando i dati del Programma nazionale esiti e del Prevalere) dalla Cgil-Politiche della salute: per l'infarto miocardio acuto il grado di mortalità a 30 giorni dal ricovero; frattura del femore: operazione entro 48 ore; numero di parti con taglio cesareo; colicistectomia laparoscopica in regime ordinario: numero di ricoveri con degenza non superiore a 3 giorni. **INFARTO** Per la prima voce, quella dell'infarto nella classifica nazionale tra i dieci migliori ospedali d'Italia non ce n'è uno del Lazio, mentre nella triste classifica degli esiti sfavorevoli tra i primi dieci, su scala nazionale, ci sono l'Ospedale di Tivoli, il Ccas di Pomezia, l'Umberto I. In altri termini, su scala laziale: per la percentuale di mortalità nei 30 giorni successivi al ricovero, i risultati migliori arrivano dal Vannini, dal Sant'Andrea, dal San Giovanni, dal San Camillo e dall'ospedale di Colferro. La percentuale di mortalità più alta, nei trenta giorni successivi, si registra a Tivoli, Pomezia, all'Umberto I, a Frosinone e Civitavecchia. Per l'arco temporale 2007-2011 risultano in miglioramento il Vannini e in San Camillo, in peggioramento l'Umberto I. **FEMORE** Per la frattura del femore è stato verificato se l'intervento chirurgico è avvenuto entro 48 ore. Neppure un ospedale laziale è tra i primi dieci in Italia, mentre tra i peggiori dieci c'è solo Palestrina. I cinque ospedali laziali con esiti in gran parte favorevoli (intervento entro due giorni dal ricovero) vedono al primo posto Aprila, seguito da Fatebenefratelli, Sant'Eugenio, Gemelli e Latina. Male Palestrina, Frosinone, Rieti, Pertini e Viterbo. **CESAREI** L'analisi sui parti con taglio cesareo è importante, in Italia c'è la percentuale più alta d'Europa. Il dato però va preso con le molle: in una casa di cura privata, con parto programmato, è più probabile che ci sia un cesareo. Nella media nazionale nessun ospedale romano è tra gli esiti favorevoli, mentre nella classifica delle ultime dieci in negativo c'è la Mater Dei. Su scala laziale, l'ospedale in cui si ricorre meno al cesareo è il Sant'Eugenio (su 100 media di 16,42), seguito dagli ospedali di Latina, Cristo Re, Viterbo e Anzio. La frequenza più alta è al Mater Dei, seguita da Alatri, Villa Pia, Colferro e Rieti. **COLICISTECTOMIA** Ultima prestazione analizzata in questa ricerca: la colicistectomia laparoscopica (asportazione della cistifellea). In quanti casi la degenza è inferiore ai tre giorni (considerata una performance positiva)? Nessun ospedale laziale è tra i dieci migliori d'Italia. Su scala regionale la percentuale più alta (82,54 su 100) di esiti favorevoli è a Rieti, al San Carlo di Nancy, al Campus Biomedico, al Gemelli e al Vannini. I dati negativi: Latina, Policlinico Umberto I, San Giovanni Addolorata, Grassi di Ostia e Civitavecchia. © RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO

Legalità, lavoro, welfare: la Lombardia riparta da qui

L'APPELLO Dopo 17 anni serve una vera discontinuità alla Regione Domani ne discuteremo con i candidati del centrosinistra

Con lo scioglimento del Consiglio regionale di Regione Lombardia finisce una legislatura da dimenticare, segnata da scandali, inchieste, arresti, condanne che hanno riguardato consiglieri, assessori, dirigenti, manager, amici vecchi e nuovi del Presidente. Favori, sottrazione di danaro pubblico, corruzione e tanto altro sino ad arrivare all'accusa più pesante e terribile: voto di scambio e connivenza con la 'ndrangheta per un Assessore. Un quadro di degrado etico e morale senza precedenti. Ora è tempo di guardare avanti, di creare le condizioni per marcare una profonda discontinuità nel modo di fare politica e di amministrare la cosa pubblica, per costruire un futuro differente per la nostra Regione. Le elezioni sono una grande opportunità per darci, dopo 17 anni, un governo progressista che si distingua per la buona amministrazione e per contenuti programmatici innovativi, un chiaro profilo riformatore e la capacità di mobilitare le migliori energie sociali, favorendo così una più ampia partecipazione dei cittadini. Per questo, insieme a tanti esponenti della società civile lombarda, delle associazioni, del sindacato, del mondo della cultura, dello spettacolo, del giornalismo, abbiamo organizzato un'assemblea della società civile lombarda per martedì 20 novembre a Milano (ore 20,30 al Teatro Auditorium San Carlo in via Matteotti 14 all'angolo con piazza San Babila). Prendiamo parola per dare il nostro contributo di idee e proposte per una Lombardia rinnovata, fondata sul lavoro, i diritti e la legalità. Non vogliamo sostituirci alla politica, anzi: vogliamo che la buona politica, la partecipazione, la trasparenza tornino ad essere un riferimento ed una risorsa per la nostra Regione e per il Paese. Vogliamo discutere di quello che c'è da fare, vogliamo poter scegliere chi governerà la Regione sulla base di programmi concreti e credibili, su un modello diverso di welfare, di politiche culturali, di gestione e valorizzazione del territorio. Vogliamo proporre e confrontarci con programmi che ci facciano misurare davvero la volontà di realizzare un cambiamento profondo nel modo di fare politica e amministrare la cosa pubblica. Abbiamo così pensato di portare il nostro autonomo contributo di idee e proposte alla definizione di una "bussola" condivisa, linee guida che possano ispirare un programma di governo capace di marcare una chiara discontinuità con le scelte dei 17 anni appena trascorsi. Proponiamo allora sette linee guida: legalità, trasparenza, lavoro, impresa e sviluppo, welfare e coesione sociale, ambiente e sostenibilità, cultura, territorio e partecipazione. Per ognuna di queste linee guida avanza proposte programmatiche concrete che nascono dalla nostra esperienza quotidiana e di impegno nella società, con lo scopo di popolare di contenuti la campagna elettorale. Ci confronteremo con Umberto Ambrosoli, Andrea Di Stefano e Alessandra Kustermann: tre personalità che si sono messe a disposizione della società lombarda con l'intento dichiarato uguale al nostro: marcare una forte discontinuità, rinnovare profondamente la Lombardia. Non pretendiamo di avere la verità in tasca, ma nemmeno ci piace l'idea di una persona sola al comando: è necessario chiudere la lunga stagione di un Presidente che, in 17 anni, aveva accumulato nelle proprie mani un potere enorme e pressoché assoluto. Crediamo nel confronto e nella reciproca contaminazione delle idee e delle esperienze; pensiamo che valga la pena sperimentare una governance regionale fondata anche sul riconoscimento del ruolo e degli apporti che possono venire dai corpi intermedi e dall'insieme della società civile lombarda. Una scommessa? No. La voglia di metterci in gioco, partendo dal comune desiderio di realizzare un cambiamento necessario e possibile. Giambattista Armelloni, Presidente ACLI Lombardia - Nino Baseotto, Segretario generale CGIL Lombardia - Mimma Ferraboli, Imprenditrice, Brescia - Lorenzo Frigerio, Portavoce Libera Lombardia - Barbara Meggetto, Direttrice Legambiente Lombardia - Tullio Montagna, Presidente ANPI Lombardia - Mattia Palazzi, Presidente ARCI Lombardia - Felice Romeo, Presidente Legacoop Servizi e Sociali - Sergio Silvotti, Portavoce Forum Terzo Settore Lombardia

torino

Torino, l'ospedale valdese rischia di chiudere

GIAN MARIO GILLIO

San Salvario è un quartiere vivo di Torino, multiculturale e multireligioso, all'interno del quale c'è il più importante «ospedale evangelico valdese». Un servizio essenziale per la cittadinanza. Oggi l'ospedale «valdese» per denominazione e tradizione, ma aperto a tutta la cittadinanza, rischia la chiusura o «la riconversione della sua struttura ad altre finalità», e gli abitanti della zona sono davvero preoccupati. A pagare le spese dei tagli previsti dalla Regione Piemonte non sarà solo il nosocomio di Torino, sono infatti previsti drastici ridimensionamenti per i due presidi ospedalieri di Torre Pellice e Pomaretto (To). Il moderatore della Tavola valdese, Eugenio Bernardini, dopo aver fatto tutto il possibile per salvare la struttura ospedaliera del capoluogo piemontese, non ottenendo risposte adeguate in merito, ha deciso di rivolgere, tramite lettera, il suo accorato appello al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: «Solo dopo aver tentato senza successo altre interlocuzioni e interrogazioni, ci rivolgiamo a Lei, signor presidente, perché riteniamo le situazioni prospettate ingiuste sotto il profilo sociale e inammissibile sotto quello normativo». La chiusura o la riconversione dei tre ospedali valdesi del Piemonte tradiscono - rileva Bernardini - lo spirito e la lettera della legge regionale del 2004, in cui si afferma: «Considerato l'alto valore sociale dell'attività svolta la Regione garantisce il mantenimento dei livelli di prestazione erogati dai presidi ospedalieri della Commissione istituti ospitalieri valdesi, e ne promuove, mediante la loro acquisizione, l'integrazione nel sistema delle aziende sanitarie regionali». L'ospedale di Torino fu edificato nel 1871 a pochi isolati dal Tempio valdese e dalla Sinagoga ebraica. Nel 1969 ottenne la classificazione di ospedale generale di zona e, pur mantenendo la sua autonomia giuridica, fu inserito nella pianificazione ospedaliera territoriale. Nel 1998 la proprietà passò alla Commissione degli istituti ospitalieri valdesi insieme agli altri due istituti. Nel 2004 l'ospedale di Torino venne infine ceduto alla Regione Piemonte. «È nostra ferma convinzione - prosegue Bernardini - che il ridimensionamento drastico dei presidi ospedalieri di Torre Pellice e Pomaretto e la chiusura. . . Proteste nel quartiere San Salvario. Lettera al Quirinale del moderatore della Tavola valdese o la riconversione dell'ospedale valdese di Torino tradiscano lo spirito e la lettera di una legge, rompendo così un patto che le istituzioni regionali avevano contratto tanto con la Tavola valdese che con i cittadini, ai quali questi ospedali rendono un apprezzato servizio». «Come credenti e come cittadini non possiamo sottrarci alla nostra vocazione a operare per la giustizia e a metterci al servizio di chi soffre ed ha bisogno di cure e sostegno». La lettera si conclude con un vero e proprio appello al capo dello Stato: «Compia gli atti che sono in suo potere affinché le istituzioni regionali mantengano l'impegno preso con una legge e i tre ospedali valdesi possano così continuare a rendere il loro servizio». La legge infatti riconosceva a questi tre istituti un carattere particolare sia per la loro storia e identità - espressione di oltre 150 anni di impegno socio-sanitario della Chiesa valdese - sia per la cultura sanitaria che vi si è espressa, sempre attenta alla professionalità medica ma anche alla dignità della persona umana. Per questo motivo gli ospedali, malgrado la cessione alla Regione Piemonte, hanno continuato a mantenere la denominazione «valdese». I residenti di San Salvario si stanno mobilitando. Significativa la serrata attuata dai negozianti il 30 ottobre scorso.

MILANO

rapporti lombardia

Le esportazioni tengono a galla la locomotiva dell'Italia Promesse di ripresa dal 2013

SECONDO L'ULTIMA ANALISI DI CONFINDUSTRIA LE LINEE PRODUTTIVE SONO SFRUTTATE AL 70 PER CENTO SEGNANO IL PASSO UN PO' TUTTI I SETTORI IL PRESIDENTE BARCELLA: "ORA ANCHE GLI ORDINI DALL'ESTERO REGISTRANO UN RALLENTAMENTO"

Walter Galbiati

Milano Una locomotiva che arranca, che sbuffa, ma che quando ci sarà la ripresa sarà la prima a ripartire. La vecchia immagine, spesso utilizzata per descrivere lo stato dell'economia nei Paesi europei, calza a pennello per la Lombardia. La Regione, come il resto d'Italia, si trova impantanata in una crisi che non risparmia nessun settore, ma secondo le stime di Prometeia, società di ricerca e analisi macroeconomica, sarà tra le prime realtà locali a ripartire, già nel 2013, quando i segnali di ripresa si affacceranno anche nel nostro Paese. Si spende meno, si consuma col contagocce. Le industrie lavorano poco, tanto che le linee produttive sono impiegate al 70% della loro capacità. A tenere a galla i conti delle imprese lombarde sono le esportazioni, perché la domanda interna è in sensibile calo. Se non ci fosse oltreconfine la stima per la produzione della prima regione industriale italiana, la situazione sarebbe ancora più disastrosa di quanto dicono i numeri contenuti nel rapporto della Confindustria lombarda sul terzo trimestre di quest'anno. Nei tre mesi chiusi a settembre, la produzione manifatturiera è diminuita dell'1,0% rispetto al trimestre precedente, mentre la caduta tendenziale (cioè rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente) è stata del 5,5%. Complessivamente, da gennaio a settembre 2012 la produzione industriale è caduta del 4,5%, mentre il fatturato ha perso, nello stesso arco di tempo, il 2,5% e gli ordini sono diminuiti del 7,4%. È il segno meno a farla da padrone e lo sarebbe ancora di più senza il contributo dell'export, anche perché l'imprenditore lombardo non si è ancora stancato di prendere la valigia e andare all'estero a vendere i propri prodotti, dove l'apprezzamento per la produzione made in Lombardia rimane intatto. Del resto il processo di internazionalizzazione delle imprese lombarde è continuato, portando a fine settembre la quota estera sul fatturato complessivo della Regione a una percentuale pari al 37,7%. A segnare il passo sono un po' tutti i settori. C h i p r o d u c e scarpe e pelli (3,2%), tessuti (3,3%) o opera nel settore alim e n t a r e (3,7%), se la passa un po' meglio degli altri, con l'eccezione della meccanica che con un calo del 4,2% riesce a limitare i danni. Le maggiori riduzioni sono state per l'abbigliamento (-13,4%), i minerali non metalliferi (-12,8%) e i mezzi di trasporto (-10,6%). La forte contrazione della produzione industriale ha trasmesso i suoi effetti sul mercato del lavoro, dove il tasso degli ingressi è apparso in forte diminuzione. L'occupazione per l'industria presenta un saldo negativo (-0,7%), a causa di un incremento del tasso di uscita ed alla contestuale riduzione del tasso d'ingresso, eppure rallenta il ricorso alla cassa integrazione, in quanto nel trimestre non si registrano variazioni sostanziali nella quota di aziende che hanno utilizzato lo strumento a sostegno dei lavoratori allontanati temporaneamente dal lavoro. Il grido di allarme arriva dal presidente di Confindustria Lombardia, Alberto Barcella: «I dati emersi dall'analisi congiunturale del terzo trimestre 2012 lasciano pochi dubbi sull'andamento del sistema produttivo della nostra Regione. Emergono, come registrato nello scorso trimestre, solo aspetti critici. La contrazione congiunturale della produzione, pur attestandosi ad un livello leggermente meno negativo rispetto allo scorso trimestre, si colloca al di sotto della media nazionale e gli ordini dall'estero, per mesi unica ancora di salvezza, stanno ora subendo una prima battuta d'arresto». Il rilancio della Lombardia, sprofondata secondo gli ultimi rilevamenti nella classifica del Pilprocapite delle migliori regioni europee dal sesto al ventinovesimo posto, dovrebbe passare attraverso una svolta politica. «Una situazione come quella attuale prosegue Barcella - caratterizzata non solo da un difficilissimo contesto economico ma anche da forti incertezze sul piano politico, richiede interventi rapidi che siano in grado di assicurare immediata operatività di intervento nel quadro di una visione a medio-lungo termine. La

competizione elettorale che vedrà impegnata nei prossimi mesi la nostra Regione sarà l'occasione giusta». La speranza oltre che alla politica è legata a una ripresa che nelle stime potrebbe iniziare timidamente nel prossimo anno. Secondo Prometeia «la ripresa dell'attività produttiva attesa per il 2013 dovrebbe concretizzarsi nel 2014, con una dinamica del Pil che a livello nazionale potrebbe raggiungere il +1,3%. Lombardia (+1,5%), Veneto (+1,7%) ed Emilia Romagna (+1,6%) sono le regioni che tirano la ripresa dell'economia italiana. Nel 2015 il processo di ripresa dovrebbe consolidarsi e la Lombardia potrebbe raggiungere un tasso di crescita del +1,8%». Il nuovo scenario per la Lombardia si basa sull'ultimo quadro macro elaborato da Prometeia, sulle indagini congiunturali di Unioncamere relative al terzo trimestre del 2012 e sulle informazioni regionali pubblicate dall'Istat. Nel 2012 la caduta del Pil lombardo è attesa intorno al 2,2%, cui seguirà una ulteriore ma lieve flessione nel 2013 (-0,1%). I primi segnali arriveranno il prossimo anno, quando delle tre componenti che costituiscono la domanda interna (consumi delle famiglie, spese delle Amministrazioni Pubbliche e investimenti fissi lordi), almeno uno (gli investimenti) inizieranno a virare in territorio positivo. Secondo Prometeia, dal 2014 la domanda interna tornerà a crescere in tutte le sue componenti, ad eccezione delle spese delle Amministrazioni Pubbliche. E allora arriverà la svolta. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Foto: Nel 2012 la caduta del Pil lombardo è attesa intorno al 2,2%, cui seguirà una ulteriore lieve flessione nel 2013